Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Suprema Corte di Cassazione

Proc. pen. n. 11/13 Reg. Gen. App. (Firenze)
n. 2 R. Sent.
n. 9066/07 R.g. Not. Reato

Il sottoscritto Raffaele Sollecito, nato a Bari il 26 marzo 1984, unitamente agli avvocati Luca Maori e Giulia Bongiorno, con il presente atto propone

RICORSO PER CASSAZIONE
con richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite Penali

avverso la sentenza n. 2 R. Sent., pronunciata il 30 gennaio 2014 (gg. 90 per la motivazione, depositata il 29 aprile 2014) dalla **Corte d'Assise d'Appello di Firenze**, Sezione Seconda, nell'ambito del proc. pen. n. 11/13 Reg. Gen., n.9066/07 Reg. Not. Reato, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna inflitta in primo dalla Corte d'Assise di Perugia (4-5 dicembre 2009) alla pena di anni 25 di reclusione.
La decisione impugnata ha, inoltre, condannato l'imputato al pagamento delle spese di giudizio e a quelle di difesa in favore delle parti civili costituite.

***

Il presente ricorso investe tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, ed è proposto al fine di ottenerne l'annullamento con ogni conseguente statuizione.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

In considerazione del fatto che alcune delle questioni affrontate nel presente ricorso, appaiono di speciale importanza o che, comunque, potrebbero dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, si chiede ai sensi degli artt. 610, comma 2, e 618 c.p.p. l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Penali.

***

1) Prova Scientifica

La prima questione che richiede un pronunciamento delle Sezioni Unite attiene alla efficacia probatoria o indiziaria della prova scientifica, allorquando si sia in presenza di un accertamento comportante una elevata difficoltà tecnica, ma che sia stato eseguito disattendendo le raccomandazioni internazionali in materia di repertazione e di interpretazione dei dati.

A tale riguardo, occorre valutare se tale dato controverso, assunto in violazione delle metodiche fortemente raccomandate dalla Comunità scientifica internazionale (ad es. quelle emanate dalla Società Internazionale di Genetica Forense per quanto riguarda l'analisi delle tracce di DNA) abbia o no rilievo probatorio.

Il profilo in questione assume una importanza decisiva nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente attendibili e, dunque, probanti le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa Patrizia Stefanoni (Pol. Scient.) in ordine alla traccia di DNA sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B – pagg. 240-250 e 320 sent.); d'altra parte, rispetto ai risultati dell'analisi sulla traccia 36B (lama del coltello da cucina), la Corte di rinvio ha ritenuto che essi potessero assumere valore gravemente indiziante (pag. 321 sent.).

A tale riguardo, va sottolineato come la perizia disposta in secondo grado, a firma dei Proff. Vecchiotti e Conti, avente ad oggetto la attendibilità dei risultati condotti dalla dott.ssa Stefanoni su tali due reperti (36 e 165 B), aveva

condotto ad una sostanziale inattendibilità di tali accertamenti, a causa del mancato rispetto delle procedure di sopralluogo e repertazione, nonché dell'inosservanza delle raccomandazioni internazionali in tema di interpretazione dei dati.

Orbene, il requisito della controllabilità segna il confine tra le teorie scientifiche e non scientifiche; d'altro canto, è noto che una legge scientifica possa considerarsi tale solo dopo essere stata sottoposta a ripetuti, superati tentativi di falsificazione e dopo aver ricevuto reiterate conferme.

Altro indefettibile requisito è quello della diffusa accettazione della metodica in seno alla Comunità scientifica internazionale, giacché ***la mancata validazione di una determinata tecnica significa incertezza scientifica****, a cui non può che conseguire l'assoluzione dell'imputato quando la prova di reità dipenda da essa, stante l'incertezza del risultato ottenuto.*

Atteso quanto sopra, si tratta di chiarire sulla base di quali parametri si possa ritenere che un accertamento tecnico abbia validità di prova o di indizio oppure, all'opposto, quando sia da considerarsi non attendibile, cioè inidoneo a concorrere, assieme ad altri elementi, a fondare un giudizio di responsabilità.

La giurisprudenza ha ritenuto che "nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, il Giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica" (Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854).

Al contrario, però, una recente pronuncia sembra contraddire tale orientamento, ritenendo che "gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, c.p.p.; peraltro, nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente

certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria" (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 8434, Rv. 255257).

D'altra parte, una precedente pronuncia aveva, invece, precisato che gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA presentassero natura di prova, e non di mero elemento indiziario (Cass., Sez. I, 30 giugno 2004, n. 48349, Rv. 231182).

Rilevato quanto sopra, si chiede l'assegnazione alle Sezioni Unite, affinché chiariscano: 1) la rilevanza processuale, sul piano dell'attendibilità dei risultati, di un accertamento tecnico eseguito in violazione delle raccomandazioni e dei protocolli internazionali; 2) se un accertamento di natura scientifica possa avere peso probatorio pur in presenza di una notevole incertezza del risultato, derivante dal mancato rispetto delle linee guida fissate dalla Comunità scientifica internazionale, avuto riguardo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

*Si rinvia ai motivi di impugnazione **XII e XIV**.*

2) Utilizzabilità delle dichiarazioni di Rudy Guede

La richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite Penali è giustificata anche in relazione ai motivi di ricorso relativi alla utilizzabilità delle dichiarazioni di Rudy Guede (rese in appello e in precedenti interrogatori), dal momento che le questioni sottostanti appaiono di speciale rilevanza e suscettibili di dar luogo a contrasti giurisprudenziali.

La sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dal Guede avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia abbiano indubbio rilievo processuale, anche perché esse non rappresenterebbero affatto una novità, ma una conferma di quanto costui "aveva riferito precedentemente nel corso degli interrogatori resi nell'ambito del procedimento istruito a suo carico e conclusosi con sentenza definitiva di condanna" (pag. 299 sent.).

La questione dell'utilizzabilità contro Raffaele Sollecito delle dichiarazioni rese del correo giudicato separatamente (Guede), tocca, quindi, due aspetti fra loro correlati: 1) le dichiarazioni accusatorie di Rudy Guede (giudicato

definitivamente in separato giudizio abbreviato) rilasciate, ex art. 197 bis c.p.p., il 27 giugno 2011 innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia (allorchè, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, collocò gli imputati sulla scena del delitto con il ruolo di presunti autori dell'omicidio, sottraendosi però ad ogni domanda di approfondimento da parte dei difensori degli imputati); 2) gli interrogatori resi dal Guede in fase di indagini (e, quindi, non assunti nel contraddittorio delle parti), riportati nella sentenza di abbreviato a suo carico, i quali sono stati richiamati e utilizzati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze – nella pronuncia impugnata (cfr. pagg. 299-308 sent.) – al fine di confermare la presunta attendibilità del dichiarante, la fondatezza della circostanza riferita dallo stesso ai Giudici d'appello il 27 giugno 2011 (circa la supposta presenza del Sollecito e della Knox sulla scena del delitto) ed, inoltre, per dimostrare il supposto movente dei correi (cfr. pag. 315 sent.).

I due temi, a ben vedere, sono intimamente collegati, in quanto l'improprio richiamo degli interrogatori del Guede (contenuti nella sentenza di abbreviato, acquisita ex art. 238 bis c.p.p.), a fini confermativi dell'accusa espressa dal medesimo dichiarante all'udienza del 27 giugno 2011 (allorquando si era avvalso della facoltà di non rispondere), determinerebbe un pratico aggiramento del divieto posto dall'art. 238, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente dubbia violazione degli artt. 111, comma 4, Cost. e 6, § 3, lett. c), Conv. Dir. Uomo, secondo quanto meglio evidenziato nei relativi motivi di impugnazione.

L'art. 6 § 3, lett d), della Convenzione garantisce, infatti, il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico con il rispetto del metodo del contraddittorio (è da considerarsi testimone a carico chiunque renda dichiarazioni suscettibili di costituire materiale probatorio sul quale sarà fondata, in tutto o in parte, un'eventuale sentenza di condanna).

I diritti della difesa sono indebitamente compressi quando la condanna si fonda in misura determinante sulle deposizioni rese da una persona che, per varie ragioni, l'imputato non ha potuto interrogare.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

*Si rinvia ai motivi di impugnazione **XVII** e **XIX**.*

3) Ragionevole dubbio

L'ulteriore aspetto che richiede un intervento a Sezioni Unite attiene al profilo del ragionevole dubbio, in relazione all'affermato concorso di persone nel reato di omicidio.

Come noto, in una recente pronuncia della Cassazione Sez. V, 28 gennaio 2013, n. 10411, Viola, Rv. 254579 si è affermato che "il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può certo valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, ***una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello****, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività. In tal modo infatti la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve ritenersi osservata dal Giudice del merito e la Corte di cassazione non può che rilevarne il rispetto, a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta".*

E' indubbio che, nel presente caso, tale principio sia stato violato dalla Corte di Rinvio, in quanto la sentenza si è volontariamente sottratta all'onere di motivare sul punto *(in ordine all'esclusione del concorso in omicidio e/o alla eventuale derubricazione in favoreggiamento), giustificando tale scelta sulla pretesa "assenza di qualsivoglia collaborazione processuale da parte degli autori dell'omicidio". Sulla base di tale erroneo presupposto, la sentenza ha tratto la convinzione che non vi sia spazio per una qualsivoglia differenziazione "che altrimenti si fonderebbe su petizioni di principio processualmente indimostrate" (pag. 371 sent.).*

E' evidente come sia in gioco l'esatta portata del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

L'interpretazione accolta in sentenza, ove ritenuta conforme all'esegesi dell'art. 533, comma 1, c.p.p., esenterebbe il Giudice di merito dal motivare in ordine alle ipotesi alternative, quand'anche esse emergano (oggettivamente) dagli atti processuali o dalle richieste formulate dalla difesa (che aveva chiesto di differenziare le posizioni, facendo - ad esempio - leva sul contenuto del c.d. "memoriale" e sulle prime dichiarazioni di Amanda Knox, nelle quali l'imputata – oltre a calunniare Lumumba – si era collocata sulla scena del delitto, escludendo la presenza dell'allora fidanzato Raffaele Sollecito in via della Pergola).

Oltre ad essere in discussione l'interpretazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, viene in considerazione anche il rilievo che nel nostro sistema processuale debba avere la presunzione di innocenza.

Ed infatti, la Corte di rinvio ha ritenuto che la mancanza di collaborazione processuale esimerebbe dal percorrere ed analizzare le ipotesi alternative emergenti dagli atti.

Tale assunto è erroneo sia in fatto che in diritto.

Non va dimenticato che né il Pubblico Ministero, né le altre parti private hanno mai chiesto l'esame dell'imputato Sollecito (cfr. pag. 94 sent.), il quale – pertanto – non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere; anzi, egli è intervenuto più volte in dibattimento rilasciando spontanee dichiarazioni, anche a chiarimento di taluni punti, avendo preso parte attivamente ai processi di primo grado, di appello e di rinvio.

Inoltre, la collaborazione dell'imputato può – notoriamente – valere ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (Cass., Sez. V, 14 maggio 2009, n. 33690, Rv. 244912), mentre la sua eventuale assenza non può condurre ad un'affermazione di responsabilità.

D'altro canto sarebbe assurdo pensare che l'imputato non possa neppure protestarsi innocente, come ha coerentemente fatto nelle spontanee dichiarazioni da lui rese.

La necessità di un pronunciamento delle Sezioni Unite nasce da un apparente contrasto interpretativo.

La Cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo cui il Giudice, "per dichiarare colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio l'imputato che sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie" (Sez. III, 15 luglio 2011, n. 30251, Allegra, Rv. 251313).

Ma in senso difforme è stato anche precisato che "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 c.p.p., impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il Giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, n. 41110, Rv. 251507).

Si aggiunga che l'affermazione contenuta in Cass., Sez. III, 15 luglio 2011, n. 30251, Allegra, Rv. 251313 sembra porsi in contrasto anche con la già citata Cass.,Sez. V, 28 gennaio 2013, dep. 6 marzo 2013, n. 10411, Viola, Rv. 254579, in base alla quale la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, che sia eventualmente emersa nella sede del merito e/o segnalata dalla difesa, deve essere frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello.

Tanto premesso, si chiede l'assegnazione alle Sezioni Unite, affinché dirimano l'apparente contrasto tra le Sezioni in ordine alla seguente questione: ***se il Giudice di merito abbia o no l'obbligo di motivare in ordine alle ipotesi alternative (art. 533, comma 1, c.p.p.), quando esse emergano oggettivamente dagli atti del procedimento penale o dalle prospettazioni difensive, chiarendo se tale obbligo sussista indipendentemente dal fatto che l'imputato abbia reso esame.***

Si rinvia al ***XXIV*** *motivo di impugnazione.*

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

4) Attendibilità dei testimoni

Per ciò che riguarda la valutazione di attendibilità dei principali testimoni a carico, tardivamente emersi nel corso dell'indagine (Dramis, Monacchia, Quintavalle e Curatolo) – alcuni dei quali peraltro indotti a presentarsi all'A.G. solo a seguito delle insistenze di giornalisti – la sentenza impugnata ha completamente sottovalutato l'altissimo rischio di condizionamento mediatico legato al presente processo (già dimostrato per tabulas in relazione ai testi Gioffredi e Kokomani dichiarati inattendibili nella sentenza di primo grado, cfr. pag. 387; fenomeno nuovamente affacciatosi al processo con la deposizione del pluripregiudicato Luciano Aviello, il quale ha calunniato il Pubblico Ministero di Perugia, l'imputato Sollecito, il padre di questi e finanche i difensori con accuse incredibilmente false, cfr. pag. 283 sent.).

Si tratta, a ben vedere, di individuare quali siano i parametri interpretativi che debbano presiedere la valutazione delle testimonianze nell'ambito dei processi a forte rilevanza mediatica.

L'avvento massiccio della tecnologia nell'ambito dei sistemi di informazione ha comportato, in diversi processi "mediatici", un elevatissimo rischio di condizionamento dei testi, dal momento che le informazioni "sensibili" sulla dinamica omicidiaria, ampiamente veicolate dai mass media, possono essere rielaborate, anche a livello inconscio, da soggetti più deboli o affascinati dal palcoscenico processuale.

Tale rischio è tanto più evidente e marcato quando i testimoni emergano a distanza di molto tempo dai fatti o in circostanze dubbie.

Risulta, pertanto, auspicabile un pronunciamento delle Sezioni Unite, al fine di fare chiarezza sui parametri che, nell'ambito dei procedimenti ad altissima esposizione mediatica, debbono governare la valutazione di attendibilità della prova dichiarativa, al fine di preservare il processo da forme di mitomania o di "protagonismo giudiziario" (sul punto, cfr. Corte d'Appello di Palermo, Sez. I, 2 maggio 2003, n. 1564, Andreotti, p. 1051 motiv.).

Si rinvia al ***V motivo*** *di impugnazione.*

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

PREMESSA

La difesa, anche in questo ricorso, come già fatto in passato, analizzerà tanto la posizione di Raffaele Sollecito quanto quella di Amanda Knox, non solo perché l'erronea valutazione delle prove a carico di quest'ultima ha finito per incidere, come in un sistema di vasi comunicanti, sulla posizione dell'altro imputato, ma anche – ed è questo il punto essenziale – in quanto la colpevolezza "a cascata" del Sollecito non è stata ancorata a specifiche emergenze processuali (gravi, precise e concordanti); piuttosto, si è risolta in una illogica e spersonalizzata estensione "solidaristica" di responsabilità.

Ne deriva che, prima ancora di censurare in modo analitico i numerosissimi passaggi viziati della sentenza, preme sottolineare questo errore metodologico.

La pronuncia gravata ha, infatti, preso le mosse da un supposto vincolo di indissolubilità delle due posizioni sottoposte al suo vaglio, partendo dall'apodittico assunto della indistinguibilità della posizione di Raffaele Sollecito rispetto a quella di Amanda Knox (cfr. pag. 327 sent.).

Sulla scorta di tale erronea presupposizione, è mancata una adeguata lettura "individualizzante" del ruolo di Raffaele Sollecito nella tragica vicenda in esame.

Il che ha generato, inevitabilmente, una responsabilità del Sollecito per la sola "forza di attrazione" generata dalla posizione di Amanda Knox, dato che l'imputato è stato condannato – in ultima analisi – per un movente a lui estraneo e per una "confessione" riferibile alla sola coimputata (la quale, si badi, non ha mai collocato l'ex fidanzato sulla scena del delitto).

La decisione ha così violato il principio di diritto stabilito dalla Cassazione che aveva demandato al Giudice di rinvio il compito di "***delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede***, *a fronte del* ***ventaglio di situazioni ipotizzabili***", imponendo una concreta verifica in ordine ai ruoli e alla natura dell'eventuale responsabilità di ciascun imputato.

L'aver ignorato la necessità di un simile approfondimento – reso oltretutto doveroso dalla Suprema Corte anche in rapporto al finalismo della condotta

(*"dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo*") – appare tanto più grave e censurabile ove si considerino i seguenti elementi:

1) persino qualificando erroneamente il "memoriale" di Amanda Knox alla stregua di una confessione, da questo documento si evince che Raffaele Sollecito non era presente nella casa di via della Pergola dove e quando si consumò il delitto;
2) a carico del Sollecito esistevano una congerie di sospetti privi di alcun peso indiziario, essendo pacifico che nella stanza in cui fu consumato il delitto non furono riscontrate tracce comprovanti la partecipazione all'omicidio (come si vedrà sono, invece, numerose le tracce attribuite a Guede); l'unico elemento indiziante a carico del Sollecito – capace di metterlo in relazione al luogo del delitto – consisterebbe, in pratica, nella supposta traccia di DNA rilevata sul gancetto di reggiseno che, tuttavia, la perizia Vecchiotti-Conti disposta in appello ha escluso sia attribuibile al Sollecito (e ciò a tacere della assoluta inattendibilità di tale traccia di DNA, a causa dei numerosi errori di repertazione documentati dagli esperti d'ufficio anche attraverso materiale fotografico e video mostrato in dibattimento).

La perizia Vecchiotti-Conti ha, dunque, confermato i rilievi mossi dal consulente di parte, prof. Tagliabracci, genetista di fama mondiale[1], circa l'inattendibilità degli accertamenti condotti dalla dott.ssa Stefanoni su tali reperti.

[1] Persino i nuovi periti Berti-Barni, nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, hanno evidenziato l'assoluto valore del prof. Tagliabracci, nel corso del loro esame svoltosi in sede di rinvio: "PERITO BERTI – *Beh, diciamo che non mi sembra – come dire – non vorrei sminuire in realtà la pubblicazione del Professor Tagliabracci, perché* ***la pubblicazione che ha fatto ha avuto un'adesione da parte di tutte le associazioni di genetisti forensi italiani, quindi non è una semplice pubblicazione ma effettivamente è – come dire – un caposaldo del nostro lavoro****. Sia il Ge.F.I., sia il SIMLA, le associazioni appunto in Italia, hanno aderito a questa pubblicazione a cui noi facciamo riferimento*" (pag. 34 trascr. 6 novembre 2014).

Pertanto, anche questo elemento inizialmente posto a carico del Sollecito, è stato definitivamente archiviato dopo il deposito della perizia genetica in secondo grado.

Ignorando questi risultati ampiamente liberatori, il provvedimento impugnato – come una macchina del tempo – ha riportato indietro le lancette del processo, riesumando argomentazioni e prove che erano state del tutto sconfessate.

La Corte ha così disatteso i lampanti esiti della perizia genetica Vecchiotti-Conti, aderendo *tout court* agli indifendibili accertamenti contenuti nella Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni.

***

A sostegno dell'impugnazione si propongono i seguenti contestuali

MOTIVI

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

I

ARTT. 627, COMMA 3, E 628 C.P.P. PER INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI DALLA CASSAZIONE, IN RELAZIONE ALLA RILEVATA NECESSITÀ DI: 1) APPURARE LA PRESENZA DEGLI IMPUTATI NEL *LOCUS COMMISSI DELICTI*; 2) DELINEARE LA POSIZIONE SOGGETTIVA DEI PRESUNTI CONCORRENTI DI RUDY GUEDE; 3) STABILIRE IL MOVENTE DELITTUOSO DI RAFFAELE SOLLECITO IN RAPPORTO A QUELLO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IN CAPO AL GUEDE.

La censurata inosservanza del principio di diritto posto dalla Cassazione risulta strettamente collegata ad ulteriori vizi che verranno contestualmente trattati:

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: L'ORDINANZA REIETTIVA DEL 30 SETTEMBRE 2013 E LA SENTENZA GRAVATA DEL 30 GENNAIO 2014 HANNO ILLOGICAMENTE E CONTRADDITTORIAMENTE RIGETTATO LE RICHIESTE DI RINNOVAZIONE, CHE ERANO STATE AVANZATE DALLA DIFESA SOLLECITO (NEI MOTIVI NUOVI DEL 29 LUGLIO 2013 E NELLE NOTE DI UDIENZA DEL 30 SETTEMBRE 2013) AL FINE DI STABILIRE LA EFFETTIVA PRESENZA DEGLI IMPUTATI NEL *LOCUS COMMISSI DELICTI* E IL RUOLO DEGLI STESSI NELLA DINAMICA OMICIDIARIA; INOLTRE, VI È OMESSA MOTIVAZIONE SU TALUNE ISTANZE ISTRUTTORIE

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI CONFERMATIVI DELL'ALIBI DI RAFFAELE SOLLECITO (NON ESSENDOSI TENUTO CONTO DEI RISULTATI DELLA INTEGRAZIONE DELLA C.T. D'AMBROSIO ACQUISITA IN GRADO DI APPELLO E DIMOSTRATIVA DELLA INTERAZIONE AL COMPUTER DA PARTE DELL'IMPUTATO)

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 533, COMMA 1, C.P.P.: MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA STESSA, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA VIOLATO IL PRINCIPIO DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO (ART. 533, COMMA 1, C.P.P.), SOTTRAENDOSI ALL'OBBLIGO IMPOSTO DALLA CASSAZIONE DI DELINEARE LA POSIZIONE SOGGETTIVA DI RAFFAELE SOLLECITO, ESCLUDENDO IRRAGIONEVOLMENTE QUALSIASI DIFFERENZIAZIONE DEI RUOLI IN CAPO AI DUE IMPUTATI (CFR. PAG. 327 SENT.).

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 E 238 BIS C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA, RISPETTO AL CONTENUTO DELLE SENTENZE IRREVOCABILI A CARICO DI RUDY GUEDE, IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL MOVENTE OMICIDIARIO.

I.1 *Inosservanza del principio di diritto (art. 627, comma 3, c.p.p.)*

Un primo ed evidente errore – emergente sia dall'ordinanza del 30 settembre 2013 (allegato 1), sia della sentenza pronunciata della Corte d'Assise d'Appello di Firenze – concerne **l'inosservanza delle direttive impartite dalla Cassazione** nella decisione di annullamento del 25 marzo 2013 (all. 2).

Ed infatti, la Suprema Corte aveva affidato al Giudice di rinvio il delicato compito di rivisitare il fatto con particolare riguardo alla presenza degli imputati sul *locus commissi delicti*, alla posizione soggettiva dei medesimi e, infine, al loro ruolo rispetto al movente sessuale di Rudy Guede.

Va sottolineato che la Cassazione era stata estremamente chiara nell'enucleare il principio di diritto al quale la sentenza impugnata avrebbe dovuto adeguarsi.

Ed invero, a pagina 73 della pronuncia di annullamento, si invitava il Giudice di rinvio a: "*porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa, operando un esame globale ed unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascun elemento probatorio possa risolversi, poiché nella*

valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la ***presenza dei due imputati nel locus commissi delicti****, ma ad eventualmente delineare la* ***posizione soggettiva dei concorrenti del Guede****, a fronte del* ***ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo***".

Con tale direttiva, la Corte di legittimità aveva, dunque, demandato il compito di svolgere una globale rivisitazione del fatto, innanzitutto, attraverso una rilettura degli elementi indiziari investiti dalla pronuncia d'annullamento, ma aprendo – implicitamente – alla possibilità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) su aspetti controversi che avessero interessato questi tre punti determinanti.

Considerato che la Suprema Corte aveva attribuito decisività a questi tre aspetti «centrali» del processo, il Giudice di rinvio avrebbe, ovviamente, dovuto giustificare le decisioni assunte in ordine alle richieste istruttorie di rinnovazione, avanzate dalle parti *ex* art. 627, comma 2, c.p.p., proprio in ossequio a tale direttiva.

Invece, discostandosi da essa, l'ordinanza del 30 settembre 2013 e la sentenza del 30 gennaio 2014 hanno finito per:

1) disattendere immotivamente o illogicamente le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avanzate dalla difesa Sollecito nei motivi nuovi depositati in data 29 luglio 2013 e nelle note difensive del 30 settembre 2013, al fine di dimostrare l'assenza dei due imputati nel *locus commissi delicti*;

2) violare l'ordine della Cassazione di accertare la posizione soggettiva di ciascun concorrente, escludendo – in via di principio – qualsivoglia verifica delle ipotesi alternative, in vista di una possibile differenziazione delle responsabilità penali (cfr. pag. 327 sent.);

3) ricostruire una causale omicidiaria manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie e al giudicato a carico del Guede, come si evince dalla lettura delle pagg. 313 ss. della sentenza impugnata. Il Giudice di rinvio avrebbe, infatti, dovuto valutare se la giovane inglese fosse stata coinvolta o no in un "gioco sessuale non condiviso" ovvero forzata dagli imputati ad un "gioco erotico spinto di gruppo". Discostandosi da tale direttiva, la sentenza impugnata si è spinta a delineare un movente alternativo ed ibrido, ma anche del tutto contraddittorio rispetto all'accertato movente sessuale in capo al Guede.

Appare, quindi, evidente come la sentenza impugnata (al pari dell'ordinanza istruttoria) abbia violato la disposizione di cui all'art. 627, comma 3, c.p.p., stante la palese inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, per ciò che concerne tutte le questioni di diritto decise dalla Suprema Corte.

Come noto, infatti, a norma dell'art. 627, comma 3, c.p.p. "*il Giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa*".

Di conseguenza, in caso di annullamento per vizio di motivazione, **il Giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento**.

Ciò significa che **la sentenza gravata non avrebbe potuto sottrarsi alle indicazioni provenienti dalla Cassazione, così come in precedenza evidenziate**.

I.2 *Impugnazione dell'ordinanza del 30 settembre 2013: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del rigetto delle richieste di rinnovazione*

Nonostante l'estrema rilevanza delle richieste probatorie avanzate dalla difesa, la Corte di rinvio – in modo immotivato e comunque

contraddittorio, nonché altamente illogico – le ha frettolosamente respinte (cfr. ordinanza reiettiva del 30 settembre 2013 e sentenza del 30 gennaio 2014, pagg. 27-29) anche quando risultavano in stretta connessione con il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte.

Come verrà evidenziato nel prosieguo del presente motivo, dunque, il Giudice di rinvio ha ritenuto irrilevanti tutti gli accertamenti peritali sollecitati dalla difesa, disattendendo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 627 c.p.p., a norma del quale "*se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione*".

A tale riguardo, una parte della giurisprudenza – più in linea con le esigenze poste in evidenza dalla dottrina – ha evidenziato come "*in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti si configura come atto dovuto del Giudice di rinvio il quale non può ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti*" (Cass., Sez. V, 22 settembre 2004, n. 40828, PG in proc. Lepore, Rv. 229923).

Diversamente ragionando, infatti, il giudizio di rinvio si ridurrebbe ad una mera rivalutazione cartolare delle prove assunte nei precedenti gradi.

Tale orientamento (secondo il quale, in sede di rinvio, il diritto alla prova riprende pieno vigore) appare sicuramente più in linea con le esigenze di garanzia sottese alla formulazione della norma richiamata.

Ma anche a considerare il più rigoroso orientamento che nega l'esistenza di un vero e proprio diritto alla rinnovazione (Cass., Sez. II, 13 luglio 2007, n. 35616, Acampora, Rv. 237165) – affermandosi che l'art. 627, comma 2, c.p.p. non rappresenti una norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603 c.p.p. – ciò non toglie che il Giudice di rinvio sia comunque tenuto a motivare il diniego della rinnovazione in modo razionale e coerente con il quadro istruttorio.

Nel caso in esame, per l'appunto, la valutazione operata in sede di rinvio, è certamente viziata sul piano motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.); inoltre, viola le indicazioni provenienti dalla Cassazione (artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, c.p.p.).

Come si è più volte ripetuto, la Corte fiorentina avrebbe dovuto apprezzare le istanze istruttorie avendo come cartina da tornasole la sentenza di annullamento.

I provvedimenti gravati si palesano, invece, totalmente indifferenti a tale interrelazione.

Deve, pertanto, ritenersi pienamente censurabile la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a causa delle numerose "*lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello*" (Cass., Sez. VI, 28 novembre 2013, n. 1256, Rv. 258236), stante "*la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal Giudice di merito circa la possibilità di «decidere allo stato degli atti»*" (Cass., Sez. I, 28 giugno 1999, n. 9151, Rv. 213923).

Si esamineranno nel dettaglio le numerose lacune, illogicità e contraddizioni dei provvedimenti censurati.

I.3 *Le istanze istruttorie formulate dalla difesa investite dall'impugnazione dell'ordinanza*

La difesa dell'imputato aveva evidenziato come le numerose richieste di rinnovazione [alcune delle quali già formulate nell'originario atto di appello (all. 3) o nei motivi nuovi del 2010 (all. 4); altre nei motivi nuovi di impugnazione del 29 luglio 2013 (all. 5) e nelle note d'udienza del 30 settembre 2013 (all.6)] erano volte a dimostrare che Raffaele Sollecito – la

notte dell'omicidio – non si trovava all'interno della casa, dal momento che non aveva alcuna ragione (movente) per volere la morte di Meredith Kercher.

Tutte le istanze istruttorie erano, del resto, correlate (in diverso modo e a diverso titolo) all'esigenza di accertare la sua lontananza dal *locus commissi delicti* e a confermare l'alibi a suo tempo fornito (quello di essere rimasto nel proprio appartamento quella sera e di aver usato il computer di casa in coincidenza con l'orario della morte o con l'inizio dell'aggressione).

Giova soggiungere come l'accertamento della presenza degli imputati nel *locus commissi delicti* costituisse – primo fra tutti – l'aspetto assolutamente determinante e imprescindibile per il processo di rinvio: ed infatti, ove fosse risultata l'assenza di Raffaele Sollecito nella villetta di via della Pergola, la notte dell'omicidio, sarebbe anche venuta meno l'impalcatura accusatoria connessa alla supposta simulazione del furto (punto affrontato dalla Corte di Cassazione alle pagine 45 ss.).

La stessa Suprema Corte aveva ritenuto come la supposta simulazione di reato costituisse un imprescindibile momento di valutazione, "*integrando il profilo in questione un momento determinante nell'economia dell'accertamento sulle presenze nella casa – locus commissi delicti al momento del fatto di altri soggetti, oltre a Rudy Guede*" (pag. 49 sent. di annullamento con rinvio).

Infine, le richieste di cui sopra avrebbero potuto contribuire anche a delineare la posizione soggettiva dell'imputato in tale vicenda.

Proprio in tale ottica, la difesa aveva invocato tutta una serie di decisive e rilevanti indagini tecniche (alcune sollecitate già con l'impugnazione della sentenza di primo grado), la cui ammissione avrebbe consentito di dirimere i contrasti circa la supposta presenza degli imputati sulla scena del crimine.

A tale riguardo, si segnala che era stato, tra l'altro, chiesto di ammettere:

- una perizia genetica sulla macchia (apparentemente spermatica) presente sulla federa del cuscino, al fine di verificarne la natura e l'attribuibilità ad eventuali terzi rimasti ignoti al processo (pagg. 118-120 motivi nuovi del 29 luglio 2013);

- una perizia diretta a stabilire la effettiva possibilità di eseguire una pulizia mirata alla rimozione delle sole tracce riferibili agli imputati Sollecito e Knox all'interno della stanza della vittima, senza eliminare quelle effettivamente repertate ed attribuite puntualmente al Guede (pagg. 5 – 7 note d'udienza del 30 settembre 2013);
- l'effettuazione di accertamenti genetici sul reperto 165 B, previa acquisizione – presso i laboratori della Polizia Scientifica – del residuo DNA estratto dal gancetto di reggiseno (pagg. 121-127 motivi nuovi del 29 luglio 2013);
- ulteriori accertamenti genetici sul rep. n. 165 B (gancetto di reggiseno), disponendo all'uopo un supplemento di perizia, al fine di dirimere i dubbi (sulle modalità di repertazione, sulla contaminazione ambientale e sulla interpretazione dei risultati circa l'attribuibilità genetica dei profili) legati all'unica traccia che, in base alla sentenza di primo grado, avrebbe potuto collocare il Sollecito sul luogo del commesso reato, benché non necessariamente al momento dell'omicidio, non essendo il DNA databile; un confronto tra consulenti e periti (pagg. 8-11 note d'udienza del 30 settembre 2013);
- accertamenti sulla pietra rinvenuta nella stanza della Romanelli, con particolare riguardo all'indagine volta ad appurare la presenza di DNA sulla superficie del sasso, dal momento che l'individuazione di alcune cellule epiteliali di sfaldamento avrebbe consentito – mediante l'esame genetico – di identificarne il lanciatore (pagg. 12-15 note d'udienza del 30 settembre 2013 e pag. 159 motivi nuovi del 29 luglio 2013);
- una perizia audiometrica volta ad accertare la possibilità di udire il presunto urlo straziante proveniente dalla casa di via della Pergola e il rumore dei passi a finestre chiuse da parte della teste Capezzali (pagg. 134-136 motivi nuovi del 29 luglio 2013);
- una perizia informatica sul computer MAC BOOK PRO di Raffaele Sollecito (pagg. 137-138 motivi nuovi del 29 luglio 2013) al fine di verificare l'esistenza di interazioni umane nella sera/notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, prossime

all'orario-morte ed incompatibili con l'assunto accusatorio della presenza dell'imputato sulla scena del crimine;

- perizia antropometrica, avente ad oggetto l'esame della corporatura, dell'altezza, dell'andatura e dei caratteri somatici del soggetto ripreso dal video del parcheggio, con raffronto rispetto alle caratteristiche fisiche di Rudy Guede e al vestiario di quest'ultimo al momento dell'arresto (pagg. 149-158 motivi nuovi del 29 luglio 2013);
- esame, ex art. 197 bis c.p.p., di Rudy Guede, in ordine ai fatti avvenuti la notte dell'omicidio.

I.4 *Il contenuto dell'ordinanza impugnata del 30 settembre 2013*

Come si illustrerà meglio nel prosieguo del presente motivo, la Corte di rinvio ha rigettato ognuna di queste richieste di integrazione probatoria (ordinanza del 30 settembre 2013), al pari di quelle ulteriori indicate negli atti difensivi, in modo immotivato o con argomentazioni palesemente censurabili.

Ed infatti, il Giudice di rinvio ha giustificato il rifiuto delle richieste istruttorie sulla base di spiegazioni palesemente illogiche, oltretutto contraddette dagli atti processuali. Non solo, ma i provvedimenti gravati hanno persino omesso di pronunciarsi su determinate richieste, come è avvenuto per le richieste di accertamenti genetici sulla pietra lanciata contro la finestra della Romanelli e sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B).

La Corte d'Appello di Firenze ha così motivato il diniego delle suindicate richieste istruttorie:

"*b) Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Raffaele Sollecito.*

1) Per quanto attiene alla richiesta di perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove trovavasi il corpo senza vita di Meredith Kercher, ritiene la Corte di condividere il giudizio di irrilevanza già più volte espresso nel corso dei diversi gradi di giudizio. La presenza di Rudy Herman Guede nella camera ove fu aggredita Meredith Kercher è accertata in via

definitiva con sentenza passata in giudicato, e che la condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio; risulta inoltre accertato in causa che la vittima aveva una vita sessuale normale per una giovane della sua età, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi; infine, deve osservarsi come l'eventuale accertamento peritale richiesto ***non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa tra il momento dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Kercher****. Le circostanze sopra richiamate fanno ritenere che qualunque indicazione fornisse l'accertamento peritale la stessa non avrebbe rilievo in causa;*

2) […];

3) In relazione alla richiesta di perizia audiometrica volta ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testimoni Capezzali, Dramis e Monacchia, impregiudicata ogni valutazione sulla attendibilità delle deposizioni testimoniali, l'accertamento tecnico richiesto non risulta dirimente ai fini della valutazione che questa Corte dovrà dare circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, le quali dovranno essere pertanto valutate in correlazione con gli altri elementi indiziari;

4) Per quanto attiene alla richiesta di perizia sul computer MACBOOK-PRO di proprietà e in uso all'imputato Raffaele Sollecito, osserva la Corte come l'accertamento tecnico sia già stato effettuato nel contraddittorio processuale, tanto che agli atti del processo è presente un ampio ed articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa, materiale che consente a questa Corte un giudizio pieno sulla rilevanza indiziaria dell'utilizzo del citato computer da parte dell'imputato, senza necessità alcuna di rinnovare l'atto istruttorio;

5) In relazione alle istanza di perizia antropometrica sulla persona ritratta alle ore 19:41 circa del 1° novembre 2007 dalle telecamere del parcheggio prossimo alla villetta di via della Pergola n. 7, osserva la Corte come l'accertamento risulta irrilevante in relazione ai fatti di causa, e segnatamente in relazione specifica al momento temporale in cui potrebbe

essere avvenuta l'aggressione, non prima delle ore 21 della sera del 1° novembre 2007;

6) Per quanto attiene alla richiesta perizia sulle «modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Romanelli Filomena», prescindendo dalla singolarità dell'accertamento richiesto, in assenza di dati certi sulle modalità di accesso all'abitazione, deve osservarsi come in atti sia presente materiale istruttorio abbondante sul quale formarsi un convincimento, senza che l'accertamento richiesto, per l'alto grado di opinabilità intrinseco, possa qualificarsi come indispensabile ai fini della decisione;

7) Per quanto attiene alla richiesta di rinnovazione dell'esame del reperto 165 B ed effettuazione di nuova perizia genetica, la impossibilità di rinnovazione dell'atto, quand'anche si ritenesse indispensabile ai fini della decisione, lo si ricava dal rilievo che la Corte d'Assise d'Appello di Perugia già aveva demandato tale rinnovazione dell'esame ai periti d'ufficio, i quali relazionavano la Corte sulla impossibilità di rinnovare l'esame per la cattiva conservazione del reperto (v. pag. 87 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia); e ciò avveniva, peraltro, senza che i consulenti di parte degli imputati eccepissero alcunché. Orbene, a meno di non dover ritenere i periti d'ufficio nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, ed i consulenti delle parti, professionisti di tale sprovvedutezza dal tralasciare tracce genetiche utili per la rinnovazione dell'esame loro demandato dal Giudice – il che farebbe quindi dubitare dell'attendibilità di ogni loro affermazione di scienza nel processo – questa Corte deve ritenere che vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso;

8) Per quanto attiene alla richiesta di effettuazione di nuovi accertamenti peritali (se sia concretamente possibile una pulizia selettiva delle tracce lasciate dai correi all'interno della stanza ove venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, e se fosse possibile raccogliere in tale ambiente

reperti da considerare genuini), osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero esaminati dal perito stesso;

9) Per quanto attiene alle istanze di nuova discussione di dati già acquisiti al processo, sia attraverso l'affidamento di nuovi incarichi peritali, sia attraverso le audizioni di periti e consulenti già precedentemente incaricati, ritiene la Corte che agli atti del processo siano presenti tutti gli elementi di conoscenza per consentire al giudice di esprimere una valutazione e che l'ulteriore prosecuzione dell'attività istruttoria non appare allo stato necessaria ai fini della decisione della causa.

Le istanze di rinnovazione istruttoria sopra evidenziate debbono essere pertanto tutte respinte per le motivazioni espresse" (pagg. 4-8 ordinanza reiettiva del 30 settembre 2013).

I.5 *Omessa motivazione sulla richiesta di accertamenti genetici sulla pietra utilizzata per infrangere il vetro della stanza della Romanelli*

Occorre subito evidenziare una lacuna manifesta all'interno dell'ordinanza reiettiva del 30 settembre 2013: la difesa aveva, infatti, avanzato alle pagg. 12-15 delle note d'udienza del 30 settembre 2013 e a pag. 159 motivi nuovi del 29 luglio 2013 una precisa istanza volta a sollecitare nuovi accertamenti genetici sulla pietra rinvenuta nella stanza della Romanelli, al fine di appurare la presenza di DNA (cellule epiteliali di sfaldamento) sulla superficie del sasso, in modo da identificare il lanciatore.

A tale riguardo, occorre rimarcare l'assoluta novità di tale istanza istruttoria, del tutto diversa rispetto a quella volta a stabilire le modalità e la traiettoria del lancio, già contenuta nei motivi nuovi di appello del 2010, rivolti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia.

Sul punto, come detto, il Giudice di rinvio non si è pronunciato, limitandosi a rigettare l'esperimento sulle modalità di lancio della pietra ("*Per quanto attiene alla richiesta perizia sulle «modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Romanelli Filomena», prescindendo dalla singolarità dell'accertamento richiesto, in assenza di dati certi sulle modalità di accesso all'abitazione, deve osservarsi come in atti sia presente materiale istruttorio abbondante sul quale formarsi un convincimento, senza che l'accertamento richiesto, per l'alto grado di opinabilità intrinseco, possa qualificarsi come indispensabile ai fini della decisione*).

Il rifiuto di autorizzare una perizia genetica sulla pietra rinvenuta all'interno della stanza della Romanelli non è, dunque, assistito da alcuna motivazione, in quanto la Corte ha preso posizione solo sull'istanza di accertamenti circa le modalità con le quali sarebbe stato lanciato il sasso.

Va aggiunto che le verifiche genetiche sui frammenti di pietra si palesavano decisive sotto il profilo dell'accertamento della verità processuale.

Ed invero, posto che il ladro-arrampicatore (o, al contrario, il simulatore) aveva certamente afferrato quella pietra prima di scagliarla contro la finestra, una ricognizione volta ad appurare la presenza di DNA sulla superfice avrebbe permesso di chiarire l'identità del tiratore (Rudy Guede, secondo la prospettiva difensiva; Raffaele Sollecito o Amanda Knox, secondo la tesi accusatoria).

Qualora sul sasso si fosse rilevato il DNA di Rudy Guede, si sarebbe potuto collegare con certezza il lancio della pietra ad un tentativo di furto ad opera dello stesso (il che avrebbe confortato l'ipotesi del tentativo di furto ad opera dell'ivoriano); al contrario ove se si fosse rilevato il DNA di Amanda e/o di Raffaele, attraverso tale indagine sarebbe emersa la prova della simulazione.

Trattavasi, quindi, di indagine genetica evidentemente risolutiva sotto ogni profilo.

Invece, su questo punto fondamentale la Corte non si è espressa.

Si censura, pertanto, una evidente mancanza di motivazione, atteso che l'ordinanza impugnata del 30 settembre 2013 e la sentenza gravata del 30 gennaio 2014 (pag. 28) nulla hanno osservato in proposito; ciò ha certamente

inciso sul ragionamento seguito dal Giudice in sentenza in tema di affermazione della penale responsabilità degli imputati, essendo venuto a mancare un imprescindibile elemento di valutazione del fatto.

I.6 *Illogico rigetto della perizia genetica sulla federa del cuscino*

Non potrà certamente sfuggire l'evidente disallineamento della sentenza impugnata rispetto alle direttive della Cassazione, avuto riguardo all'erronea ed illogica rinuncia a qualsivoglia approfondimento genetico sul materiale (apparentemente spermatico) rilevato dal prof. Vinci (consulente della difesa) sul cuscino della vittima all'interno del *locus commissi delicti* (all.7).

A tale riguardo, l'ordinanza impugnata (del 30 settembre 2013) e la sentenza di rinvio (del 30 gennaio 2014) si sono spinte in ragionamenti privi di alcuna fondatezza.

La Corte d'Appello di Firenze ha, infatti, concluso per l'irrilevanza dell'approfondimento richiesto sulla scorta dell'irrazionale assunto che "*la presenza di Rudy Herman Guede nella camera ove fu aggredita Meredith Kercher è accertata in via definitiva con sentenza passata in giudicato, e che la condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio; risulta inoltre accertato in causa che la vittima aveva una vita sessuale normale per una giovane della sua età, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi; infine, deve osservarsi come l'eventuale accertamento peritale richiesto* ***non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa tra il momento dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Kercher****. Le circostanze sopra richiamate fanno ritenere che qualunque indicazione fornisse l'accertamento peritale la stessa non avrebbe rilievo in causa*".

Come si nota dal passo testé richiamato, la Corte – affidandosi alla propria scienza – si è indotta a formulare la seguente (illogica) alternativa: secondo i Giudici, cioè, o quelle macchie spermatiche appartengono a Guede (e allora il fatto non rileverebbe ai fini dell'accertamento) oppure esse sono riferibili al

fidanzato della vittima (e in tale ultima evenienza, la presenza di quel materiale genetico sarebbe pienamente comprensibile). Inoltre, soggiunge l'ordinanza impugnata, l'accertamento invocato "*non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa tra il momento dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Kercher*".

Tali affermazioni colpiscono per la loro assoluta incoerenza.

Ed infatti, in sede di rinnovazione dell'istruttoria la difesa aveva chiesto di svolgere una perizia genetica sulle macchie di colore giallastro (verosimilmente di natura spermatica), presenti sulla federa di un cuscino – così come rilevate dal consulente Prof. Vinci (cfr. pagg. 118-120 motivi nuovi del 29 luglio 2013; si veda anche pagg. 31 ss. dell'atto di appello) – nella convinzione che la rilevanza di tale indagine si giustificasse alla luce del supposto movente sessuale, nonché in rapporto al bisogno di chiarire l'eventuale presenza di terzi sulla scena del delitto.

Un accertamento genetico su tali macchie avrebbe, invero, consentito di stabilire se esse fossero attribuibili al Guede, al Sollecito ovvero ad un terzo rimasto finora ignoto al processo.

La macchia, peraltro, ancorché evidente anche ad occhio nudo, non è mai stata repertata, né analizzata nel corso dell'intero procedimento, neppure dopo i rilievi del consulente della difesa.

In ogni caso, qualunque fosse stato l'esito dell'indagine, il controllo richiesto avrebbe sicuramente giovato all'accertamento della verità, data la natura (spermatica) e la localizzazione delle macchie (sulla federa del cuscino posto sotto il corpo di Meredith in prossimità dell'ostio vaginale).

La Corte – lo si ripete, facendo perno su una mera intuizione – ha, però, ritenuto (lanciandosi in una mera supposizione) che quello sperma potesse, al più, appartenere al fidanzato della vittima.

Ma, in realtà, nulla autorizzava a sostenere che il liquido seminale fosse stato rilasciato dal fidanzato della vittima – il quale mancava da Perugia da alcuni giorni, essendo nel frattempo tornato a casa – né era lecito supporre che fosse stato impresso sul cuscino in epoca pregressa ai fatti

(anche perché, in base alla stessa ricostruzione della personalità della vittima fornita dalla Corte – che ha parlato di "*una ragazza molto «seria», quasi «puritana»*", pag. 319 sent. – sarebbe stato inverosimile supporre che Meredith Kercher potesse dormire per alcuni giorni su di un cuscino imbrattato).

Si aggiunga che l'apposizione della traccia in questione la sera dell'omicidio era avvalorata da un altro elemento rilevato dal consulente della difesa.

Il Prof. Vinci, mediante l'uso del *crimescope*, aveva notato sulla medesima federa, anche un'impronta di scarpa con cerchi concentrici, che appariva all'evidenza luminescente.

Posto che il *crimescope* mette in risalto tracce biologiche, la luminescenza dell'impronta porta ragionevolmente a ritenere che colui che indossava quella scarpa, dapprima abbia calpestato le macchie in questione, e poi, con la medesima calzatura, sia andato a sporcare la federa.

La presenza di un identico materiale sulle macchie e, poi, sull'orma di scarpa portava, quindi, a concludere che **i due imbrattamenti fossero stati apposti contestualmente**.

Oltretutto, anche su un piano puramente logico, non si comprende per quale ragione dovrebbe ritenersi che lo sperma sulla federa sia stato rilasciato in epoca antecedente all'omicidio e che, invece, il (presunto) DNA di Sollecito sul gancetto sia stato apposto al momento dell'aggressione e non anche rilasciato prima, nell'ambiente (per effetto della sua frequentazione della casa), oppure in seguito (per esservisi trasferito involontariamente ad opera della Polizia Scientifica nel corso delle operazioni di perquisizione e/o di sopralluogo oppure, in via di ipotesi, durante un'attività di ripulitura postuma integrante la sola ipotesi del favoreggiamento).

E' evidente l'assoluta irrazionalità della decisione di rigetto.

Basti osservare che se anche quello sperma fosse risultato appartenere a Rudy Guede, la stessa dinamica omicidiaria sarebbe stata da riscrivere, in quanto l'ivoriano avrebbe consumato non già un rapporto incompiuto ("*con*

penetrazione delle dita della mano": pag. 317 sent.), ma avrebbe cercato e voluto un approccio sessuale completo (con tutte le conseguenze del caso in ordine all'ipotizzato svolgimento dell'aggressione, essendo davvero assurdo supporre che Raffaele Sollecito e Amanda Knox abbiano avuto ragioni sufficienti per assecondare Guede in simile violenza).

Se, invece, lo sperma in questione fosse risultato del Sollecito, si sarebbe tratta la prova certa della sua presenza sulla scena del crimine.

Ove fosse stata appurata la presenza di un DNA appartenente ad un altro individuo, sconosciuto all'odierno processo, si sarebbe – viceversa – potuta avvalorare l'ipotesi di un concorso del Guede assieme ad altri responsabili, finora sconosciuti.

Ad ogni buon conto, l'accertamento richiesto avrebbe contribuito a delineare in modo più coerente non solo il movente del delitto, ma anche ruoli e moventi dei presunti correi, proprio nell'ottica tratteggiata dalla Cassazione di delineare le posizioni soggettive.

Affidandosi a ragionamenti puramente congetturali, la Corte d'Appello di Firenze ha invece asserito, alle pagg. 4 e 5 dell'ordinanza del 30 settembre 2013, che "*la condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio*" e che "*la vittima aveva una vita sessuale normale, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi*".

Siffatte riflessioni sono radicalmente illogiche e rendono evidente il vizio motivazionale, dal momento che la Corte ha cercato di supplire all'assenza di una indagine scientifica sul punto, facendo leva sulla "sensazione" di irrilevanza della prova decisiva richiesta.

Affermare che lo sperma in questione debba appartenere al fidanzato della vittima – solo perché Meredith Kercher aveva una vita sessuale attiva – equivale a cadere in una palese illogicità: ed infatti, non si può ritenere superflua l'indagine genetica (pur quando potenzialmente decisiva), soltanto perché Giudice è in grado di formulare un'ipotesi per lui plausibile circa l'origine della traccia.

Tale modo di ragionare, per le inaccettabili conseguenze che comporta, deve essere pertanto censurato nel modo più categorico, essendosi omesso di svolgere un'indagine essenziale su materiale spermatico che sarebbe stato sicuramente determinante per la ricerca della verità processuale.

I.7 *Manifesta illogicità e contraddittorietà del rigetto degli accertamenti volti a stabilire la possibilità di procedere alla rimozione selettiva delle sole tracce lasciate dal Guede all'interno del locus commisi delicti (stanza della vittima)*

Sul punto, i provvedimenti impugnati (ordinanza reiettiva del 30 settembre 2013 e sentenza) hanno concluso (in modo del tutto apodittico) per la ripetitività e l'inammissibilità degli accertamenti richiesti dalla difesa, di fatto sottraendosi all'onere di giustificare in modo razionale e completo le ragioni del diniego ("*osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero esaminati dal perito stesso*).

Così argomentando, il Giudice del rinvio ha omesso di considerare il richiamo della Cassazione, che – nella sentenza di annullamento del 25 marzo 2013 (pag. 73) – aveva invitato ad operare una rivalutazione "***globale***" degli indizi in funzione dell'accertamento relativo alla ipotizzata **presenza degli imputati sulla scena del delitto**.

La necessità di tale approfondimento ben si giustificava, dunque, alla luce di una serie di ragioni pregne di significato.

Come noto, nella fase iniziale delle indagini preliminari, l'Accusa aveva sostenuto un ruolo di Raffaele Sollecito nell'ambito dell'omicidio, facendo perno sull'orma di scarpa repertata sul pavimento; a tale versione avevano aderito nella fase cautelare il Gip, il Tribunale del Riesame e, infine, la

Cassazione. In seguito era, però, emerso che detta impronta apparteneva al Guede.

Purtuttavia, sulla base di tale infondato indizio venne disposta la custodia in carcere per Raffaele Sollecito.

Superate quelle iniziali "suggestioni" investigative (rivelatesi del tutto infondate, dato che quell'orma di scarpa non era di Raffaele Sollecito), l'unico elemento capace di catalizzare i sospetti sull'imputato fu identificato (fino alla perizia genetica Vecchiotti-Conti) nel "gancetto di reggiseno" (rep. 165 B), oggetto repertato ben 46 giorni dopo, in un contesto dominato da una gravissima contaminazione, a causa delle perquisizioni che si erano nel frattempo succedute. Il che, peraltro, conduceva inevitabilmente a ritenere che quel ritrovamento di DNA sul gancetto dovesse essere posto in relazione non certo alla presenza di Sollecito nella stanza di Meredith, bensì alle modalità delle perquisizioni, che avevano provocato una fortissima[2] modificazione dei luoghi, fino ad alterarli completamente.

Tralasciando il dato sul quale ci si soffermerà in altro motivo (insussistenza di DNA riconducibile a Sollecito sul gancetto), sin dall'inizio dell'indagine, è apparso strano che il presunto correo non avesse lasciato numerosissime tracce nella stanza del delitto: né orme, né capelli, né sperma, né saliva.

Tracce che, invece, aveva lasciato in abbondanza Rudy Guede, oltretutto all'interno di una stanza molto piccola (considerando il mobilio, lo spazio disponibile era di appena 2 m²): sembrava, perciò, impossibile che il Sollecito e la Knox avessero partecipato attivamente, senza toccare terra, né gli oggetti tutt'attorno.

Ancor più improbabile si profilava la tesi di una attività postuma di ripulitura del *locus commissi delicti*.

---

[2] Si rammenti che il gancetto era stato inizialmente fotografato durante il primo sopralluogo e lì abbandonato, fino alla sua successiva repertazione di un **mese e mezzo dopo, quando tale oggetto fu trovato in una diversa posizione, ad oltre un metro di distanza (al di sotto di un tappetino), quando nell'ambiente si erano susseguite già perquisizioni che avevano messo a soqquadro la casa.**

Si noti: **una pulizia parziale, che avrebbe condotto alla rimozione delle sole tracce di Amanda e Raffaele.**

Anche per queste ragioni la difesa aveva richiesto un accertamento tecnico volto ad appurare la fattibilità di una "pulizia selettiva", all'interno della stanza di Meredith, da parte dei presunti correi.

Pertanto, la rilevanza e la decisività dell'accertamento richiesto era innegabile (specialmente considerando quanto poi affermato in sentenza – dalla Corte fiorentina – a pag. 61, ove si è sostenuto che "*l'aggressione fu consumata da più persone*").

La Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto che gli accertamenti siano "*ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale*", senza neppure indicare quali.

Ed infatti, non risulta che sia mai stata effettuata una perizia avente ad oggetto tale specifico quesito.

Sotto altro angolo visuale, l'affermazione giudiziale, secondo cui siffatti accertamenti sarebbero "*inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti*", è in sé manifestamente incongruente, dal momento che oggetto della perizia sarebbe stato solo l'apprezzamento di un dato scientifico (fattibilità di una pulizia selettiva) e non anche la valutazione di merito in ordine alla ipotizzabilità di un concorso di persone, ovviamente rimesso al prudente apprezzamento del Giudicante.

In breve: l'accertamento richiesto dalla difesa era decisivo, essendo impossibile che il Sollecito e la Knox avessero preso parte, in uno spazio così ristretto (si consideri, a pag. 39 della sentenza, la piantina riportante le dimensioni della stanza di Meredith Kercher), ad una aggressione svoltasi con le modalità indicate dalla sentenza ("*ritiene, infatti, questa Corte che la ragazza fu colpita con un coltello nel mentre la stessa veniva tenuta immobilizzata, oppure parzialmente immobilizzata*" – pag. 49 sentenza), senza lasciare orme o residui organici a terra o sul mobilio circostante, salvo quell'unica traccia, oltremodo

dubbia, sul gancetto. Si ripete: ciò a dispetto del fatto che Rudy Guede aveva, invece, lasciato tracce biologiche e orme in abbondanza.

Si badi: la difesa non intende invocare un nuovo apprezzamento, ma solo attirare l'attenzione della Cassazione su una motivazione che ha illogicamente svilito una prova decisiva.

Se, infatti, fosse stato vero, come ritenuto in sentenza, che l'azione omicidiaria fu realizzata con il concorso di Sollecito e della Knox, allora sarebbe stato del tutto logico trovare anche tracce ad essi riferibili. A meno di ritenere attuabile una pulizia selettiva nella stanza, con l'eliminazione delle proprie tracce di DNA (che ovviamente, non è riconoscibile a vista) ad esclusione di quelle del Guede.

E` del tutto evidente che, mai e poi mai, la sentenza di condanna avrebbe potuto basare il giudizio di responsabilità di Amanda e Raffaele (*rectius*: la loro presenza sulla scena del delitto) sulla scorta di (presunte) ulteriori tracce rinvenute in altri ambienti (nel secondo bagno, quindi fuori della stanza della vittima); ciò, in quanto sarebbe stato necessario spiegare prima (in modo logico ed esente da vizi) per quali ragioni nella stanzetta di pochi metri (buona parte dei quali occupati dai mobili circostanti e nella quale era avvenuto il delitto), non erano affiorati elementi dimostrativi del quadro indiziario (con "*Rudi Hermann Guede coadiuvato e supportato da altri correi presenti nella stanza al momento dell'aggressione*": pag. 61 sent.).

La rilevanza dell'accertamento illogicamente negato andava, peraltro, valutata non solo in relazione al tema del concorso di persone, ma anche ad un ulteriore dato che la Corte d'Appello di Firenze ha finito per presupporre in assenza di prove: quello della supposta alterazione *post delictum* della scena del delitto.

Si legge, infatti, a pagina 331 della sentenza che "*la Corte nel fare propria anche questa seconda valutazione operata dai Giudici di primo grado* [n.d.r.: in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze], *ritiene di integrarla con la valutazione del tutto negativa della condotta tenuta dagli imputati post delictum, allorquando con una sostanziale adesione di entrambi,* ***veniva operata una massiccia attività di intralcio delle indagini e di inquinamento***

probatorio, che si manifestava nel tentativo, solo parzialmente riuscito, di cancellazione delle tracce del reato commesso*, e finanche con la costruzione, a fini di depistaggio, di una realtà simulata; attività di inquinamento probatorio che raggiungeva l'apice nella consumazione da parte di Amanda Marie Knox di un gravissimo delitto di calunnia in danno di Patrick Lumumba*".

In realtà, se una "*massiccia attività di intralcio delle indagini e di inquinamento probatorio*" vi fosse realmente stata, se ne sarebbe dovuta trovare traccia nella stanza del delitto, per l'insieme delle inconfutabili e logiche ragioni sopra richiamate.

Ma vi è di più, giacché la posizione assunta dalla Corte sull'aspetto della presunta attività di ripulitura ad opera di Sollecito e della Knox si profila finanche contraddittoria.

Ed infatti, alle pagg. 80 ss. della sentenza, la Corte ha osservato come la tesi dalla difesa (impossibilità di una pulizia selettiva) sia finanche "condivisibile", ma che vi sarebbero altri elementi di cui occorrerebbe tener conto: "*si è molto discusso, soprattutto da parte delle difese degli imputati, se sia possibile una pulizia «selettiva» della scena del crimine da parte dei suoi autori. Si è negata una tale eventualità sulla base del rilievo, empirico, della impossibilità per un «occhio nudo» di identificare e selezionare le singole tracce da occultare, spesso impercettibili. Si è pertanto escluso che qualcuno, all'interno della villetta di via della Pergola, abbia potuto eseguire, nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, dopo aver perpetrato l'omicidio di Meredith Kercher, una «pulizia selettiva» delle tracce lasciate dagli autori del crimine, cancellando tutte le tracce riferibili agli odierni imputati, e lasciando solo quelle che avrebbero condotto gli investigatori a Rudi Hermann Guede. L'affermazione, se appare condivisibile in linea teorica, va poi correlata al caso in esame, il quale ha delle peculiarità…*".

In estrema sintesi, tali peculiarità sarebbero rappresentate – secondo la Corte – da elementi congetturali che porterebbero a sospettare un'attività di ripulitura attuata **in altri luoghi**, quali il bagno piccolo e il corridoio (cf. pag. 82 sent.:

"*…è sufficiente richiamare come la pulizia del bagno piccolo dalle tracce dall'omicidio sia ricavabile dall'esame delle foto allegate al verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica……Così come le foto nr. 7043 e 7051 evidenziano una attività di ripulitura delle tracce ematiche nel corridoio della abitazione, corridoio che separa il bagno piccolo dalla camera della povera Meredith Kercher…*"), ma non anche direttamente nella stanza del delitto.

Come si evince dalla sentenza impugnata (pagg. 81-85), il Giudice di rinvio ha cercato di superare il problema del mancato reperimento di tracce del Sollecito all'interno della stanza della vittima, facendo leva su una presunta attività di ripulitura che sarebbe avvenuta all'esterno della stanza dell'omicidio.

Nella stanzetta di Meredith, gli unici elementi che presenterebbero un qualche interesse sarebbero rappresentati dai "*due asciugamani rinvenuti nella stanza teatro dell'omicidio, uno dei quali completamente intriso del sangue fuoriuscito dalle ferite della vittima…con tale strumento si tentò di asciugare il più possibile la quantità enorme di sangue persa dalla ragazza dopo la ferita mortale che le fu inferta alla gola*" (pag. 82 sent.), dalla lampada da tavolo di provenienza dalla stanza di Amanda Knox, nonché dalla "*copertura del corpo con un piumone…un gesto finalizzato ad occultare il corpo della ragazza, in modo che non fosse visibile da chi avesse cercato di vedere all'interno della camera chiusa a chiave, attraverso il pertugio della serratura. Tutti questi elementi portano a ritenere che una attività di pulizia delle tracce lasciate dagli assassini, ed una attività di alterazione dello stato dei luoghi, vennero effettivamente poste in essere dagli autori dell'omicidio*" (pag. 83 sent.).

Ma, non v'è chi non veda, l'irrazionalità e l'incompletezza del ragionamento seguito dalla Corte, costretta ad una faticosa arrampicata su una strada a dir poco impervia.

Quegli elementi richiamati dalla Corte non erano in alcun modo idonei a provare un'attività di ripulitura dei luoghi ad opera di Sollecito e della Knox: ed invero, nelle pronunce a carico di Guede si legge che lo stesso ivoriano cercò di tamponare le ferite con i due asciugamani che lui stesso prese in bagno

(cfr. pag. 22 sentenza di primo grado emessa dal Gip[3] e pag. 15 sent. appello Guede del 22 dicembre 2009: all. 8 e 9): il che, ovviamente, avrebbe dovuto logicamente portare il Giudice di rinvio ad escludere qualsiasi collegamento tra l'impiego dei due asciugamani e le finalità di alterazione dello stato dei luoghi da parte dei due imputati.

Quanto alla lampada, la Corte ha omesso di considerare come tale oggetto avrebbe potuto essere utilizzato dal Guede per le finalità più varie, compresa la violenza ai danni della vittima. Sul punto, quindi, si è in presenza di un elemento puramente congetturale.

Allo stesso modo, anche la copertura della vittima con un piumone, attuato dall'assassino prima di richiudere la stanza, non poteva assumere alcun significato di alterazione della scena del crimine; semmai testimoniava un gesto di *pietas* verso i resti della povera vittima (come già evidenziato, ad esempio, nella sentenza di primo grado nel proc. pen. contro Sollecito/Knox alla pag. 422).

Si aggiunga, come - in modo ancor più smaccatamente contraddittorio - la Corte di rinvio sia giunta ad affermare a pagina 85 (contraddicendo quanto fino a quel momento affermato) che "*l'attività di pulizia riguardò il corridoio ed il bagnetto, mentre la camera della povera Meredith non poteva essere ripulita; e quindi fu chiusa a chiave*"!

La Corte, quindi, nell'impossibilità di spiegare la pulizia selettiva, ha cercato in sentenza di superare lo scoglio argomentando come sopra.

Ma è fin troppo chiaro che un simile modo di ragionare concreti solo un debole aggiramento di un problema che nessun Giudice è stato finora in grado di spiegare: per quale ragione non furono rilevate tracce di Raffaele là dove vi era stata una colluttazione.

---

[3] Ricostruendo il contenuto degli interrogatori resi in fase di indagine, il Gip osserva: "*Notando sangue in gran copia nella stanza di MEREDITH, e soprattutto una ferita da taglio al collo della ragazza da cui sgorgava sangue, RUDI aveva cercato di soccorrerla, prendendo nel bagno di lei un asciugamano per tamponare l'emorragia: nel giro di pochi secondi, si era tuttavia intriso a sua volta, così ne aveva preso un secondo*".

Quanto afferma la sentenza, dunque, è privo di logica: non solo perché non basta chiudere una stanza per ripulirla, ma anche perché **non avrebbe avuto senso ripulire le altre stanze e poi lasciare il *locus commissi delicti* potenzialmente grondante di proprie tracce.**

In conclusione, l'apparente impossibilità di attuare una rimozione "selettiva" – nella stanza del delitto – delle sole tracce riferibili ad Amanda Knox e a Raffaele Sollecito, senza cancellare contemporaneamente quelle impresse da Rudy Guede, avrebbe dovuto logicamente indurre la Corte ad interrogarsi sui limiti degli elementi a propria disposizione, ordinando una integrazione dell'istruttoria, attraverso l'accertamento peritale invocato.

Alla luce di quando appena rilevato, balza immediatamente agli occhi l'inosservanza del principio di diritto posto dalla Cassazione che aveva imposto di stabilire la effettiva presenza degli imputati nel *locus commissi delicti*.

I.8 *Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rigetto dei nuovi accertamenti genetici sul gancetto*

La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha negato gli accertamenti sul gancetto di reggiseno, richiesti dalla difesa del Sollecito nei motivi nuovi del 29 luglio 2013 (pagg. 121-127) e nelle note di udienza del 30 settembre 2013 (pagg. 8-11).

A tale riguardo, deve ritenersi che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia manifestamente carente, a fronte dell'ampio ventaglio di verifiche richieste dalla difesa dell'imputato.

Ed infatti, non ci si era affatto limitati a chiedere genericamente una ripetizione dell'esame sul gancetto, ma si era avanzata richiesta motivata di acquisizione del residuo di estratto di DNA prelevato sul gancetto (di cui la dott.ssa Stefanoni aveva affermato fosse residuata una parte).

La difesa aveva richiesto anche dell'altro (cfr. pagg. 10-11 note di udienza del

30 settembre 2013): un confronto[4] tra consulenti e periti (tra la dott.ssa Stefanoni, i consulenti dell'Accusa, delle Parti Civili e delle Difese, nonché i periti Vecchiotti e Conti), per approfondire taluni aspetti legati agli accertamenti sul gancetto di reggiseno (modalità di repertazione, contaminazione e interpretazione dei dati) o, in alternativa, lo svolgimento di ulteriori verifiche peritali, dando incarico ai nuovi esperti di:

- accertare se possa essere considerato "genuino" il materiale rinvenuto sul reperto 165B, tenuto conto delle modalità del suo ritrovamento al di sotto un tappetino, 46 giorni dopo il delitto, in un luogo diverso da quello in cui si trovava al momento del primo sopralluogo e in un ambiente in cui si erano susseguite diverse perquisizioni;
- procedere ad una rilettura degli elettroferogrammi, al fine di fornire una interpretazione certa dei risultati dell'indagine genetica;
- stabilire la natura del materiale biologico presente sul gancetto, al fine di appurare se si tratti o no di cellule di sfaldamento;
- accertare se è databile il DNA rinvenuto sul gancetto;
- risalire alle cause dei fenomeni di contaminazione, previa completa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, dei *raw data* (i "dati grezzi" dei campioni utilizzati, così come prodotti dallo strumento utilizzato), nonché di tutti i controlli negativi.

Sul punto, la Corte ha solo parzialmente motivato il rigetto, osservando:"*per quanto attiene alla richiesta di rinnovazione dell'esame del reperto 165 B ed effettuazione di nuova perizia genetica, la impossibilità di rinnovazione dell'atto, quand'anche si ritenesse indispensabile ai fini della decisione, lo si ricava dal rilievo che la Corte d'Assise d'Appello di Perugia già aveva demandato tale rinnovazione dell'esame ai periti d'ufficio, i quali*

[4] A tale ultimo riguardo, come ricordato dalla giurisprudenza, "*in tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 c.p.p. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni*" (Cass., Sez. I, 24 maggio 2006, n. 34947, Rv. 235253).

relazionavano la Corte sulla impossibilità di rinnovare l'esame per la cattiva conservazione del reperto (v. pag. 87 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia); e ciò avveniva, peraltro, senza che i consulenti di parte degli imputati eccepissero alcunché. Orbene, a meno di non dover ritenere i periti d'ufficio nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, ed i consulenti delle parti, professionisti di tale sprovvedutezza dal tralasciare tracce genetiche utili per la rinnovazione dell'esame loro demandato dal Giudice – il che farebbe quindi dubitare dell'attendibilità di ogni loro affermazione di scienza nel processo – questa Corte deve ritenere che vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso".

Sempre nell'ordinanza reiettiva si legge che "*per quanto attiene alla richiesta di effettuazione di nuovi accertamenti peritali (se sia concretamente possibile una pulizia selettiva delle tracce lasciate dai correi all'interno della stanza ove venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, e se fosse possibile raccogliere in tale ambiente reperti da considerare genuini), osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero esaminati dal perito stesso*)"; inoltre, si afferma in via residuale che "*per quanto attiene alle istanze di nuova discussione di dati già acquisiti al processo, sia attraverso l'affidamento di nuovi incarichi peritali, sia attraverso le audizioni di periti e consulenti già precedentemente incaricati, ritiene la Corte che agli atti del processo siano presenti tutti gli elementi di conoscenza per consentire al giudice di esprimere una valutazione e che l'ulteriore prosecuzione dell'attività istruttoria non appare allo stato necessaria ai fini della decisione della causa*".

Come premesso, la difesa aveva chiesto che venisse anzitutto disposta l'acquisizione – presso i laboratori della Scientifica (pagg. 121-127) del

residuo di estratto di DNA relativo al rep. 165 B, dal momento che la stessa dott.ssa Stefanoni aveva precisato di non averlo consumato per intero.

Si confronti quanto da lei dichiarato all'udienza del 4 ottobre 2008, pag. 47 (all. 10).

> DOMANDA – Poi dopo passiamo a quella traccia relativa al polsino della felpa. Il profilo che abbiamo detto prima sulla ripetibilità dell'indagine per quello che risulta dai dati a sua disposizione il D.N.A. che lei ha analizzato lì, è stato consumato per intero per quello che riguarda le tracce quelle relative al gancetto?
>
> RISPOSTA – No, no, ce ne è ancora.
>
> DOMANDA – Quello ce ne è ancora?
>
> RISPOSTA – Sì.
>
> DOMANDA – Quindi sotto il profilo della ripetibilità, ripetibilità nel senso che abbiamo detto prima quindi non andare a cercare qualcosa immediatamente nel luogo adiacente?
>
> RISPOSTA – Sì, si può ripetere sicuramente però c'è da fare una considerazione nell'esperienza mia personale poiché il D.N.A. che si estrae è vero che viene conservato nelle migliori condizioni possibili e quindi in ambiente refrigerato almeno tra i meno 25 e i meno 28 gradi centigradi proprio per preservare qualsiasi alterazione che può subire perché il D.N.A. in quelle condizioni, diciamo, di appunto ritrovamento, come già dicevo, è comunque soggetto a degli insulti ambientali, fisici, chimici che potrebbero sicuramente pregiudicarne poi

Si trattava, quindi, di sottoporre ad una nuova indagine genetica l'altra metà dell'estratto, ottenuto dalla Polizia Scientifica sul reperto 165b (e non utilizzato), al fine di ottenere una indispensabile verifica del risultato ottenuto.

Ignorando illogicamente tali aspetti, l'ordinanza del 30 settembre 2013 e poi la sentenza impugnata hanno ritenuto di poter risolvere i gravissimi contrasti di ordine scientifico, facendo ancora una volta leva sulla scienza del Giudice.

Ma, in realtà, è insegnamento consolidato quello in base al quale il Giudice non può mai sostituirsi al ruolo del perito o anteporre personali valutazioni a quelle degli esperti, in settori dal contenuto altamente tecnico.

E' evidente, cioè, che ai periti "*il Giudice non può sostituirsi, operando*

autonome valutazioni tecniche in luogo della critica verifica della prova tecnica come prodotto scientifico" (in tal senso: Cass., Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 4878, Rv. 254614), dal momento che tale confusione epistemologica del processo decisionale renderebbe oscuro il criterio prognostico adottato dallo stesso Giudice per sussistente la prova del reato.

La puntuale riprova di ciò si è avuta nell'ordinanza censurata, dove la Corte ha ritenuto di sostituirsi al ruolo dei tecnici, sulla base di una personale rilettura del materiale scientifico.

I.9 *Carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in ordine al rigetto della perizia audiometrica*

L'ordinanza impugnata (30.9.2013) ha respinto la richiesta di procedere ad una perizia audiometrica volta ad accertare la attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testimoni Capezzali, Dramis e Monacchia, ritenendo che "*l'accertamento tecnico richiesto non risulta dirimente ai fini della valutazione che questa Corte dovrà dare circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, le quali dovranno essere pertanto valutate in correlazione con gli altri elementi indiziari*".

Sebbene la Corte abbia ritenuto "non dirimente" l'invocata verifica tecnica, la sentenza ha, però, finito con l'attribuire significato probatorio decisivo alla circostanza - fortemente discussa - relativa alla percezione dell'urlo da parte delle testi Capezzali e Monacchia.

Si afferma, infatti, a pagina 49 della sentenza che ad un certo punto la ragazza, "*nel corso della aggressione, riuscì a liberare il volto dalla contenzione, e ad emettere un urlo (di cui si avrà modo di riferire più oltre)*" e che "*due donne diverse, posizionate in immobili distinti, ma vicini in linea d'aria alla villetta di via della Pergola, in un contesto sostanzialmente equivalente per quanto attiene all'orario, percepirono un forte grido di donna provenire da una zona in cui si trova la villetta teatro dell'omicidio*" (pag. 57 sent.).

Si legge poi a pagina 324 s. della sentenza che "*sicuramente il colpo che la*

raggiunse sulla parte destra del collo, di un modesto tramite e sicuramente non idoneo a cagionare la morte, fu comunque un colpo che produsse un forte dolore e <u>*sicuramente*</u> *cagionò quell'urlo straziante della vittima che fu percepito da Capezzali Nara e da Dramis Maria Ilaria, le quali lo riferirono nell'esame dibattimentale; urlo di cui parla anche Amanda Knox nel memoriale sequestrato e prodotto in giudizio*".

Ad avviso della Corte, sarebbe – dunque – perfettamente verosimile la circostanza dell'urlo, apparentemente comprovata dalle risultanze dell'esame delle due testimoni.

A tale riguardo, si deve subito censurare il travisamento operato nel punto della sentenza sopra riportato, rilevato che la teste Dramis – allorché fu sentita nel corso del processo di primo grado (ud. 27 marzo 2009, all. 11) – non ha mai dichiarato di aver udito alcun urlo (ha, invece, genericamente riferito di aver udito dei passi che in quella zona, però, "*si sentono abitualmente*")[5].

Ma vi è di più.

La conclusione di cui al provvedimento impugnato è basata dati privi di alcuna certezza: 1) la prima illazione è che il grido lanciato dalla vittima fosse dipeso dal colpo più lieve inferto dagli aggressori nella parte destra del collo; 2) lo stesso perito Cingolani, pur non potendo escludere la possibilità dell'urlo, ha premesso: "*l'ho detto anche io prima - c'è una componente di lesività che occupa anche gli orifizi, quindi probabilmente, voglio dire una persona che ha una mano in bocca e... contro la bocca e che* ***quindi l'urlo potrebbe anche essere in qualche modo attutito o spezzato***" (pag. 117 trascr. ud. 19 settembre 2009, all. 12); 3) **l'ulteriore congettura è legata alla effettiva possibilità di udire il presunto urlo ad una simile distanza**, considerando che lo stesso sarebbe stato sentito dalla Capezzali (la cui abitazione è ubicata in uno stabile posto ad una certa distanza dalla villetta di via della Pergola) con le finestre (a

[5] Pag. 92 trascr. ud. 27 marzo 2009: "RISPOSTA – *No, sono passi questi che comunque si sentono e a cui non ho dato tanto peso perché si sentono abitualmente*".

doppi vetri) chiuse[6].

Per completezza va considerato come, in base alle risultanze medico-legali, quando fu inferta al collo della vittima la ferita più grande, nella regione laterocervicale sinistra, la lama del coltello determinò la discontinuazione del corpo dell'osso ioide, facendo collabire le vie aeree, **così da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi urlo da parte della vittima**[7].

Tuttavia, al fine di fugare qualsiasi dubbio, sarebbe risultato necessario procedere ad accertamenti audiometrici, al fine di stabilire se quanto affermato dai testi fosse o no riscontrabile.

Ed infatti, l'attendibilità dei testimoni Capezzali e Monacchia non poteva essere limitata alla sola verifica delle eventuali ragioni di interesse in capo alle stesse, ma doveva anche misurarsi con una verifica di carattere scientifico, volta ad appurare se l'urlo menzionato potesse provenire effettivamente dalla casa di via della Pergola (in caso contrario, lo strillo percepito non avrebbe

---

[6] In particolare, giova ricordare come in base alla testimonianza della Sig.ra Capezzali, l'urlo sarebbe stato udito mentre costei si trovava di fronte alla finestra della sala da pranzo; il rumore dei passi quando stava uscendo dal bagno. Tuttavia, l'abitazione della signora Capezzali, che si trova dalla parte opposta del parcheggio S. Antonio rispetto all'abitazione di Via della Pergola, **è dotata di finestre con doppi vetri**, per cui appare irrealistico che possa aver udito quanto affermato.

[7] Argomentazione, questa, di per sé tranciante.
Si confronti il seguente passaggio dell'esame del perito Cingolani:
(Pag. 147 s. trascr. ud. 19 settembre 2009 – all. 12)
DIFESA - AVV. ROCCHI – *La frattura del corpo dell'osso ioide, determina la perdita della funzione laringea... laringea?*
PERITO – *Beh...*
DIFESA - AVV. ROCCHI – *Per collasso laringeo?*
PERITO – *Alcuni dei legamenti laringei si innestano sull'osso ioide e quindi in questo caso, che è la zona centrale, è stata attinta poi la zona centrale, poteva essere anche attinta. D'altra parte è stata attinta anche, sembra il... una parte del laringe perché l'epiglottide è una parte del laringe, quindi è evidente che è stata attinta anche questa zona cutanea... corporea, scusi. Quindi è stata attinta anche... è stato attinto anche il laringe, anche quindi le strutture laringee.*
DIFESA - AVV. ROCCHI – ***In questo caso il soggetto può avere turbe respiratorie?***
PERITO – ***Per effetto di questo, certamente, sì.***
DIFESA - AVV. ROCCHI – ***Disfonia?***
PERITO – ***Anche, sì.***
DIFESA - AVV. ROCCHI – ***Quindi, può gridare?***
PERITO – ***Potrebbe anche non essere capace di gridare, sì.***

avuto alcun nesso con l'azione omicidiaria, ben potendo derivare dagli schiamazzi delle persone che solitamente si aggiravano nei pressi del parcheggio).

Vi erano, poi, ulteriori ragioni che imponevano tale indagine tecnica.

Le dichiarazioni della Capezzali furono contraddette dai ricordi di altri testimoni. Ci si riferisce, in particolare, alle deposizioni dei signori **Lombardo** (trascr. ud. 27.3.2009, pag. 122, all. 13), **Salsiccioli** (trascr. ud. 23 giugno 2009, pag. 90, all. 14), **Occhipinti** (trascr. ud. 23 giugno 2009, pag. 107, all. 15), **Coletta** (trascr. ud. 23 giugno 2009, pagg. 64-65 e 83, all. 16) i quali nel frangente temporale in cui Nara Capezzali ha affermato di aver udito l'urlo e i rumori, hanno dichiarato di trovarsi nei pressi della villetta, in una posizione persino più vicina rispetto all'abitazione della signora Capezzali. **Ebbene, tali testimoni dissero di non aver udito nulla.**

Inoltre, all'udienza del 27 febbraio 2009, è stata acquisita agli atti una annotazione di P.G. da cui risulta che nessun vicino di casa udì il presunto urlo (all. 17).

Si noti che in tale annotazione del 6 dicembre 2007, a firma del Sovr. della P.S. Gubbiotti e dell'Ass. Capo Dominici, si dava atto dell'esito negativo delle iniziali investigazioni, atteso che i residenti contattati non avevano percepito alcun urlo durante la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007.

2738

QUESTURA DI PERUGIA
SQUADRA MOBILE
3"sezione

OGGETTO: Annotazione,-

L'anno 2007 addi' 6 del mese di dicembre, alle ore 11,00 negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Perugia.----------
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Sovrintendente della Polizia di Stato GUBBIOTTI Stefano e Ass.Capo David DOMINICI entrambi appartenenti all'ufficio in epigrafe riferiscono quanto segue:----
Nella mattinata odierna veniva effettuato un sopralluogo in questa via del Melo, strada che si trova nelle adiacenze di via della Pergola, luogo del delitto Meredith. Via del Melo inizia da via Pinturicchio e termina alle scalette di via della Pergola, nelle adiacenze di Piazza Grimana. Gli scriventi contattavano le famiglie e studenti residenti, in quanto dalle indagini esperite risultava che in un ora imprecisata della notte tra l'uno e il 2 novembre era stato sentito un urlo proveniente probabilmente dalla casa del delitto. L'accertamento dava esito negativo, in quanto numerosi residenti erano fuori Perugia per le festività e i pochi rimasti non hanno sentito nulla in merito.----------

Per tali ragioni, la difesa aveva chiesto che venisse conferito incarico ad un perito al fine di verificare: A) se dall'abitazione della signora Nara Capezzali, in particolare dalla sala da pranzo e dal bagno, nelle condizioni dalla stessa descritte (finestre chiuse), fosse possibile udire il rumore di passi sulla ghiaia e

sulle foglie del vialetto di ingresso della villetta di Via della Pergola, nonché il rumore di passi sulla scala in ferro; 2) quanti decibel debba misurare un urlo proveniente dall'interno dell'abitazione di via della Pergola per poter essere udito, a finestre serrate, nell'abitazione della signora Capezzali.

Sul punto, come si è premesso, la Corte ha eluso la richiesta di accertamento peritale, riservandosi la valutazione in ordine alla attendibilità o meno dei testi che avevano fatto riferimento ad un urlo.

In tal modo, però, la Corte ha confuso due piani che dovevano restare necessariamente distinti e separati: quello della attendibilità generale dei testi e della coerenza intrinseca del loro racconto (aspetti da valutarsi sulla base di parametri puramente valutativi) con quello (avente carattere scientifico) inerente alla oggettiva possibilità di udire un urlo da una simile distanza, nelle condizioni riferite.

Deve pertanto ritenersi che la motivazione del rigetto contenuto nell'ordinanza reiettiva si palesi carente ed illogica.

I.10 *Manifesta illogicità dell'ordinanza del 30.9.2013 in ordine al diniego di perizia sul computer MACBOOK-PRO di Raffaele Sollecito. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di rinvio in ordine ai nuovi risultati degli accertamenti condotti dal CT D'Ambrosio, acquisiti in grado di appello. Mancanza della motivazione della sentenza in ordine alla omessa valutazione degli elementi confermativi dell'alibi del Sollecito (avuto riguardo sempre ai contenuti dell'integrazione di consulenza tecnica del dott. D'Ambrosio sul pc dell'imputato)*

Ancora una volta, l'ordinanza impugnata ha ribadito l'atteggiamento di netta chiusura verso le istanze di integrazione probatoria avanzate dalla difesa, negando illogicamente qualsiasi rilievo alle invocate indagini scientifiche, pur in presenza di una oggettiva incertezza dei dati processuali.

Il che si è puntualmente ripetuto con riguardo alla richiesta di perizia sul computer MACBOOK-PRO di proprietà e in uso all'imputato Raffaele Sollecito.

A tale riguardo, la Corte ha osservato "*come l'accertamento tecnico sia già stato effettuato nel contraddittorio processuale, tanto che agli atti del processo è presente un ampio ed articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa, materiale che consente a questa Corte un giudizio pieno sulla rilevanza indiziaria dell'utilizzo del citato computer da parte dell'imputato, senza necessità alcuna di rinnovare l'atto istruttorio*".

La posizione assunta sul punto dalla Corte è tanto tranciante, quanto illogica.

E' bene ricordare come immediatamente dopo il grave fatto delittuoso vennero sequestrati i *computer* dei protagonisti della vicenda. In particolare, l'Apple modello i.book appartenuto a Meredith Kercher, il Toshiba Satellite M55 di Amanda Knox, l'Asus L3000D ed il Mac Book Pro di proprietà di Raffaele Sollecito.

Non v'è dubbio che importanti dati, sia diretti che di contorno, si sarebbero potuti trarre dall'analisi di tali strumenti informatici.

Purtroppo, la maggior parte delle informazioni andarono perdute a fronte del fortuito danneggiamento di tre dei quattro apparati (l'unico esente da danni fu il Mac del Sollecito), **in seguito al loro sequestro da parte della Polizia Postale**.

Il GIP dispose un incidente probatorio al fine di accertare le cause del blocco intervenuto sui computer.

Venne, così, nominato un perito informatico (il dott. Massimo Bernaschi) il quale concluse che effettivamente "…*le schede elettroniche di tutti i tre i dischi risultano danneggiate in maniera tale da renderle totalmente inattive*"; circa le cause di tale danneggiamento, l'esperto non riuscì a fornire risposte certe, ipotizzando uno *shock* elettrico, forse "*determinato da un disallineamento dei pin del disco con quelli del connettore*" oppure da "*un'alimentazione diversa da quella richiesta dalla scheda*". Chiosando: "*Allo stato attuale non risulta nessuna indicazione di danneggiamento intenzionale".*

Orbene, quel che è certo è che la perdita di quei dati ha causato il venir meno di importanti informazioni per il processo, che hanno portato a non confermare l'alibi di Raffaele Sollecito.

Si noti: dati importantissimi, posto che la presenza o meno di interazione umana sui *computer* del Sollecito, nell'arco temporale di interesse, avrebbe fornito la prova inconfutabile della sua lontananza dal *locus commissi delicti*.

A causa della distruzione della memoria del primo pc, tale verifica si è potuta effettuare solo tenendo in considerazione i dati forniti dall'altro *computer* sequestrato (il MACBOOK-PRO rimasto esente da danneggiamento).

Proprio rispetto alle indagini informatiche su tale pc integro, la difesa ha rilevato (fin dal grado di appello: cfr. motivi nuovi del 2010 e integrazione della CT D'Ambrosio, "Relazione perizia computer di Raffaele Sollecito" – all. 18) l'evidente parzialità delle analisi condotte dalla Polizia Postale e la erroneità delle metodiche utilizzate.

Rilevanti errori si possono, infatti, evidenziare a proposito delle conclusioni della Polizia Postale, per quanto concerne l'analisi di questo unico *computer* di Raffaele non danneggiato.

Tali errori sono alla base della richiesta di rinnovazione sollecitata dalla difesa anche in sede di rinvio (perizia informatica, finalizzata ad accertare ulteriori interazioni umane in orari prossimi a quello del delitto).

Integrazione peritale, cui la Corte si è invero sottratta con motivazione del tutto apodittica.

Al fine di mettere in evidenza la decisività della prova richiesta, va ricordato come secondo gli inquirenti non vi sarebbe stata interazione su quel supporto informatico dalle 21:10 del 1 novembre 2007 alle 5:32 del 2 novembre 2007.

Tali conclusioni sono apparse frutto di evidenti malintesi, già rilevati nei precedenti atti difensivi (cfr. appello e motivi nuovi presentati in secondo grado).

Per procedere all'indagine sul computer di Raffaele, la Polizia Postale si era, infatti, servita di un *software*, denominato "*Encase*", un prodotto commerciale

utilizzato per l'analisi delle tracce informatiche, destinato all'uso professionale ed investigativo.

Nell'eseguire tale operazione venne compiuto dagli inquirenti il primo grave errore: si presero, infatti, in considerazione *unicamente* i dati ricompresi nell'intervallo tra le ore 18:00 del 1° novembre 2007 e le ore 8:00 del 2 novembre 2007, lasso di tempo peraltro ritenuto dagli organi investigativi *addirittura ampio* in relazione all'incertezza dell'ora della morte di Meredith.

In realtà, come meglio si illustrerà nel prosieguo, questa scelta si rivelerà inappropriata, essendosi circoscritto il campo di indagine, senza provvedere a verificare le attività eventualmente poste in essere successivamente, se è vero che su un *computer l'operazione posteriormente compiuta va a cancellare la traccia della medesima operazione eseguita anteriormente*. Detto ancor più semplicemente, avendo aprioristicamente escluso dall'approfondimento le informazioni non rientranti nell'intervallo sopra indicato, ci si è automaticamente privati della possibilità di rilevare e/o considerare *eventuali cause di alterazione o cancellazione delle informazioni medesime*, intervenute in momenti successivi al periodo di interesse.

Orbene, sulla scorta delle (sole) risultanze recepite dalla Polizia Postale nell'(esiguo) intervallo oggetto d'investigazione, sarebbe emersa un'interazione umana con il *computer* unicamente in relazione a 2 *files*: <u>una prima volta</u> alle ore 21:10:32 del 1/11/2007; una seconda alle ore 05:32:09 del 2/11/2007. Tra questi 2 periodi, un apparente vuoto.

Sennonché, l'analisi del supporto informatico in sequestro non tenne conto del fatto che, nei sistemi operativi Mac OS X (in uso nel computer di Raffaele Sollecito), i dati temporali (data ed ora) che annotano le principali operazioni effettuate sui file sono 5:

- *ACCESS*, l'ultimo accesso in lettura o scrittura effettuato al file, ad esempio per copiarlo;
- *MODIFY*, l'ultima modifica in scrittura effettuata al contenuto del file;
- *CHANGE*, l'ultima modifica non in scrittura;
- *CREATE*, la data di creazione del file;

❖ *ULTIMA APERTURA*, cioè l'ora in cui il file é stato aperto con uno strumento, quale ad esempio un "lettore multimediale".

Si noti che il software *Encase* utilizzato dalla Polizia Postale, rispetto alle 5 date di riferimento degli eventi di ogni *file*, operava utilizzandone solo 3: "CREATE", "MODIFY" e "ACCESS" (escludendo quindi in partenza la rilevazione di *files* che presentavano modifiche nelle altre due date, ovvero "change" e "ultima apertura").

Tale "limitazione operativa" risultava di straordinaria rilevanza, determinando la conseguente carenza probatoria costituita dall'asserire con certezza l'assenza di interazione basandosi *esclusivamente sulle date dei files*.

Invero, come hanno dimostrato i dettagliati riscontri dei consulenti della difesa, le date "*di ultima apertura*" e di "*ultimo accesso*" vengono sovrascritte dal sistema ogni qualvolta avvenga una ulteriore interazione con un *file*.

Ciò implica che una successiva, anche brevissima/istantanea, interazione con un *file* (quale ad esempio un filmato) provoca l'automatica sovrascrittura, e dunque la cancellazione, delle informazioni precedenti, afferenti il medesimo *file*[8].

Da tutto ciò consegue che la mancata presenza di *files* modificati nell'orario successivo alle 21:10:32 non poteva e non può assolutamente essere ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il sistema.

Ebbene, ad onta dei rappresentati limiti dell'indagine, nella consulenza della Polizia Postale non venne mai evidenziata questa incapacità di provare con certezza l'assenza di interazioni nei periodi in cui la tastiera è stata attiva. Si rafforzava piuttosto, da parte degli Organi inquirenti, questa inspiegabile sicurezza asserendosi che "*nelle ore successive non vi sono state operazioni effettuate dall'utilizzatore sino alle 05:32:08*", fornendosi valore di certezza probatoria all'assenza di date di modifica nel periodo indicato. Ciò, pur al cospetto di una nutrita attività nei momenti e nei giorni successivi; attività che

[8] Ad esempio, una breve eventuale apertura del film "Amelie" nei giorni successivi al 1 Novembre 2007, avrebbe provocato l'assenza di qualsiasi riscontro di interazione nelle ore dalle 18:00 alle 21:10:32, momento dell'ultimo accesso al *file* "Amelie".

da sola avrebbe potuto ampiamente giustificare questa assenza, se solo si fosse preso come riferimento per l'analisi del *computer* un periodo più ampio di quello inizialmente prescelto.

Vi è poi un secondo errore.

La relazione dei consulenti della difesa ha evidenziato come, a fronte dell'esigenza di analizzare le interazioni avvenute, nell'arco temporale dalle 18.00 del 1° Novembre 2007 alle 8:00 del successivo 2 novembre, nel *computer* "Apple" di Raffaele Sollecito, si sarebbe innanzitutto dovuto acquisire ed esaminare un *file* presente nel supporto informatico in sequestro (e denominato "*windowsserver.log*"), il quale registra la cronistoria dei periodi in cui tastiera e *mouse* sono disattivati dal salvaschermo e successivamente riattivati da un'interazione dell'utente.

Il cosiddetto "salvaschermo" (o "*screensaver*") è un dispositivo del *computer* che – come dice la parola – viene attivato (*rectius*: la cui attivazione viene programmata in un dato tempo stabilito dall'utente) al fine di preservare la funzionalità del *monitor* dopo un certo intervallo di inattività del *computer*, cioè quando non si compia alcuna operazione sulla tastiera e sul *mouse*; verrà poi disattivato (quindi lo schermo ritornerà al suo aspetto precedente) anche solo muovendo il *mouse* o digitando sulla tastiera.

Già sulla base di questa elementare premessa, si comprende quanto sarebbe importante conoscere se e per quanto tempo il "salvaschermo" del computer di Raffaele Sollecito si sia attivato (e di converso quando si sia disattivato) nell'intervallo preso a riferimento dagli inquirenti, cioè tra le 18:00 del 1 Novembre 2007 e le 8:00 del 2 Novembre 2007, in quanto ciò consentirebbe automaticamente di determinare i periodi, o le "finestre" di sicura assenza di interazioni ed i periodi in cui la tastiera è stata attivata da una interazione dell'utente.

I consulenti della difesa del Sollecito hanno operato tale accertamento, procedendo in primo luogo a verificare il tempo impostato dall'imputato per

l'attivazione del salvaschermo: detta pianificazione è risultata essere di 240 secondi, cioè a dire che il salvaschermo avrebbe dovuto avviarsi decorsi 4 minuti di inattività.

Ciò premesso, si è desunto che nel periodo tra le 18:26 del 1° novembre 2007 e le 6:22 del 2 novembre, i periodi in cui si assiste ad assenza certa di interazione sono al massimo di 6 minuti, mentre tutti gli altri periodi sono di interazione/non interazione potenziale, intendendosi per "non interazione potenziale" una condotta attiva dell'utente sul *computer* in cui – pur non agendo magari sulla tastiera o sul mouse – ci si approccia all'apparato manovrando sulle periferiche ad esso collegate come, ad es., aprendo/chiudendo il cassetto per inserire CD/DVD, e/o **ponendo in essere un comportamento comunque <u>incompatibile</u> con l'assenza dal luogo in cui si trova il computer medesimo**. E, si badi bene, che dall'analisi del detto *file* non risulta minimamente che la funzione dello *screensaver* sia mai stata disattivata.

Tale approfondimento è stato completamente ignorato dall'analisi della Polizia Postale la quale, attraverso il software "*Encase*", aveva preso in considerazione ed esaminato i soli *file* creati, acceduti, modificati o cancellati nel periodo prima indicato, tralasciando le informazioni provenienti dai *file* che registrano le attività delle applicazioni.

Impiegando una metafora, sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la presenza di persone in un appartamento limitandosi ad esaminare le impronte digitali, o altre eventuali tracce organiche, rinvenute sul solo mobilio, senza compiere verifiche anche sulle altre "parti fisse" quali porte, finestre, pavimenti, muri, infissi e quant'altro; e ritenesse di affermare con sicurezza matematica che nessun individuo possa aver mai messo piede in quel luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcun indizio dall'esame del (solo) citato mobilio.

Passiamo ora al terzo errore.

Avendo la Polizia Postale circoscritto la ricerca di eventuale interazioni ai soli *file* individuati da "*Encase*", nel ristretto intervallo tra le 18:00 del 1° novembre e le 8:00 del 2 novembre, non è stata reperita un'attività di "ultima apertura" sul *file* multimediale "Naruto episodio 101" (una serie TV giapponese del 2002), probante con assoluta certezza **un'interazione umana iniziata giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26.**

A tale riguardo, invece, la Corte di rinvio tace (pag. 145 sent.), affermando che "*dagli accertamenti della polizia postale può, quindi, dedursi che successivamente alle ore 21:10,32 del 1° novembre 2007 e fino alle ore 05:32,09 del 2 novembre 2007 non vi è prova di una attività umana sul computer MACBOOKPRO della Apple sequestrato a Raffaele Sollecito*", aggiungendo che l'unico elemento emergente dalla consulenza D'Ambrosio consentirebbe al più di affermare che intorno all'una di notte del 2 novembre 2007, Raffaele Sollecito avrebbe potuto trovarsi davanti al computer (cfr. pag. 146 sent.).

La lacuna motivazionale appare particolarmente grave ed evidenzia l'omessa considerazione dei nuovi risultati cui era pervenuto il consulente, i quali avevano anche giustificato la richiesta di perizia da parte della difesa.

Tale omissione appare ancora più incomprensibile se si considera che: 1) la integrazione della consulenza D'Ambrosio (all. 18 cit.) aveva formato oggetto di acquisizione in grado di appello; 2) **la Corte ha giustificato il rigetto della perizia informatica, richiamandosi al fatto che agli atti del processo fosse presente "*un ampio ed articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa*" (cfr. pag. 28 sent.), mentre la lettura della sentenza induce a ritenere che tale contributo non sia stato minimamente valutato.**

Non solo, ma a pag. 34 della sentenza impugnata, la Corte di Firenze aveva precisato che l'annullamento della sentenza di appello perugina non determinasse alcun travolgimento delle attività processuali e delle prove raccolte, non essendosi ravvisato alcun vizio procedurale censurato in sede di legittimità; per cui, i Giudici avevano soggiunto: "*conseguentemente, questa*

Corte di rinvio opererà una valutazione complessiva di tutto il materiale istruttorio raccolto nelle fasi dibattimentali di tutti i giudizi di merito celebrati".

E ancor di più l'omessa valutazione di tale elemento fa emergere il vizio motivazionale (che non è solo dell'ordinanza, ma dell'intera sentenza, a questo punto), sol che si consideri che la circostanza (quella legata al file "Naruto") aveva formato oggetto di analisi difensiva dei motivi nuovi del 2010 (pagg. 11, 17 s.) e delle "note di udienza" del 30 settembre 2013 (pag. 52).

Al fine di rimarcare l'assoluta rilevanza di tale aspetto, si tenga presente che **tale *file* ha una durata di riproduzione di oltre 20 minuti ed è stato rinvenuto sui supporti da un'approfondita analisi operata dai consulenti della difesa successivamente all'emissione della sentenza di primo grado**, estendendo la ricerca a tutto il periodo postumo al 2 novembre 2007, sino alla acquisizione del *computer*, servendosi per la prima volta di un sistema operativo della stessa versione rispetto a quella in uso all'imputato.

Molto semplicemente, i sistemi operativi dei *computers* sono in continuo aggiornamento; con riguardo a quello impiegato da Raffaele Sollecito, va precisato che sono state in seguito rilasciate altre 11 versioni, per un totale di 29 diverse "ricompilazioni" di una medesima versione.

Orbene, il sopra riportato esito dell'indagine del consulente della difesa sul film "Naruto episodio 101" è stato ottenuto (e reso possibile) soltanto analizzando l'*hard disk* con la stessa versione di sistema operativo presente nel MAC OS X dell'apparato del Sollecito. Tale evidenza non poteva risultare dalla consulenza della Polizia Postale: *a)* per aver limitato il periodo delle date dei *files* esaminati (unicamente) sino alle 8:00 del 2/11/2007, *b)* per aver impiegato solamente il *software* "*Encase*", non estendendo la verifica anche ad altri *software*, nonché *c)* per non aver utilizzato la esatta versione del *computer* dell'imputato, bensì una versione "analoga" (grave errore metodologico).

Peraltro, dalla medesima indagine del consulente è emersa la presenza di vari altri *files* video di "Naruto" (Episodi nn. 100, 102 e 103), riportanti date irrimediabilmente sovrascritte successivamente al sequestro.

Il quarto errore.

La sentenza di primo grado e quella di rinvio si sono fidate di quanto sostenuto dai consulenti dell'Accusa, concludendo che l'ultimo accesso – a prescindere dalla presenza fisica di un utilizzatore – fosse avvenuto alle ore 21:10 del 1° novembre (visione film "*Amelie*"). Cioè a dire che la visione potesse essersi conclusa anche senza un individuo presente, e – ancor più esplicitamente – che non avremmo neppure la sicurezza che l'imputato fosse in casa propria alle 21:10:32 del 1° novembre 2007.
Sennonché, dall'analisi del lettore multimediale impiegato per la riproduzione dei filmati, si rilevava invece che al momento della visione del film, il *file* "Amelie" era collocato sul *desktop* del *computer* (ovvero la schermata che ognuno si trova normalmente di fronte quando lo accende il pc), mentre al momento della data "ultimo accesso" esso risultava in tutt'altra collocazione dell'*hard disk*.
Deve concludersi che lo spostamento sia intervenuto attraverso un'azione dell'utente, successiva alla visione del film. Situazione effettiva, pertanto, non coincidente minimamente con l'analisi di tale *file* compiuta dalla Polizia Postale.

Si consideri il quinto errore.

L'omessa analisi dei *files* del lettore multimediale, impiegato per la visione del film "*Amelie*", ha impedito alla Corte di poter disporre di corrette informazioni anche in ordine alla visione dell'ulteriore film "*Stardust*".
Anche in questo caso, l'indagine del consulente della difesa ha consentito di rilevare come – successivamente al film "*Amelie*" – risultino visualizzati, non

già 3, ma ben 5 *files* della serie "Stardust": e tali visualizzazioni sono riferibili con certezza ad azioni dell'utilizzatore del computer potenzialmente successive alla visione di "Amelie" (che era terminata alle 21:10 circa) e della serie TV "Naruto ep. 101" (iniziata alle 21:26 e durata circa 20 minuti).

Tale evidenza rappresentava, dunque, una novità dirompente.

Del resto, anche la sentenza di rinvio ha riconosciuto (cfr. pag. 145) che – di sicuro – la Polizia Postale un errore l'avesse commesso non rilevando l'interazione umana con la rete *internet* del *computer* dell'imputato alle 00:58 del 2 novembre (circa 4 secondi), interazione – invece – riscontrata dai consulenti tecnici della difesa.

E – a prescindere che a quell'ora poteva teoricamente essere già stato perpetrato il delitto – il dato di fatto essenziale è un altro: era stata inizialmente ignorata una circostanza che deponeva a favore di Raffaele Sollecito.

Ma c'è di più.

L'accertamento della Polizia Postale aveva omesso pure di menzionare l'utilizzo dell'applicazione "*Samba*", un *software* con il quale, dal Mac Book di Raffaele Sollecito, si accedeva – tramite collegamento di rete a mezzo creazione di un disco/cartella virtuale sul medesimo Mac – all'altro computer in uso all'imputato (l'Acer), utilizzato come apparato di destinazione dei *files* scaricati (filmati/canzoni).

Ebbene, tale accertato utilizzo del *software* "*Samba*" (di cui sussiste sicura prova di aggiornamento) spiegherebbe con ragionevole convinzione anche la scomparsa senza traccia dei *files* della serie "*Stardust*" di cui sopra.

La sentenza impugnata ha, tuttavia, negato qualsiasi rilievo alle prospettazioni difensive, concludendo in modo del tutto irragionevole che "*dagli accertamenti della Polizia Postale può quindi dedursi che successivamente alle ore 21:20:32 del 1°novembre 2007 e fino alle ore 05.32.09 del 2 novembre 2007 non vi è prova di una attività umana sul computer MACBOOKPRO della Apple sequestrato a Raffaele Sollecito. Di parere contrario i consulenti tecnici della difesa Sollecito, dott. Michele Gigli e dott. Antonio D'Ambrosio, escusso all'udienza del 26 settembre 2009 dalla Corte di Assise di primo grado*", i

quali avrebbero evidenziato "*4 secondi di collegamento al sito internazionale della Apple…intorno alle ore 00.58 mentre l'utilizzatore lanciava verosimilmente il file multimediale con l'applicativo Quick Time…*" (pag. 145 sent.). Di conseguenza, afferma la Corte fiorentina, "*l'interazione umana con il server Apple sarebbe limitata ai quattro secondi sopra riportati; circostanza per la quale la certezza che si ricava da tale dato è limitata al fatto per cui a partire dalle ore 00.58 del 2 novembre 2007 era stato fatto un impiego del computer, documentabile positivamente soltanto nel limite di 4 secondi. Conseguentemente, i risultati della consulenza tecnica Gigli-D'Ambrosio consentono al più di affermare che, intorno all'una della notte del 2 novembre 2007, Raffaele Sollecito avrebbe potuto trovarsi davanti al computer. Circostanza questa che non modifica la* ***falsità*** *dell'alibi prospettato…*" (pag. 146 sent.).

Tale conclusione appare assolutamente incongruente anche in ordine all'aspetto dell'alibi, atteso che mai potrebbe parlarsi di alibi falso, semmai di un alibi non confermato, in quanto lo *shock* elettrico dei computer ad opera della Polizia Postale (come visto) aveva reso materialmente impossibile qualsivoglia verifica dell'alibi attraverso l'altro computer; il che ovviamente non è dipeso da una azione fraudolenta del Sollecito, ma dagli stessi operanti che hanno involontariamente causato il guasto.

Infine, si torna a ripetere che la Corte ha dimenticato di riportare la scoperta del consulente di parte probante con assoluta certezza **un'interazione umana iniziata giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26 con la visione del cartone Naruto.**

Orbene, qualora vi fosse stata ragione di dubitare delle conclusioni contenute nell'integrazione di consulenza (D'Ambrosio), il Giudice di rinvio non solo avrebbe dovuto confutarle in modo puntuale, ma sarebbe stato tenuto, al fine di fugare i ragionevoli dubbi, ad autorizzare la perizia informatica invocata a più riprese dalla difesa.

Appare, pertanto, evidente come i vizi dell'ordinanza, connessi al rigetto della perizia informatica, siano strettamente connessi a quelli motivazionali risultanti in sentenza.

E` certo, infatti, che la Corte abbia omesso di valutare gli esiti della integrazione della consulenza D'Ambrosio, limitandosi a prendere in considerazione le sole conclusioni rassegnate in primo grado dai consulenti all'udienza del 26 settembre 2009 (cfr. pag. 145 della sentenza).

I.11 *Illogicità e contraddittorietà del rigetto della richiesta di perizia antropometrica*

Il Giudice di rinvio, sempre con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di perizia antropometrica "*sulla persona ritratta alle ore 19:41 circa del 1° novembre 2007 dalle telecamere del parcheggio prossimo alla villetta di via della Pergola n. 7*", osservando "*come l'accertamento risulta irrilevante in relazione ai fatti di causa, e segnatamente in relazione specifica al momento temporale in cui potrebbe essere avvenuta l'aggressione, non prima delle ore 21 della sera del 1° novembre 2007*".

In realtà, la perizia antropometrica richiesta alle pagg. 149-158 dei motivi nuovi depositati il 29 luglio 2013 avrebbe potuto far luce sull'identità della persona ripresa dal video del parcheggio S. Antonio (posto nei pressi di via della Pergola), considerato che i fotogrammi estrapolati dal video indicavano analogie con la figura di Rudy Guede, oltretutto filmato da solo: la rilevanza dell'accertamento richiesto avrebbe consentito di verificare se la persona appostatasi nei pressi della casa di via della Pergola fosse compatibile con le caratteristiche personali di Guede (per corporatura, altezza e andatura), il che avrebbe avvalorato la tesi difensiva di un ingresso furtivo ad opera del predetto all'interno della casa, **prima** del ritorno di Meredith Kercher.

A tale riguardo, la giustificazione del rigetto – evidenziata a pagina 6 dell'ordinanza del 30 settembre 2013 e a pagina 28 della sentenza impugnata – è manifestamente illogica e contraddittoria.

Appare evidente come il giudizio di irrilevanza espresso in tale passaggio dell'ordinanza e ripreso in sentenza si scontri non solo con la logica, ma anche con gli atti del processo, atteso che l'orario indicato dalle telecamere rendeva molto plausibile un appostamento con successivo ingresso furtivo del Guede, prima del rientro in casa della vittima.

Ed infatti, Meredith Kercher era rincasata alle ore 20:51 (orario telecamera) – 21:03 effettive, considerando lo scarto di 12-13 minuti con l'orario reale – come ricordato dall'Assistente Capo della Polizia di Stato Barbadori Mauro, in forza alla Squadra Mobile della Questura di Perugia ("*Alle 20.51 è l'orario in cui prima passa un'autovettura all'interno del parcheggio e poco dopo, siccome la telecamera continua ancora a registrare, non si ferma subito, ma continua per almeno trenta secondi, si vede una persona che provenendo da piazza Grimana, quindi da sinistra rispetto all'entrata della telecamera cammina, è una persona che ipoteticamente potrebbe corrispondere a Meredith*…", pagg. 6-7 trascr. ud. 13 marzo 2009, all. 19).

Per cui, la rilevanza della perizia antropometrica era *in re ipsa*: qualora le caratteristiche del soggetto ripreso dalle telecamere fossero state ritenute adattabili con quelle di Rudy Guede, ciò avrebbe fornito elementi utilissimi per ricostruire la dinamica omicidiaria, avvalorando l'ipotesi del tentativo di furto in abitazione, poi degenerato nella violenza e nell'assassinio della giovane inglese ad opera dell'ivoriano, colto di sorpresa dall'imprevisto ritorno a casa di Meredith Kercher.

I.12 *Contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di rigetto della richiesta di esame di Rudy Guede;*

Nell'ambito delle richieste di rinnovazione formulate nei motivi nuovi, la difesa Sollecito aveva chiesto di procedere all'esame di Rudy Guede.

Su tale istanza, la Corte – nell'ordinanza reiettiva – ha osservato: "*per quanto riguarda, infine, la richiesta rinnovazione dell'esame di Rudi Hermann Guede, «sulle modalità tutte dell'episodio», richiesta anch'essa comune ad entrambi*

gli imputati, premesso che il Guede risulta condannato in via definitiva in concorso con altri correi per l'omicidio di Meredith Kercher, la circostanza che il condannato abbia già reso dichiarazioni sui fatti di causa, e le limitazioni cui l'esame dovrebbe sottostare in relazione al disposto dell'art. 197 bis c.p.p., rendono l'esame del Guede in questa sede processuale, quantomeno allo stato e salvi i poteri della Corte ex art. 603, comma terzo, c.p.p. da esercitarsi in qualunque fase del processo, non indispensabile ai fini della decisione della causa" (cfr. pag. 27 sent.).

A ben vedere, il diniego di procedere all'esame di Guede poggia su una motivazione altamente contraddittoria ed illogica.

Ed infatti, secondo la Corte, l'esame del Guede non sarebbe indispensabile ai fini della decisione, anche considerando "*la circostanza che il condannato abbia già reso dichiarazioni sui fatti di causa, e le limitazioni cui l'esame dovrebbe sottostare in relazione al disposto dell'art. 197 bis c.p.p.*".

Si noti che il Guede aveva reso interrogatori in fase di indagine (ai quali i difensori del Sollecito non avevano partecipato, e che, in quanto tali, sarebbero stati inutilizzabili, stante il disposto dell'art. 238, comma 2 bis, c.p.p.): ed infatti, egli si è sempre sottratto alle richieste di esame da parte dei difensori degli imputati, preferendo avvalersi della facoltà di non rispondere.

Non corrisponde, quindi, al vero che Guede abbia reso dichiarazioni utilizzabili sui fatti di causa, dal momento che l'unica volta che è stato sentito nel processo a carico del Sollecito e della Knox (il 27 giugno 2011) egli ha deposto sulle presunte confidenze al detenuto Alessi, sottraendosi ad ogni domanda di approfondimento sulla dinamica omicidiaria (si rinvia sul punto ai succesivi motivi di ricorso).

Non vi è, infatti, traccia di quell'«intenso contraddittorio processuale» di cui ha parlato la sentenza impugnata (pag. 298).

Tanto è vero che l'affermazione circa la presenza degli imputati sul luogo del delitto aveva rappresentato solo una stizzita replica alle dichiarazioni dell'Alessi, senza alcuna precisazione ulteriore in ordine alla supposta

dinamica dei fatti, dato che il Guede si è avvalso, come detto, della facoltà di non rispondere.

Ma vi è di più (sul punto si rinvia, comunque, ai successivi motivi sul valore delle dichiarazioni di Rudy Guede), giacchè, la sentenza è caduta in errore anche sul regime di utilizzabilità degli interrogatori resi dall'ivoriano (richiamati alle pagg. 298-308 sent.), violando altresì le regole di valutazione della chiamata in correità (artt. 192, comma 3, e 197 bis, ult. co., c.p.p.). Ed infatti, tali atti d'indagine (il cui contenuto è refluito nella sentenza di abbreviato a suo carico) sono stati utilizzati impropriamente a conferma dell'accusa formulata all'udienza d'appello del 27 giugno 2011, allorquando il Guede – secondo la sentenza –"*accettando il contraddittorio processuale sulle contestazioni a lui mosse, collocava esplicitamente gli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, attribuendo loro la responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher*".

Orbene, se la Corte di rinvio avesse inteso ricercare una conferma alle monche dichiarazioni del Guede (quelle rese all'udienza del 27 giugno 2011), sarebbe stato logico disporre l'esame, piuttosto che procedere al recupero probatorio degli interrogatori attraverso la sentenza di abbreviato. Un'operazione esegetica, questa, che – come si dirà – viola non solo l'art. 238, comma 2 bis, c.p.p. (in tema di utilizzabilità delle sue dichiarazioni) e l'art. 192, comma 3, c.p.p. (in materia di riscontri alla chiamata, i quali devono essere estrinseci, cioè autonomi rispetto al chiamante), ma che infrange anche il precetto costituzionale (art. 111, comma 4, c.p.p.) e il principio posto dall'art. 6, § 3, lett. d), Conv. Dir. Uomo.

Il punto verrà affrontato in seguito; ad ogni modo, tali errori dimostrano come il rigetto di sentire Guede si sia fondato su presupposti del tutto fallaci.

I.13 *Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., anche in relazione agli artt. 627, comma 3, e 533, comma 1, c.p.p.: mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza istruttoria del 30.9.2013 e della sentenza impugnata con*

riferimento alla delineata esigenza di precisare i ruoli e la posizione soggettiva dei presunti concorrenti del Guede. Travisamento degli atti processuali con riferimento alla supposta assenza di collaborazione processuale.

Va ricordato che Sollecito ha sempre dichiarato di essere estraneo ai reati contestati e di non essersi trovato sul luogo del delitto al momento dei fatti; ed infatti, la sera dell'omicidio, non si era mai allontanato dalla propria abitazione. In merito al dettaglio degli accadimenti, sin dal primo interrogatorio aveva sempre sottolineato che avendo fatto uso di *cannabis* i suoi ricordi non potevano essere nitidi. Proprio per questo, non si sarebbe potuto escludere da parte del Giudice di rinvio – in via di ipotesi – che la Knox si allontanò dalla casa del Sollecito a sua insaputa per tornare, per qualche ragione in via della Pergola.

Tale evenienza, tutt'altro che priva di riscontri, è stata – a ben vedere – completamente pretermessa dalla Corte di rinvio, che ha osservato un atteggiamento totalmente rinunciatario in punto di differenziazione delle posizioni (pag. 327 sent.).

Ed infatti, se l'ordinanza del 30 settembre 2013 ha illogicamente negato gli approfondimenti tecnico-scientifici che avrebbero potuto avvalorare l'alibi del Sollecito, la sentenza gravata ha finito per violare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottraendo qualsiasi spazio ad ipotesi alternative.

Il che è avvenuto sulla base del fallace presupposto che il Sollecito non abbia fornito alcuna collaborazione processuale (pag. 327 cit.): il che è certamente frutto di un travisamento degli atti, dal momento che nessuno (né il PM, né altre parti) ha mai chiesto l'esame dell'imputato (pag. 94 sent.). Non solo, ma **Sollecito è stato sempre presente durante i vari gradi di giudizio ed è più volte intervenuto con dichiarazioni spontanee anche a chiarimento di eventi processuali** (cfr. dich. spont. del 6 novembre 2013; dich. spont. del 27 giugno 2011, pag. 30 trascr., in ordine alla mancata conoscenza del Guede all'epoca dei fatti e al contenuto della chat tra Guede e Benedetti; dich. spont. del 9 maggio 2009: intervento sulle impronte di scarpa e di piede nudo erroneamente attribuite all'imputato; dich. spont. del 28 marzo 2009, pag. 53

trascr., sulla mancata conoscenza del Guede, sulla deposizione del teste Gioffredi e sull'assenza dal luogo del delitto; dich. spont. del 13 marzo 2009, pag. 67 trascr.; dich. spont. del 6 febbraio 2009, pagg. 27 s. e 156 s. trascr., queste ultime sulla chiamata ai Carabinieri e in ordine al contenuto della telefonata: all. 20-A, B, C, D, E, F).

Fermo restando quanto sopra, è peraltro indubbio che la Corte – in omaggio all'estensione e alla portata del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio – non avrebbe potuto sottrarsi ad una valutazione delle ipotesi alternative prospettabili (su tale punto, si vedano anche i motivi conclusivi), anzitutto in ordine all'assenza di concorso (art. 110 c.p.).

In questo contesto, l'ulteriore riprova dell'inosservanza dei principi di diritto imposti dalla Cassazione deriva proprio da tale omessa valutazione.

Peraltro, è indubbio che la Corte abbia contribuito essa stessa a cagionare la lamentata penuria di elementi, omettendo illogicamente di autorizzare le opportune indagini peritali (invocate dalla difesa ed il cui rigetto è già stato censurato), necessarie al fine di chiarire il ruolo dell'imputato Raffaele Sollecito (si pensi alle perizie genetiche sulla federa del cuscino e sulla pietra utilizzata per rompere il vetro della stanza della Romanelli); a parte ciò, è altrettanto indubbio che la sentenza abbia dimostrato una radicale indifferenza rispetto alle spiegazioni alternative, che mal si concilia anche con la presunzione di innocenza.

Sul tema, il provvedimento gravato – a fronte dell'*input* della Cassazione (che aveva chiesto di verificare le posizioni soggettive) e **nonostante i plurimi elementi che emergevano dagli atti (che erano stati anche segnalati dalla difesa)** – ha illogicamente ritenuto che non potessero trovare ingresso "*petizioni di principio processualmente indimostrate*" (pag. 327 sent.).

Si tratta di una considerazione del tutto illogica e tranciante, che si regge – come si è visto – sul solo apodittico assunto della pretesa "*assenza di qualsivoglia collaborazione processuale da parte degli autori dell'omicidio*", che non ha la minima ragion d'essere.

Sebbene saranno evidenziate in seguito le ragioni che avrebbero imposto al Giudicante di separare la posizione del Sollecito rispetto alla Knox, deve subito censurarsi la violazione di uno dei principi di diritto formulati dalla Cassazione a pag. 73 della sentenza di annullamento del marzo 2013.

Violazione che è resa evidente da una semplice constatazione: diversi elementi esistenti agli atti avrebbero permesso alla Corte di distinguere le due posizioni. Basterebbe pensare al contenuto del primo **memoriale di Amanda Knox** (del 6 novembre 2007 – all. 21), in cui quest'ultima aveva descritto la scena dell'urlo senza collocare il suo fidanzato sulla scena del delitto (Avv. Bongiorno: "*Vede Signor Presidente e Signori della Corte, nella penultima pagina della sentenza della Cassazione finalmente vi è stato assegnato un compito che fino ad ora non ha mai svolto nessuno: stabilire se e quale ruolo ha avuto ciascuno, anche Sollecito. Vi si chiede cioè di motivare chi fosse presente sul locus commissi delicti, e l'eventuale ruolo di ciascuno […]. Proviamo a leggerci per intero il memoriale, perché ci troviamo, anche in questo caso, di fronte a una ricostruzione che è una ricostruzione un po' particolare, perché è una ricostruzione in cui Amanda, ricordando quello che è successo quella notte, dice «io»... ovviamente parla in uno stato di assoluta confusione, dice che è disorientata, che ricorda che le dissero... che ricorda che le dissero che Sollecito l'aveva accusata, che ricorda che le dissero che le avrebbero dato trent'anni di galera e ricorda che parlavano ininterrottamente di Lumumba; poi dice «io ho avuto» – lo troverete nel primo memoriale – «dei» – li definisce – "flashback, dei flashback in cui ho sentito Lumumba... ho sentito urlare Meredith e io mi sono vista"– questo lo trovate ovviamente anche nel memoriale – «nella scena»*" (pag. 20 e pag. 35 trascr. ud. 9 gennaio 2014, all. 22)

Aspetto questo che trova conferma anche nelle **sommarie informazioni del 6 novembre 2007, alle ore 1:45** (all. 23), nell'ambito delle quali Amanda Knox aveva dichiarato di essere uscita da casa del Sollecito, di aver incontrato Patrick (Lumumba) presso il campo di basket di Piazza Grimana e di essere andata con lui in via della Pergola; secondo il racconto della Knox, il

Lumumba – dopo aver fatto sesso con Meredith Kercher – l'avrebbe infine uccisa.

Tali dichiarazioni, presenti all'interno del fascicolo dibattimentale, sono state ritenute dalla Corte di Cassazione (I Sez. Penale, c.c. 1 aprile 2008, sent. n. 990/08, R.G. 3020/2008, pag. 7, all. 24) **utilizzabili solo *contra alios***; per cui, il contenuto di tale verbale dell'1:45 (6 novembre 2007) è richiamabile, da parte della difesa del Sollecito, come elemento di prova a discarico[9]. Si tratta, dunque, di verbale perfettamente leggibile nei riguardi del coimputato (cfr. Cass., Sez. I, 7 luglio 2004, n. 37160, Rv. 229790).

Tale circostanza, riferita dalla Knox, è stata ripresa anche dalla sentenza, a pag. 130, ove si legge: "*E, d'altra, parte come si è già avuto modo di dire, è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia dei Patrick Lumumba e non del Sollecito la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21:00 in piazza Grimana, vicino al campetto da basket*".

Deve – pertanto – ritenersi che la Corte di rinvio non solo abbia illogicamente negato le istanze istruttorie avanzate dalla difesa a chiarimento della posizione del Sollecito, ma abbia anche violato – nei termini anzidetti – il principio di diritto imposto dalla Cassazione (art. 627, comma 3, c.p.p.) e, allo stesso tempo, abbia pure disatteso il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

I.14 *Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 192 e 238 bis c.p.p.: manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza rispetto al contenuto delle sentenze irrevocabili a carico del Guede, in ordine alla valutazione del movente. Inosservanza del principio di diritto stabilito dalla Cassazione rispetto alla causale omicidiaria (art. 627, comma 3, c.p.p.)*

L'ennesima riprova della disattenzione verso le indicazioni fornite dalla Cassazione si ricava dalla valutazione del movente omicidiario.

[9] Sono, invece, inutilizzabili *tout court* le dichiarazioni spontaneee di Amanda Knox, delle 5:54 del 6 novembre 2007, in quanto rese senza le garanzie difensive.

Come si ricorderà, la Suprema Corte, facendo leva sul compendio indiziario agli atti del presente procedimento e sul giudicato a carico del Guede, aveva demandato al Giudice di rinvio un preciso compito: operare un "*esame globale ed unitario degli indizi*" al fine di verificare "*la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti*" e di "*delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede*" con riguardo al movente sessuale certamente sussistente in capo a Guede.

In particolare, la Cassazione aveva chiesto alla Corte di merito di valutare la posizione di Amanda e Raffaele rispetto ad un "***ventaglio di situazioni ipotizzabili***" legate al comprovato movente sessuale ascrivibile al Guede (da cui non era dato prescindere, alla luce delle risultanze provenienti dal giudicato a carico dell'ivoriano).

Ed infatti, a carico del Guede erano state rilevate tracce sul tampone vaginale, sulla federa del cuscino posto sotto la regione glutea del cadavere, sul polsino sinistro della felpa rinvenuta sul pavimento in prossimità del cadavere, ancora sul reggiseno rinvenuto ai piedi del corpo esanime della ragazza, sulla carta igienica rinvenuta nel bagno in uso alla Romanelli Filomena ed a Laura Mezzetti (cfr. Cass., Sez. I Penale, 16 dicembre 2010, c. Guede, all. 25).

Proprio tali rilevanti tracce – le quali rivelavano un evidente movente sessuale in capo all'ivoriano – rendevano, a ben vedere, necessaria (in base alla sentenza di annullamento con rinvio) una attenta valutazione della "*posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo*".

Come si evidenzia nel passaggio testé ricordato (decisione di annullamento), la Suprema Corte aveva precisato che – in forza del giudicato a carico di Rudy Guede – non potesse prescindersi dal movente sessuale; pertanto, le

motivazioni che potevano aver spinto i due fidanzati a spalleggiare Guede dovevano essere ricercate proprio in finalità di tipo erotico.

La sentenza di condanna pronunciata dalla Corte fiorentina, partendo dall'ovvio assunto in base al quale "*non sempre il movente di un grave reato di sangue può essere di agevole lettura*", si è – invece – discostata dal tracciato della Suprema Corte, affermando un *quid novi* che ha messo la stessa sentenza impugnata in rotta di collisione con il giudicato a carico del Guede.

Ed infatti, per incastrare il movente sessuale (accertato in capo a quest'ultimo) con quello (ignoto) dei presunti correi, la Corte è stata costretta ad un notevole sforzo di fantasia, che ha reso del tutto manifesta l'illogicità della motivazione.

Secondo il Giudice di rinvio, cioè, il delitto affonderebbe le proprie radici "*in motivazioni di carattere personale ovvero in pulsioni di carattere istantaneo*", che indurrebbero ad ipotizzare un "*coacervo di motivazioni*" (cfr. pagg. 313-314 sent.).

Tra questi elementi valutativi si inserirebbe anche l'uso di "sostanze stupefacenti" da parte dei due imputati (pag. 316 sent.). In realtà, l'uso della cannabis (peraltro sporadico) non poteva essere valorizzato come elemento atto a giustificare l'esasperazione della situazione, atteso che il Prof. Taglialatela, consulente della difesa, ordinario di farmacologia e tossicologia presso l'Università del Molise, aveva chiarito, nel corso del processo di primo grado, proprio in relazione agli effetti dell'assunzione di cannabinoidi, che essi producono "*piuttosto uno stato di rilassamento e di sedazione, quindi ha un effetto psico-deprimente*" (trascr. ud. 17.07.2009, p. 204, all. 26).

Inoltre, alcuni ragazzi che frequentavano Raffaele e che con lui avevano in talune occasioni fumato degli spinelli, avevano riferito che "*l''effetto che faceva questa sostanza a Raffaele era un po' quello che faceva a tutti quanti quelli che ne fanno uso* (…) *e cioè di intontimento un po' diciamo un senso di rilassatezza* (…) *era ancora più pacifico di quanto è normalmente Raffaele*" (dichiarazioni Gabriele Traverso, ud. 4.7.2009, pp. 75 e 76, all. 27); "*effetti tipo sonnifero, qualcosa che comunque ti assopisce. Infatti a volte, molto spesso, ci scherzavamo anche perché, quando è successo, si è addormentato*

praticamente" (dichiarazioni Saverio Binetti, ud. 4.7.2009, p. 33, all. 27 cit.); "*a volte ci si addormentava anche. Quindi erano* ***effetti molto sedativi****, ecco,* ***tranquillizzanti***" (dichiarazioni Mariano De Martino, ud. 4.7.2009, p. 19).

L'affermazione secondo cui la cannabis potesse, quindi, aver avuto un qualche ruolo (eccitando gli animi, fino alla improvvisa deflagrazione di rabbia verso la vittima), non è stata quindi supportata da alcun elemento probatorio, né da massime di esperienza capaci di puntellare il ragionamento giudiziale.

Il fatto che l'uso sporadico della cannabis non avesse alcun significato probatorio era testimoniato anche dal fatto che la stessa vittima, Meredith Kercher, ne aveva fatto saltuariamente uso. Giacomo Silenzi aveva ricordato come "*a volte capitava di fumare dell'hashish in casa tra loro. In queste occasioni ricordava che erano state presenti tutte e quattro le ragazze. Per l'ultima volta aveva visto Meredith il 29 ottobre 2007. Quel giorno in casa erano rimasti solo lui e Stefano Bonassi e prima di partire avevano incaricato Meredith di innaffiare le piantine di Marijuana che avevano in casa*" (pag. 25 sentenza di primo grado Knox-Sollecito).

Si veda in proposito quanto evidenziato nella sentenza c. Guede (giudizio abbreviato di primo grado, pag. 11), ove si legge che "*la PURTON veniva escussa per la terza volta, e in quella sede precisava di essere stata molto amica di MEREDITH, al punto da essersi sentita fare confidenze molto intime, tra cui quella di avere fumato qualche spinello*"; "*Ad un certo punto, infatti, più o meno a partire dal mese di ottobre, secondo la ROMANELLI i rapporti fra MEREDITH e AMANDA si erano un po' freddati, probabilmente perché la KNOX palesava un carattere molto più estroverso; tutte e due, saltuariamente, facevano uso di spinelli, che la teste aveva visto fumare alle sue coinquiline durante qualche serata in compagnia dai ragazzi del piano di sotto*".

La Corte ha ritenuto, però, di valorizzare – in modo del tutto abnorme ed illogico – la situazione dei rapporti tra la Kercher e la Knox, fino a giustificare il presunto movente omicidiario: "*la ragazza inglese non tollerava il fatto che Amanda Marie Knox portasse all'interno dell'abitazione persone estranee, in*

special modo ragazzi", oltre ad aspetti legati alla pulizia della casa. Sicché tra le due non vi sarebbe stata simpatia (cfr. pagg. 314-315 sent.).

Per cercare di puntellare il debole movente omicidiario, la Corte ha poi richiamato il fatto che Rudy Hermann Guede, nel corso degli interrogatori resi in seguito al suo arresto (peraltro, non utilizzabili contro gli imputati, poiché non avevano partecipato alla loro assunzione), aveva parlato di un presunto ammanco di denaro lamentato da Meredith Kercher; ammanco che secondo il Guede, la stessa vittima imputava alla coinquilina americana (pag. 315 sent.); fatto rispetto al quale gli imputati erano, però, già stati prosciolti in via definitiva (capo "D").

A tale riguardo, la sentenza è, dunque, incorsa in un duplice errore: ed infatti, non solo **ha valorizzato impropriamente le dichiarazioni di Rudy Guede, ritenuto concordemente da Gip, Corte d'Appello e Cassazione palesemente privo di alcuna attendibilità in ordine ai particolari del suo racconto** (cfr. pag. 79 sentenza di abbreviato c. Guede del 28 ottobre 2008: "*Analizzando le narrazioni dell'imputato, per quanto ci si accinge infatti ad illustrare, si deve inevitabilmente raggiungere la conclusione che egli non sia credibile perché la sua versione: 1)* ***è intrinsecamente non attendibile****; 2)* ***trova radicali smentite*** *sia su aspetti fondamentali, che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno*"), ma il Giudice di rinvio ha preteso di accollare agli imputati un sospetto che non aveva ragione di esistere.

Difatti, la stessa sentenza di primo grado aveva già assolto (in via definitiva) gli imputati ("perché il fatto non sussiste") dall'accusa di furto dei 300 euro contestata al capo D.

L'illazione, quindi, è priva di fondamento.

Del resto, che si tratti di congettura lo si evince a pag. 316, ove la sentenza osserva: "*se quindi il proscioglimento degli imputati dal delitto di furto sopra richiamato costituisce elemento indiscutibile siccome coperto dal giudicato, tuttavia la circostanza della sparizione del denaro e delle carte di credito non ha trovato spiegazione negli atti, e potrebbe costituire uno degli elementi che accesero all'interno della villetta la discussione fra gli imputati, Rudi*

Hermann Guede (che richiama la circostanza espressamente in tutti gli interrogatori, fino da quello di garanzia) e Meredith Kercher; oltre alla circostanza che Rudy Hermann Guede aveva effettivamente utilizzato uno dei bagni dell'abitazione in maniera quanto meno disinvolta…" (pagg. 316-317).

Prosegue la sentenza: "*Sicuramente Meredith Kercher subì una aggressione di tipo sessuale, con penetrazione vaginale delle dita della mano di Rudy Hermann Guede…..Vi è quindi un primo elemento di fatto da tenere presente nella ricostruzione del movente dell'omicidio. Fra Amanda Marie Knox e Meredith Kercher non vi era simpatia reciproca, ma anzi la ragazza inglese nutriva molte riserve sul comportamento della coinquilina. La sera in cui avvenne l'omicidio, Amanda Marie Knox fece entrare nell'appartamento Rudi Hermann Guede, che la vittima conosceva, ma con il quale non risulta avesse mai intrattenuto rapporti che non fossero del tutto formali. Rudy Hermann Guede sicuramente tenne un comportamento poco urbano all'interno dell'abitazione, comportamento che certamente era idoneo a infastidire non poco Meredith Kercher, la quale probabilmente si era anche accorta della sparizione del denaro riposto nella sua camera e che costituiva la sua quota per il pagamento dell'affitto dell'abitazione, così come dichiarato da Rudy Hermann Guede (il fatto che insistentemente riferisca la circostanza in tutti gli interrogatori, unita al rilievo che vi è prova in causa che effettivamente una cifra di 300 euro era stata accantonata dalla vittima per il pagamento del canone di locazione, rende obiettivamente credibile il racconto dell'ivoriano).*

Le due circostanze potrebbero quindi aver costituito effettivamente, così come richiamato dal Procuratore Generale in udienza, un valido motivo per Meredith Kercher, la quale non aveva in simpatia l'imputata, per chiedere a quest'ultima spiegazioni in maniera molto pressante….Sta di fatto che all'interno della villetta, ad un'ora successiva alle 22.00 della sera, poteva essersi creata una situazione nella quale Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si erano raccolti in intimità, facendo anche uso di stupefacente, Meredith Kercher era nella sua camera e Rudy Hermann Guede utilizzava della abitazione a proprio piacimento. Questa situazione di apparente

normalità potrebbe essere stata rotta dall'accendersi della discussione tra le due ragazze, che si inserì in un contesto in cui sia per le condizioni psicofisiche degli imputati, sia per il livello di esasperazione cui era giunta la convivenza fra le ragazze, si ebbe una progressione di aggressività, all'interno della quale può collocarsi la condotta di violenza sessuale; condotta di violenza sessuale che corrispose, per quanto attiene al Rudy Hermann Guede, alla soddisfazione di un proprio istinto sessuale maturato in tale contesto, mentre, per quanto attiene ad Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, in una volontà di prevaricazione e di umiliazione nei confronti della ragazza inglese…non risultando assolutamente credibile, poiché non supportato da alcun elemento oggettivo, che fra i quattro ragazzi fosse iniziata un'attività sessuale di gruppo che poi Meredith Kercher improvvisamente non volle più portare a conseguenze ulteriori…" (pag. 318 sent.).

Così inquadrato l'intreccio delle supposte causali che, ad avviso della Corte, avrebbe spinto i diversi interpreti della aggressione ai danni della vittima, appare tuttavia evidente il disallineamento della sentenza impugnata rispetto al principio di diritto della Cassazione, la quale aveva implicitamente escluso un secondo movente in capo ad Amanda Knox (di prevaricazione ed umiliazione della giovane inglese) e, per forza di cose, una terza causale in capo a Raffaele Sollecito (che, a questo punto, dovrebbe essere integrata dalla mera volontà di spalleggiare la fidanzata, trascinato dagli eventi e dalla cannabis).

Del resto, che il binario tracciato dalla Cassazione non prevedesse divagazioni dal tema erotico (né moventi paralleli) è dimostrato dall'assoluta illogicità di una dinamica omicidiaria (persino di difficile immaginazione) nell'ambito della quale i due fidanzati avrebbero dovuto interagire al fine di consentire al Guede di realizzare l'approccio sessuale con Meredith Kercher.

Non solo, ma la tesi di una causale legata all'ammanco di 300 euro è contraddetta perfino dal giudicato a carico del Guede.

Richiamando sul punto la sentenza di secondo grado contro Rudy Guede, pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia il 22 dicembre 2009, è opportuno ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ivoriano,

"…***non vi è alcuna prova che dalla stanza di Meredith fosse stato asportato denaro o altro****, non potendosi considerare tale la dichiarazione dell'imputato, che avrebbe appreso del furto de relato*…"; inoltre, si legge che la Kercher mai aveva accusato Amanda di averle sottratto qualcosa, "*tenuto anche conto del fatto che, se è vero quanto riferito dalle coinquiline, Meredith usava pagare l'affitto in contanti, nessuna prova vi era che avesse già prelevato la somma necessaria*" (pag. 39 sent. appello c. Guede).

Sul punto, deve pertanto ritenersi che la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze abbia disatteso il principio di diritto imposto dalla Cassazione (artt. 627-628 c.p.p.) e che si ponga, quanto al movente, in aperta violazione dei risultati dell'accertamento contenuto nella sentenza di abbreviato a carico di Guede (art. 238 *bis* c.p.p.), profilandosi manifestamente illogica ed in palese conflitto con il giudicato formatosi sul capo "D" quanto alla contestata sottrazione di 300 euro.

Infine, non sfugga l'ulteriore macroscopica contraddizione emergente a pagina 80 della sentenza (peraltro, segno evidente dell'estrema fragilità dell'impianto motivazionale).

Ed infatti, vi si legge che "*l'aggressione a Meredith Kercher fu opera di più persone, le quali tentarono di costringere la ragazza a un rapporto sessuale che non voleva*", affermazione – questa – che stride in modo evidentissimo con quella sopra richiamata a pagina 318 ove si è invece esclusa una causale sessuale in capo ai due fidanzati.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

II

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DEL MEMORIALE DI AMANDA KNOX DEL 6 NOVEMBRE 2007

Come già anticipato in premessa, l'esame dei plurimi vizi motivazionali legati all'affermazione di responsabilità del Sollecito prenderà le mosse dall'analisi degli errori contenuti nella sentenza su quella che è sempre stata considerata, in tutti i gradi di giudizio, la prova inconfutabile della responsabilità degli imputati: la presunta "confessione" di Amanda Knox nell'ambito del c.d. memoriale del 6 novembre 2007, acquisito ex art. 237 c.p.p., come documento proveniente dall'imputata e ritenuto utilizzabile *erga omnes*.

Si badi, qui non si intende analizzare le ragioni e il contesto in cui maturò la formazione di tale manoscritto, ma l'omessa valutazione da parte della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del suo reale valore processuale.

Ed infatti, il memoriale non contiene – a ben vedere – una attribuzione di responsabilità in capo al Sollecito, ma, al contrario, costituisce una evidente dimostrazione della sua estraneità al reato (*rectius*: agli accadimenti di quella notte).

In primo luogo, va ribadito come non sia corretto affermare che l'imputata abbia inteso, con tale scritto, sviare da sé i sospetti ("*per garantire a se stessa e agli altri autori dell'omicidio di andare esenti da responsabilità*" – pag. 334 sent.), posto che nel momento in cui ha accusato Patrick Lumumba ha posto sé stessa sul luogo del delitto; ed infatti, è del tutto illogico ritenere che un soggetto che voglia depistare le indagini collochi se stesso sulla scena del delitto (aspetto, questo, che potrebbe concorrere ad evocare dubbi circa la serenità della Knox nel corso di quella particolare notte in Questura).

Ma quel che preme rilevare è un altro particolare, tralasciato in sentenza e attinente alla posizione di Sollecito.

Nemmeno nelle fasi più drammatiche della notte tra il 5 e 6 novembre del 2007 Amanda Knox ha mai sostenuto che Sollecito fosse con lei in via della Pergola. Si badi: qui non si intende ripercorrere gli interrogatori e le pressioni di quella notte, ma è evidente che, anche accedendo alla impostazione accusatoria - a tenore della quale quelle dichiarazioni e i memoriali costituirebbero una ammissione di responsabilità della Knox, poiché espressione dell'autentico pensiero dell'imputata - occorre riconoscere che **la Knox ha collocato se stessa nella cucina della casa**, ma **non il Sollecito** " *…ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock, e perché ero esausta. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per trent'anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la Polizia sia sottoposta a stress e quindi capisco il trattamento che ho ricevuto. Tuttavia, è stata proprio questa pressione e dopo tutte le ore di confusione che dalla mia mente sono venute fuori queste risposte.* ***Nella mia mente ho avuto dei flash in cui vedo Patrick in immagini confuse. Lo ho visto vicino al campetto di basket. Lo ho visto vicino alla porta di casa. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra alle orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare****, ma ho detto questo molte volte in modo da chiarirlo a me stessa: queste cose mi sembrano irreali, come un sogno, e non sono sicura se siano cose realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande che avevo in testa e alle domande che mi sono state poste*" (c.d. memoriale del 6 novembre 2007, all. 21 cit.).

La mancata menzione del Sollecito nell'ambito del ricordo della notte in cui fu uccisa Meredith Kercher si apprezza anche in relazione al contenuto delle precedenti S.I. delle ore 01:45 del 6 novembre 2007 (all. 23 cit.) – verbale agli atti del fascicolo in quanto corpo del reato della calunnia – allorquando Amanda Knox dichiarò: "*Giovedì 1 novembre scorso, giorno in cui normalmente lavoro, mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffale, alle ore 20:30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrick*

il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarei dovuta andare a lavorare. Ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Premesso che durante il pomeriggio con Raffaele avevamo fumato uno spinello e quindi mi sentivo confusa poiché non faccio uso di frequente di sostanze stupefacenti, né di sostanze più pesanti. Ho incontrato Patrick subito dopo presso il campo di basket di Piazza Grimana e con lui siamo andati a casa. Non ricordo se Meredith era lì o è arrivata dopo. Faccio fatica a ricordare quei momenti ma Patrick ha fatto sesso con Meredith di cui era invaghito, ma non ricordo bene se Meredith fosse stata prima minacciata. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui".

Si è ritenuto di esaminare in dettaglio tutto questo perché la sentenza impugnata, allorquando ha affermato di non avere elementi per distinguere la posizione del Sollecito da quella della Knox (pag. 327 sent.) ha ignorato il contenuto del memoriale.

In ciò consiste il primo e più rilevante errore compiuto dalla Corte di rinvio.

Si noti, poi, come la sentenza gravata abbia preteso di evincere dal contenuto del memoriale di Amanda Knox esclusivamente elementi a carico degli imputati, traendo – ad esempio –una conferma del presunto urlo straziante della vittima che sarebbe stato percepito da alcune testimoni, trattandosi di circostanza "*di cui parla anche Amanda Knox nel memoriale sequestrato e prodotto in giudizio*" (pag. 324 s. sent.).

Così argomentando, la decisione gravata ha però trascurato il possibile significato liberatorio del memoriale rispetto a Sollecito.

Ed invero, nell'ambito del confuso ricordo di Amanda Knox – descrizione più assimilabile ad un sogno tradotto in parole che ad una cronologia sensata di eventi – **l'imputata ha collocato solo se stessa nella villetta di via della Pergola al momento in cui avrebbe udito l'urlo**, non menzionando la presenza, né un ruolo, di Raffaele Sollecito, citato solo in relazione alla circostanza della cena a casa di quest'ultimo.

Per di più, nel suo racconto, Amanda Knox ha fornito un alibi a Raffaele Sollecito, precisando quanto segue: "*Giovedì 1° novembre, mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffaele, alle 20.30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrick, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarei dovuta andare a lavorare. Ho risposto al messaggio* [ndr: di Lumumba] ***dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare*" (S.I. di Amanda Knox dell'1:45 del 6 novembre 2007).**

Pertanto, Amanda Knox sarebbe uscita di casa, lasciando Raffaele da solo in casa.

L'imputata – nel corso di questo resoconto – parlava al singolare, dicendo di aver avuto dei flashback, in cui avrebbe udito urlare Meredith, vedendosi nella scena di via della Pergola.

Proprio tale particolare avrebbe dovuto essere valutato nel quadro di quella valutazione specifica della posizione del Sollecito, omessa dal Giudice di rinvio.

Secondo la sentenza impugnata, invece, "*non vi è spazio alcuno, allo stato degli atti, per una qualsivoglia differenziazione delle responsabilità penali che, altrimenti si fonderebbe su petizioni di principio indimostrate*" (pag. 327 sent.).

Tale conclusione si fonda, invero, su una apodittica presa di posizione del Giudicante, dal momento che sussistevano diversi elementi capaci di separare le due posizioni, primo fra tutti, il memoriale (che come si è visto, escludeva il Sollecito dal *locus commissi delicti*); in secondo luogo, la stessa sentenza impugnata aveva notato come Amanda Marie Knox avesse collocato se stessa, in compagnia solo di Patrick Lumumba, la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21:00, in Piazza Grimana, vicino al campetto da basket (pag. 130 sent.).

Anche a voler solo supporre lo scambio "nero per nero" (a scopo difensivo) da parte dell'imputata (Lumumba per Guede), è un dato di fatto che tale elemento escludesse nuovamente il Sollecito dal novero dei responsabili.

Sul punto, quindi, la sentenza si rivela intrinsecamente contraddittoria su un dato decisivo che ha inciso sulla valutazione finale di responsabilità.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

III

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRETESA IRRILEVANZA DELLA PRECISA DETERMINAZIONE DELL'ORARIO-MORTE DELLA VITTIMA

OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EVIDENZIATI DALLA DIFESA (TRAFFICO TELEFONICO DELLA VITTIMA), IDONEI A FISSARE L'AGGRESSIONE TRA LE 21:00 E LE ORE 22:00 (OMICIDIO NON PIÙ TARDI DELLE 22:13)

Uno dei più evidenti vizi motivazionali contenuti nella sentenza impugnata, tale da inficiarne l'intero *iter* argomentativo, minandone la logicità e la linearità del discorso, è legato alla posizione assunta dalla Corte in relazione alla determinazione dell'orario-morte della vittima e al connesso tema dell'alibi dell'imputato (il provvedimento gravato ha, infatti, elevato a rango di prova di reità l'asserita assenza di alibi dell'imputato nel *range* orario in cui sarebbe avvenuto il delitto).

La sentenza censurata ha, invero, fatto leva su considerazioni del tutto aprioristiche, enfatizzando elementi privi di rilevanza probatoria, giungendo contemporaneamente a svilire irragionevolmente o addirittura a pretermettere i dati oggettivi attestanti l'estraneità di Raffaele Sollecito alle condotte contestate.

Tale fallace ragionamento costituisce il motivo conduttore di tutti i passaggi della decisione volti a ricostruire le modalità del fatto omicidiario.

III.1 *Lacunosità e contraddittorietà della motivazione*

Occorre subito evidenziare come la sentenza gravata, da un lato affermi che la determinazione dell'orario morte non sia indispensabile, ma, dall'altro, si aggrappi alle dichiarazioni dei testimoni per dare ad esso un minimo di concretezza.

E` emblematico quanto si legge nel provvedimento impugnato in relazione all'ora del decesso di Meredith Kercher.

Ed infatti, tale circostanza è stata ritenuta (incredibilmente) alla stregua di una circostanza priva di rilievo ai fini del decidere: "*fissare con estrema precisione l'orario del decesso in un evento di omicidio è di assoluto rilievo allorquando tale dato debba essere posto in relazione ad altre emergenze di causa da valutarsi in rapporto con il primo; vale a dire, allorquando la verosimiglianza della imputazione elevata a carico dell'imputato necessiti che l'omicidio sia stato commesso indefettibilmente in un certo lasso di tempo, poiché, ad esempio, nel tempo restante il presunto autore (o i presunti autori) dell'omicidio non era certamente nell'impossibilità di commettere il reato. Nel caso che ci occupa, invece, come si avrà modo di evidenziare trattando lo specifico argomento, non sussiste alcuna necessità di questo genere, potendosi sostenere, senza dubbio di essere smentiti, che l'eventuale accertamento dell'omicidio di Meredith Kercher in un'ora precisa piuttosto che in un'altra, avrebbe scarso rilievo nel complesso delle valutazioni indiziarie cui è chiamata questa Corte in relazione alle imputazioni mosse a Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Infatti, dalle 21.30 circa del 1° novembre 2007 alle 12.30 circa del 2 novembre 2007, nessuna emergenza istruttoria ha indicato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovassero altrove rispetto al luogo teatro dell'omicidio; ovvero in compagnia di persone che ne possano attestare la estraneità ai fatti*" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 49-50).

In altre parole, secondo il provvedimento gravato, sarebbe inutile disperdere energie mentali nell'individuare l'epoca temporale della morte, per poter risalire all'inizio dell'aggressione, dal momento che gli imputati non sono stati in grado di dimostrare la loro presenza in un luogo diverso dalla scena dell'omicidio.

Tale passaggio motivazione mina, a ben vedere, la sentenza alle sue stesse basi: secondo la Corte, sarebbe superflua qualsiasi verifica sull'ora della morte di

Meredith Kercher poiché gli imputati non avrebbero potuto trovarsi in nessun altro *locus* che non fosse il teatro dell'omicidio.

La sentenza gravata ha, dunque, attribuito valore decisivo all'asserita incertezza probatoria dell'alibi fornito dall'incolpato.

In tal modo, è stata, in effetti, realizzata un'inversione dell'*iter* logico nella valutazione della responsabilità penale dell'imputato.

Anziché partire da un'analisi obiettiva degli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento, per poi procedere alla valutazione del rilievo che gli stessi potevano assumere nell'accertamento dei fatti, la sentenza impugnata ha preso le mosse dalla circostanza secondo cui l'imputato non sarebbe riuscito a dimostrare in modo inconfutabile la propria estraneità al delitto, per poi dedurne, come immediata conseguenza, la colpevolezza.

In definitiva, il motivo conduttore dell'intera sentenza andrebbe ravvisato nella incapacità di Raffaele Sollecito di provare il contrario di quanto si assume nel capo di imputazione.

Così argomentando, la Corte si è apparentemente disinteressata di chiarire il dato dell'orario della morte.

In realtà, l'orario del delitto era desumibile attraverso il richiamo dalle anomalie legate al traffico telefonico dei cellulari della vittima; anomalie che non sono state mai superate in sentenza.

Ed in effetti, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze si è limitata a presupporre "*la oggettiva impossibilità di indicare con certezza un orario specifico per la morte di Meredith Kercher*" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pag. 51).

Siffatta affermazione è del tutto illogica, perché l'orario morte è decisivo in un omicidio.

III.2 *Omessa valutazione della rilevanza delle comunicazioni telefoniche della vittima nella determinazione dell'orario-morte (consulenza Paoloni-Pellero)*

La sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva concluso, in modo del tutto razionale, che l'ora effettiva della morte dovesse collocarsi molto prima rispetto a quella indicata nella decisione di primo grado, quindi, **non più tardi delle 22:13**, orario coincidente con l'ultima registrazione del traffico sul cellulare della vittima (connessione GPRS di 9 secondi).

D'altra parte, lo stesso Rudy Guede, nella chat telefonica del 19 novembre 2007 con l'amico Benedetti (all. 28) aveva affermato di essere stato in via della Pergola tra le ore 21:00 e le 21:30, il che anticipava di molto l'orario della morte di Meredith, senza contare che in quell'orario gli imputati si trovavano certamente a casa di Raffaele Sollecito (con conseguente alibi).

In particolare, secondo la sentenza di appello, era il telefono di Meredith la chiave per interpretare esattamente gli eventi.

Ed invero, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva osservato che mentre la chiamata senza risposta effettuata verso casa (in Inghilterra) delle 20:56 era stata certamente eseguita da Meredith, i successivi tentativi di chiamata al numero 901 (segreteria telefonica) delle 21:58, alla banca Abbey (il primo indirizzo presente in rubrica) e la connessione internet delle 22:13 erano certamente sospetti, dato che la vittima non aveva alcuna apparente ragione di compierli.

La sentenza di annullamento ad opera della Cassazione (pag. 63) aveva, invece, ritenuto di individuare un diverso orario (prossimo a quello indicato nel primo grado, 23/23:30) sulla base di una "*media*" operata in base ai dati tanatologici, che indicavano nel *range* dalle ore 18:50 alle ore 4:50 del 2 novembre l'ora del decesso.

Di fronte alle incertezze derivanti dalla determinazione di un orario morte sulla sola base dei soli dati medico legali, la difesa aveva chiesto di concentrare l'attenzione sui telefoni cellulari della vittima (cfr. note di udienza del 30 settembre 2013, pagg. 16-20), dal momento che essi costituivano la "scatola nera" dell'omicidio.

Rispetto a tali elementi, la Corte ha omesso di prendere specifica posizione (cfr. pagg. 49-52 sent.), limitandosi a prendere in considerazione il solo limite temporale finale rappresentato dal segnale delle ore 00.10,31 del 2 novembre, intercettato dalla cella n. 25622, quando ormai il delitto poteva essere stato consumato da tempo (come noto, "*l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive*" (Cass., Sez. VI, 5 novembre 2013, n. 269, Rv. 258456).

A tale riguardo, i tecnici della difesa (cfr. consulenza sulle comunicazioni telefoniche Paoloni-Pellero, all. 29) dopo aver proceduto ad una analisi storica del traffico telefonico di Meredith Kercher, erano giunti alla conclusione che **la giovane fosse ancora viva alle ore 20:56, orario coincidente con quello in cui si era registrato un tentativo di chiamata a casa propria** ("*Home*"), realisticamente compiuto dalla medesima vittima.

I successivi tentativi di chiamata sembravano, invece, delineare un qualche accadimento anomalo:

- alle 21:58 (un'ora dopo) dall'utenza di Meredith fu, infatti, effettuato un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica ("*Voicemail 901*"), al numero 901, interrotta dallo stesso chiamante, salvo ritenere che la chiamata fosse partita fortuitamente, mentre qualcuno stava frugando nella rubrica del telefono;
- **alle ore 22:00 dall'utenza inglese di Meredith fu effettuato un altro tentativo di chiamata alla banca Abbey ("Abbey") ancor più inspiegabile, dato che a quell'ora gli uffici erano ovviamente chiusi.** Si noti che "Abbey" era il primo numero in ordine alfabetico presente nella rubrica e che **fu digitato senza il necessario prefisso internazionale (0044)**, il che rende compatibile tale azione con una manovra eseguita da un estraneo che stava cercando qualcosa sul telefono;

- alle ore 22:13 sull'utenza inglese di Meredith venne registrata una connessione GPRS di 9 secondi, segnalata dai tabulati Wind, che **impegnò la cella Wind 22288 3302030064 ubicata a Perugia, strada Vicinale Ponte Rio Monte la Guardia**, **compatibile con il luogo da cui il telefono fu lanciato nel giardino di via Sperandio e <u>incompatibile con l'abitazione di Meredith</u>**.

La cella Wind interessata risultava, dunque, di particolare interesse, al fine di determinare la posizione in cui poteva trovarsi il cellulare al momento in cui era avvenuta tale ultima connessione.

<u>Le risultanze dell'indagine tecnica dimostravano, poi, che la connessione potesse essere avvenuta fuori della casa, presumibilmente quando l'assassino, allontanandosi dal luogo dell'omicidio, si trovava ad attraversare l'area di Parco Sant'Angelo, da cui è probabile che furono lanciati i telefoni verso il giardino di via Sperandio.</u>

Tali circostanze inducevano a ritenere che, alle ore 22:13 del giorno 1° novembre 2007, la giovane non fosse più in possesso del suo cellulare, essendo probabilmente stata già uccisa.

<u>Di conseguenza, l'orario della morte avrebbe potuto essere collocato, secondo i consulenti, tra le ore 20:56 (data dell'ultimo tentativo di chiamata a casa) e le ore 22:13 del 1° novembre 2007.</u>

Si noti che tale parametrazione dell'orario morte avrebbe ovviamente destituito di fondamento anche le testimonianze sull'urlo (collocato tra le 23 e le 23:30 dalla teste Capezzali).

La sentenza impugnata ha, invece, completamente omesso la valutazione di tali dati oggettivi ricavabili dall'esame dei flussi telefonici (cfr. pag. 52 sent.), privilegiando quegli apporti testimoniali (testimonianze Capezzali/Monacchia) smentiti da una pluralità di emergenze processuali.

Va, quindi, ancora una volta sottolineato che l'errore della sentenza è quello di aver ignorato l'esistenza di anomalie non giustificabili se la ragazza fosse stata in vita: si badi, eventi analoghi non furono mai registrati prima di quella sera (cfr. consulenza Paoloni-Pellero).

III.3 *La Corte ha illogicamente ritenuto ininfluente l'orario della morte, nonostante l'oggettivo rilievo che avrebbe assunto in rapporto alla verifica dell'alibi*

Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, esistevano agli atti precisi elementi che avrebbero consentito di determinare l'orario della morte attraverso l'analisi del telefono della vittima.

Il dato oggettivo delle anomalie registrate nel cellulare avrebbe, inoltre, permesso di evidenziare che in quel lasso di tempo Sollecito era certamente nella propria dimora e che stava usando il proprio personal computer: è stato infatti documentato che, fino alle ore 21:26 di giovedì 1° novembre 2007, vi sia stata attività umana (interazione) sul pc, con l'apertura del file multimediale "*Naruto episodio 101*", della durata di circa venti minuti.

Oltretutto, a proposito del computer Acer – la cui memoria è andata distrutta nel corso delle operazioni della Polizia Postale – si deve notare (aspetto completamente tralasciato dalla Corte di rinvio) come il consulente di parte, dott. D'Ambrosio, abbia evidenziato (nella relazione acquisita in appello, pag. 25) che i due computer (l'Acer, per l'appunto, e il Mac Book) erano tra loro continuamente collegati, utilizzando il protocollo SAMBA e che il computer "bruciato" veniva prevalentemente utilizzato per riversare sul suo hard disk i contenuti scaricati: secondo il CT di parte D'Ambrosio (consulenza informatica), "*Raffaele Sollecito utilizzava il vecchio computer Acer soltanto come «muletto» per scaricare film/canzoni dalla rete"* e *"il problema di trasferire i file da suddetto Acer al Mac per la visione/ascolto veniva risolto utilizzando la applicazione SAMBA che consente di montare un disco remoto, facendolo apparire «virtualmente» come un disco locale del proprio computer*"; "*In altre parole, con SAMBA era possibile aprire un file sul computer Apple senza che questo lasciasse traccia su tale computer, in quanto esso si trovava in un disco/cartella virtuale dell'Apple essendo effettivamente, in realtà, nell'Acer. Viceversa se un file dal disco virtuale veniva gettato nel cestino dell'Apple, esso veniva cancellato, ma non poteva essere ritrovato*

certamente tra i file cancellati di Apple tramite un'analisi ENCASE, effettuata *sul solo hard disk del computer Apple*".

Come detto in precedenza, tali aspetti sono stati completamente pretermessi in sentenza.

In conclusione è stato ritenuto apoditticamente e pregiudizialmente falso l'alibi di Raffaele Sollecito, sebbene: 1) l'effettivo *range* orario dell'aggressione di Meredith Kercher avrebbe potuto essere ricondotto tra le ore 21:00 e le ore 22:00 (con orario della morte collocabile al più tardi alle ore 22:13), avuto riguardo ai flussi telefonici dei telefoni della vittima; 2) l'imputato aveva avviato sul suo MACBOOK PRO, alle ore 21:26 un file multimediale ("Naruto") della durata di circa 20 minuti che dimostrava l'impossibilità di una sua partecipazione al delitto.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

IV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. (CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA OMICIDIARIA): PALESE INCONCILIABILITÀ TRA LA DEPOSIZIONE DI ANTONIO CURATOLO E LE TESTIMONIANZE SULL'URLO (CAPEZZALI/MONACCHIA) RISPETTO ALL'ORARIO MORTE

Come illustrato, la sentenza impugnata ha ignorato le indicazioni oggettive sull'orario morte, che erano emerse grazie all'analisi delle anomalie riscontrate sui cellulari della vittima, ed ha tentato di affidarsi ad alcune prove dichiarative, le quali presentavano evidenti margini di incertezza.

Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Firenze l'individuazione del *tempus commissi delicti* deve essere effettuata sulla scorta anche del dichiarato testimoniale: "*Può quindi sostenersi, sulla base del testimoniale escusso, che l'intervallo temporale che ha visto compiersi l'omicidio possa essere ristretto quantomeno nell'orario ex ante, poiché è certo che alle ore 21,00 del 1 novembre 2007 Meredith Kercher salutò l'amica inglese prima di recarsi nella propria abitazione, e quindi era pacificamente ancora in vita.*

Questa Corte ritiene di poter fissare anche un limite temporale finale attraverso l'esame dei tabulati telefonici relativi ai telefoni cellulari che la ragazza aveva nella disponibilità la sera in cui venne uccisa, e che furono asportati dall'abitazione di via della Pergola nr 7 dagli autori dell'omicidio e gettati in un giardino di una villetta di Via Sperandio di Perugia.

Risulta infatti accertato, dall'esame dei tabulati telefonici, che il cellulare contenente la scheda telefonica inglese (di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo) alle ore 00.10.31 del 2 novembre 2007 rilasciò un segnale che fu intercettato dalla cella nr 25622, cella che non poteva essere interessata dai segnali provenienti da Via della Pergola, ma che intercetta i segnali provenienti da Via Sperandio, strada in cui il cellulare venne abbandonato dopo il delitto dagli autori dell'omicidio: circostanza quest'ultima pacifica nel processo.

Ragionando quindi su tale circostanza incontroversa del processo, può affermarsi che alle ore 21.00 circa della sera del 1 novembre 2007 Meredith Kercher era in vita e salutò l'amica inglese nei pressi della propria abitazione; alle ore 00.10.31 del 2 novembre 2007 l'omicidio della ragazza era già stato consumato. Questo, pertanto deve essere l'intervallo di riferimento in relazione al quale verificare la compatibilità delle altre acquisizioni processuali" (Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 51-52).

Nell'ambito di questo ampio *range* orario indicato in sentenza, occorre confrontarsi con quanto dichiarato dai testimoni ritenuti pienamente attendibili dalla Corte (Capezzali-Monacchia e Curatolo).

A riprova dell'assoluta inconsistenza dell'ipotesi ricostruttiva seguita nella decisione impugnata, occorre subito evidenziare come tali testimonianze si pongano in reciproco conflitto per quanto attiene all'orario morte.

Difatti, la sentenza ha, da un lato, ritenuto che le testimoni Capezzali-Monacchia permettano di collocare l'urlo (quindi, l'omicidio) attorno alle 23/23:30 (pag. 56 sent.), dall'altro, ha reputato credibili le dichiarazioni del teste Curatolo, il quale ha asserito di aver notato Sollecito nei pressi di piazza Grimana quasi fino alla mezzanotte.

E', perciò, evidente la lesione di un principio basilare della logica, quale quello di non contraddizione, dal momento che, nella medesima pronuncia, sono state ritenute attendibili le testimoni sull'urlo ed è stato pure reputato credibile Curatolo, secondo il quale gli imputati - la sera dell'omicidio - tra le ore 21.30 e le ore 00.00 (circa) si trovavano ininterrottamente nei pressi del campo da basket.

Si confronti il seguente passaggio:

"*Antonio Curatolo era una persona che viveva per strada, senza una fissa dimora, ed aveva avuto anche dei precedenti penali e di polizia in relazione alla legge sugli stupefacenti.*

L'uomo si era presentato alla polizia giudiziaria dopo un anno circa dai fatti per cui è processo, per riferire ciò che riteneva di aver fatto la sera del 1

novembre 2007. Veniva esaminato all'udienza del 28 marzo 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia e testualmente riferiva:

DOMANDA: Signor Curatolo, le svolge una vita di

RISPOSTA: Vivo per strada

DOMANDA: Nella zona est essenzialmente di Piazza Grimana?

RISPOSTA: A piazza Grimana.

DOMANDA: Ecco, lei sta sempre lì più o meno?

RISPOSTA: Sì

DOMANDA: Va a dormire da qualche parte?

RISPOSTA: Piazza Grimana, Corso Garibaldi, comunque è quella la zona in cui vivo.

DOMANDA: La zona è quella. Va a dormire da qualche parte? Quando dorme dove va?

RISPOSTA: Di solito dormo a piazza Grimana, poi dopo…

DOMANDA: Dorme su una panchina?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Da quanto tempo lei si trova, gravita, vive lì in piazza Grimana?

RISPOSTA: Otto o nove anni.

DOMANDA: Io vorrei che lei ricordasse quello che è successo, lei si ricorda il delitto di Meredith?

RISPOSTA: Sì, ho letto qualcosa sulle riviste.

DOMANDA: Lei quando…lei si trovava in Piazza Grimana quando è arrivata la Polizia?

RISPOSTA: In quel periodo sì. Mi trovavo a Piazza Grimana.

DOMANDA: Si ricorda che cosa ha fatto, che cosa ha visto la sera precedente?

RISPOSTA: Prima di tutto tengo a precisare una cosa, quello che io confermo è una cosa coscienziosa, cioè è parte di me stesso, non mi piace né approfittare né della vita degli altri né rendergli male. Comunque quella sera, in quel periodo stavo a piazza Grimana leggendo sulla panchina una rivista dell'Espresso.

DOMANDA: Che ora era?

RISPOSTA: Verso le nove e mezza, le dieci.

DOMANDA: E poi?

RISPOSTA: Stavo sulla panchina a leggere degli articoli che mi interessavano sull'Espresso, ogni tanto fumavo una sigaretta, staccavo la lettura e guardavo la gente che stava a piazza Grimana o nei dintorni, sopra. C'erano in fondo al campo da basket due ragazzi, sembravano due fidanzati che stavano a discutere un po' animatamente tra di loro.

DOMANDA: Dove stavano questi ragazzi di preciso?

RISPOSTA: Intorno al campo da basket, sotto a un lampione, dove si butta il pallone nel canestro.

DOMANDA: Che cosa facevano oltre che discutere?

RISPOSTA: Discutevano tra di loro come due fidanzati, ogni tanto uno si alzava così e andava sulla parte dove sta la ringhiera a guardare sotto. C'era altra gente comunque che faceva un po' casino, era un periodo di festa.

DOMANDA: Lei si ricorda che ora era quando li ha visti?

RISPOSTA: Glielo ho detto, io stavo sulla panchina verso le nove e mezza, le dicei, sono stato fino a mezzanotte lì.

DOMANDA: E questi due ragazzi quando li ha visti?

RISPOSTA: Fino a prima di mezzanotte che mi ero un po' stufato di leggere, mi ero acceso una sigaretta, guardo sempre la gente che passa, il movimento che ci sta a piazza Grimana e poi dopo non li ho più visti.

DOMANDA: Quindi lei li ha visti poco prima di mezzanotte e…

RISPOSTA: L'ultima volta sì.

DOMANDA: Poi non li ha visti più?

RISPOSTA: No.

DOMANDA: Per quanto tempo li ha osservati?

RISPOSTA: Diciamo ogni volta che staccavo di leggere il giornale, avrò fumato tre o quattro sigarette così.

DOMANDA: Com'erano vestiti questi ragazzi?

RISPOSTA: Sul colore un po' scuro

DOMANDA. Ce li può descrivere com'erano fisicamente?

RISPOSTA. Non erano tanto alti, un po' bassini, sembravano pure simpatici tra l'altro.

DOMANDA: Capelli scuri, chiari? Scusi tanto signor Curatolo li vede in quest'aula questi ragazzi?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Chi sono?

PRESIDENTE: Li può indicare?

RISPOSTA: Sono lei e lui. Ma li conoscevo già prima, non è che li ho visti solo quella sera, già precedentemente…

Si dà atto che il teste indica gli imputati che si trovano in aula, cioè Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR MIGNINI: Quindi lei li vide poco prima di mezzanotte. Poi che fai, si addormenta?

RISPOSTA: No, dopo mi fumo una sigaretta e vado via.

RISPOSTA: A che ora è andato via dalla zona?

RISPOSTA: Poco prima di mezzanotte.

DOMANDA: E quindi quando se n'è andato via non c'erano più?

RISPOSTA: No.

DOMANDA: Quindi lei li ha visti sempre poco prima di mezzanotte ha detto?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Poi dov'è andato a dormire?

RISPOSTA: Sono andato al parco.

DOMANDA: Al parco?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Cioè?

RISPOSTA: Al parco.

DOMANDA: A che ora si è svegliato?

RISPOSTA: Verso le nove. Otto e mezza, le nove, così.

DOMANDA: Poi che cosa ha fatto?

RISPOSTA: Sono andato un'altra volta in piazza.

DOMANDA: A piazza Grimana?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Che cosa faceva lì quel mattino?

RISPOSTA: Io sono andato a prendere un cappuccino al bar, poi mi sono messo sulla panchina, mi sono fumato una sigaretta, ogni tanto arrivava qualche ragazzo che conoscevo, qualche amico così, chiacchieravamo però c'era una cosa strana perché c'era un movimento di Polizia che andava e veniva. Siamo stati in piazza fino all'una e mezza, le due, così, anzi io sono stato anche di più, solo che sono arrivati dei carabinieri a domandarci se avevamo sentito qualcosa o avevamo visto qualcosa. Io ho detto di no perché non avevo sentito… a parte vedere i ragazzi che si stavano a divertire quella sera non avevo visto niente di grave. Siamo stati un po' là e ci stava questo via vai di Polizia, ci siamo affacciati di sotto e abbiamo visto delle persone vestite di bianco, Polizia, Carabinieri, un casino di gente c'era giù di sotto.

DOMANDA: Di sotto dove? In che zona?

RISPOSTA: Vicino a una casa, vicino all'ingresso di una casa stavano.

DOMANDA: Via della Pergola?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: La casa lei l'ha vista poi nei giornali, nelle foto?

RISPOSTA: Sì, sì.

DOMANDA: E' la casa dove si è svolto il delitto?

RISPOSTA. Sì, per lo meno il giornale dice così.

DOMANDA: Quindi lei vede queste persone, se ne va a dormire nel parco, si sveglia la mattina alle nove, rimane nella zona di piazza Grimana, poi verso l'una e mezza, le due ad un certo punto comincia un via vai di Polizia?

RISPOSTA: No, il viavai c'era già prima, però noi non è che ci facevamo tanto caso, poi dopo quando i carabinieri ci hanno domandato se avevamo visto qualcosa e nessuno di noi sapeva niente ci siamo affacciati di sotto e avevamo visto tutto quello.

DOMANDA: Avete visto persone con la tuta bianca?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Poi c'era l'ambulanza?

RISPOSTA: L'auto-ambulanza, c'era la Polizia, i Carabinieri, persone insieme a loro, normali.

DOMANDA: Lei ha detto che li aveva visti altre volte questi due ragazzi?

RISPOSTA: Sì, li ho visti altre volte perché giro sempre tra corso Garibaldi e piazza Grimana.

DOMANDA: Ma li aveva visti insieme o…

RISPOSTA: No, insieme no, quasi sempre da soli li ho visti. Anche perché io frequentavo un pub che sta a corso Garibaldi, di arabi, andavo su, mi facevo un kebab così, mangiavo un po' di cucina araba e spesso vedevo i ragazzi. Non li conosco personalmente però diciamo riesco ad avere una certa fisionomia dei visi delle persone.

DOMANDA: Quindi lei conferma precisamente questi particolari che la mattina dopo aver visto i due ragazzi, la mattina immediatamente dopo lei sta nella piazza, c'è ad un certo punto un via vai di Polizia, vengono i Carabinieri e poi lei si affaccia, verso l'una e mezza - due, e vede tutta la Polizia, i Carabinieri, gente con la tuta bianca etc…

RISPOSTA: Sì

DOMANDA: Non ho altre domande" (Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 119 – 127).

Dopo aver riportato quasi interamente le dichiarazioni del testimone Curatolo, la sentenza d'appello le ha ritenute attendibili in base alle seguenti argomentazioni: "*Il teste riferiva di frequentare quella piazza stabilmente da circa 7/8 anni, tanto da eleggerla sostanzialmente a sua dimora abituale. Questa circostanza, confermata anche da altri testimoni (gli edicolanti di Piazza Grimana) rende credibile il testimone e quando afferma di aver osservato più volte nella piazza i due imputati; e ciò perché questa circostanza*

risulta compatibile con le altre emergenze di causa, ovverosia la toponomastica dei luoghi.

Piazza Grimana costituiva sicuramente un luogo abitualmente frequentato dai ragazzi che gravitavano nelle vie adiacenti. Via Garibaldi, ove abitava Raffaele Sollecito, è una strada che sbocca in pratica nella Piazza, da cui ci si può affacciare su via della Pergola. Da via Garibaldi numero 130, abitazione del Sollecito, a via della Pergola nr 7, vi è una distanza di 400 metri circa; e all'interno del percorso si colloca la piazza Grimana. Era perfettamente logico, quindi, che molti ragazzi che abitavano nei dintorni, compreso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, eleggessero la piazza a luogo di appuntamento, ovvero di frequentazione e quindi di incontro occasionale. Tanto è vero che anche Rudi Hermann Guede risultava aver giocato a basket più volte nel campetto sito proprio in Piazza Grimana, ove aveva fatto amicizia con gli studenti "fuori sede" che abitavano nell'appartamento semi-interrato di Via della Pergola nr 7. Così come Amanda Marie Knox al momento in cui, nella costruzione della calunnia in danno di Patrick Lumumba, aveva avuto necessità di contestualizzare l'incontro con il Lumumba, aveva indicato il luogo prescelto proprio nella Piazza Grimana.

***Per quanto attiene all'orario in cui il teste avrebbe visto assieme gli imputati, individuato da quest'ultimo tra le 21.30 e la mezzanotte del 1 novembre 2007, il ragionamento deve invece scontare una sorta di tolleranza**, poiché si tratta di un ricordo non legato ad uno specifico punto di riferimento temporale che avesse valenza per il teste; e pertanto, per forza di cose approssimativo. Il teste riferiva alla definizione dell'orario facendo riferimento anche, ad esempio, a gesti abituali, quali quello di accendersi una sigaretta*".

Al di là dell'anodina considerazione in base alla quale "*per quanto attiene all'orario in cui il teste avrebbe visto assieme gli imputati, individuato da quest'ultimo tra le 21.30 e la mezzanotte del 1 novembre 2007, il ragionamento deve invece scontare una sorta di tolleranza*", è del tutto evidente come **la ritenuta credibilità del teste abbia creato un'insanabile frattura all'interno dell'impianto motivazionale, caratterizzato da insormontabili**

incongruenze tra le sue diverse parti e da gravissime inconciliabilità logiche.

Contrasti che sorgono in modo evidentissimo allorché si esamino le affermazioni della Corte sull'orario-morte e sulla deposizione resa dal Curatolo.

Prive di pregio restano le conclusione del provvedimento della Corte d'Assise d'Appello circa la "soglia di tolleranza" da assegnare alle indicazioni temporali fornite dal testimone in esame. Tale passaggio, in realtà, appare un vano tentativo di rimarginare la frattura col principio di non contraddizione rispetto all'epoca della morte della vittima.

Ed infatti, è del tutto arbitrario valutare l'attendibilità *in toto* del testimone e scontare poi un margine di tolleranza, senza alcuna plausibile argomentazione logica, su una circostanza oltretutto decisiva quale quella dell'orario in cui ha visto gli imputati fuori dalla casa.

Peraltro il richiamo al margine di errore (circa gli orari richiamati dal teste) costituisce un vero e proprio travisamento della prova, dal momento che un'attenta analisi della deposizione di Curatolo avrebbe permesso alla Corte d'Assise d'Appello di rilevare come l'indicazione dei riferimenti temporali, lungi dal riferirsi a meri gesti abituali, era ancorata ai dati forniti dall'orologio in suo possesso e dal timer presente sul tabellone indicante la "Zona a traffico Limitato":

DIFESA AVV. BONGIORNO

[…]

DOMANDA: Sì, ma mi interessa ricostruire. Lei come sa che era arrivato appunto alle nove e mezza?

RISPOSTA: Perché a parte che c'è sta un orologio della ZTL, in più ce l'ho anch'io un orologio.

DOMANDA: Quindi alle 21.30 c'erano insieme sulla panchina Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

RISPOSTA: No, non stavano… io stavo sulla panchina, loro stavano sul muricciolo del campo da basket.

DOMANDA: Loro due sono stati sempre lì ininterrottamente?
RISPOSTA: Sì, fino a prima di mezzanotte, che io andassi via, penso di sì perché stavano là.
DOMANDA: Quindi non è che se ne sono né andati né tornati, sono sempre stati là?
RISPOSTA: No, non sono né andati né tornati, stavano là seduti a parlare tra di loro." (trascrizioni udienza 28 marzo 2009, pagg. 9 – 10, all. 30).

A riprova si legga quanto riferito dal teste al Presidente Massei (della Corte di prime cure) nella stessa udienza del 28 marzo, pag. 11 s. trascrizioni

PRESIDENTE – *Pubblico Ministero, scusi, può rileggere perché non abbiamo capito. Verso le 23.00 dopo mezzanotte?*
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI – ***Sì. "Tra le 23.00 e dopo mezzanotte quindi?", "sì",*** *"di molto dopo la mezzanotte?", "no, io penso... io sono andato giù, sono andato via dopo che sono partiti gli autobus",* ***"una decina di minuti dopo la partenza?", "sì, dieci, un quarto d'ora", "e partono a mezzanotte gli autobus?", "più o meno l'orario è quello"****, "che cosa ha notato? Sono andati verso la casa?", "no, loro stavano seduti giù in fondo e chiacchieravano", "lei stava vicino all'edicola?", "sì, saranno quasi una cinquantina di metri, più o meno, di distanza e stavano chiacchierando e poi ogni tanto guardavano. Uno di questi due si alzava...", "il ragazzo o la ragazza?", "il ragazzo si alzava e andavano a guardare là sotto". Ora io cerco l'orario e comunque l'ha indicato, dice: "io stavo a piazza Grimana, di solito mi fermo a piazza Grimana, piazza Grimana dista poche decine di metri da casa di via Della Pergola – e poi dice – avevo notato, c'era un po' di casino di studenti che andavano, prendevano l'autobus per andare in discoteca a divertirsi ed avevo notato una coppia di giovani che stavano giù in fondo alla piazza".*
RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *E poi dice: "sì, questo sarà successo tra le undici e mezza, dopo mezzanotte", cioè lei fa riferimento alle undici e mezza – mezzanotte.*
RISPOSTA – *No io dalle nove e mezza circa, che sono andato a piazza Grimana, fino a verso le dieci così che stavo leggendo l'Espresso e stavo fumando la sigaretta non li avevo notati. Poi verso le nove e mezza – le dieci li ho notati questi due ragazzi,* ***fino a verso a mezzanotte****.*

Ed ancora, si vedano le pagg. 25 ss. della medesima udienza del 28 marzo 2009:
DOMANDA – *Lei dice che l'orario nove e trenta è sicuro perché ha detto che c'era un orologio... dove sta l'orologio?*
RISPOSTA – *Della ZTL.*
DOMANDA – *Dove sta?*
RISPOSTA – *Sta sopra alla strada.*
DOMANDA – *Verso la farmacia, l'Università per Stranieri, dov'è?*
RISPOSTA – *Davanti all'Università per gli Stranieri.*
DOMANDA – *Rispetto all'edicola dov'è?*
RISPOSTA – *Rispetto all'edicola è sulla destra, all'imbocco di via Cesare Battisti, all'angolo.*
DOMANDA – *E lei ha guardato anche il suo orologio?*
RISPOSTA – *Sì.*
DOMANDA – *Quindi ha guardato sia quest'orologio che il suo orologio da polso?*
RISPOSTA – *No, prima avevo guardato il mio, poi dopo ho visto anche...*
DOMANDA – *Lei ce l'ha con se il suo orologio?*
RISPOSTA – *Sì.*
DOMANDA – *È lo stesso che aveva quella sera?*
RISPOSTA – *Sì, c'ho questo.*
DOMANDA – *Che ore fa?*
RISPOSTA – *Un attimo che lo trovo e glielo dico subito.*
DOMANDA – *Scusi, ma se lei aveva visto sul suo orologio che bisogno aveva di*

guardare anche l'orologio...

RISPOSTA – *Perché è talmente grosso che...*

DOMANDA – *Quindi non è che l'ha guardato, l'ha visto.*

RISPOSTA – *Sì, mi ci vanno gli occhi perché è grosso.*

DOMANDA – *Allora che bisogno c'aveva... lei ce l'ha da polso l'orologio?*

RISPOSTA – *No, no.*

DOMANDA – *Quindi lo deve tirare fuori?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Perché l'ha tirato fuori se lei ce l'aveva bello grosso davanti?*

RISPOSTA – *Perché io non guardo quasi sempre quello...*

DOMANDA – *Allora l'ha guardato o non l'ha guardato?*

RISPOSTA – *Se sto così mi va davanti.*

DOMANDA – *Scusi, l'orologio l'ha guardato, quello grande l'ha guardato?*

RISPOSTA – *Sì, sì, l'ho guardato.*

DOMANDA – *Se l'ha guardato e ha visto l'ora perché ha dovuto fare tutta la manovra...*

RISPOSTA – *No, prima io avevo guardato il mio, poi dopo mi sono andati gli occhi anche su quello.*

DOMANDA – *Che ora faceva il suo?*

RISPOSTA – *Verso le nove e mezza.*

DOMANDA – *Ma ce l'ha il suo lei ora?*

RISPOSTA – *Sì, dovrei averlo... per lo meno, se non me l'hanno rubato. Può darsi anche che l'ho lasciato a piazza Grimana adesso...*

DOMANDA – *Quindi non ce l'ha con se?*

RISPOSTA – *Adesso no.*

DOMANDA – *Però lei dice che quella sera... non ce l'ha l'orologio e comunque non è un orologio da polso?*

RISPOSTA – *No, è da polso però io sul polso non lo porto.*

DOMANDA – *Ma come ce l'ha l'orologio da polso o non da polso?*

RISPOSTA – *È da polso, però io l'orologio non lo porto, non mi piace portare*

niente addosso, lo metto in tasca.

DOMANDA – *Però lei dice che quella sera guardò l'orologio, che ora adesso dice che non trova, e pur avendo guardato il suo orologio ha guardato...*

RISPOSTA – *Mi sono andati gli occhi anche...*

DOMANDA – *Ha guardato anche davanti riconosciuto...*

RISPOSTA – *Non è che l'ho guardato perché mi sta davanti.*

DOMANDA – *E l'ha visto.*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *E l'orario l'ha visto...*

RISPOSTA – *Verso le nove e mezza.*

DOMANDA – *Se lei l'ha visto l'orario non può dire che era verso le nove e mezza, le dieci, o l'ha visto o non l'ha visto.*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMAND A – *Se io vedo...*

RISPOST A – *Di preciso...*

DOMANDA – *Se io vedo un'ora la vedo, allora dico che sono le 9.30.*

RISPOSTA – *Sì, però se guardo l'orologio... sono le 9.32.*

DOMANDA – *Ecco. Se io vedo un'ora non dirò mai: "verso o le nove e mezza o le dieci – dico – verso le nove e mezza o le dieci se ricostruisco l'orario con i movimenti della giornata fatti", le pare?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Se io vedo l'ora dirò l'ora che ho visto. Questo per dire che lei non può rispondere dicendo: "ho visto l'orologio ed era verso le nove e trenta – le dieci", non ha significato.*

RISPOSTA – *Sarà stato verso le nove e trenta.*

DOMANDA – *Allora che orario ha visto lei guardando l'orologio?*

RISPOSTA – *Sul mio ho guardato che erano le nove e ventotto – le nove e ventisette.*

DOMANDA – *Alle nove e ventotto ha guardato sul suo orologio?*

RISPOSTA – *Sì, sono quei due minuti che io dico le nove e mezza.*

DOMANDA – *Allora lei lo sa che ore erano? Perché lei prima ha detto: "erano tra le nove e mezza e le dieci".*
RISPOSTA – *Poi ho guardato l'orologio quando mi sono fumato la sigaretta, prima di iniziare a leggere...*
DOMANDA – *Io ho appuntato così...*

Vi è una prima contraddizione con gli atti processuali.

Si noti che l'interazione con il computer rilevata dal consulente d'Ambrosio, con l'apertura del *file* multimediale "Naruto episodio 101" sul MACBOOK-PRO di Sollecito, **iniziata giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26**, dimostri che **all'ora in cui Curato ha affermato di aver visto in piazza Grimana i due ex fidanzati, l'imputato si trovava certamente di fronte al suo pc di casa!**

Vi è poi una contraddizione intrinseca alla sentenza.

Stando alla deposizione del Curatolo, i due giovani, nell'ora in cui fu sentito l'urlo dalle testi Capezzali e Monacchia – tra le 23 e 23:30 (cfr. pag. 56 sent.) – ancora si trovavano nella piazza.
Il che vorrebbe dire che Curatolo, attraverso la sua deposizione, avrebbe addirittura fornito un alibi a Sollecito e alla Knox!

Tale ultimo dato appare insuperabile, dal momento che – anche a voler considerare la "tolleranza" indicata dalla Corte – per stare dentro coi tempi, si dovrebbe giungere a ritenere che le condizioni dell'omicidio si crearono in modo improvviso e che subito si diede corso ad una azione omicidiaria, oltretutto realizzata in modo fulmineo, il che contrasta nettamente con quanto asserito dai periti del Gip in ordine al tempo trascorso tra l'ultimo colpo e il decesso.

V

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MERA APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DELLA TESTE CAPEZZALI. CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DELLA PROVA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLE TESTI CAPEZZALI E MONACCHIA SUL PRESUNTO URLO DELLA VITTIMA – RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE (VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ DELLA TESTIMONIANZA NEI PROCESSI MEDIATICI)

Come noto, la sentenza impugnata è giunta all'erronea conclusione secondo cui la vittima fu colpita con un coltello nel mentre la stessa veniva tenuta immobilizzata o parzialmente immobilizzata dagli imputati, con compressione all'altezza della bocca, al fine di impedirle di urlare.

Ciò ha affermato la Corte, nonostante – come si è visto nei precedenti motivi – abbia illogicamente rifiutato di compiere i necessari accertamenti al fine di verificare se fosse stato effettivamente possibile (per i testimoni dell'urlo) udire Meredith Kercher gridare, avendo riguardo alla distanza rispetto alla casa di via della Pergola.

Tale accertamento sarebbe stato ovviamente determinante per valutare il significato probatorio delle dichiarazioni delle testimoni Capezzali e Monacchia.

Ed infatti, l'irrazionale diniego di una perizia audiometrica ha finito per aumentare i dubbi in ordine a tale circostanza di fatto, cui la sentenza ha attribuito un rilievo decisivo.

Secondo la Corte, però, le due testimonianze sarebbero pienamente attendibili e non necessiterebbero di ulteriori verifiche.

V.1 *Parti censurate della decisione*

Afferma la sentenza che sarebbe "ragionevole" ritenere che ad un certo punto – nel corso dell'aggressione – la ragazza inglese riuscì a liberarsi e ad emettere

un urlo, a seguito del quale la stessa avrebbe ricevuto il colpo alla gola che procurò la frattura dell'osso ioide con la conseguente dispnea e il travaso del sangue nei polmoni, ed inevitabile asfissia: "*è ragionevole ritenere che ad un certo punto la ragazza, nel corso della aggressione, riuscì a liberare il volto dalla contenzione, e ad emettere un urlo (di cui si avrà modo di riferire più oltre), e tale condotta fu probabilmente la ragione del colpo inferto alla gola che provocò la frattura dell'osso ioide con conseguente dispnea, e il travaso dello stesso sangue della vittima nei polmoni che ne cagionò l'asfissia*" (pag. 49 sent.).

La sentenza aggiunge (a pagina 324 s.) che l'aggressione della ragazza inglese fu simultanea e posta in essere da tutti e tre i correi, i quali collaborarono nel fine che si erano proposti, cioè immobilizzare Meredith Kercher ed usarle violenza: "*La ragazza rimase sicuramente immobilizzata e non fu in grado di opporre alcuna resistenza valida proprio perché sovrastata da più aggressori, e contemporaneamente colpita con le lame di due coltelli. Sicuramente il colpo che la raggiunse sulla parte destra del collo, di un modesto tramite e sicuramente non idoneo a cagionare la morte, fu comunque un colpo che produsse un forte dolore e sicuramente cagionò quell'urlo straziante della vittima che fu percepito da Capezzali Nara e Dramis Ilaria, le quali lo riferirono nell'esame dibattimentale; urlo di cui parla anche Amanda Marie Knox nel memoriale sequestrato e prodotto in giudizio*".

Al fine di confermare tale assunto, la sentenza ha fatto leva sulle deposizioni di alcuni testimoni, in particolare sulle dichiarazioni rese in primo grado, all'udienza del 27 marzo 2009, da Capezzali Nara, Dramis Ilaria, Monacchia Antonella e Lombardo Giampaolo (cfr. pagg. 54-57 sentenza).

Tutte le testimonianze sopra menzionate sarebbero – ad avviso della Corte – da ritenersi attendibili (cfr. pag. 52 sent.), dovendosi riscontrare una "*sostanziale coerenza e logicità nel racconto degli accadimenti*", senza che in relazione ai suddetti testimoni sia mai emersa "*una sola ragione di interesse*" (pag. 53 sent.).

In particolare, i ricordi e i riferimenti temporali (sebbene imprecisi) delle testi Capezzali (la quale avrebbe sentito dapprima un urlo di donna e poi delle persone correre) e Monacchia (che, dopo essersi addormentata, sarebbe stata svegliata dalle voci di un uomo e di una donna intenti a discutere, udendo, in tale frangente, un forte urlo di donna) risulterebbero "adeguatamente attendibili". Il che porterebbe a collocare l'urlo alle 23:00-23:30 della sera del 1° novembre 2007 (cfr. pag. 56 sent.). Invece, le dichiarazioni di altre testimoni (Dramis, che aveva dichiarato di aver udito passi frettolosi sulle scalette del parcheggio, e Formica, che aveva affermato di essere stata urtata da un giovane "scuro" mentre stava scendendo le scalette di accesso al parcheggio), ad avviso della Corte, "*pur potendo essere indubbiamente ricondotte alla fase di allontanamento dal luogo del delitto dell'omicida successivamente all'aggressione, ben potrebbero essere riferite, stante la loro obiettiva genericità, anche ad altri accadimenti indifferenti ai fatti di causa. Non bisogna, infatti, dimenticare che sovrastante la villetta di via della Pergola, ove è avvenuto il delitto, si trova un parcheggio per autovetture…che era piuttosto «movimentato» dalle presenze di vari automobilisti*" (pagg. 56-57 sent.).

In base alle testimonianze richiamate – prosegue il provvedimento gravato – sebbene "*fissare un orario preciso della morte di Meredith Kercher sia attività oltremodo perigliosa, poiché si fonderebbe su percezioni e ricordi che inevitabilmente scontano l'imprecisione di un margine temporale considerevole*" (pag. 57 sent.), andrebbe comunque considerato che "*due donne diverse, posizionate in immobili distinti, ma vicini in linea d'aria alla villetta di via della Pergola, in un contesto sostanzialmente equivalente per quanto attiene all'orario, percepirono un forte grido di donna provenire da una zona in cui si trova la villetta teatro dell'omicidio. Questa circostanza, compatibile con il lasso temporale in cui avvenne l'omicidio, risulta altresì compatibile con la ricostruzione dell'evento mortale, con la natura dei mezzi adoperati, con l'aggressione particolarmente violenta che Meredith Kercher subì, nonché con*

altre emergenze processuali, di provenienza diretta da uno degli imputati, di cui si avrà modo di parlare nel prosieguo" (pag. 57 sent.).

V.2 *Vizi motivazionali in punto di valutazione della deposizione della teste Capezzali*

La valutazione di attendibilità così operata risente di una lettura parziale e incompleta del materiale testimoniale dal momento che la sentenza avrebbe dovuto valutare con maggiore rigore e coerenza logica le percezioni dei testi.

Ed invero, le parti richiamate dell'esame della Capezzali (cfr. pagg. 54-55 sent.) – in base alle quali si dovrebbe desumere che la teste udì, nel cuore della notte, prima un urlo agghiacciante di donna e poi dei rumori ("*correre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaino, tra le foglie*") – risentono in maniera del tutto evidente della denunciata incompletezza.

In primo luogo, vi sono elementi (tralasciati dalla sentenza) che inducono a ritenere che il ricordo della Capezzali sia frutto di una rielaborazione del ricordo.

Ed infatti, la teste ha sostenuto che, all'indomani della notte in cui avrebbe udito l'urlo sarebbe scesa da casa e avrebbe saputo da alcuni ragazzi della morte di Meredith. Il che sarebbe avvenuto intorno alle 9:30 del 2 novembre.

Si tratta di una circostanza destituita di fondamento (peraltro, del tutto ignorata dal provvedimento gravato), che contribuisce ad insinuare (a questo punto) il fondato dubbio di trovarsi di fronte ad una testimonianza platelamente non credibile.

Ed infatti il corpo di Meredith fu scoperto soltanto alle ore 13:00 del 2 novembre, per cui è impossibile che la donna possa aver saputo al mattino da alcuni ragazzi dell'evento delittuoso.

Si richiamano, sul punto, alcuni passaggi delle trascrizioni della testimonianza resa dalla teste Capezzali (all. 31).

PAG. 42 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DOMANDA – Prima quando, a che ora l'ha saputo che era morta questa ragazza?

RISPOSTA – Saranno state verso le nove e mezza, le dieci, non lo so. Dopo io mi sono preparata e...

DOMANDA – Allora lei alle nove e mezza del giorno dopo l'urlo sa da chi che è stata uccisa la ragazza?

RISPOSTA – Da questi ragazzi che correvano giù e poi ho visto tutte queste grandi macchine... no macchine, persone, allora dico: "qui è successo qualcosa", ma io pensavo che era successo un incidente, uno scontro perché lì ce ne sono spesso.

Ed ancora, si vedano gli ulteriori passi dell'esame.

PAG. 51 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DIFESA – AVV. BONGIORNO – Signora era solo per capire. Di notte c'è l'urlo, poi lei si sveglia di mattina...

RISPOSTA – Beh per forza.

DOMANDA – Sì, si sveglia di mattina, ha il preciso ricordo che poi questi ragazzi le dicono del delitto?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Alle nove e mezza del mattino?

RISPOSTA – Ma forse sarà un po' più tardi delle nove e mezza del mattino perché io avevo finito di fare le cose, sentivo correre giù per le scale e mi sono affacciata dalla porta e gli ho detto: "ma che fate ragazzi?! Tutto sto macello", "Signora! Signora! Questa notte hanno ucciso una ragazza! L'hanno sgozzata! In via Della Pergola", "ma volete scherzare?!", dice: "guardi un po' di sotto dalla terrazza", ho guardato e c'era tanta di quella gente, c'era l'ambulanza e ho visto la Polizia e

Anche quando il Pubblico Ministero ha chiesto alla teste se il colloquio con i ragazzi fosse avvenuto prima o dopo il pranzo, la Capezzali ha ribadito che esso avvenne prima.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

PAG. 71 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DOMANDA - Un'altra cosa le volevo chiedere, quindi questo colloquio con i ragazzi che le dicono che è successo, che è stata ammazzata una ragazza avviene prima o dopo il pranzo?
RISPOSTA - Prima.

Tale circostanza era stata evidenziata anche nelle SIT del 27.11.2007, di cui all'allegato n. 32 (acquisite al dibattimento, come risulta a pag. 88 delle trascrizioni: "Presidente: *Si dà atto che viene prodotto ai fini dell'utilizzabilità sul consenso delle parti il verbale relativo alle sommarie informazioni rese dalla signora Capezzali Nara in data 27 novembre 2007 ore 16.49*"), ove la Capezzali aveva precisato che la notizia dell'uccisione l'aveva avuta prima di pranzo e che lei solitamente pranzava verso mezzogiorno.
Secondo quanto riferito nelle menzionate SIT del 27.11.2007 (pag. 13), la teste – che ha, peraltro, affermato di star male da due o tre settimane "*io c'ho la labirintite e l'influenza*" – sarebbe uscita di casa, il giorno dopo dell'urlo, verso le 11:00 e avrebbe appresso (n.b.: prima della scoperta del cadavere) da alcune persone della morte di una ragazza prima di pranzo.

Si vedano le trascrizioni (pag. 14) delle SIT citate:

PM Mignini	Che ora era si ricorda?
Capezzali	Quando me l'hanno detto?
PM Mignini	Eh
Capezzali	Mica lo so se era verso mezzogiorno
PM Mignini	Prima di pranzo o dopopranzo
Capezzali	No era prima di pranzo
PM Mignini	Prima di pranzo
Capezzali	Ma mica di tanto penso io
PM Mignini	Poco prima di pranzo
Capezzali	Poco prima di pranzo
PM Mignini	Lei a che ora pranza?
Capezzali	Io adesso raccapezzo più poco un piatto di pasta, qualcosa così ...
PM Mignini	Va beh insomma quando consuma ...
Capezzali	Verso mezzogiorno come sempre mio marito che era in pensione voleva mangiare presto mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo

Come noto, la scoperta del cadavere avvenne soltanto verso le 13:00.

Tale elemento, sicuramente rilevantissimo sul piano della attendibilità della teste e della capacità di ricordare i fatti e di collocarli nel tempo, avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzato dalla Corte, mentre è stato radicalmente ignorato.

Si noti come la teste Capezzali (prima di correggersi sul punto), a pag. 22 delle trascrizioni del marzo 2009, aveva affermato di aver avuto un **colloquio davanti all'edicola verso le 11:30 del mattino e che già in quel momento ci sarebbero state le locandine** affisse in cui si annunciava l'omicidio!

Tale circostanza andava per lo meno considerata nell'ambito della valutazione operata in sede di rinvio.

Non si comprende, pertanto, quali parametri abbia analizzato la sentenza per giungere a ritenere attendibile la teste.

La motivazione sul punto, quindi, si profila oltremodo carente, atteso che l'apprezzamento in ordine alla attendibilità della testimone è sorretto da una giustificazione meramente apparente, che non ha tenuto in nessun modo conto dei rilievi difensivi.

Si confronti, ancora, un ulteriore seguente passaggio:

PAG. 22 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

RISPOSTA – Sarà stato verso le undici e mi sono fermata lì, all'edicola e c'erano queste locandine già con questa, insomma che dicevano di questa ragazza ed allora io ho detto: "Oh Dio, ho sentito, allora, era sta ragazza!".

DOMANDA - Scusi, cerchi di ricordare. Lei ha guardato l'orario quando è uscita di casa, quando le hanno detto che era stata ammazzata una ragazza.

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Ha guardato l'ora? Si ricorda che ora era?

RISPOSTA – Difficile che guardo sempre l'ora, saranno state verso le undici perché tanto io esco sempre a quell'ora.

Come si è detto, ciò, ovviamente era di impossibile verificazione, perché l'omicidio non era stato ancora accertato (la stanza di Meredith Kercher era ancora chiusa), dunque la notizia non poteva essere già circolata a quell'ora (il rinvenimento del cadavere avvenne verso le ore 13:00).

La sentenza di condanna ha, quindi, prestato fede al ricordo della Capezzali, senza tenere conto di una serie di gravi dubbi sul suo racconto, non essendo anzitutto chiaro in quale giorno la Capezzali udì il presunto grido.

Ma c'è di più.

Nel corso del dibattimento, la teste ha detto di aver udito lo strillo **"*la notte di Halloween*"**, che notoriamente ricorre il 31 ottobre, ossia un giorno prima dell'omicidio!

Incalzata sul punto, la Capezzali non è stata in grado di ricordare con precisione il giorno dell'accadimento: "*io non me le ricordo tutte queste, questi orari, queste cose*…".

Si segnala il seguente passo delle trascrizioni:

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

DIFESA – AVV. BONGIORNO – Signora la notte c'è l'urlo, cominciamo a fare una prima domanda, lei è sicura che quest'urlo è stato tra l'1 e il 2 novembre?

RISPOSTA – La notte di Halloween!

DOMANDA – La notte di Halloween è il 31 ottobre, può essere

PRESIDENTE – Signora lei dice la notte di Halloween, la sa indicare nel calendario la notte di Halloween quando è?

RISPOSTA – No perché non mi interessava.

DIFESA – AVV. BONGIORNO – Ma c'era gente in giro mascherata quella notte?

RISPOSTA – No, no, non c'era nessuno, nessuno!

DOMANDA – Lei come fa a dire che l'urlo è l'1 e poi mi dice la notte di Halloween e la notte di Halloween è la notte tra il 31 e l'1? È la notte di Halloween o la notte tra l'1 e il 2?

RISPOSTA – Io non me le ricordo tutte queste, questi orari, queste cose, non me le ricordo più.

[…]

RISPOSTA – No, non lo so perché forse l'avrò detto o perché l'ho sentito oppure... non lo so, so soltanto che mi è venuto in mente che era quelle notti lì.

[…]

DOMANDA – La notte di Halloween?

PRESIDENTE – Scusi questa notte lei sa quando è sul calendario, ha già detto, ma lo sa o non lo sa?

RISPOSTA – Non lo so! Gli ho detto che io gli orari non li guardo mai.

[…]

DOMANDA - Signora se lei sa solo questo, cioè che ha sentito un urlo e che poi ha sentito correre per le scale ha delle indicazioni, degli elementi precisi e concreti in base ai quali dirci la data nell'ambito della quale ha sentito queste cose? Una data la può dire con certezza, giurandolo?

RISPOSTA - Non lo so! Non me lo ricordo e non posso giurare! Se io non me la ricordo più, purtroppo è passato tanto tempo...

Se tutti questi elementi (non valutati dalla Corte) avrebbero dovuto far sorgere gravissimi dubbi sulla affidabilità della teste, sussistevano ulteriori aspetti meritevoli di attenzione da parte del Giudice di rinvio.

La sentenza ha, infatti, valorizzato il dato dell'urlo come un accadimento assolutamente eccezionale ed inconsueto.

In base a quanto dichiarato dalla stessa teste Capezzali, il fatto di udire – durane la notte – delle grida provenire dal parcheggio non era, invece, un fatto inusitato.

All'udienza del 27.3.2013 (pag. 15 trascrizioni), la teste aveva riferito che le era capitato anche in precedenza di essere svegliata da rumori o da grida, perchè "***là sotto c'e' il parcheggio, dove ci sono tanti…drogati***":

Si veda, poi, quanto dichiarato a pag. 63 delle trascrizioni della medesima udienza:

DOMANDA - Ma lei ha sentito dei rumori di persone che si drogavano?

RISPOSTA - A me anche sotto la finestra mi si mettevano i drogati, ci trovo sempre le siringhe!

E' pertanto evidente che la zona non fosse affatto tranquilla.

Si richiama l'attenzione sul seguente brano delle trascrizioni d'udienza.

PAG. 15 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI – Prima di arrivare alla notte in questione aspetti un attimo, adesso volevo sapere prima, nel periodo precedente, fra la morte di suo marito e quella notte. Le era capitato di essere stata svegliata da rumori o da grida prima?
RISPOSTA – Beh sì perché là sotto c'è il parcheggio dove ci sono tanti...

PRESIDENTE – Tanti?
RISPOSTA – Posano le macchine perché vanno al centro, c'è un via vai.

Tanto che, secondo la Capezzali, in quella zona vi erano stati, in passato, anche più di un borseggio e persino una violenza ad una ragazza nel parcheggio.

PAG. 62 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DOMANDA – Signora lei ha sentito varie volte dei rumori?
RISPOSTA – Sì.
DOMANDA – Ha raccontato che certe volte erano degli scherzi di ragazzi?
RISPOSTA – Sì, che fanno i ragazzi, si figuri.
DOMANDA – Ha raccontato anche che c'è stato un borseggio?
RISPOSTA – Altro che uno!
DOMANDA – Ha raccontato che c'è stata anche una violenza ad una ragazza su quel parcheggio?
RISPOSTA – Sì.

Anche tali elementi sono stati del tutto ignorati dalla Corte, che non ha neppure considerato la possibilità che l'urlo in questione potesse provenire da soggetti che si aggiravano nella zona sottostante (cfr. pag. 64 trascr. cit.)

DOMANDA - E che tipo di rumori erano?
RISPOSTA – Niente, con quei lacci emostatici, io tante volte per stendere i panni guardo di sotto... anzi sono sincera da me uno stava drogato...
DOMANDA - Allora?
RISPOSTA – Mi fece così!
DOMANDA - Ha visto qualcosa, ma rumori di qualcuno che si droga?
RISPOSTA – No, non si sente, siringhe sì.
DOMANDA - Scusi, ma è lei che dice che ha sentito i rumori di persone che si drogavano.
RISPOSTA – No, persone che quando sono drogate... a parte che a me mi hanno aperto il fondo e mi hanno portato via ogni cosa. Quando si drogano dopo sono cattivi, cominciano a prendere a calci il cancello, cominciano...
DOMANDA - Questo tipo di rumori ha sentito?
RISPOSTA – Sì.
DOMANDA - Di persone che si sono drogate?
RISPOSTA – Sì.
DOMANDA – Calci che danno ai cancelli e poi quale altro tipo di rumore?
RISPOSTA – Sotto le finestre, poi...
DOMANDA – Cioè che cosa sotto le finestre?
RISPOSTA – Dicono le parolacce, si corrono dietro, poi quello inciampa...
DOMANDA – Questo tipo di rumori.
RISPOSTA – È un macello.

La Corte ha ritenuto di prestare fede al racconto della Capezzali anche quando ha sostenuto di aver sentito qualcuno correre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaino, tra le foglie.

Ancora una volta, la sentenza non ha sottoposto al minimo vaglio critico il ricordo della donna, apparso per molti versi equivoco ed inverosimile.

Del resto, la stessa Capezzali aveva precisato che la **scala in ferro** faceva "*un rumore tremendo durante la notte, quando non si sentono passare le macchine*".

Udire quel tipo di rumore non era, quindi, un fatto eccezionale.

L'assenza di una adeguata attenzione critica rispetto al narrato della teste si riconosce, ancor meglio, in relazione alla circostanza dello scalpiccio sulle foglie.

La sentenza ha, infatti, illogicamente creduto alla Capezzali, anche quando ha affermato di aver udito, **con le finestre chiuse e i doppi vetri in tutte le camere**, il calpestio delle foglie secche e il rumore del ghiaino proveniente dalla casa di via della Pergola!

PAG. 72 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

RISPOSTA - Era freddo e tirava il vento.
DOMANDA - E le finestre com'erano, chiuse?
RISPOSTA - Certo.
DOMANDA - Le finestre sue come sono fatte?
RISPOSTA - Le mie finestre sono di legno, hanno i doppi vetri e c'hanno la persiana.

La Corte avrebbe, quindi, dovuto considerare l'assoluta inattendibilità della teste sul punto, la quale, per udire un simile rumore (calpestìo delle foglie secche) a così grande distanza e con le finestre chiuse, **avrebbe dovuto avere un super udito** (circostanza questa che non risulta affatto emersa dagli atti).

Anzi, semmai è emerso il fatto che la Capezzali in quel periodo stesse male (cfr. pag. 13 SIT 27 novembre 2007: "…*io erano due o tre settimane che stavo male con le vertigini, con la … che io c'ho la labirintite e l'influenza ho avuto*…"), il che rendeva più che possibile un errore di percezione.

V.3 *Vizi motivazionali in ordine alla valutazione della deposizione resa dalla teste Monacchia*

Quanto alla Monacchia (anch'essa ritenuta rilevante ai fini della prova urlo), questa teste ha sostenuto di essere andata a dormire alle 22:00, di essersi poi svegliata e di aver sentito "***due persone che discutevano animatamente, un uomo e una donna in italiano, dopodichè ho sentito un urlo fortissimo***".

Tuttavia, in base alla deposizione della teste, l'urlo fu percepito non già come un fatto isolato nel cuore della notte (come invece riferito dalla Capezzali), ma venne associato dalla teste ad una precedente discussione animata tra un uomo ed una donna, alla quale aveva fatto seguito l'urlo (all. 33):

PAG. 100 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

RISPOSTA – Sono andata a dormire alle dieci perché ho guardato l'orologio.
DOMANDA – Quindi alle 22.00?
RISPOSTA – Sì, perché ho guardato l'orologio ed era tardi, dopo non so dire il tempo preciso mi sono svegliata sentendo due persone che discutevano animatamente, un uomo e una donna in italiano, dopodiché ho sentito un urlo fortissimo e presa dall'ansia ho aperto la finestra e ho guardato se c'era qualcuno fuori ma non ho visto niente e ho chiesto la finestra.
DOMANDA – Torniamo un attimo a queste due voci, lei ha detto. Erano due voci di chi?
RISPOSTA – Un uomo e una donna.
DOMANDA – Parlavano italiano?
RISPOSTA – Sì, però il contenuto di quello che...

La Corte avrebbe, quindi, dovuto considerare la possibilità (del tutto logica) che l'urlo in questione (udito dopo la discussione animata) andasse associato alla discussione ad alta voce tra queste due persone.

Si consideri, poi, come secondo la teste l'urlo fu **forte e secco e non prolungato** (a differenza di quanto riferito dalla teste Capezzali).

PAG. 101 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DOMANDA – Era un urlo forte?
RISPOSTA – Forte e secco.
DOMANDA – Cioè non si è protratto per un lungo tempo?
RISPOSTA – No.

Ed ancora, la decisione avrebbe dovuto apprezzare un ulteriore particolare, comune anche alla deposizione della teste Dramis.

Difatti, la teste Monacchia andò a parlare con il Pubblico Ministero soltanto un anno dopo i fatti, perché dei giornalisti erano andati a cercarla, insistendo (in

modo "*incalzante*") affinché rilasciasse una deposizione (n.b.: si recò presso di lei il giornalista Fois, lo stesso che scoprì Quintavalle). La teste, quindi, andò a parlare con il Procuratore "*spinta dal giornalista*".

PAG. 112 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DOMANDA – Lei come ha deciso poi di presentarsi in Procura? Si è consultata con qualcuno?
RISPOSTA – No, comunque spinta dal giornalista.
DOMANDA – Fisicamente il giornalista è venuto con lei in Procura, l'ha accompagnata?
RISPOSTA – Sì.

Quanto alla testimonianza della teste Dramis, che ha asserito di aver udito dei passi sotto la finestra, essa già è stata ritenuta di significato non univoco in base alla stessa sentenza.

Va, inoltre, osservato come la percezione di aver udito, **a notte fonda**, dei passi di corsa sotto la finestra non venne associata dalla teste ad un avvenimento eccezionale.

Secondo la Dramis, infatti, **si trattava di passi che in quella zona si sentivano** "***abitualmente*****", essendo** una cosa del tutto **consueta** sia di notte che di giorno ("***non erano dei passi particolari***").

PAG. 98 TRASCRIZIONI - 27.3.2009

DOMANDA – Può dire alla Corte se quel rumore che lei alla fine ha ricordato, cioè i passi svolti, anzi di una persona che correva, era in qualche modo diverso rispetto ai rumori che sentiva di solito?
RISPOSTA – No, non ho avuto... mi sembrava un rumore di passi di corsa che avrei potuto sentire anche qualche altra sera, non erano dei passi particolari.
DOMANDA – Caratterizzanti?
RISPOSTA – No, no.

Anche la Dramis, come la Monacchia, ha peraltro riferito questo racconto un anno dopo i fatti, spinta dai giornalisti che andavano alla ricerca di dettagli anche insignificanti: "*sono venuti a casa dopo tanto tempo, dopo circa un anno dei giornalisti dicendo che comunque si cercavano altri dettagli, anche cose insignificanti, che potessero essere utili anche se per noi non lo erano di fatto,*

quindi ci hanno invitato, se potevamo andare comunque a rendere la nostra deposizione ai fini..." (pag. 94 trascr. ud. 27 marzo 2009, all. 11 cit.).

V.4 *L'apprezzamento dei testi nei processi mediatici*

In definitiva, l'intero esame dibattimentale ha rivelato un elevatissimo rischio di inattendibilità dei testimoni.

Tale rischio è scaturito dalla enorme rilevanza giornalistica del processo in esame.

Nel caso di processi "mediatici", nei quali i mezzi d'informazione consentono una conoscenza capillare dei fatti oggetto di accertamento, appare necessario prestare grande attenzione all'origine e al contenuto delle dichiarazioni. Non di rado, infatti, ci si imbatte in deposizioni frutto di rielaborazioni personali che traggono spunto da fatti di pubblico dominio.

La motivazione della sentenza appare sul punto estremamente carente, non avendo tenuto adeguatamente conto di un simile pericolo nell'ambito dell'apprezzamento delle deposizioni di diversi testi-chiave: Capezzali, Monacchia, Dramis, Quintavalle e Curatolo (su tali ultimi due, si rinvia ai successivi motivi). Anche perché alcuni di questi testimoni si erano presentati all'A.G. a grande distanza dai fatti.

Eppure, le singolari circostanze che avevano condotto all'emersione di alcuni soggetti inattendibili (si pensi alle figure di Fabio Gioffredi e di Hekuran Kokomani) avrebbero dovuto imporre grandissima cautela nell'apprezzamento delle fonti informative affluite nel processo per la morte di Meredith Kercher.

In simili casi, il Giudice avrebbe dovuto primariamente tener conto - nella valutazione della credibilità del dichiarante - della **possibile inclinazione del soggetto alla mitomania o a forme di "protagonismo giudiziario" ovvero della influenzabilità del teste** (sul punto, cfr. Corte d'Appello di Palermo, Sez. I, 2 maggio 2003, n. 1564, Andreotti, p. 1051 motiv.).

La sentenza impugnata ha, dunque, completamente sottovalutato l'altissimo rischio di condizionamento mediatico legato al presente processo (già

dimostrato per tabulas in relazione ai testi Gioffredi e Kokomani: cfr. pag. 387 della sentenza di primo grado c. Sollecito/Knox; fenomeno nuovamente affacciatosi al processo con la deposizione del pluripregiudicato Luciano Aviello, fautore di una incredibile calunnia ai danni di Accusa e Difesa).

In breve, l'elevato impatto mediatico del processo di Perugia avrebbe richiesto una maggiore attenzione nella valutazione delle testimonianze, avuto riguardo anche alla agevole reperibilità delle notizie attraverso i mezzi di informazione.

Le informazioni "sensibili" veicolate dai mass media possono, infatti, essere rielaborate, anche a livello inconscio, da soggetti più deboli o affascinati dal palcoscenico processuale.

Tale pericolo è tanto più evidente e marcato quando i testimoni emergano a distanza di molto tempo dai fatti o in circostanze dubbie.

Risulta, pertanto, auspicabile un pronunciamento delle Sezioni Unite, al fine di fare chiarezza sui parametri che, nell'ambito dei procedimenti ad altissima esposizione mediatica, debbono presiedere alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa, al fine di preservare il processo da forme di mitomania o di "protagonismo giudiziario".

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

VI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DEPOSIZIONE DEL TESTE CURATOLO

Anche in questo caso, devono preliminarmente ribadirsi le censure già evidenziate nel precedente motivo in ordine ai testi "mediatici" (lo stesso è a dirsi in relazione a Quintavalle: v. *infra*), considerato il notevole lasso temporale intercorso prima dell'emersione della testimonianza del Curatolo (pagg. 139-140 sent.).

In secondo luogo, occorre segnalare come la decisione gravata abbia completamente sottovalutato i numerosi sintomi di inattendibilità del teste.

Giova, peraltro, soggiungere come la sentenza non colga affatto nel segno allorquando affermi che la difesa avrebbe avanzato, nei riguardi del Curatolo, anche un pregiudizio di tipo "antropologico" legato alla sua anomala condotta di vita (pag. 127 sent.).

Anzi è proprio questa illogica asserzione che rivela uno dei tanti vizi logici che affligge la motivazione del provvedimento impugnato.

VI.1 *Omessa valutazione dei gravissimi profili di inattendibilità del teste Curatolo*

Ciò che la difesa ha sempre cercato di far presente alla Corte (aspetti questi del tutto ignorati all'interno della sentenza gravata) è che il *clochard* Curatolo non potesse essere considerato attendibile non certo per la scelta di vita ("***sono un anarchico, però ho letto la Bibbia e sono diventato un cristiano anarchico***"; "*Per fare la vita di Cristo ho scelto di fare questo tipo di vita*": pag. 20 trascr. ud. 26 marzo 2011, all. 34), bensì per altre e più gravi ragioni evidenziate negli scritti difensivi (pagg. 41-44 note difensive depositate all'udienza del 30 settembre 2013) e sostanzialmente legate al grave **abuso di eroina**.

Sul prolungato uso di sostanze stupefacenti la sentenza ha finanche glissato, limitandosi ad osservare che "*Antonio Curatolo era una persona che viveva*

per strada, senza una fissa dimora, ed aveva avuto anche precedenti penali e di polizia in relazione alla legge sugli stupefacenti. L'uomo si era presentato alla Polizia giudiziaria dopo circa un anno dai fatti per cui è processo, per riferire ciò che riteneva di aver visto la sera del 1° novembre 2007" (pag. 118 sent.).

Dimentica la Corte di tenere in debita considerazione un particolare determinante: quando il Curatolo fu sentito in appello (26 marzo 2011), innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, egli si trovava in stato di detenzione per una condanna legata agli stupefacenti, di cui abusava da anni; tanto è vero che ha dichiarato, quanto ai precedenti, di averne "***parecchi, parecchi*** *insomma qualche precedente* ***per droga****, precedenti per motivi politici…*", nonché di fare abitualmente uso di eroina (e di averne fatto uso anche all'epoca dei fatti, collocabili nel 2007: cfr. pag. 21 trascr. ud. 26 marzo 2011).

A tale scopo, il Collegio difensivo aveva chiesto di valutare l'opportunità di un approfondimento scientifico, stante l'assoluta necessità di appurare l'effetto dell'uso costante di eroina sulla capacità di ricordare gli accadimenti da parte del teste, oltretutto nel frattempo deceduto (come noto, l'art. 196, comma 2, c.p.p. stabilisce che, "*qualora, al fine di valutare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il Giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge*").

D'altro canto, l'art. 236 c.p.p. consente altresì di acquisire le sentenze e i certificati del casellario giudiziale proprio al fine di valutare la credibilità di un testimone qualora ve ne sia necessità.

Peraltro, il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato, posto dall'art. 220, comma secondo, c.p.p., non si estende anche al teste, la cui deposizione deve essere verificata pure sotto il profilo della capacità di testimoniare (in tal senso: Cass., Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 37402, Rv. 235034).

La difesa aveva, quindi, segnalato l'assoluta utilità per il Giudice del rinvio di un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche in materia, fermo restando che al Giudicante sarebbe spettata l'ultima parola attraverso il vaglio

critico delle nozioni così acquisite (cfr. Cass., Sez. III, 28 settembre 1995, n. 794, Rv. 204205).

Sul punto, però, il Giudice di rinvio ha completamente ignorato il rischio che la deposizione del Curatolo potesse risentire delle **conseguenze derivanti dall'uso abituale di eroina (a breve termine:** annebbiamento delle funzioni cognitive e forte desiderio psicologico della sostanza; **nel lungo termine:** tendenza cronica alla menzogna, perdita di memoria con attività compensativa immaginifica o mancata stratificazione del ricordo, introversione, depressione).

Tale fragilità del teste tossicodipendente, ricollegabile alla necessità impellente e inglobante dell'assunzione ripetuta dello stupefacente, rende oltretutto il soggetto particolarmente debole e strumentalizzabile. Inoltre, **la perdita di memoria viene colmata con contenuti elaborati ed immaginati o sottratti ad altri ricordi che perdono la temporalità.**

Il soggetto quindi tende a ricostruire la realtà a seconda della necessità e dell'opportunità, mischiando letteralmente contenuti soltanto immaginati a ricordi di diverso tipo.

Proprio al fine di evidenziare i rischi derivanti dalla testimonianza del Curatolo, la difesa aveva chiesto l'acquisizione della relazione a firma dello Psicologo Fabrizio Mignacca e della criminologa Immacolata Antonietta Giuliani (cfr. pagg. 44-45 e 64 delle note difensive del 30 settembre 2013), avente ad oggetto le "conseguenze di assunzione di stupefacenti (eroina) secondo il manuale dei disturbi Mentali".

Tale richiesta di acquisizione (che si giustificava anche alla luce delle censure evidenziate dalla Cassazione a pag. 50 della sentenza di annullamento, la quale aveva stigmatizzato il fatto che la decisione annullata avesse chiamato in gioco "*dati di personalità, peraltro asseriti senza alcun riscontro di natura scientifica che avesse a dimostrare il decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo*") è stata, tuttavia, rigettata dall'ordinanza istruttoria del 30 settembre 2013 con motivazione meramente apparente, limitandosi la Corte a respingere "*ogni altra istanza relativa a documentazione prodotta in allegato alle memorie depositate*".

Si è di fronte non solo ad una grave lacuna motivazionale, che vizia l'ordinanza istruttoria del 30 settembre 2013, ma ad una omessa valutazione di un aspetto fondamentale, che avrebbe dovuto essere adeguatamente considerato in sentenza.

E' quindi del tutto illogica la decisione impugnata allorché afferma, in modo tranciante, che "*le dichiarazioni del teste Antonio Curatolo debbono essere così valutate, come quelle riferibili agli altri testi che hanno deposto nel presente procedimento, per quello che esse sono: ovverosia dei ricordi consegnati alla storia del processo nelle condizioni in cui essi sono ritornati alla mente del teste*" (pag. 127 sent.), riducendo così l'intera problematica al solo rischio generico di protagonismo del teste (cfr. pag. 131).

VI.2 *La sentenza impugnata ha omesso di valutare le numerose contraddizioni emergenti dal racconto del teste*

Come noto, la sentenza impugnata ha ritenuto la piena attendibilità del Curatolo, quale teste decisivo al fine di provare l'infondatezza dell'alibi del Sollecito e della Knox (cfr. pag. 131 sent.).

Si legge, infatti, a pag. 311 della sentenza che "*nessuno dei due imputati ha fornito indicazioni attendibili su dove si trovassero*", mentre "*il teste Curatolo li collocava in piazza Grimana* ***già dalle ore 21:30/22:00*** *della sera, ove il teste riferiva di averli attenzionati* ***più volte fino attorno alle 23:00/23:30*** *di quella stessa sera; circostanza questa che la Corte ha ritenuto attendibile per le ragioni già espresse*".

Nel fornire una patente di attendibilità al teste, la Corte è incorsa in un duplice vizio: 1) per un verso ha omesso di riportare in motivazione gli elementi dichiarativi che avevano contribuito a smentirne il ricordo (in grado di appello, alle udienze del 12 e 26 marzo 2011, erano stati escussi diversi testimoni che avevano segnalato come la sera in cui Curatolo aveva affermato di aver notato i due giovani, non era stato prestato alcun servizio navetta per le discoteche: elemento questo richiamato, invece, dal teste nel corso della sua deposizione

per collocare temporalmente il suo racconto e la permanenza dei due imputati nella piazza); 2) sotto altro angolo visuale, il Giudice di rinvio ha illogicamente apprezzato le dichiarazioni del teste, senza valutare criticamente le gravissime contraddizioni emergenti dal ricordo del Curatolo.

Quanto al primo punto, Curatolo aveva detto di aver visto i due imputati nella notte in cui erano attivi i pullman per le discoteche (pagina 19 trascr. ud. 26 marzo 2011).

Tuttavia, i testi escussi nel corso del giudizio di appello (a seguito della riapertura dell'istruttoria) hanno dichiarato, per loro diretta esperienza, che **la sera tra il 1° e il 2 novembre 2007 non fu svolto alcun servizio navetta per le discoteche** principali di Perugia.

Anzi è risultato che le più importanti discoteche del circondario, che solitamente si avvalevano di tale servizio, rimasero chiuse.

Secondo tali testi, **da anni la festa di Halloween (31 ottobre) è considerata molto importante, al pari di altre festività, per cui tutte le discoteche sono aperte il 31 ottobre, mentre la notte successiva (indipendentemente dal giorno della settimana in cui dovesse cadere), fanno riposo.**

Su tale aspetto (ignorato in sentenza), sono stati ascoltati in secondo grado diversi testimoni, escussi alle udienze del 12 e 26 marzo 2011 (all. 35 A-B):

- **Massimiliano Bevilacqua -** Titolare della "Bevilacqua Autotrasporti", società che forniva il servizio navetta alle discoteche perugine;
- **Giorgio Brughini -** Proprietario della discoteca Etoile 54 di Perugia.
- **Gaetano Ini -** Amministratore Unico della INI UMBRIABUS.
- **Rosa Ini -** All'epoca dei fatti amministratrice della ditta di trasporti INI UMBRIABUS.
- **Mauro Mandarino –** "P.R." della discoteca "Gradisca" (responsabile pubbliche relazioni).
- **Rita Pucciarini -** Organizzatrice di eventi della zona di Perugia.

Ulteriore elemento di smentita proveniva dal teste **Arturo Ciasullo**, direttore SIAE di Perugia, a sua volta escusso in appello. In base alle informazioni in suo possesso (sia cartacee che informatiche), non risultarono esservi stati

intrattenimenti nei locali indicati dalla difesa (Etoile 54, Red Zone e Gradisca) nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007. Aspetto, questo, confermativo delle deposizioni di cui sopra in ordine al mancato svolgimento del servizio navetta per e discoteche, a causa della stasi dell'attività ludica.

In sintesi, le indagini difensive e le testimonianze acquisite in appello avevano consentito di acclarare che:

- la sera del 1° novembre 2007 le principali discoteche del perugino rimasero chiuse e che il servizio navetta non era attivo;
- nessun autobus partì da Piazza Grimana, essendo il 1° novembre serata di riposo dei locali (dato che si festeggia "Halloween" nella serata del 31 ottobre, il giorno successivo è di riposo);
- quanto riferito dal teste Curatolo (aver visto Raffaele Sollecito e Amanda Knox intenti a parlare e a scherzare, a partire dalle 21,30, nei pressi del campo da basket di Piazza Grimana, fino alla partenza degli autobus per le discoteche) è frutto di errore, poiché la notte dell'omicidio nessun mezzo è partito dalla Piazza alla volta dei locali del circondario.

Quanto al secondo punto, Curatolo aveva riferito che quella sera erano presenti ragazzi mascherati e a persone che facevano scherzi (cfr. pag. 18 trascr. ud. 26 marzo 2011): il riferimento a tale particolare induceva a ritenere che il teste si stesse riferendo non già alla sera del 1° novembre 2007, ma a quella del 31 ottobre, meglio nota come notte di halloween.

Da ciò la difesa aveva desunto che Curatolo avesse fatto confusione di giorni, potendo aver visto i due imputati in un giorno diverso (non necessariamente quello precedente l'omicidio).

La Corte di rinvio, con un atteggiamento conservativo, ha tuttavia affermato che tale ricordo non era capace di mettere in crisi il racconto del Curatolo, anche perché Sollecito e la Knox furono impegnati a trascorrere la notte di Halloween lontani da Piazza Grimana (cfr. pag. 128 sent.). Ma anche tale conclusione sembra fondarsi sull'ennesima congettura, dal momento che nulla esclude che Curatolo possa averli notati in precedenza.

Ad avviso della sentenza impugnata, quel che varrebbe ad inchiodare l'avvistamento dei due imputati alla notte dell'omicidio era la percezione visiva degli "extraterrestri", espressione utilizzata dal teste per designare il personale della Polizia che vestiva con tute bianche (pag. 130 sent.).

Ma tale aspetto costituiva, ovviamente, solo un elemento del complesso puzzle: a tale riguardo, la Corte di merito ha fatto illogicamente affidamento su tale spunto, senza considerare che l'immagine degli uomini in tuta, trasmessa ripetutamente dalla TV, poteva aver influenzato in modo determinante Curatolo (presentatosi, del resto, un anno dopo i fatti) e così inquinato il suo ricordo, che era quello di una persona non sempre lucida a causa dell'uso abituale di eroina.

In breve, non certo dirimente poteva essere il ricordo degli uomini vestiti di bianco, potendo tale immagine costituire un ricordo acquisito attraverso immagini o fotografie visionate in epoca successiva.

Sul punto, pertanto, la sentenza sconta una visione parcellizzata del fatto, con adesione acritica ed immotivata alla versione del teste eroinomane.

Del resto, va ribadito come lo stesso Curatolo, fin dalle sue iniziali dichiarazioni, non fu affatto certo del giorno dell'avvistamento (il 31 ottobre o il 1° novembre); **ciò di cui sosteneva avere certezza era solo che i due giovani stazionarono in quel luogo, <u>sino a che gli autobus non partirono dalla piazza per trasportare (come di consuetudine nei giorni di festa o prefestivi) i giovani verso le varie discoteche del circondario perugino</u>**.

Altra circostanza che il testimone ricordava nitidamente era che, quella sera, **vi era molta confusione, <u>c'erano giovani che scherzavano ed urlavano vestiti in maschera</u>** (implicita allusione al giorno di *halloween* del 31 ottobre).

Erano dunque tali circostanze che andavano valorizzate adeguatamente dalla Corte ai fini del collocamento temporale del ricordo.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

VII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DEPOSIZIONE DEL TESTE QUINTAVALLE; OMESSA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DELL'ISP. VOLTURNO

Fin qui sono stati esaminati i vizi logici della motivazione riguardanti la valutazione delle testimonianze sulla sera dell'omicidio.

Si passeranno ora al setaccio i punti della sentenza concernenti il *post delictum*.

***

Altra testimonianza a carico degli imputati è quella di Marco Quintavalle, titolare e gestore del negozio "Conad" ubicato non distante dall'abitazione di Raffaele Sollecito.

Secondo la decisione impugnata (cfr. pagg. 131-140), Quintavalle sarebbe un teste capace di minare l'attendibilità dell'alibi fornito da Amanda Knox, che aveva dichiarato di essersi svegliata la mattina di venerdì 2 novembre 2007 attorno alle 10:00 (dopo aver trascorso la notte con Raffaele Sollecito) e di essersi quindi recata in via della Pergola ove avrebbe trovato la porta di casa aperta (cfr. memoriale del 6 novembre 2007). Il teste in questione smentirebbe – quindi – la Knox, avendo dichiarato di aver notato l'imputata di prima mattina (intorno alle 7:45) attendere l'apertura del suo *market*.

VII.1 *Manifesta illogicità della sentenza in punto di apprezzamento della attendibilità del teste Quintavalle*

Deve subito evidenziarsi come il provvedimento gravato abbia accolto la deposizione del Quintavalle in modo sostanzialmente acritico (e manifestamente illogico), sottovalutando il fatto che il teste si fosse presentato al Pubblico Ministero "*circa un anno dopo i fatti (nel novembre 2008) perché, a suo dire, spinto da un giovane giornalista suo conoscente*" (pag. 131 sent.).

Ad avviso del Giudice di rinvio, la ritardata emersione della testimonianza (circostanza già osservata a proposito di altri testi) non avrebbe, però, alcun significato nella valutazione dell'indice di attendibilità del medesimo dichiarante (cfr. pag. 138 sent.), dal momento che l'atteggiamento difensivo si risolverebbe in un mero pregiudizio nei suoi confronti.

La giustificazione del ritardo – secondo la Corte – sarebbe da rintracciarsi nel rilievo che "*entrambe le testimonianze (Curatolo-Quintavalle) afferiscano a circostanze che non sono immediatamente apprezzabili dal quisque de populo come decisive, o almeno importanti, ai fini della individuazione dei responsabili di un grave fatto di sangue. Si tratta di circostanze che ai più possono apparire anche irrilevanti*…" (pag. 138 sent.).

Si legge ancora in sentenza: *"il rilievo è decisivo e costituisce una ragionevole spiegazione del perché entrambi i testi non riferirono alla Polizia, nella immediatezza dell'omicidio, le circostanze di cui erano stati spettatori: semplicemente perché entrambe le circostanze potevano apparire irrilevanti, siccome non immediatamente percepibili come connesse all'omicidio avvenuto*" (pag. 139).

La giustificazione colpisce per la sua assoluta inconsistenza e per la radicale illogicità.

Non si comprende, infatti, a quale massima di esperienza abbia fatto ricorso la sentenza impugnata per giustificare l'incomprensibile ritardo del teste Quintavalle (e lo stesso sarebbe a dirsi per il Curatolo).

Si trattava, infatti, di una indagine che aveva portato Perugia ad essere sotto i riflettori del mondo (tutti i giorni si parlava dell'omicidio sui giornali e sulle televisioni); d'altra parte, i particolari che avrebbero potuto riferire eventuali testi come Quintavalle erano tutt'altro che di contorno.

La considerazione della Corte appare, quindi, del tutto apodittica: il dato temporale è - comunque - un elemento che va apprezzato in ogni processo, sia sul piano della nitidezza dei ricordi (maggiore è la distanza dai fatti e più alto è il rischio di imprecisione e/o di rielaborazione degli stessi), che della attendibilità generale del teste.

E', quindi, del tutto illogico il ragionamento adoperato dalla Corte per giustificare il grande ritardo con il quale tali testimoni si presentarono ("*ai fini della valutazione di attendibilità o meno delle deposizioni rese dai due testimoni, si tratta quindi di valutare non il lasso di tempo trascorso tra il delitto e la testimonianza resa, perfettamente spiegabile secondo una valutazione di mancata percezione da parte dei testimoni della rilevanza delle circostanze da riferire, bensì la coerenza intrinseca ed estrinseca delle deposizioni stesse, mediante l'utilizzo degli ordinari parametri di valutazione critica che costituiscono il «mestiere» del Giudice*": pag. 139 sent.).

Vanno aggiunti ulteriori rilievi che mettono in luce l'irrazionalità della decisione.

Come noto, il ritardo con il quale una testimonianza venga ad emersione non è l'unico aspetto che viene in considerazione quando si debba valutate l'attendibilità di colui che depone. **E` importante anche valutare la intensità del ricordo.**

A tale riguardo, la Corte avrebbe dovuto considerare che Quintavalle (a differenza del Curatolo che aveva affermato di aver stazionato a lungo sulla panchina e di aver osservato bene i ragazzi) aveva potuto guardare la persona (poi identificata senza incertezze in Amanda Knox) **soltanto per brevissimi istanti e mai di fronte**.

Era, quindi, assolutamente ragionevole ritenere che il ricordo postumo del Quintavalle – relativo ad un incontro fortuito e brevissimo – potesse essere stato offuscato dal bombardamento mediatico e che, quindi, il teste avesse riferito un falso ricordo (anche perché nell'immediatezza dei fatti non aveva riferito alcunché agli investigatori che si erano presentati presso di lui con le foto degli imputati).

Inoltre, i riferimenti del teste erano tutt'altro che "precisi e significativi" ed immuni "da evidenti contraddizioni" (pag. 140 sent.).

VII.2 *Carente ed illogica valutazione della deposizione del teste Quintavalle; travisamento del contenuto della sua testimonianza*

La sentenza ha omesso di considerare come l'inattendibilità del teste **Quintavalle** risultasse *per tabulas* dalla deposizione dell'**ispettore Volturno** (ud. 13 marzo 2009, all. 36) e dai contenuti della **annotazione di servizio** a firma del medesimo operante del 19 novembre 2007 (acquisita su consenso delle parti all'udienza dibattimentale del 13 marzo 2009, all. 37).

Nell'annotazione del 19 novembre 2007 l'isp. Volturno aveva, infatti, precisato di essersi recato nel corso Garibaldi di Perugia esibendo, presso gli esercizi commerciali, le fotografie di Sollecito e della Knox, ai fini della raccolta di elementi indiziari.

Presentatosi con 2 fotografie degli imputati presso il negozio di alimentari di Marco Quintavalle, titolare dell'esercizio, costui "*riferiva che il Sollecito era suo cliente abituale, mentre la Knox era entrata nel negozio soltanto in un paio di occasioni, unitamente al fidanzato*".

Il teste Quintavalle, interrogato a ridosso dei fatti, aveva quindi dichiarato di aver notato la Knox soltanto in compagnia del Sollecito (**il teste – nella quasi immediatezza dei fatti – non aveva cioè operato alcun richiamo alla circostanza, che riferirà un anno dopo, di aver notato la mattina presto del 2 novembre 2007 la Knox fuori del suo negozio**).

L'ispettore Volturno ha confermato tale ricostruzione quando e' stato sentito in dibattimento all'udienza del 13 marzo 2009 (pag. 203 trascrizioni):

RISPOSTA - No, non lo so.

DOMANDA - Cioè lei a quel punto, per competenza, per territorio su ciò che riguardava Telenorba, se ne occupava Bari? È questo il concetto?

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - E quindi lei poi non sa che cosa...

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Nessun'altra domanda.

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA

DOMANDA - Avvocato Dalla Vedova per la Knox. Volevo due chiarimenti, il primo in relazione all'attività che lei ha espletato nei confronti dell'attività Quintavalle Marco.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Lei ha detto che ha chiesto al gestore dell'attività commerciale se avesse mai visto i due imputati.

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - Esattamente la risposta qual è stata?

RISPOSTA - Disse che il Sollecito era cliente abituale mentre la Amanda Knox era stata vista in un paio di occasioni in compagnia del Sollecito.

Si veda anche quanto riportato a pag. 188 delle trascrizioni del 13 marzo 2009, dove l'isp. Volturno ha precisato il medesimo aspetto:

DOMANDA - Lei ha prima detto che aveva delle fotografie di Amanda e Raffaele.

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - E le ha fatte vedere alle persone che si trovavano all'interno dell'alimentari?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi sia il titolare sia le commesse.

RISPOSTA - Sì.

E', pertanto, evidente come l'emersione del ricordo della ragazza con il viso bianchissimo, dagli occhi chiari e dall'aspetto stanco fosse frutto di una successiva rielaborazione dei ricordi.

Ulteriore elemento che portava ad escludere qualsivoglia credibilità del Quintavalle (altro aspetto ignorato dalla sentenza impugnata) era rappresentato dalla testimonianza della commessa **Chiriboga**.

Quest'ultima aveva confermato che, pochi giorni dopo il fatto, si presentò al negozio la Polizia, rivolgendo delle domande al Quintavalle per sapere se conoscesse Amanda e Raffaele.

In ordine agli eventi della mattina del 2 novembre 2007, la teste Chiriboga ha precisato di essere stata presente al negozio, fin dalle sette e trenta.

Tuttavia, **la teste ha affermato di non aver visto Amanda**, smentendo così il titolare Quintavalle (pag. 63 trascr. ud. 26 giugno 2009, all. 38)

PRESIDENTE - Il 2 novembre la vide?

TESTE - No.

Ma non è tutto.

All'udienza del 21 marzo 2009 Quintavalle ha dichiarato di aver visto – mentre pigiava il bottone per l'apertura della saracinesca del negozio – "***con la coda dell'occhio ho visto la sagoma di una ragazza*** *che aspettava che io aprissi*" (pag. 71 trascr. ud. 21 marzo 2009, all. 39).

Quintavalle ha detto di averla osservata per appena "***2-3 secondi***" quando e' entrata (pag. 72).

E ancora, sempre **Quintavalle**, a pag. 75 delle trascrizioni **ha ribadito di non averla vista frontalmente e ha precisato di non aver avuto alcun colloquio con l'avventrice**.

RISPOSTA – Si allora lei è entrata, io l'ho vista diciamo così, 3 quarti sinistra, 3 quarti del lato sinistro. Non l'ho vista frontalmente, lei quando è entrata naturalmente io stavo qui a destra fra la vetrinetta di ingresso, qui c'è la porta che si apre divisa in due, qui c'è la porta scorrevole, non è che scorre che si apre così centralmente, scorre la parte, entrando la parte destra della porta, torna verso il suo lato sinistro, qui c'è una vetrinetta e il bancone. Io ero in questa posizione, fra il bancone d'ingresso e la vetrinetta, praticamente a fianco alla porta che si apriva.

DOMANDA – Senta la ragazza ha chiesto qualcosa, ha detto qualcosa?

RISPOSTA – No.

Tali particolari andavano evidentemente valorizzati nella maniera più logica e completa possibile da parte del Giudice del rinvio, nell'ambito di quella valutazione osmotica richiesta dalla Cassazione, e ciò anche in termini di apprezzamento della attendibilità del teste.

Ed infatti, il teste aveva osservato la ragazza lateralmente e per pochi secondi. Elemento, questo, che avrebbe dovuto indurre il Giudicante: 1) a riflettere sulla ragione per la quale, quando si presentò l'ispettore Volturno (pochi giorni dopo l'omicidio) con le foto degli imputati, non riferì subito tale episodio, 2) a valutare bene la (eccezionale) capacità di ricordare (a distanza di un anno) il volto della ragazza che aveva osservato per dei brevissimi istanti.

Ma c'è di più, perché un ulteriore passaggio dell'esame fomentava i dubbi sulla attendibilità del teste.

Quando la difesa ha contestato a Quintavalle di non aver riferito dell'avvistamento di Amanda all'ispettore Volturno, il teste ha soltanto replicato: "*a me di Amanda non l'hanno chiesto*" (pag. 83 trascr. ud. 21.3.2009).

DOMANDA – Le ha chiesto l'ispettore Volturno se lei conosceva Raffaele Sollecito ed Amanda Knox?

RISPOSTA – A me di Amanda non me l'hanno chiesto, cioè se fossero venuti al negozio io a me di Amanda non me l'hanno chiesto.

DOMANDA – Ma lei è certo che non gliel'hanno chiesto?

PRESIDENTE - Il teste si è impegnato a dire la verità, quello che risponde, risponde. Magari glielo diciamo subito al testimone. Lei risponda nell'impegno assunto.

RISPOSTA – Naturalmente.

Tale risposta costituiva un ulteriore elemento di sospetto, perchè l'isp. Volturno ha, invece, precisato nell'annotazione (acquisita agli atti) di essersi presentato al Quintavalle con le foto dei due imputati!

Per di più, **l'isp. Volturno lasciò il proprio cellulare al Quintavalle**, nell'ipotesi in cui gli venisse in mente qualcosa. Era quindi evidente che, sul punto, il teste fosse stato reticente o che ricordasse male.

Ancor più strano, quindi, che il ricordo sia emerso a distanza di un anno (*DOMANDA – Innanzitutto quando c'è andato dal dottor Mignini? RISPOSTA – Ci sono andato la metà di novembre del 2008. DOMANDA – Quindi a distanza di un anno? RISPOSTA – Si., pag. 86 trascr. ud. 21 marzo 2009*), a seguito delle insistenze di un giornalista (Fois Antioco); tanto e' vero che lo stesso Quintavalle ha precisato di essere stato convinto dal giornalista: "*lui e' tornato dopo 2 giorni, diciamo mi ha convinto*…" (pag. 109 trascr.).

In base alle trascrizioni richiamate, la Corte avrebbe dovuto logicamente concludere che il Quintavalle avesse probabilmente confuso l'immagine sfuocata di una avventrice straniera con il ricordo di Amanda che aveva avuto modo di vedere in un paio occasioni e in seguito visto su tutti i telegiornali.

Anche Quintavalle si iscriveva, quindi, nell'alveo dei testi "mediatici" di cui si è già detto.

Del resto, quelle caratteristiche somatiche riferite dal Quintavalle (pelle e occhi chiari) erano e sono abbastanza comuni a Perugia, essendo una città con la presenza di diversi studenti stranieri.

Tutti questi elementi sono stati tralasciati dalla Corte, la quale ha pure ignorato un altro punto: Quintavalle aveva detto che quando la signorina in questione si presentò al suo negozio "***io la vidi uscire con nessuna cosa…io non ho visto che lei avesse una busta o un qualcosa nelle mani***"; il che smentiva anche l'ipotesi di un ipotetico ingresso all'interno del negozio finalizzato ad acquistare prodotti per la pulizia della casa.

VIII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 2, C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA IN TEMA DI PROVA DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (ART. 110 C.P.)

Tra gli innumerevoli vizi della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, particolare rilievo assume l'errata applicazione delle norme poste a presidio della valutazione degli indizi (art. 192 c.p.p.) in rapporto al tema del concorso di persone nel reato.

In molteplici passaggi della motivazione, infatti, sono stati valorizzati elementi ambigui ed elevati a sicuro indice di colpevolezza degli imputati, ammantando di valenza indiziaria congetture prive di alcuna pregnanza probatoria.

Il che è avvenuto in modo particolarmente evidente quando la Corte ha affrontato il tema del concorso di persone nel reato.

VIII.1 *Illogica deduzione del concorso di Raffaele Sollecito in base alla presunta dinamica dell'aggressione*

La sentenza impugnata ha preteso di affermare il concorso di Raffaele Sollecito nell'omicidio di Meredith Kercher facendo leva su una serie di sospetti e su argomentazioni prive di alcun logico fondamento.

Secondo la Corte, allo stato dovrebbe affermarsi che "*nel caso in cui l'omicidio di Meredith Kercher fosse stato commesso dal solo Rudy Hermann Guede, senza l'ausilio di correi, allora dovrebbe necessariamente affermarsi che uno soltanto fu il coltello usato, poiché, per le modalità dell'azione, e per la varietà degli eventi lesivi riscontrati sul corpo della vittima, l'utilizzo di due distinti coltelli da parte di un unico aggressore sarebbe obiettivamente impossibile*" (pag. 58 sent.).

Ritiene la Corte che "*vi siano in atti elementi indiziari univoci e concordanti, tali da consentire di ritenere che l'aggressione a Meredith Kercher, nella sera*

del 1° novembre 2007, fu consumata da più di una persona, e che quindi Rudy Hermann Guede ebbe dei correi con i quali concorse nell'esecuzione del delitto" (pag. 59 sent.).

In particolare, la motivazione fa leva sulle tipologie delle lesioni d'arma da taglio, "*una delle quali posizionata sul lato sinistro del collo, sicuramente mortale, mentre le altre due, quella posizionata immediatamente al di sotto della ferita mortale e quella posizionata sulla parte destra del collo, presentavano una natura propria di lesioni aventi una finalità di minaccia. Vi erano poi lesioni da digito-compressione…le quali…fanno ritenere probabile che al momento dell'aggressione fosse in atto un tentativo di impedire che la ragazza urlasse*" (pag. 59 sent.).

Aggiunge il Giudice di rinvio che il corpo di Meredith presentava solo modeste lesioni tipiche da difesa, come se la ragazza non avesse opposto alcuna valida resistenza (pagg. 59-60 sent.), e che il reperimento di DNA di Rudy Guede all'interno della vagina della vittima (inserimento delle dita al fine di perpetrare violenza sessuale) concorrerebbe a dimostrare la seguente conclusione: "*non vi è dubbio che qualora il Guede fosse stato solo ad aggredire Meredith Kercher, quest'ultima avrebbe avuto, seppure brevi momenti, una mano libera per graffiare, colpire, e comunque difendersi dall'aggressore. Ma ciò non avvenne, la ragazza non si difese*" (pag. 60 sent.).

Soggiunge la Corte che le due ferite riscontrate sul collo (una mortale sulla parte sinistra del collo e una sulla parte destra con un tramite di 4 cm.), "*fanno ritenere che le stesse non possano essere state inferte dalla stessa persona; a meno di non ipotizzare che durante l'aggressione la vittima abbia avuto una torsione di 180°, offrendo quindi alla lama del coltello le due parti antitetiche del collo, ovvero che l'aggressore abbia mutato la posizione intorno alla vittima…*", ma in tale caso la dinamica "*avrebbe avuto certamente uno sviluppo tale da consentire a Meredith Kercher di abbozzare una qualche difesa*" (pagg. 60-61 sent.).

Peraltro, tale ultima affermazione è smentita dalla perizia medico legale Aprile-Cingolani-Umani Ronchi del 2008, in cui è stato evidenziato come la

lesività localizzata agli arti superiori ed alle mani ed agli arti inferiori potrebbe essere indicativa di atteggiamenti di difesa della vittima (pag. 39 perizia medico legale).

Come può notarsi in base all'anzidetto ragionamento, la Corte ha puntato ad affermare il concorso di persone nel reato in base al dato di esperienza secondo il quale non è possibile che due ferite siano state inferte ai due lati del collo da un unico aggressore.

Tale affermazione sarebbe stata, ovviamente, del tutto logica ove la Corte avesse dimostrato che quelle ferite furono cagionate contemporaneamente, il che però è smentito dalla medesima sentenza (che ha ritenuto come la ferita più lieve originò il presunto urlo della vittima, evento a cui fece seguito il colpo mortale).

D'altro canto, il dato probatorio reale non consente di ricostruire la presunta dinamica dell'aggressione e il contegno della vittima se non in termini puramente ipotetici.

Sarebbe, infatti, altrettanto logico replicare che la vittima potrebbe essere stata duramente minacciata nel corso della violenta aggressione e che proprio per tale ragione (scioccata dalla brutalità dell'accaduto – per la concomitante intrusione nella sfera intima – per giunta intimorita dalla minaccia del coltello) non abbia opposto la fiera resistenza che ci si sarebbe aspettati.

Peraltro, solo per completezza dell'esposizione, andrebbe soggiunto che i periti nominati dal Gip (Aprile, Cingolani e Umani Ronchi), in ordine all'aspetto della presunta violenza sessuale conclusero nel senso che "*vi sono elementi che indicano il coinvolgimento di Meredith Kercher in attività sessuale recente rispetto al decesso; non è possibile, sula base dei soli dati di competenza tecnico-biologica, definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno*" (pag. 56 perizia medico-legale – all. 40).

Ma è ovvio che tali dati non possono interessare la ricostruzione del delitto, essendo mere congetture, al pari di quelle formulate in sentenza: quel che rileva è che la dinamica ipotizzata dalla Corte rappresenta una sola delle possibili ipotesi che potrebbero essersi verificate nel corso dell'aggressione, ma

che altre, altrettanto plausibili, sarebbero ipotizzabili. Per cui non è sulla base di tale elemento logico che si sarebbe potuta affermare la prova del concorso di persone.

In breve, l'affermazione in base alla quale le ferite sarebbero state inferte da due diverse persone, in quanto non sarebbe verosimile che durante l'aggressione la vittima si sia spostata o che l'aggressore abbia mutato posizione, si basa su un ragionamento di tipo congetturale che nulla ha a che vedere con le massime d'esperienza.

VIII.2 *La sentenza ha illogicamente supposto, basandosi su una mera congettura (contraddetta dalle evidenze processuali), che Raffaele Sollecito avrebbe impugnato il secondo coltello utilizzato per ferire al collo Meredith Kercher, procurandogli la lesione da 4 cm.*

Dimostrata l'illogicità della conclusione di cui sopra, è agevole soggiungere che – anche ipotizzando per un solo momento che il Guede fu assistito da qualche correo – nessun elemento probatorio avrebbe potuto consentire alla Corte di identificare l'ulteriore concorrente nella persona del Sollecito, che neppure conosceva l'ivoriano.

Sul punto va, anzi ricordato, che la Corte (nonostante l'istanza difensiva *ad hoc*) non ha voluto sottoporre ad indagine genetica un elemento di immediata rilevanza probatoria rappresentato dalla federa del cuscino della vittima, sul quale il prof. Vinci (CT della difesa) aveva individuato delle tracce spermatiche; reperto, questo, che avrebbe potuto fornire risposte di sicura rilevanza ai fini della individuazione dell'eventuale identità del preteso correo.

La Corte, preferendo affidarsi a dati congetturali, ha attribuito al Sollecito una fantomatica seconda arma, assumendo che con essa sarebbe stata prodotta la ferita (non mortale) nella parte destra del collo (pag. 320 sent.).

Muovendo da questa ipotesi di pura fantasia, ad avvalorare la tesi del concorso di persone è stato richiamato il rinvenimento (fortemente contestato dalla difesa e smentito dai risultati della perizia Vecchiotti-Conti) del DNA di

Raffaele Sollecito sul gancetto di reggiseno indossato dalla vittima: "*trattasi del DNA di probabile sfaldamento epiteliale, lasciato dall'imputato al momento in cui quest'ultimo tirò il gancetto di reggiseno al fine di scostarlo dalla schiena della ragazza e consentire l'introduzione di una lama che recise la stoffa di chiusura del reggiseno. Si trattò certamente di una lama di piccole dimensioni, compatibile perfettamente con la lesione riscontrata sulla parte destra del collo della vittima, e del genere che l'imputato era solito portare seco.*

Questa circostanza veniva confermata da una pluralità di elementi processuali: la telefonata intercettata registrata alle 15:00 del 5 novembre 2007 nella quale il padre dell'imputato, Francesco Sollecito, raccomandava il figlio di non andare in giro quei giorni con il coltellino in tasca; dalle deposizioni testimoniali di Mariano De Martino, il quale, esaminato all'udienza del 4 luglio 2009 davanti alla Corte di primo grado dichiarava che Raffaele Sollecito era solito portare con sé un coltellino con lama di circa 4 cm; dalla deposizione testimoniale di Corrado De Candia il quale riferiva che Raffaele Sollecito aveva sempre con sé un coltellino con lama di circa 6/7 cm., ma comunque molto affilata" (pag. 320 sent.).

Sempre ad avviso della Corte, l'altro coltello (quello da cucina) che produsse la ferita mortale sarebbe stato impugnato da Amanda Knox: si tratterebbe del coltello sequestrato – tra gli utensili di uso domestico – all'interno dell'abitazione del Sollecito (rep. n. 36), sul cui manico è stato repertato il DNA dell'imputata americana e che – secondo la percezione dell'ufficiale di P.G. – "*risultava molto più pulito rispetto alla generalità delle posate, tanto da lasciar immaginare che fosse stato lavato con cura e di recente…Esaminato il coltello dalla polizia scientifica, sulla lama, all'interno di una serie di striature quasi impercettibili ad occhio nudo, veniva rinvenuto DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito……Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto, ma comunque costituisce un forte indizio della circostanza che quell'arma*

costituisca la seconda arma utilizzata nell'omicidio di Meredith Kercher" (pag. 321 sent.).

Si concentrerà per il momento l'attenzione solo sul presunto uso del secondo coltello da parte del Sollecito (rinviandosi, invece, per le opportune censure in ordine ai risultati genetici sui reperti 165 B e 36 - gancetto di reggiseno e coltello da cucina - a successivi motivi).

Giova evidenziare l'assoluta carenza della motivazione in ordine al presunto uso di una seconda arma.

Ed infatti, la sentenza ha ipotizzato l'impiego da parte del Sollecito, contro la vittima, di questa (supposta) seconda lama, basandosi sulla circostanza che il ricorrente talvolta portava con sé dei coltellini tascabili.

La motivazione della decisione impugnata ha omesso, tuttavia, di confrontarsi con le conclusioni raggiunte nella Relazione Tecnica Indagini di Genetica Forense a firma della dott.ssa Stefanoni (all. 41, pagg. 71-74 e 75-76) in ordine ai **reperti nn. 33** (coltello a serramanico di colore nero marca CRKT con lama della lunghezza di circa 8,5 cm, lungo in totale 18, 5 cm.) e **35** (coltello a serramanico lungo complessivamente 18 cm. con il manico lungo complessivamente 18 cm. con manico nero, recante scritta "Spaidero D'Elica").

Ed infatti, in tale elaborato è stato escluso che sui coltellini vi fosse DNA della vittima.

E' del tutto evidente che se il Sollecito avesse impiegato uno di quei due arnesi per affondare la lama nel collo della vittima, sarebbe risultato il DNA di Meredith Kercher.

Gli accertamenti genetici sui coltellini in sequestro conducono pertanto a rendere altamente illogica la congettura formulata dalla Corte (né si potrebbe controreplicare all'obiezione difensiva con un'ulteriore illazione, ipotizzando cioè che Sollecito abbia buttato via il coltellino, dal momento che un simile atteggiamento contrasterebbe con la sua presunta passione per tali oggetti e cozzerebbe con la circostanza che il coltello da cucina – rep. 36 –

oggetto di nessun valore affettivo e facilmente riacquistabile fu conservato nel cassetto degli utensili e non gettato via).

Ma vi è di più.

La sentenza ha ignorato anche le conclusioni dei periti d'ufficio (Aprile-Cingolani-Umani Ronchi) i quali, nella perizia medico legale "sugli atti relativi al decesso di Kercher Meredith", depositata il 15 aprile 2008, risposero al quesito da loro formulato dal Gip "*se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kercher ed i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanico ed un coltello da cucina*".

Ebbene, i periti del Gip, a pag. 56 della perizia medico-legale, hanno concluso che "***unico giudizio possibile è quello di «non incompatibilità» delle lesioni con il coltello in giudiziale sequestro*** [ndr: rep. 36 – coltello da cucina] ***sottoposto a diretta valutazione; le stesse lesioni sono, viceversa, incompatibili con gli altri due coltelli in sequestro***".

Gli stessi periti hanno ritenuto che tutte le lesioni descritte all'interno della perizia sono compatibili con l'uso di un mezzo da punta e taglio dotato di "*lama monotagliente*" (cf. pag. 38 perizia medico-legale) e che anche la ferita con il tramite di 4 cm potrebbe essere stata prodotta con la medesima arma che ha procurato la lesione più grave: ed infatti, "*la larghezza e la profondità di una lesione da punta e taglio, dipende essenzialmente dal rapporto dinamico tagliente-tessuti, quindi dalla obliquità della lama, dai movimenti della mano dell'aggressore e dalla forza impressa, dalla sua direzione, dallo spessore dei tessuti e dalla loro comprimibilità, dai movimenti e in particolare dagli atteggiamenti del capo della vittima…*", per cui "*mancano elementi significativi per affermare se nella fattispecie siano stati usati uno o più coltelli*" (pag. 48 perizia medico-legale).

In breve, la deduzione della Corte (circa l'esistenza di una seconda lama) è basata sul nulla ed è contraddetta dagli atti processuali.

VIII.3 *Erronea affermazione del concorso di persone in base alla ricostruzione delle orme plantari*

Si legge a pagina 61 della sentenza di condanna che la Polizia Scientifica, in sede di sopralluogo, aveva rilevato nel soggiorno dell'appartamento tre impronte di suole di scarpe, a segni circolari concentrici, lasciate per deposizione di sostanza ematica; altre due impronte identiche furono rinvenute sul pavimento del corridoio. Secondo la Corte, "*si tratta di impronte di suole di scarpe compatibili con quelle sequestrate a Rudy Hermann Guede, e, esaminando la posizione delle impronte e la direzione delle stesse, può ragionevolmente sostenersi che si tratti di impronte lasciate da un soggetto che stava abbandonando l'abitazione dopo aver pestato il sangue di Meredith Kercher.*

La Polizia Scientifica rilevava poi sul pavimento del secondo bagno (il bagno piccolo vicino alla camera occupata da Meredith Kercher), nello spazio sottostante il lavandino, un tappetino di colore celeste in cotone della grandezza di 74 cm per 48 il quale, nella porzione posteriore destra, presentava un'orma plantare lasciata anch'essa per deposizione di sostanza ematica, ovverosia una impronta di piede privo di calzatura che aveva pestato il sangue di Meredith Kercher. Si è molto discusso nella fase istruttoria del processo se tale orma di piede nudo possa essere riferibile a Raffaele Sollecito, e la circostanza è stata oggetto anche di specifiche consulenze tecniche. In questa sede, ai fini limitati dell'indagine che si è proposta, non interessa approfondire ulteriormente le indagini di natura tecnica già effettuate, e che saranno oggetto di esame più oltre; ciò che interessa evidenziare è che nell'appartamento, dopo il delitto, vi era una persona, presumibilmente di sesso maschile stanti le dimensioni dell'orma, sicuramente distinta da colui il quale lasciò le impronte di scarpa in uscita, e che il processo ha accertato in via definitiva essere Rudy Hermann Guede […].

Ai fini qui in interesse, è infatti sufficiente osservare come all'interno dell'appartamento teatro dell'omicidio, successivamente all'uccisione di Meredith Kercher (poiché le tracce sono tutte per deposizione ematica, e

quindi evidenziano che fu pestato del sangue), vi fu la presenza di un uomo che calzava scarpe e che si allontanò dall'appartamento stesso, oltre alla presenza di almeno altre due persone, presumibilmente una di sesso maschile ed una donna, che lasciarono orme plantari dopo aver pestato a piedi nudi il sangue della vittima. D'altra parte, la presenza sul teatro dell'omicidio di una persona di sesso maschile diversa da Rudy Hermann Guede la si deduce, prima ancora che dall'indagine tecnica, che nell'impostazione accusatoria ha attribuito l'orma plantare rilevata sul tappetino del bagno a Raffaele Sollecito, dall'osservazione di carattere logico secondo la quale ***chi uscì dall'appartamento, senza peraltro deviare dal percorso intrapreso, indossava scarpe ad entrambi i piedi, e quindi gli fu obiettivamente impossibile lasciare un'orma plantare di un piede nudo sul tappetino rinvenuto nel bagno piccolo***" (pagg. 61-62 sent.).

La sentenza conclude a pag. 63 che "*sulla base della interpretazione logica e di esperienza dei dati oggettivi forniti dal processo, a giudizio della Corte furono più persone ad aggredire ed uccidere Meredith Kercher*".

I passaggi appena esaminati sono certamente frutto non solo di un ragionamento congetturale, ma anche di una contraddittoria valutazione degli elementi di prova risultanti agli atti del processo.

Ed infatti, la Corte di rinvio ha argomentato sul piano logico l'appartenenza dell'orma di piede nudo sul tappetino in base al ragionamento per il quale Guede non si recò affatto nel bagnetto, ma guadagnò direttamente l'uscita, come testimonierebbe l'orientamento delle orme di scarpa.

Ma tale considerazione non tiene conto, ed anzi si scontra con altri dati processuali valutabili dal Giudice in quanto patrimonio del giudicato a carico di Rudy Guede.

Se solo la Corte avesse meglio esaminato la ricostruzione contenuta nella sentenza di condanna a carico dell'ivoriano (cfr. pag. 6 sent. di primo grado, giudizio abbreviato c. Guede), avrebbe dovuto considerare come nel corso dei sopralluoghi fossero stati repertati nella stanza della vittima "*un asciugamano di colore verde in spugna, un asciugamano in spugna di colore avorio,*

completamente intriso di sostanza ematica". Il Gip, riprendendo il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Guede nel corso degli interrogatori, aveva ricordato come il predetto si fosse giustificato affermando di aver trovato Meredith sanguinante sul pavimento e di aver cercato di soccorrerla: "*Notando sangue in gran copia nella stanza di MEREDITH, e soprattutto una ferita da taglio al collo della ragazza da cui sgorgava sangue, RUDI aveva cercato di soccorrerla, prendendo nel bagno di lei un asciugamano per tamponare l'emorragia: nel giro di pochi secondi, si era tuttavia intriso a sua volta, così ne aveva preso un secondo*" (pag. 22 sent. abbreviato; si veda anche pagina 29); per cui, stando alla deposizione del Guede, costui avrebbe fatto avanti e indietro tra la stanza di Meredith e il bagno con gli asciugamani citati.

Fu, quindi, lo stesso Guede ad ammettere di non essere subito uscito dalla casa, ma di aver indugiato all'interno di essa, cercando persino di tamponare la ferita con delle salviette.

Un particolare, questo, che vale a smentire clamorosamente l'incompleta e contraddittoria lettura degli atti fornita dalla Corte fiorentina, che ha invece illogicamente desunto la presenza del Sollecito in base al rilievo che Guede lasciò la stanza di Meredith guadagnando subito l'uscita.

VIII.4 *La sentenza ha omesso di valutare in modo completo e logico le risultanze tecniche*

L'erroneo metodo di valutazione dei dati processuali emerge in tutta la sua fragilità nella parte della sentenza dedicata alle impronte di calzature e alle orme plantari, nell'ambito della quale sono stati illogicamente disattesi gli esiti delle accurate consulenze tecniche del consulente della difesa, Prof. Francesco Vinci ("Nuove considerazioni tecniche sulle orme…" – all. 42), il cui lavoro aveva consentito di rilevare, nel corso del giudizio, abbagli clamorosi nella ricostruzione del fatto.

Ed infatti, solo una lettura frettolosa delle conclusioni del consulente di parte può aver condotto la sentenza ad abbracciare la tesi dell'appartenenza dell'orma sul tappetino (repertato nel bagnetto) a Raffaele Sollecito.

A tale riguardo, va preliminarmente sottolineato come la sentenza abbia fatto totale affidamento sulle conclusioni dei CCTT dell'Accusa, Rinaldi e Boemia, già protagonisti (nella fase delle prime indagini) di un grave e rilevante errore di attribuzione di una diversa orma di scarpa.

Ci si riferisce al reperto contraddistinto dalla sigla 5A, costituito da un'impronta di scarpa impressa per deposizione di sostanza ematica, che fu rinvenuta nella stanza ove si è consumato l'omicidio e in prima battuta attribuita, per evidenti e clamorosi abbagli valutativi (imputabili ai medesimi tecnici dell'Accusa), a Raffaele Sollecito.

Ebbene, la sicura riconducibilità di tale impronta a Rudy Guede (come in seguito definitivamente accertato) costituisce oggi un dato processualmente certo, ma emerso solo grazie all'opera del CT di parte, Prof. Vinci (si confronti al riguardo pag. 251 Sentenza Corte d'Assise di Firenze).

Tale situazione, se non poteva comportare una automatica inattendibilità dei risultati dei tecnici Rinaldi e Boemia, avrebbe – quantomeno – imposto grandissima cautela nella valutazione delle ulteriori impronte rinvenute e fotografate nella villetta di Via della Pergola n.7.

Anche perché la sentenza ha abbracciato i rilievi dei consulenti designati della Procura, finendo per attribuire erroneamente ulteriori tracce a Raffaele Sollecito, nonostante i numerosi e decisivi rilievi della difesa (cfr. pagg. 256-259 sent.).

Ci si riferisce, in primo luogo, all'impronta plantare lasciata sul tappetino del bagno piccolo inspiegabilmente attribuita a Raffaele Sollecito, nonostante le evidenze segnalate dalla difesa circa i difetti morfologici del piede dell'imputato che ne rendevano impossibile la sovrapposizione con l'impronta repertata.

A tale riguardo, va notato come le conclusioni della decisione gravata siano contraddette da numerosi dati oggettivi illustrati nella consulenza Vinci. Tali

rilievi di indubbio spessore scientifico sono stati irrazionalmente scartati dal provvedimento impugnato.

La sentenza ha ritenuto di superare le obiezioni legate alla morfologia del piede destro dell'imputato (alluce affetto da valgismo con mancato appoggio della falange distale del primo dito e mancanza di appoggio del secondo dito), affidandosi ad aprioristiche considerazioni basate su mere percezioni soggettive:

"*Ritiene questa Corte che le osservazioni del Prof. Vinci non possano essere condivise per le seguenti ragioni.*

In primo luogo, la presenza del secondo dito del piede di Raffaele Sollecito impresso nella impronta sul tappetino azzurro non è particolarmente significativa, poiché potrebbe essere la conseguenza dell'appoggio del piede su di una superficie morbida, che quindi si modifica al momento della pressione del piede, determinando quella impronta del secondo dito che su di una superficie rigida non si determinerebbe.

In secondo luogo il distacco di un elemento di imbrattamento ematico, il quale non viene più considerato facente parte del corpo dell'alluce, quanto invece viene considerato corpo a sé stante, è una valutazione operata dal consulente che, in quanto fondata sul mero dato percettivo, è suscettibile di essere contraddetta da una percezione difforme. Ed infatti la visione di insieme della impronta non fornisce affatto a questa Corte la percezione del distacco di una parte dell'alluce; che altresì appare compatto nell'impressione dell'impronta.

Va poi osservato che, anche a voler ritenere come effettivo il distacco dell'elemento di imbrattamento ematico dalla dimensione dell'alluce, e volerlo ritenere l'appoggio del secondo dito del piede, situazione incompatibile con il piede di Raffaele Sollecito, l'impronta che ne deriva non acquisisce affatto compatibilità con il piede di Rudi Hermann Guede, il quale appoggia il secondo dito del piede distanziato dall'alluce, e comunque presenta un piede morfologicamente più affusolato di quello di Raffaele Sollecito.

In conclusione, dovendosi necessariamente escludere, per le dimensioni, che l'impronta impressa sul tappetino azzurro sia riferibile ad Amanda Marie

Knox, ed essendo incompatibile con Raffaele Sollecito e Rudi Hermann Guede, secondo la prospettazione della consulenza del Prof. Vinci si dovrebbe attribuire l'impronta ad una quarta persona, rimasta ignota ed evidentemente correo di Rudi Hermann Guede; circostanza questa non coerente ed eccentrica rispetto ai dati processuali complessivamente raccolti.
La conseguenza è quella di non ritenere praticabile la versione alternativa che vorrebbe confutare il giudizio di identità probabile a suo tempo formulato dalla polizia scientifica, giudizio che trova semmai un conforto nella interpretazione del dato alla luce delle complessive acquisizioni processuali" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 258 – 259).
E' evidente che la Corte sia caduta in gravi e palesi errori.

1^ AFFERMAZIONE DELLA CORTE: "*la presenza del secondo dito del piede di Raffaele Sollecito impresso nella impronta sul tappetino azzurro non è particolarmente significativa, poiché potrebbe essere la conseguenza dell'appoggio del piede su di una superficie morbida, che quindi si modifica al momento della pressione del piede, determinando quella impronta del secondo dito che su di una superficie rigida non si determinerebbe*".
Si tratta di affermazione del tutto illogica se confrontata con le risultanze degli accertamenti compiuti dalla P.G. sui piedi del Sollecito e con le osservazioni contenute nella consulenza del prof. Vinci (cfr. pagg. 47 ss.).
A pagina 47 della CT di parte si evidenziava, infatti, come sull'orma prelevata al Sollecito fosse del tutto evidente **l'assenza di qualsiasi tipo di traccia riferibile all'appoggio della falange distale (detta anche ungueale) del II dito**; un elemento che contrastava con l'immagine del tappetino, in cui è invece ben visibile la traccia riferibile all'appoggio della falange distale del secondo dito sul tappetino.

Peraltro, soggiunge il prof. Vinci, come la particolarità del mancato appoggio della falange distale del II dito nel Sollecito fosse stata già descritta e considerata pacificamente anche nell'orma ottenuta dalla P.G. L'orma presente sul tappetino era dunque priva di questa peculiarità avente spiccati caratteri di individualità del Sollecito.

Non servono, dunque, molte parole per constatare come la valutazione operata in sentenza sia puramente congetturale e basata su un dato esperienziale rimasto estraneo a questo processo.

In breve, l'origine della deduzione della Corte di rinvio si basa su una massima di esperienza di impossibile verificabilità, in quanto non ripetibile (il fatto che il tappetino sia una superfice morbida).

Non v'è chi non veda la illogicità di tale motivazione, posto che è indubitabile che può lasciare un'impronta a stampo (su superfice rigida o morbida non importa) solo ed esclusivamente ciò che precedentemente si è imbrattato. Se il piede di Raffaele, che necessariamente avrebbe dovuto pestare una chiazza di sangue sul pavimento, per la sua conformazione non poggia il secondo dito, mai si sarebbe potuto ivi imbrattare di sangue con la conseguenza logica che quel medesimo dito non avrebbe mai potuto, a stampo, lasciare tracce su nulla, né sul tappetino, né su una superfice rigida.

Vi è poi un altro aspetto, davvero tranciante, non considerato dalla Corte e che valeva ad escludere qualsivoglia riferibilità di tale orma al Sollecito.

Ed infatti, se la presenza del secondo dito è stata giustificata in sentenza con la particolarità della posizione di appoggio (un tappetino morbido), il Giudice di rinvio non ha considerato come la seconda orma erroneamente attribuita al Sollecito (orma evidenziata col luminol) – stavolta impressa su una superfice rigida rendesse lampante la differenza morfologica con il piede dell'imputato, essendo presente anche lì l'appoggio del secondo dito.

Si veda sul punto pagina 71 della consulenza Vinci, che annota "*riteniamo al riguardo superfluo qualsiasi ulteriore commento*":

Sull'orma repertata con il Luminol sono, infatti, visibili le tracce di tutte le dita.

Si apprezza ancora nell'orma del Sollecito la mancanza dell'appoggio del secondo dito e la diversa posizione della salienza metatarso-falangea sempre del secondo dito.

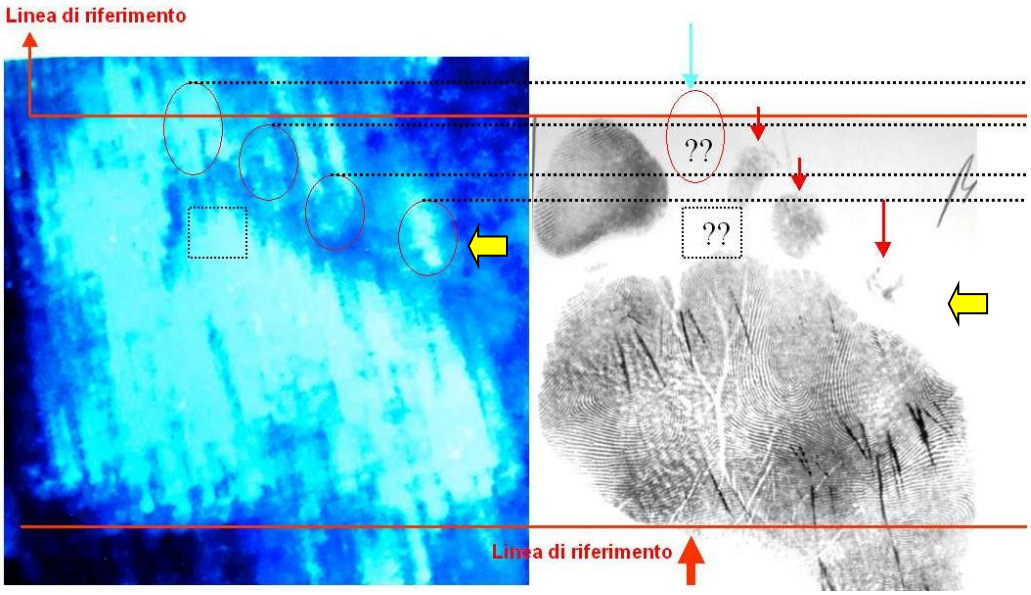

2^ AFFERMAZIONE DELLA CORTE:

"*In secondo luogo il distacco di un elemento di imbrattamento ematico, il quale non viene più considerato facente parte del corpo dell'alluce, quanto invece viene considerato corpo a sé stante, è una valutazione operata dal consulente che, in quanto fondata sul mero dato percettivo, è suscettibile di essere contraddetta da una percezione difforme. Ed infatti la visione di insieme della impronta non fornisce affatto a questa Corte la percezione del distacco di una parte dell'alluce; che altresì appare compatto nell'impressione dell'impronta […].*

La conseguenza è quella di non ritenere praticabile la versione alternativa che vorrebbe confutare il giudizio di identità probabile a suo tempo formulato dalla polizia scientifica, giudizio che trova semmai un conforto nella interpretazione del dato alla luce delle complessive acquisizioni processuali" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pagg. 258 – 259).

Ancora una volta, la Corte sembra fondare il proprio convincimento su "percezioni" (meglio sarebbe definirle impressioni) che prescindono da qualsivoglia attenzione verso i dati scientifici.

Ed infatti, o l'analisi dell'orma sul tappetino restituisce una certezza in ordine alla certa paternità della stessa oppure è evidente che l'attribuzione della stessa non possa essere rimessa al giudizio soggettivo del Giudice, il quale non può escludere la soluzione offerta dal consulente di parte, sol perché la stessa finirebbe per demolire il *puzzle* indiziario.

E' evidente che scopo dell'indagine tecnica è proprio quella di verificare l'ipotesi accusatoria e, se occorre di demolirla; ragion per cui, la soluzione dell'accertamento – se tecnicamente corretta – va recepita anche se i risultati possono apparentemente portare ad una conseguenza "*non coerente ed eccentrica rispetto ai dati processuali complessivamente raccolti*", giacché proprio questa è la positiva incognita insita nel contraddittorio fra le parti.

Certamente la sentenza ha ignorato che tutte le comparazioni tra il piede di Sollecito e l'orma impressa sul tappetino dimostrassero l'incompatibilità tra le due figure.

Appare utile richiamare nuovamente le conclusioni della consulenza Vinci.

Si notino in tale comparazione, le differenze che interessano la zona dell'alluce con l'evidente mancato appoggio della falange prossimale del primo dito sull'orma di Raffaele Sollecito, appoggio che è chiaramente visibile, invece su quella impressa sul tappetino.

Comparazione n.3

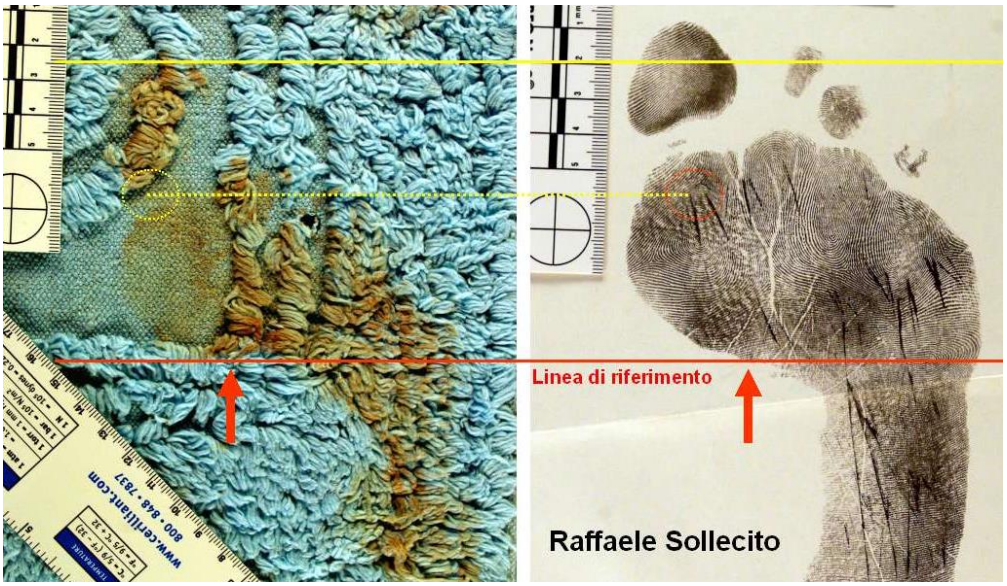

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Nella successiva comparazione (n.4) si nota anche l'inclinazione assiale dell'alluce, che evidenzia una diversa angolazione dell'alluce rispetto al metatarso nell'orma sul tappetino.

Comparazione n.4

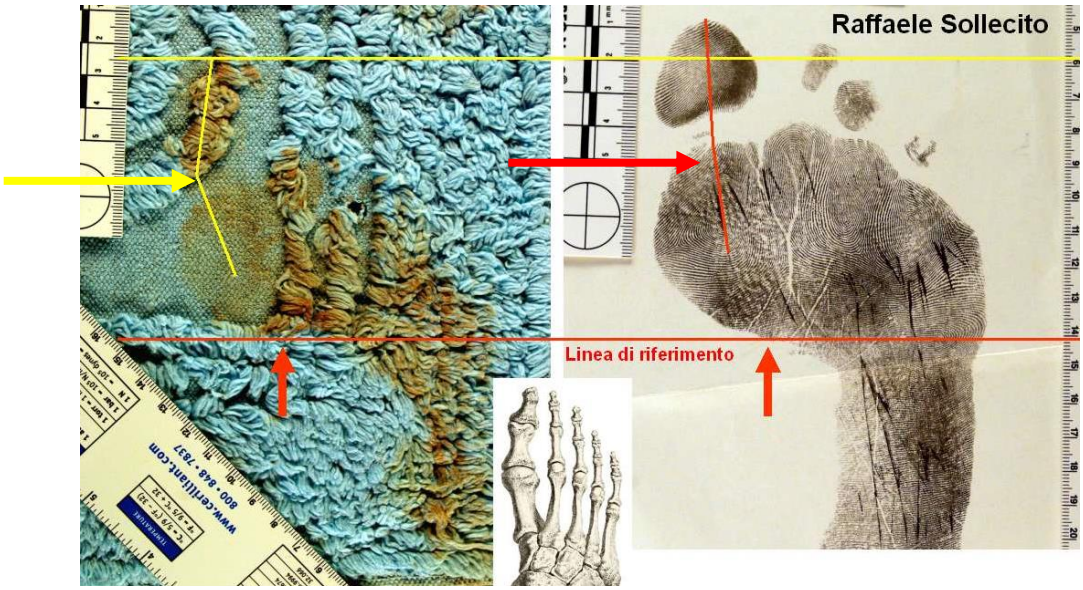

Nella comparazione n. 6, l'illuminazione con il Crimescope dell'orma repertata consente di effettuare ulteriori rilievi che permettono di riconoscere la disposizione delle dita del piede, che è nettamente diversa rispetto a quella del piede del Sollecito (pagg. 52-53 consulenza).

Comparazione n.6 (a)

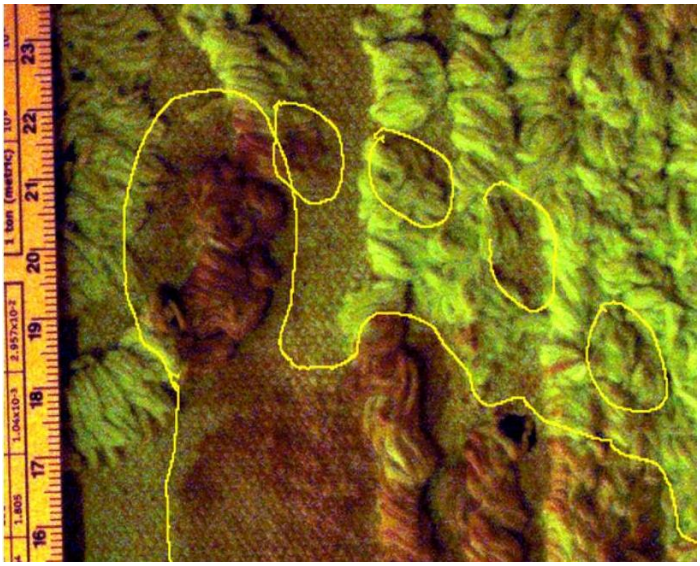

Comparazione n.6 (b)

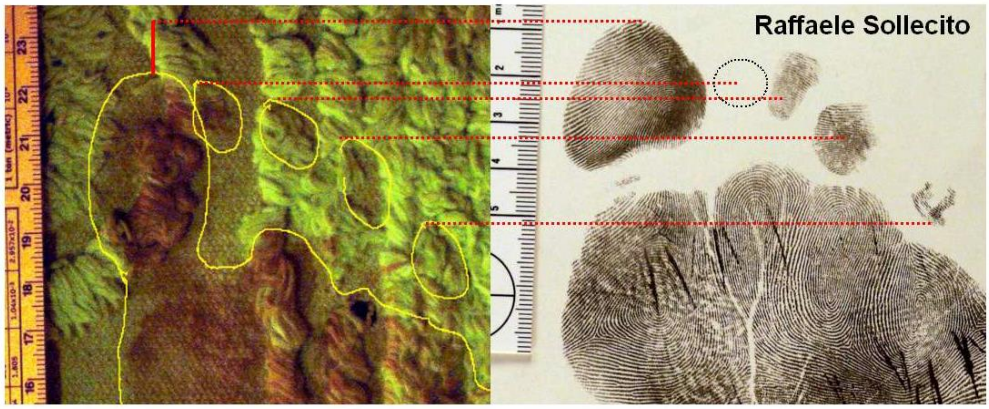

I risultati di questo confronto indicano chiaramente la diversa posizione di tutte le dita, oltre a confermare il dato differenziale già illustrato e relativo, nell'orma del Sollecito: assenza della traccia relativa all'appoggio della falange distale (ungueale) del secondo dito, nonché mancato appoggio della falange prossimale del primo dito che, come è stato già ampiamente illustrato, sono uno spiccato carattere distintivo dell'imputato.

Infine, la comparazione successiva, basata sul metodo della griglia di Robbins (nella quale vengono segnalati i punti discordanti), costituiva un ulteriore elemento di conforto all'esame svolto dal consulente.

Comparazione n.7

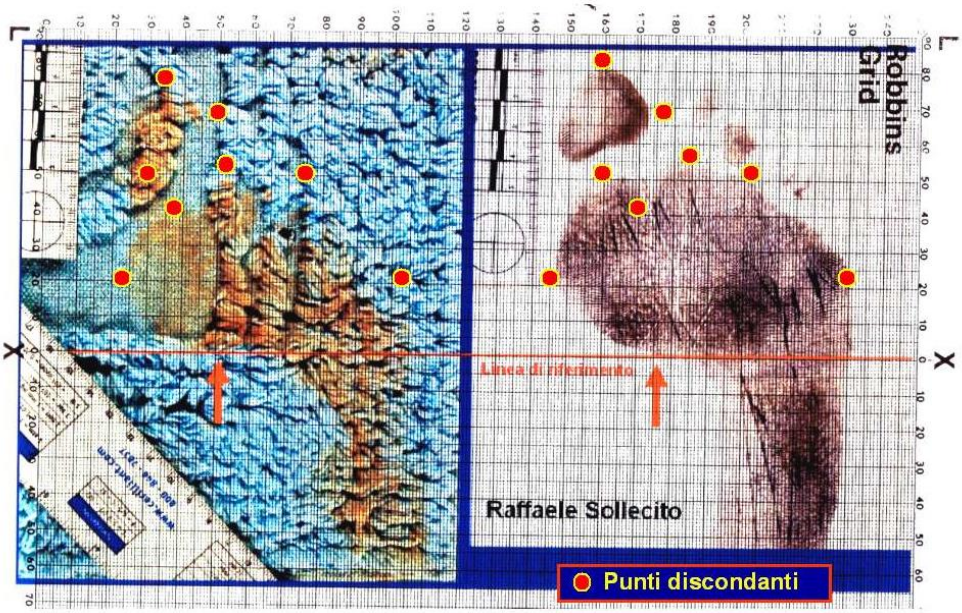

VIII.5 *Travisamento della prova e illogicità manifesta in ordine alla presenza di sangue umano nelle tracce esaltate al luminol attribuite agli imputati*

Sempre in tema di prova del concorso di persone, la sentenza impugnata, per avvalorare la tesi di una aggressione perpetrata da più assalitori e di una successiva "*intensa e accusata attività di pulitura*" ad opera degli stessi (pag. 187 sent.), ha finito per imbattersi in un ulteriore e grave vizio motivazionale.

Ed infatti, come risulta alle pagg. 185-187 della sentenza, **la Corte per contrastare la verificata affermazione difensiva che le tracce esaltate al luminol all'interno della casa non dimostravano assolutamente la presenza di sangue** (conclusione avvalorata dai risultati dei SAL - Stato Avanzamento Lavori – sulle campionature delle sostanze evidenziate al luminol), è giunta a

negare l'evidenza, lanciandosi nuovamente in un ragionamento privo di basi scientifiche.

Secondo la Corte, se è vero che il luminol reagisce con varie sostanze, fra le quali il rame, la candeggina, il sangue, gli enzimi contenuti in alcuni vegetali o i succhi di frutta, l'eccezione teorica perderebbe ogni valenza nel caso trattato (pag. 186 sent.), in quanto si avrebbe la certezza che nella villetta fu consumato un omicidio e che in tale quadro di eventi, supporre che le tracce rilevate dal luminol non fossero rappresentate da sangue, costituirebbe un mero "esercizio dialettico" (pag. 187 sent.). Inoltre, la presenza di tracce ematiche esaltate al luminol, non visibili ad occhio nudo, confermerebbe l'attività di pulizia della scena del delitto.

Ad avviso della Corte, il fatto che dalle tracce esaltate al luminol sia stato possibile estrarre un profilo genetico, "*le consegna inequivocabilmente nel novero delle tracce biologiche, in cui è presente DNA umano, quindi quantomeno con esclusione di altre sostanze fuorvianti*" (pagg. 186-187 sent.).

Le conclusioni tratte dal Giudice di rinvio sono palesemente contraddette dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

In primo luogo, se fosse stata eseguita una pulizia dei luoghi con prodotti quali la candeggina, tale attività avrebbe sicuramente distrutto le tracce di DNA, come evidenziato dalla stessa dott.ssa Stefanoni nel corso della sua deposizione (pag. 102 trascr. ud. 22 maggio 2009, all. 42): "DOMANDA – *Mi scusi, dottoressa, lei ha detto prima che poiché il luminol esalta diverse sostanze non solo il sangue non può affermare appunto con certezza la natura biologica di quelle tracce esaltate con il luminol, però io le chiedo: lei [ha] campionato nel sopralluogo biologico quelle tracce lì esaltate con il luminol ed ha trovato dei profili genetici,* ***se quella traccia fosse stata prodotta da candeggina i profili genetici li avrebbe trovati?***

RISPOSTA – ***No, perché la candeggina distrugge il DNA***"

In secondo luogo, come emerge a pag. 187 della sentenza, l'assiomatica conclusione della Corte circa la presenza di sangue si basa su una personale interpretazione della deposizione della dott.ssa Stefanoni – resa all'udienza del

22 maggio 2009, innanzi alla Corte di primo grado – la quale neppure ha mai affermato che quelle tracce contenessero certamente sangue.

Come premesso, il ragionamento è, dunque, non solo contraddetto dalle risultanze istruttorie, ma è pure manifestamente illogico (affermandosi irrazionalmente che tutte le tracce luminescenti avrebbero reagito a causa della presenza di sangue).

Ma vi è di più.

Le schede SAL (Stato avanzamento lavori – campionature di tracce esaltate al luminol) depositate il **30 luglio 2009** (all. 44), quindi dopo l'esame della dott.ssa Stefanoni – relative, tra l'altro, anche al campione "L1" richiamato a pagina 187 della sentenza – dimostrano inequivocabilmente che **il test alla tetrametilbenzidina aveva dato esito negativo** e che il medesimo esito avevano restituito le altre "presunte tracce ematiche" analizzate, mentre rispetto ad altre il dato era stato non interpretabile.

Orbene, la **tetrametilbenzidina è un test molto sensibile, capace di rilevare la presenza di sangue diluito fino a centomila volte**, il che dimostra che in nessuna delle tracce sospette ed analizzate fu accertata la presenza di sangue.

Ciò significa che quelle tracce esaltate al luminol potrebbero essere state rilasciate in epoca antecedente e che non derivarono da apposizione di sangue.

Sul punto si rinvia al contenuto delle "*considerazioni in merito ai documenti depositati il 30 luglio 2009*" a firma della consulente, dott.ssa Sarah Gino (all. 45), ove si è osserva che "***analizzando le schede SAL si apprende, in contrasto con quanto presente nella relazione tecnica della Polizia Scientifica e con quanto sostenuto in aula, che è stata eseguita la diagnosi generica di sangue mediante l'impiego di tetrametilbenzidina, che sappiamo essere metodica molto sensibile, anche se non specifica. Detta diagnosi ha avuto il seguente risultato: - esito «negativo» per i reperti da cui è stato possibile ottenere un profilo genetico; - esito «non interpretabile» per i reperti da cui non è stato ottenuto alcun profilo genetico***".

La congettura valorizzata dalla Corte, quindi, non solo è in contrasto con il dato di natura scientifica (SAL), ma non tiene neppure conto della cronologia

dibattimentale, dato che l'affermazione della dott.ssa Stefanoni (citata in sentenza per avvalorare la propria erronea conclusione) era stata formulata all'udienza del 22 maggio 2009, ma poi smentita attraverso il deposito degli atti il 30 luglio 2009.

Infine, la sentenza è in errore quando pretende di trarre dalle tracce esaltate al luminol la prova della pulizia: si è, infatti, visto che l'unica traccia luminescente attribuita al Sollecito non corrispondeva alla morfologia del suo piede e che tutte le altre tracce esaltate al luminol avevano restituito il profilo Knox o il profilo misto vittima + Knox o nessun profilo. Ciò a dimostrazione del fatto che la supposta pulizia neppure poteva essere attribuita all'imputato Raffaele Sollecito.

VIII.6 *La sentenza ha travisato il risultato delle altre tracce nel bagnetto; manifesta illogicità della motivazione*

Dell'orma sul tappetino si è già detto, quanto alle altre tracce repertate nel bagnetto, che hanno dato come risultato una mistura di DNA (Kercher-Knox), occorre subito rilevare come tali elementi non potevano essere in alcun modo dimostrativi del concorso di Raffaele Sollecito nell'omicidio e nella presunta attività di pulizia (cfr. pagg. 189-190).

In primo luogo, se fosse stato vero che il bagnetto fu utilizzato da entrambi gli imputati per lavarsi dopo l'omicidio – proprio stando al ragionamento seguito dalla Corte – si sarebbe dovuto repertare anche il DNA del Sollecito sui sanitari (bidet e lavandino), ove il predetto si sarebbe risciacquato abbondantemente mani e piedi dal sangue di Meredith.

Già tale semplice deduzione rende evidente l'illogicità manifesta dell'argomento usato in sentenza per provare il concorso del Sollecito.

Nello specifico, non furono trovate nel bagnetto tracce miste riferibili anche al Sollecito e già questo basterebbe ad evidenziare l'irrilevanza dell'argomentazione giudiziale.

Quanto alla censura di tale prova (rimessa al compito dei difensori della coimputata Knox), la difesa Sollecito non può comunque sottrarsi dal censurare l'illogicità manifesta del ragionamento contenuto in sentenza.

La Corte – nel ritenere che il contatto delle gocce di sangue dilavato della vittima con il DNA lasciato in precedenza dalla Knox non sia casuale, ma rappresenti la prova che Amanda Knox si lavò in quel bagno, dopo aver consumato l'omicidio – sembra non tener conto di alcuni dati del tutto pacifici.

Secondo la decisione impugnata, la perdita di sostanza biologica utile alla estrazione del DNA non sarebbe un fenomeno che accade con frequenza e regolarità negli ambienti frequentati (nel caso di specie: il bagno di uso comune alla vittima e alla Knox), mentre tale accadimento sarebbe più logico sugli indumenti, venendo i predetti a contatto diretto con l'epidermide (pag. 189 sent.).

Tale massima di esperienza è chiaramente erronea: è un dato della vita reale che in un bagno usato in comune da due donne vi possa essere rilascio di DNA in epoca pregressa sui sanitari (si pensi al fenomeno delle mestruazioni)[10].

Né andava dimenticato che, in base a quanto emerso in atti, gli operatori della Scientifica, quando repertarono il DNA, usarono lo stesso tampone.

Sul punto, è inequivocabile il parere del consulente della difesa, Prof. Tagliabracci: "***Abbiamo visto a proposito della stessa ispettrice Broggi una modalità di repertazione assolutamente anomala, assolutamente da proscrivere che è quella effettuata sul bidè di un bagno dell'abitazione*** *in cui mediante carta bibula che era impugnata direttamente e non tramite pinzette e quindi ciò consente il passaggio di materiale dal guanto alla carta bibula e viceversa.* ***L'Ispettrice***

[10] Come ricordato dalla sentenza di appello, era del tutto intuitivo che fossero presenti cellule anche della Knox, specie sul lavandino e sul bidè, trattandosi di sanitari funzionali al lavaggio del proprio corpo: "*Anche ad una mente profana si palesa evidente che i due sanitari in questione, deputati alla pulizia personale, costituiscono un ricettacolo naturale del DNA, che viene rilasciato con facilità mentre ci si lava: cellule epiteliali, fluidi organici (sudore, saliva), formazioni pilifere scorrono trascinate dall'acqua e, almeno in parte, si trattengono sulla superficie della ceramica, in particolare nella zona dello scarico, e vi restano in mancanza di pulizia frequente ed accurata…Sembra quindi del tutto verosimile che DNA delle due ragazze potesse trovarsi sui sanitari del bagno piccolo*" (pag. 112 sent. App.).

Broggi ha effettuato la repertazione e il campionamento di una traccia di sangue sul bidè usando la stessa carta bibula per asportare il sangue che si trovava sul bordo del bidè e con la stessa carta bibula ha asportato il sangue che è stato ritenuto fosse un percolato che si trovava vicino allo scarico del bidè. *In quella zona in cui c'è una depressione e che tutti possono notare anche nei loro bagni che molto staziona un pochino di acqua. Ora questa è una operazione estremamente pericolosa e profondamente errata, anche se la giustificazione che è stata data è questa: che sembrava fosse lo stesso materiale che era prima gocciolato oppure era stato lasciato sul bordo del bidè e poi era percolato sulla superficie interna fino o vicino all'apertura di scarico.* ***Ma effettuando il prelievo con la stessa carta bibula si è associato di fatto del materiale biologico che stava sul bordo del bidè con del materiale biologico che stava intorno allo scarico che poteva sì, ma non lo diamo per scontato, essere sangue percolato dal bordo, ma che poteva anche ricoprire materiale biologico lasciato minuti o ore o giorni prima, a secondo del grado di pulizia, nello stesso bidè***. *In questo modo di è associato il reperto che era sul bordo del bidè con quello che era vicino allo scarico.* ***Il risultato è stato un profilo misto appartenente alla vittima e ad Amanda Knox, ma questo è assolutamente arbitrario, è una invenzione derivante dalle modalità operative di repertamento, perché Amanda Knox poteva aver lasciato materiale biologico giorni prima, ore prima che poi è stato associato con quello che è stato lasciato sul bordo del bidè e che è gocciolato o percolato fino allo scarico***. *Quindi si tratta di una operazione che noi consideriamo sbagliata, e se ciò è stato fatto siamo propensi a pensare che sia avvenuto anche per altre repertazioni compresa quella, anzi non lo escludiamo, non lo escludiamo che sia avvenuto anche per quella relativa al reperto 165/B*" (pagg. 26-27 trascr. ud. 18 luglio 2009, all. 46).

Tale aspetto aveva, peraltro, formato oggetto di puntuale censura alle pagg. 136-137 dell'atto di appello ed era stato anche stigmatizzato alle pagg. 97-99 dei motivi nuovi del 29 luglio 2013: il silenzio della Corte sulla doglianza dimostra che la specifica censura non sia stata esaminata, il che ha inevitabilmente inficiato la tenuta del ragionamento seguito in sentenza.

Orbene, doveva essere di chiara evidenza che l'asportazione, con unica carta bibula, del materiale biologico che si trovava al bordo del *bidet* e di quello intorno allo scarico esponesse al rischio concreto di associare, per effetto del trascinamento, anche dei residui che potevano essere stati lasciati in precedenza da qualcun altro titolato ad usare lo stesso bagno.

VIII.7 *Omessa valutazione di ulteriori elementi che contraddicono l'ipotesi del concorso di Raffaele Sollecito*

A dimostrazione dell'assoluta carenza motivazionale e della contraddittorietà rispetto agli altri elementi di causa, occorre segnalare come la decisione impugnata abbia omesso di considerare dati probatori (emersi dall'esame dibattimentale della stessa dott.ssa Stefanoni), atti a radicare – per lo meno – un ragionevole dubbio circa la responsabilità del Sollecito.

La dott.ssa Stefanoni, descrivendo i risultati dell'esame genetico dei reperti trovati in casa dell'imputato, ha rilevato l'assenza di qualsiasi traccia sospetta sulle scarpe Nike in uso al Sollecito, sulle quali vennero fatte 14 campionature tutte negative per sostanza ematica e sulle quali fu trovato solo DNA dell'utilizzatore: "*Inoltre abbiamo ancora alcuni effetti personali acquisiti dalla Squadra Mobile della Questura di Perugia sempre riferibili a Sollecito Raffaele, c'è* ***un paio di scarpe Nike*** *sulle quali sono state effettuate* ***se non ricordo male 14 campionature, sta scritto: 14 campionature, tutte negative per sostanza ematica****, sono state rinvenute due tracce positive, in corrispondenza della campionatura I è stato rinvenuto un profilo di un individuo di sesso maschile, Uomo 4… scusatemi ho sbagliato, Sollecito è traccia 1, individuo di sesso maschile, Uomo 4 è la traccia P, tutte le altre sono praticamente negative al test del DNA*" (pag. 86 trascr. ud. 22 maggio 2009).

Nel corso della medesima udienza (pagg. 87 e 243 trascr.) la dott.ssa Stefanoni segnalò che i coltelli a serramanico sequestrati al Sollecito non evidenziarono tracce ematiche della vittima, come già evidenziato anche nella sua Relazione.

Anche l'autovettura del Sollecito restituì un esito negativo: "*Passiamo all'autovettura, sopralluogo sull'autovettura, praticamente questa autovettura è stata campionata sia mediante campionatura classica, come dire, senza ausilio di mezzi se non le luci forensi che evidenziano delle probabili tracce di sostanza ematica, sia mediante il luminol, quindi anche all'interno è stato eseguito il test del luminol e sono state fatte varie campionature su vari punti della macchina che hanno dato tutto esito negativo, queste sono le tracce evidenziate mediante il luminol hanno dato esito negativo, quindi o non è assolutamente sangue, non è assolutamente… insomma è un falso positivo oppure la quantità di DNA è talmente esigua da non poter essere utilizzata per dare un profilo genetico, tutto il resto è negativo*" (pag. 89 trascr. cit.).

In breve, tali elementi apparivano significativi e la loro omessa valorizzazione documenta l'incompletezza del ragionamento giudiziale.

VIII.8 *La sentenza gravata ha disatteso le regole che presiedono la valutazione della prova indiziaria*

Le motivazioni della decisione impugnata violano i principi in tema di indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., essendo stati valorizzati dati assolutamente incerti o ambigui e, in diversi casi, non direttamente riferibili a Raffaele Sollecito come elementi indiziari a suo carico.

Com'è noto, la valutazione della prova indiziaria comporta innanzitutto l'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa; quindi si passa all'esame globale degli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato (Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 30448).

In altre parole, il Giudice del merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare singolarmente gli elementi di carattere indiziario e deve solo successivamente passare a un esame globale degli stessi.

Nel caso di specie, la sentenza ha operato plurimi salti logici che hanno condotto a ritenere accertato il concorso nel reato di Raffaele Sollecito senza prima aver saggiato adeguatamente il dato probatorio, il cui apprezzamento, nel caso dell'impronta sul tappetino, per fare un esempio, è stato basato su percezioni puramente soggettive, non fondate su massime di esperienza verificabili.

Come noto, le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze - ma autonome - e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi (Cass., Sez. II, 6 dicembre 2013, n. 51818, Rv. 258117).

In questo processo, che la Corte abbia talora affidato la decisione a percezioni lo si desume in modo inequivocabile: per restare nella parte delle orme, ad esempio, colpisce per la sua vaghezza l'affermazione in forza della quale si è ritenuto di provare il concorso di persone con Rudy Guede: "*presumibilmente, sulla base delle tracce rilevate, da una persona di sesso maschile e da una persona di sesso femminile*".

<u>Il sesso desunto dalle orme, quindi!</u>

Alla luce di quanto sin qui esposto si chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze per violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e), in relazione all'art. 192, comma 2 c.p.p., atteso il decisivo vizio motivazionale riscontrato (carenza; manifesta illogicità; contraddittorietà).

In ordine alla decisività dell'errore, si rileva come l'orma sul tappetino e quella esaltata al luminol, entrambe erroneamente attribuite al Sollecito, abbiano costituito i dati probatori in base ai quali la sentenza è pervenuta (nelle valutazioni conclusive a pag. 312) all'affermazione della presenza di tre persone sulla scena del delitto al momento del fatto: "*sicuramente due uomini e una donna. Ciò si rileva dall'esito degli accertamenti di carattere genetico e*

dall'esito dell'esame delle tracce evidenziate con la tecnica del luminol. Possiamo affermare inoltre che uno degli uomini che pestò il sangue di Meredith Kercher lasciò una traccia ben visibile del suo piede su un tappetino di cotone di colore azzurro rinvenuto all'interno del bagno piccolo dell'abitazione. Tale orma veniva attribuita dagli inquirenti, con una attribuzione che questa Corte condivide sulla base delle considerazioni già svolte, al piede destro nudo di Raffaele Sollecito……Abbiamo in buona sostanza elementi indiziari di sicuro affidamento, plurimi e concordanti, che collocano Rudy Hermann Guede, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito all'interno dell'abitazione di Via della Pergola la sera dell'omicidio di Meredith Kercher, nelle immediate fasi successive all'omicidio, allorquando i tre lasciavano tracce del loro passaggio per deposizione ematica del sangue della vittima che era fuoriuscito copiosamente dalle ferite".

Alla luce delle plurime contraddizioni ed illogicità, appare evidente l'insussistenza di elementi capaci di dimostrare la responsabilità penale di Raffaele Sollecito a titolo di concorso di persone nel reato.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

IX

CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'ORARIO DELLA CHIAMATA AL 112 (PAGG. 162-170 SENT.)

In merito a questo profilo giova premettere che persino la sentenza di primo grado, la quale era pervenuta alla condanna degli imputati, aveva preso atto dell'errore in cui era caduta la Pubblica Accusa quando aveva sostenuto che la mattina del 2 novembre 2007 Sollecito avesse avvisato i Carabinieri (al 112) solo in seguito all'arrivo in loco della Polizia Postale che, autonomamente, si era recata in via della Pergola a seguito del rinvenimento dei cellulari da parte della sig.ra Lana.

In sostanza, Sollecito avrebbe effettuato la telefonata al "112" per dare l'allarme solo dopo l'arrivo in via della Pergola della Polizia Postale, perché colto "con le mani nel sacco".

Niente di più inesatto.

Il travisamento, come si dimostrerà, è evidentissimo.

La Corte di prime cure aveva già preso atto della fondatezza della ricostruzione difensiva, pur liquidando l'argomento in modo succinto ("… *Polizia Postale (che si ritiene, secondo quanto sostenuto dalle difese degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefonò al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la Polizia Postale nulla dice, come non dice nulla di quelle che le avevano precedute, alle 12,40 e alle 12,50 e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti*": pag. 80 – 81 sent. di primo grado).

La sentenza oggetto del presente ricorso ha ignorato una serie di atti del processo dal tenore inequivocabile, documentati anche attraverso immagini e videoriprese.

La Corte di rinvio ha, così, erroneamente collocato la chiamata al 112 in un momento successivo rispetto all'arrivo della Polizia postale, facendo apparire tale telefonata alla stregua di un tentativo dell'imputato di precostituirsi un

falso alibi e guadagnare tempo (si confrontino le pagg.162-170 Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze).

Tale ricostruzione sfugge completamente ai dati oggettivi acquisiti nel corso del giudizio.

Le motivazioni sul punto si rivelano, pertanto, radicalmente illogiche e palesano un vero e proprio travisamento della prova nei termini che seguono.

IX.1 *La sentenza ha omesso di rilevare che esistono documenti idonei ad accertare l'effettivo orario della chiamata al numero di pronto intervento dei Carabinieri ("112")*

Va subito precisato che non ci si trova di fronte a prove dichiarative, ma a veri e propri elementi di natura documentale, quali le risultanze della telecamera del parcheggio e i tabulati.

Nel corso del dibattimento di primo grado e da ultimo nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, la difesa aveva avuto modo di individuare con esattezza l'orario della telefonata di Raffaele Sollecito ai Carabinieri e quello dell'arrivo della Polizia Postale, rilevando la presenza di un errore sul *timer* delle telecamere del parcheggio "Sant'Antonio" (poste nei pressi dell'abitazione teatro del delitto), le quali riportavano un orario di circa 10/12 minuti antecedente rispetto a quello effettivo.

Tale indubitabile approdo era stato il frutto di un'attenta comparazione tra le immagini immortalate dalle suddette telecamere e dei tabulati telefonici acquisiti nel corso del dibattimento.

In particolare, era stato dimostrato come l'orario esatto in cui un'autovettura dei Carabinieri aveva raggiunto (fermandosi senza proseguire oltre) il viale d'accesso dell'abitazione di Via della Pergola n. 7 non corrispondesse né a quanto registrato dalle telecamere citate (ore 13:22,50), né a quanto sostenuto dagli inquirenti, ad avviso dei quali l'ora riportata dall'impianto video del parcheggio era errata, dovendosi sottrarre circa dieci minuti per calcolare l'orario effettivo (ore 13.12.50).

In realtà, l'orario esatto attestante l'arrivo dei Carabinieri corrispondeva alle ore 13:34 circa, in quanto il *timer* della telecamera n. 7 dell'ingresso centrale del parcheggio "Sant'Antonio" andava **indietro** di circa 12/13 minuti.

Ciò si ricavava inequivocabilmente dalla disamina dei tabulati telefonici di Amanda Knox (numero 348.4673590), dai quali era risultato che alle ore 13.29 aveva ricevuto una telefonata da parte dell'utenza fissa in uso Carabinieri (gli stessi che poco prima erano stati avvisati da Raffaele Sollecito), i quali le chiedevano informazioni sull'esatta localizzazione dell'abitazione presso cui avrebbero dovuto intervenire (all. 47).

Tale telefonata si è protratta per circa 5 minuti (296 secondi), come spiegato dal carabiniere Daniele Ceppitelli sentito all'udienza del 14 febbraio 2009 (all. 48):

"*DOMANDA: Bene, allora viene chiamata la pattuglia via radio?*

RISPOSTA: La pattuglia viene chiamata via radio ma siccome dei c'erano dei problemi come spesso può accadere di comunicazione via radio ci chiama sul 112 un componente della pattuglia operante, quindi di fatto l'intervento è stato dato alla pattuglia alle ore 13.07 sul 112, di nuovo questa conversazione sempre all'interno del software di cui prima parlavo.

DMANDA: Ma la pattuglia ha chiamato il 112 perché aveva visto il tentativo di chiamata via radio oppure…

RISPOSTA: Sì, sì.

DOMANDA: Perché aveva visto il tentativo di chiamata…

RISPOSTA: Sì sì, avevamo tentato di contattarli via radio, però siccome non riuscivamo, non sentiva a riuscirci allora ci hanno chiamato sul 112 e lì abbiamo ordinato alla pattuglia di portarsi sul posto.

DOMANDA: Lei ha detto 13.07 c'è questa telefonata?

RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Come fa ad essere certo di questo orario?

RISPOSTA: Di questo orario ne sono certo perché sempre come prima la chiamata è registrata nel sistema CC112.

DOMANDA: Perché il suo collega ha chiamato il 112?

RISPOSTA: Esattamente.

DOMANDA: Va bene. Poi che succede? Lei segue la questione in che modo?

RISPOSTA: Seguo la questione, di solito spettiamo che la pattuglia arrivi in loco per avere notizie ulteriori, l'esito dell'intervento, la pattuglia però ci chiama di nuovo sul 112 alle ore 13.26 perché pur trovandosi in Via della Pergola non riusciva a trovare il civico 7 e quindi l'abitazione oggetto della segnalazione. A quel punto come di consueto componiamo con il numero ordinario Telecom in caserma, il numero del chiamante, quello che ci viene fornito, quello che c'era stato già precedentemente fornito nella prima chiamata, cioè quella delle ore 12.51 per avere ulteriori indicazioni, quindi…

DOMANDA: Chi le risponde si ricorda?

RISPOSTA: Mi risponde la stessa persona che mi aveva segnalato alle 12.51 e 12.54 il fatto, quindi mi aveva fornito il numero…

DOMANDA: Di una ragazza.

RISPOSTA: Di una ragazza di nome Amanda Knox però poi di fatto mi ha risposto comunque il medesimo segnalante, io ho chiesto quindi ulteriori indicazioni…

DOMANDA: Indicazioni per ritrovare il civico?

RISPOSTA: Sì, perché la pattuglia era lì vicina anche perché Via della Pergola insomma è abbastanza breve e in quel frangente il segnalatore mi dice che sul posto c'era già la Polizia, c'era già personale della Polizia con cui, quindi io chiedo in quel caso di conferire per sapere cosa fosse successo, dove fosse l'abitazione e quindi io ho parlato con entrambi i colleghi della Polizia, del compartimento di Polizia Postale che erano lì sul posto" (trascrizioni udienza 14 febbraio 2009, pagg. 78 e ss.).

Anche da tale deposizione, dunque, poteva desumersi che l'orario della telecamera n. 7, al passaggio dell'autovettura dei Carabinieri innanzi al viale d'accesso di Via della Pergola n. 7, indicasse le ore 13.22, essendo impossibile ritenere che i Carabinieri fossero giunti sul posto e che successivamente avessero richiesto informazioni più precise per raggiungere il *locus commissi delicti*.

E' chiaro, dunque, che l'ora riportata dalla telecamera in esame non fosse quella effettiva, dovendosi considerare il sopraggiungere dei Carabinieri come realmente verificatosi almeno 12 minuti dopo rispetto alle 13.22 (tale dato si ricava dall'orario in cui i militari avevano telefonato al cellulare di Amanda Knox per ricevere maggiori dettagli sulla localizzazione del posto in cui avrebbero dovuto intervenire: 13.29 a cui va sommato il tempo di conversazione: 5 min. circa).

A riprova di ciò, il medesimo testimone Ceppitelli confermava l'arrivo della pattuglia dei Carabinieri alle ore 13.35: "*La pattuglia dei Carabinieri ci chiama alle ore 13.35 che era già arrivata sul posto*" (trascrizioni udienza 14 febbraio 2009).

E', perciò, un dato oggettivo ed insuperabile quello in base al quale l'orario riportato sul timer della telecamera n. 7 del parcheggio "Sant'Antonio" non fosse esatto e che per ricavare l'orario effettivo dovessero aggiungersi 12 minuti circa.

L'analisi delle videoriprese consente di contestualizzare con esattezza anche l'arrivo della Fiat Grande Punto di colore scuro della Polizia Postale presso l'abitazione di Via della Pergola (che impiegò vari tentativi, fermandosi per poi ripartire, come mostrato dalle telecamere, prima di giungere a destinazione).

L'ultimo fotogramma estrapolato dalla telecamera n. 7, acquisito al dibattimento, documenta l'ingresso a piedi di un agente della Polizia Postale all'interno del viale dell'abitazione. Tale immagine riporta l'orario del timer indicante le 12.48, a cui devono, però aggiungersi, i circa 10/12 minuti di differenza rispetto all'orario effettivo, frutto degli obiettivi rilievi appena evidenziati (all. 49).

Il dato consegnato al presente procedimento era, dunque, il seguente: la Polizia Postale giunse presso l'abitazione di Via della Pergola, ove trovò gli imputati seduti nei pressi dell'ingresso, non prima delle ore 12.58/13.00, ma in un momento sicuramente successivo rispetto alla telefonata di Raffaele Sollecito al 112 (alle ore 12,51 la prima e ore 12,54 la seconda).

IX.2 *Il travisamento contenuto in sentenza*

Ciononostante, la sentenza ha palesemente travisato la prova sull'orario della telefonata dell'imputato ai Carabinieri, in base a congetture prive di riscontri obiettivi.

Il provvedimento gravato, omettendo di considerare quanto emerso nel corso del giudizio, sullo specifico punto ha fondato il proprio convincimento basandosi su una prova inesistente o il cui risultato è incontestabilmente diverso da quello reale: l'arrivo della Polizia Postale è stato, dunque, erroneamente elevato ad indice sintomatico della sua colpevolezza (mentre, a dimostrazione della buona fede del Sollecito, la Corte avrebbe dovuto considerare che fu l'imputato a consigliare alla Knox di contattare le altre inquiline per segnalare le anomalie – riscontrate dall'americana – come risulta anche da un passaggio dell'esame dell'imputata, posto alla pag. 83 delle trascr. del 12 giugno 2009, all. 50).

Quanto evidenziato nelle pagine che precedono documenta l'errore gravissimo commesso in sentenza.

E', infatti, evidente che ci si trova innanzi al travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, sussistendo una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne ha tratto (cfr. Cass. pen., Sez. III, 18/06/2009, n. 39729).

Si ricordi, altresì, come "*in tema di travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il Giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico come il Giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo, può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto, costituendo infatti pur sempre vizio di legittimità verificare se un fatto affermato come esistente sia invece pacificamente inesistente e se, in*

sostanza, il giudice abbia fotografato correttamente la realtà" (Cassazione penale, sez. IV, 19/04/2005, n. 40059).

Ed invero, il Giudice di merito ha fondato la decisione su una prova inesistente; ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso, può - nei ristretti limiti della censura dedotta - verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità fra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che lo stesso Giudice ne abbia inopinatamente tratto.

Per quanto sin qui sostenuto risulta palese, dunque, la manifesta contraddittorietà della decisione rispetto agli atti, giacchè è stata operata una incontrovertibile e pacifica distorsione dell'elemento probatorio, fotografato nella decisione gravata in termini contrastanti rispetto a quanto emerge dagli atti.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

X

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA ALTERAZIONE DELLA SCENA DEL DELITTO DA PARTE DEI DUE IMPUTATI

Le motivazioni della sentenza gravata dedicano ampio spazio al tema del *post-delictum* nell'evidente tentativo di compensare l'estrema fragilità dell'impianto indiziario, data l'inconsistenza degli altri dati oggettivi a carico di Raffaele Sollecito e Amanda Knox.

Ancora una volta la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha preso le mosse, per sua stessa ammissione, da congetture:

"*Si è molto discusso, soprattutto da parte delle difese degli imputati, se sia possibile una pulizia "selettiva" della scena del crimine da parte dei suoi autori. Si è negata una tale eventualità sulla base del rilievo, empirico, della impossibilità per un occhio nudo di identificare e selezionare le singole tracce da occultare, spesso impercettibili. Si è pertanto escluso che qualcuno, all'interno della villetta di via della Pergola, abbia potuto eseguire, nella notte tra il 1 e 2 novembre 2007, dopo aver perpetrato l'omicidio di Meredith Kercher, una pulizia selettiva delle tracce dagli autori del crimine, cancellando tutte le tracce riferibili agli odierni imputati, e lasciando in loco solo quelle che avrebbero condotto gli investigatori a Rudi Herman Guede.*

L'affermazione, se appare condivisibile in linea teorica, va poi correlata al caso in esame, il quale ha delle peculiarità.

Una peculiarità è, ad esempio, il rilievo che all'interno della villetta di via della pergola quasi non sono state rinvenute tracce di Amanda Marie Knox – se non quelle di cui si dirà e riferibili all'omicidio – né di Raffaele Sollecito. Se per quest'ultimo la spiegazione può anche essere semplice, giacché solo da pochi giorni aveva avviato il rapporto sentimentale con Amanda Marie Knox, e quindi la frequentazione della casa di lei, per quanto riguarda Amanda Marie Knox la spiegazione non è affatto semplice, poiché la stessa vi abitava dal settembre precedente.

La mancanza di tracce biologiche di Amanda Marie Knox repertate, se non quelle riferibili all'omicidio, è una circostanza sicuramente singolare e al tempo stesso non facilmente spiegabile, se non con mere congetture. Ma si potrebbero fare altri esempi, i quali avrebbero tutti lo stesso vulnus: l'essere verosimilmente delle mere congetture" (Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pag. 81).

In realtà in punto di ricostruzione del *post delictum*, la sentenza non è riuscita a discostarsi da mere supposizioni, tanto è vero che per trovare le risposte agli interrogativi del processo è caduta in contraddizioni insuperabili.

Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Firenze sarebbe stata effettuata un'attività di pulizia sulla scena del crimine in forza delle seguenti considerazioni:

"*Gli stessi due asciugamani rinvenuti nella stanza teatro dell'omicidio, uno dei quali completamente intriso del sangue fuoriuscito dalle ferite della vittima, deve far ritenere necessariamente, anche per la posizione in cui l'asciugamano fu poi rinvenuto, semicoperto dal corpo della ragazza, che con tale strumento si tentò di asciugare il più possibile la quantità enorme di sangue persa dalla ragazza dopo la ferita mortale che le fu inferta alla gola.*

Vi è poi un altro elemento che desta indubbio interesse.

Risulta dal verbale di sopralluogo e dalle foto scattate dalla polizia giudiziaria come nella stanza teatro dell'omicidio venne rinvenuta una piccola lampada da tavolo di provenienza dalla stanza di Amanda Marie Knox (stanza che era rimasta senza nessun punto luce) posta a terra sul pavimento. Dal rinvenimento di tale lampada, nonché dalla posizione in cui fu rinvenuta, deve ritenersi che quella notte, dopo l'omicidio, qualcuno avvertì l'esigenza di avere a disposizione una fonte di luce a raggio diretto, per poter osservare nelle parti della stanza che inevitabilmente restano in penombra, se illuminate da un'unica fonte di luce posizionata in alto nella stanza.

Infine una notazione sul rinvenimento del cadavere di Meredith Kercher.

La ragazza venne trovata supina quasi interamente coperta da un piumone, che lasciava intravedere soltanto un piede e una porzione del volto.

Certamente per le ragoini di cui si avrà modo più oltre di parlare, allorquando si affronterà la questione relativa alla ricostruzione delle modalità dell'omicidio, può affermarsi che il corpo di Meredith Kercher fu composto in quella posizione dopo che la ragazza era morta (si deve ricordare, a questo proposito, che, sulla base della tipologia delle ferite, i medici legali hanno stabilito che la ragazza impiegò alcuni minuti, dopo aver ricevuto la ferita mortale alla gola, prima di morire soffocata dal suo stesso sangue) e che la copertura del corpo con un piumone non trova ragione alcuna, se non fosse quella di un gesto finalizzato ad occultare il corpo della ragazza, in modo che non fosse visibile a chi avesse cercato di vedere all'interno della camera chiusa a chiave, attraverso il pertugio della serratura.

Tutti questi elementi portano a ritenere che una attività di pulizia dalle tracce lasciate dagli assassini, ed una attività di alterazione dello stato dei luoghi, vennero effettivamente poste in essere dagli autori dell'omicidio" (Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze pagg. 82 – 83).

Secondo la decisione, dunque, l'assenza di tracce riferibili agli imputati sulla scena del delitto (ad eccezione della contestata prova del gancetto di reggiseno, sulla quale si avrà modo di tornare in un motivo *ad hoc*) sarebbe da spiegarsi con un'attività di pulizia ad opera degli stessi imputati, oltretutto così oculata da non lasciare elementi a loro riferibili nella stanza dell'omicidio.

La sentenza giunge a tale conclusione asserendo che nessuno, oltre a Raffaele Sollecito e Amanda Knox, avrebbe avuto interesse a ripulire la scena del crimine, neppure Guede dal momento che difficilmente gli inquirenti sarebbero giunti a identificarlo in quanto non aveva legame alcuno con la casa.

L'illogicità dell'assunto è palese per una molteplicità di ragioni, tutte tralasciate in sentenza.

Anzitutto è irragionevole pensare che Guede non avesse interesse alcuno a eliminare le proprie tracce, tanto più che lo stesso era già gravato da precedenti penali.

Non solo, ma la sentenza sfiora il paradosso quanto afferma che "*la figura di Rudy Hermann Guede non era assolutamente accostabile dagli investigatori,*

né all'appartamento della villetta di via della Pergola in uso alla vittima, né alla vittima medesima", per cui – una volta consumato il delitto – sarebbe stato per lui sufficiente allontanarsi rapidamente "*per ritornare nell'ombra*" (pag. 84 sent.).

Secondo la sentenza, cioè, Guede non avrebbe avuto alcun legame con la villetta teatro dell'omicidio.

L'affermazione sconcerta per la sua irrazionalità, essendo acquisito al processo (cfr. sentenza di primo grado, pag. 386) che Rudy Guede fosse noto agli inquilini, avendo frequentato la casa posta al piano inferiore, che conosceva per esservi già stato, sia su invito che senza invito.

Ad esempio, il teste Bonassi ha dichiarato:

- "*aveva ... segnalato che, una sera, un ragazzo sudafricano soprannominato «il barone» si era intrattenuto nell'appartamento di Via della Pergola 7, al piano di sotto, e durante la serata erano state presenti sia la KERCHER che la KNOX; aveva altresì aggiunto che il ragazzo in questione aveva palesato una certa attrazione per l'americana, e - una volta andato in bagno, avendo bevuto un po' troppo - si era addirittura addormentato sul water*" (cfr. pag. 17 sentenza Gip – abbreviato c. Guede);
- "*Dopo breve tempo da quella serata, forse il giorno dopo o più tardi, il BONASSI aveva rivisto RUDI in casa, in occasione dell'ultimo Gran Premio di Formula Uno: per quanto ne sapeva, il giovane era passato per un saluto, senza un invito, quindi si era fermato per assistere alla gara in TV*" (cfr. pag. 51 sentenza Gip – abbreviato c. Guede)[11].

[11] Si veda anche pag. 33 della sentenza di abbreviato: "*Nel frattempo, venivano nuovamente escusse sia la ROMANELLI e la MEZZETTI, che le amiche inglesi della KERCHER. Fra le due italiane, mentre la ROMANELLI sosteneva di non aver mai visto né conosciuto il GUEDE, l'altra riferiva al Pubblico Ministero che qualcuno tra i ragazzi del piano di sotto le aveva raccontato che una sera RUDI si trovava a casa loro e, essendo un po' ubriaco, si era addormentato sul water: la stessa MEZZETTI aveva poi visto l'imputato di persona, una domenica che era passata un attimo a trovare i ragazzi di sotto, e si trattava del giorno dell'ultima gara della Ferrari*".

Elemento, questo, che la stessa sentenza impugnata non sembra disconoscere quando a pagina 85 afferma che Guede aveva frequentato l'appartamento al seminterrato occupato dagli studenti; inoltre, a pagina 77 della sentenza si legge che Guede "*conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, sia l'immobile*", presso il quale "*abitavano degli studenti che lui conosceva e da cui era lui stesso conosciuto*".

Per cui, l'ivoriano – presto o tardi – avrebbe potuto essere messo in relazione con il delitto, attesa la pregressa frequentazione della casa.

Inoltre, come si è già ampiamente detto, sostenere la possibilità di una pulizia delle sole tracce riferibili a Raffaele Sollecito e Amanda Knox, lasciando impregiudicate quelle di Rudy Guede, è incompatibile col senso comune, oltre che impossibile. Infatti è assai difficile riconoscere le proprie tracce e, ancor di più, lo è eliminare il proprio DNA che è per sua prerogativa non visibile ad occhio nudo.

La sentenza mostra tutta la sua fragilità nella parte in cui riconosce l'avvenuta pulizia selettiva nella stanza di Meredith Kercher, salvo subito dopo sostenere che "*l'attività di pulizia riguardò il corridoio ed il bagnetto, mentre la camera della povera Meredith non poteva essere ripulita; e quindi fu chiusa a chiave*" (Sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pag. 85), creando così una palese inconciliabilità delle argomentazioni all'interno del medesimo discorso giustificativo.

Del resto, la sentenza è intrisa di ragionamenti irrazionali: basti pensare a quanto sostenuto a proposito del ritrovamento dei cellulari di Meredith nel giardino, elemento che è stato impropriamente elevato ad indizio a carico del Sollecito, sostenendosi illogicamente che "*l'unica spiegazione razionale al furto descritto può essere rinvenuta nella necessità che avevano gli autori dell'omicidio di impedire che il suono di uno dei due cellulari, all'interno della stanza di Meredith Kercher chiusa a chiave, potesse insospettire qualcuno che nel frattempo fosse entrato nell'appartamento, e far così scoprire il cadavere della ragazza prima del tempo ritenuto necessario dagli autori dell'omicidio. Ed infatti, il suono insistente di un telefono cellulare proveniente da una*

camera chiusa a chiave, avrebbe potuto far insospettire chiunque si fosse trovato all'interno dell'appartamento; e provocare, quindi, anzitempo, la apertura della porta e la scoperta dell'omicidio" (pag. 88 sent.).

L'illogicità del ragionamento è evidentissima.

A tale arzigogolata costruzione della sentenza è agevole controbattere – proprio per metterne in luce la manifesta irrazionalità – che se l'intento fosse stato quello di evitare che i cellulari squillassero, sarebbe bastato semplicemente spegnerli!

Anzi, il tentativo di disfarsi in quel modo dei cellulari (scagliandoli in un giardino limitrofo) avrebbe semmai accelerato (e non certo ritardato) l'insorgere dei sospetti.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA LA PRESUNTA FALSITÀ DELL'ALIBI DELL'IMPUTATO; VIOLAZIONE DEL *PRINCIPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE*

Come si è già evidenziato nei motivi che precedono, il filo conduttore dell'intera decisione gravata sembra doversi ravvisare nella pretesa incapacità di Raffaele Sollecito (e Amanda Knox) di provare il contrario di quanto si assume nel capo di imputazione.

La motivazione pretende, infatti, di assurgere al rango di prova il fatto che Raffaele Sollecito – pur avendo indicato un alibi – non sarebbe stato poi in grado di provarlo (per la pretesa insussistenza di interazione umana con il pc tra le 21:10 e fino alle 5:32, salvo quella di 4 secondi delle ore 00:58 cfr. pagg. 145-146, 311 sent.).

Non solo, ma la Corte arriva a sostenere che lo stesso alibi presenterebbe elementi di falsità (cfr. pagg 92-66 e 146 sent.), non essendosi mai dissociato dalla coimputata, finendo anzi per avvalorarne la versione fornita ("*la testimonianza del Curatolo…può essere valutata da questa Corte unitamente a tutti gli elementi indiziari che si vanno delineando e che portano a ritenere che l'alibi fornito da Amanda Knox, ed asseverato da Raffaele Sollecito, sia un alibi insussistente*": pag. 131 sent.; "*può inoltre sostenersi che, naufragato il tentativo di addossare le responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher all'incolpevole Patrick Lumumba, Amanda Marie Knox abbia fornito una ricostruzione dei fatti, asseverata dal coimputato Raffaele Sollecito, che obiettivamente costituisce un alibi falso per entrambi gli imputati*": pag. 142 sent.).

Affermazione, quest'ultima, di estrema gravità e che sfocia nel travisamento del fatto, se è vero che: 1) Raffaele Sollecito non ha mai reso esame (non essendo stato richiesto da nessuno); 2) il suo interrogatorio non è mai stato acquisito al processo. Il che significa che mancava persino il dato di confronto

per giungere ad affermare la falsità dell'alibi (a meno di voler negare il diritto dell'imputato a respingere le accuse e a professarsi innocente).

Ed ancora, si veda quanto riportato a pagina 116 della sentenza: "*in assenza di allegazioni difensive di segno diverso da parte di Raffaele Sollecito, ma anzi prendendo atto delle costanti dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, che sempre si colloca assieme ad Amanda Marie Knox tra la sera del 1° novembre ed il mattino del 2 novembre 2007, la Corte ritiene di doversi confrontare con l'alibi fornito da Amanda Marie Knox, quale unica verità processuale fornita dagli imputati, e valida per entrambi; o quantomeno, non smentita da alcuno di loro*".

Si tratterebbe, a ben vedere, di un alibi falso, ma soltanto "di riflesso" o per *transfert*: non avendo accusato Amanda Knox (dichiarando di aver trascorso insieme l'intera notte), Raffaele Sollecito avrebbe finito implicitamente per autoaccusarsi, in quanto avrebbe contribuito a sostenere l'opera di mistificazione tentata dalla coimputata.

Per quanto concerne l'imputata Amanda Knox, la Corte ha affermato che apparirebbe significativa la anomalia del comportamento descritto al momento dell'arrivo nella villetta (pagg. 150-151 sent.); si sarebbe cioè in presenza di una "condotta inusuale" e finanche alla "irrazionalità del suo comportamento" (pag. 156 sent.). Tale dato, tuttavia, non poteva essere accollato – per ovvie ragioni – al Sollecito.

Il ragionamento seguito dalla Corte per sostenere la falsità dell'alibi del Sollecito conduce, dunque, alla negazione della presunzione di innocenza e al rifiuto del principio *nemo tenetur se detegere*.

Non solo, ma sul punto il ragionamento della sentenza finisce per risultare persino intrinsecamente contraddittorio, giacché si afferma che le dichiarazioni spontanee dell'imputato si limiterebbero ad una "*generica e reiterata dichiarazione di estraneità all'omicidio*" (pag. 95 sent.). Una constatazione, questa, che avrebbe ovviamente reso completamente fuor di luogo parlare nel caso in esame di "alibi falso", anziché di "alibi fallito".

XI.1 *Alibi falso e fallito: differenze*

Per fare chiarezza sull'errore interpretativo su cui è scivolata la Corte, sembra opportuno svolgere qualche riflessione sui concetti di alibi falso e alibi fallito.

A tale riguardo, è sufficiente rinviare al costante insegnamento della Suprema Corte, fin dalla nota pronuncia a **Sezioni Unite "Marino"**[12], secondo la quale soltanto l'alibi effettivamente risultato mendace – **e non anche quello semplicemente *"fallito"*** – può essere valutato quale elemento indiziario a carico dell'imputato.

La solidità di tale impostazione è stata ribadita anche da più recenti pronunce, in base alle quali "*non può essere ritenuto rilevante a fini probatori il fallimento o la mancanza di alibi da parte dell'imputato, in quanto essi costituiscono elementi di segno neutro, inidonei a sorreggere la deduzione indiziaria*" (Cass., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 5631, Maccioni, Rv. 238647).

XI.2 *Manifesta illogicità della sentenza*

E', dunque, palese l'abnormità del ragionamento contenuto in sentenza, che ha tacciato di falsità le dichiarazioni spontanee di Raffaele Sollecito, in assenza di elementi oggettivi capaci di metterne in evidenza il presunto mendacio, al di là della generica affermazione di innocenza e di estraneità ai fatti.

Pure a non considerare le emergenze istruttorie capaci di confermare le dichiarazioni di Sollecito (tra tutte, la citata integrazione di consulenza tecnica

[12] Il Supremo Collegio ha chiarito che, mentre la "*mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia. Il principio tuttavia va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice può valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando però l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa*" (Cass., Sez. Unite, 22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, Rv. 192470).

D'Ambrosio sul computer), la sentenza avrebbe potuto, tutt'al più, parlare di alibi fallito e giammai di un alibi artefatto (e ciò, a maggior ragione, considerando gli incidenti dovuti all'analisi sul secondo computer in uso all'imputato, il cui hard disk andò perduto a causa di un corto circuito in fase di estrapolazione dei dati da parte dei tecnici incaricati dall'A.G.).

Nel caso di specie, l'impianto motivazionale della sentenza si regge sull'asserita menzogna di Amanda Knox che automaticamente contaminerebbe anche la posizione di Raffaele Sollecito.

Ebbene, qualora detto principio dovesse attecchire, si arriverebbe all'assurda conseguenza di ritenere – in caso di concorso di persone – che la mancata denuncia di altri correi produca automaticamente un indizio a carico del dichiarante.

Nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze si è assistito, dunque, ad una vera e propria inversione dell'onere della prova poiché, in assenza di seri elementi di reità a carico del Sollecito, si è preteso di assumere dalla sua "passività processuale" un indizio a carico.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

PREMESSA AI MOTIVI CHE SEGUIRANNO SUL COLTELLO DA CUCINA (REP. 36), PRESUNTA ARMA DEL DELITTO IMPUGNATA DA AMANDA KNOX

La difesa ha sempre chiesto, anche in primo grado, una perizia genetica sui due reperti più controversi del processo (rep. 36 – coltello da cucina; rep. 165 B – gancetto di reggiseno), sollecitando l'attivazione dei poteri officiosi del Giudice ex art. 507 c.p.p.

Solo in sede d'appello è stata finalmente disposta la perizia (Vecchiotti-Conti: all. 51), la quale ha avuto un esito inequivocabilmente liberatorio rispetto ai due reperti chiave del processo (rep. 36 e rep. 165 B).

Per comodità espositiva si richiamano le conclusioni dei periti rispetto al **coltello** da cucina: "*REPERTO 36 (COLTELLO) - Relativamente agli accertamenti genetici eseguiti sulla traccia A (impugnatura del coltello) si concorda con la conclusione cui è giunta la CT circa l'attribuzione del profilo genetico ottenuto da tale campionatura a Knox Amanda Marie.*

Relativamente alla traccia B (lama del coltello) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello);

2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione Low Copy Number (LCN) e, in quanto tale, avrebbero dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale;

3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale, relativa al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;

4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;

5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DELLE INDAGINI GENETICHE SUL COLTELLO DA CUCINA – REP. 36 – E SULLA RITENUTA COMPATIBILITÀ DI TALE ARMA CON LA FERITA PIÙ GRANDE RISCONTRATA AL COLLO; RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI (VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA)

La sentenza impugnata, discostandosi illogicamente dai risultati della perizia genetica Vecchiotti-Conti disposta in appello (all. 51), ha ritenuto di ravvisare nel rep. 36 (coltello da cucina) l'arma con la quale sarebbe stato sferrato da Amanda Knox il fendente mortale alla gola della vittima.

Ciò è avvenuto attraverso un illogico recupero delle conclusioni della Relazione svolta dalla dott. Stefanoni della Polizia Scientifica, le quali sono state ritenute attendibili nonostante i rilievi contenuti nella perizia genetica Vecchiotti-Conti.

Ad avviso della Corte, sebbene l'individuazione del DNA della vittima sul rep. 36 non possa dirsi certa, l'analisi condotta dalla Polizia Scientifica integrerebbe, comunque, un "forte indizio" a carico degli imputati (pag. 321 sent.).

Andando ad analizzare più da vicino la sentenza impugnata, si osserva quanto segue.

Secondo la Corte, tale lama - sequestrata all'interno dell'appartamento del Sollecito - era posizionata fra gli altri utensili da cucina (cfr. pagg. 320-321 sent.), ma risultava molto più pulita rispetto alla generalità delle altre posate, tanto da lasciar immaginare all'ufficiale di P.G., che la prelevò, che il coltello in questione fosse stato lavato con cura e di recente: "*Questa circostanza, che potrebbe apparire un dato di percezione personale e irrilevante, portò a conclusioni rilevanti nel processo. Esaminato il coltello dalla Polizia Scientifica, sulla sua lama, all'interno di una serie di striature quasi*

impercettibili ad occhio nudo, veniva rinvenuto DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito.

Il dato processuale, fortemente contestato dalle difese, è stato analizzato da questa Corte nella parte relativa alle indagini genetiche e non mette conto tornare sulle medesime argomentazioni. Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto, ma comunque costituisce un forte indizio della circostanza che quell'arma costituisca la seconda arma utilizzata nell'omicidio di Meredith Kercher" (pag. 321 sent.).

XII.1 *Travisamento della prova: la sentenza è incorsa in un primo, clamoroso, abbaglio affermando che sulla lama del coltello da cucina fu rilevato DNA misto Kercher-Sollecito (pag. 321 della sentenza)*

Prima ancora di evidenziare gli errori logici in cui è incorsa la Corte, giova immediatamente rilevare un grave ed evidente travisamento, nella parte in cui si afferma che – in base agli accertamenti della Scientifica – fu ritrovato sul coltello da cucina "*DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito*".

Tale affermazione, ove fosse frutto di una banale distrazione non meriterebbe neppure alcuna notazione difensiva, dal momento che non è stato mai affermato – neppure dalla Pubblica Accusa – che su quell'oggetto fosse presente DNA misto Kercher-Sollecito.

La Relazione della Scientifica a firma della dott.ssa Stefanoni indicava a pag. 79 soltanto la supposta presenza di DNA della vittima sulla lama e della Knox sull'impugnatura, mentre non ha mai ipotizzato che vi fosse anche DNA del Sollecito.

Si riporta il brano di interesse:

Risultati : tra tutte le tracce analizzate, appartenenti al Rep.36, soltanto le tracce denominate A e B hanno fornito un profilo genetico utile e precisamente dalla traccia A è stato possibile estrapolare il profilo genetico di **KNOX Amanda Marie** (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag.65 Tabella 31, riferibile al Rep.31, tampone salivare prelevato alla stessa) mentre dalla traccia B è stato possibile estrapolare il profilo genetico di **KERCHER Meredith Susanna Cara**, già mostrato in Tabella 12-I (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 49 riferibile al Rep.21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima). Le analisi delle restanti tracce campionate dal Rep.36 (denominate tracce C, D, E, F, G) ha **non hanno fornito alcun risultato utile**.

Allegato elettroferogrammi: ID770_47329 (traccia A); ID771_47330 (traccia B)

Evidenziata, dunque, l'assoluta erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza, si passerà ad illustrare le ulteriori censure.

XII.2 *I risultati dell'indagine svolta sulla traccia 36 B dai periti Vecchiotti-Conti e la pronuncia di annullamento della Cassazione*

Prima di dimostrare l'inaccettabilità del ragionamento seguito in sentenza, giova rimarcare come la Corte di rinvio abbia sostanzialmente ribaltato un punto dell'accertamento che non aveva formato specificamente oggetto di annullamento.

Ed infatti, nonostante tutto, la Cassazione non aveva demolito il giudizio di inattendibilità espresso dai periti in ordine ai risultati contenuti nella Relazione della Scientifica relativamente alla traccia "B" del rep. 36 (lama del coltello da cucina).

Era, dunque, evidente che i risultati peritali su tale traccia dovessero ritenersi "acquisiti".

Come noto, infatti, i periti Vecchiotti-Conti avevano concluso (pag. 144 della perizia genetica depositata il 26 giugno 2011) nel senso della sicura inattendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici condotti su tale traccia 36 B, in relazione alla quale non sussistevano neppure elementi scientificamente probanti la natura ematica della stessa.

Tali conclusioni furono poi recepite nella sentenza di secondo grado.

La Cassazione, investita dai ricorsi, non ha toccato tale punto dell'accertamento condotto dai periti d'ufficio.

Ed infatti, nella sentenza del 25 marzo 2013 di annullamento con rinvio furono affrontati – per quanto attiene ai contestati accertamenti genetici svolti dai periti Vecchiotti-Conti – soltanto alcuni aspetti:

- Pagg. 63-66: sull'impugnazione dell'ordinanza ammissiva della perizia genetica, la Cassazione ha rilevato che – al di là della inadeguata motivazione – non fosse censurabile la deliberazione della Corte d'Assise d'Appello di Perugia di procedere ad accertamenti sulla base della ritenuta necessità ai fini del decidere; il solo aspetto criticato dalla Cassazione ha riguardato la decisione di non sottoporre ad analisi la nuova traccia "I" repertata sul coltello da cucina [ma, a tale riguardo, si può subito notare come gli accertamenti condotti dai nuovi periti Berti-Barni nella perizia del 31 ottobre 2013, pagg. 84-85 (all. 52), hanno permesso di escludere la presenza di DNA della Kercher, del Sollecito o del Guede, essendo stato rinvenuto solo il DNA di Amanda Knox; inoltre, va pure segnalato che le verifiche svolte dai periti Berti-Barni non hanno riguardato la traccia 36B].
- Pagg. 66-71: la Cassazione ha censurato il ragionamento seguito dai Giudici di appello in ordine ai profili di supposta contaminazione dei reperti, con particolare riguardo al rep. 165B (gancetto di reggiseno).

Tali rilievi consentono di affermare che la Cassazione non ha messo seriamente in dubbio i risultati della perizia genetica svolta in appello per quanto attiene alle conclusioni sulla traccia 36B, le quali restituivano un dato assolutamente certo in ordine alla **assenza di sangue umano sul coltello rispetto a tutte le campionature esaminate** (pagg. 7 e 52 della perizia Vecchiotti-Conti).

Difatti, le indagini eseguite al fine di accertare la presenza di sangue non hanno evidenziato la presenza di materiale cellulare.

Si noti che alcune campionature del Rep.36 (coltello) ed in modo particolare il campione 'H' presentavano "*granuli con una morfologia caratteristica circolare/esagonale con struttura centrale a raggiera. Un approfondito studio*

microscopico, unitamente alla consultazione di dati presenti in letteratura, hanno permesso di accertare che le strutture in questione sono riconducibili a ***granuli di amido, quindi materiale di natura vegetale***" (pag. 143 perizia Vecchiotti-Conti cit.).

La presenza di amido permetteva, inoltre, di escludere persino la congetturata pulizia accurata del coltello, dato che tali residui vegetali vengono via con semplice acqua.

I periti d'appello avevano poi evidenziato il **mancato rispetto delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale** relative al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), con conseguente inattendibilità dei risultati della Polizia Scientifica. In breve, i dati contenuti nella Relazione della dott.ssa Stefanoni non erano supportati da procedimenti analitici scientificamente validati (pag. 105 op. cit.).

Tutto questo insieme di considerazioni doveva considerarsi del tutto pacifico.

Del resto, l'importanza del rispetto delle raccomandazioni internazionali era stato segnalato anche dai nuovi periti nominati dalla Corte di Firenze (Berti-Barni) e incaricati di analizzare la traccia "I". Durante il loro esame dibattimentale, è emerso quanto segue (pag. 33 trascr. ud. 6 novembre 2013, all. 53): "AVV. BONGIORNO – *Un'altra cosa. Nell'ambito della perizia e anche oggi nell'esposizione orale fate spesso riferimento a queste raccomandazioni internazionali. Ci potete spiegare di preciso che tipo di peso hanno nel vostro lavoro?* PERITO BARNI – *Le raccomandazioni internazionali sono chiaramente delle linee guida, che dal punto di vista ovviamente normativo italiano non sono cogenti, questo è evidente, cioè non sono codificate in una norma di legge, però ovviamente,* ***per quanto riguarda la buona pratica di laboratorio, sottolineo la buona pratica di laboratorio, è direi essenziale aderire a queste linee guida in toto****, o quantomeno per quanto sia possibile, per le potenzialità dello specifico laboratorio. Ma comunque sarebbe raccomandabile un'adesione in toto a queste raccomandazioni*".

E' evidente che la procedura seguita dalla dott.ssa Stefanoni per conseguire il criticato risultato relativo alla supposta presenza di DNA della vittima sul reperto aveva comportato proprio la violazione di tali linee guida.

XII.3 *La Corte di rinvio ha omesso di considerare i risultati degli accertamenti svolti in grado di appello sulla pulizia del coltello*

Come anticipato, la sentenza impugnata ha completamente omesso di considerare le conclusioni dei periti Vecchiotti-Conti (pag. 30 perizia depositata in appello il 29 giugno 2011), le quali avevano evidenziato la presenza di tracce di amido sul coltello da cucina.

L'aspetto era assolutamente decisivo perché toglieva ogni rilievo all'attività di pulizia, che la Corte di rinvio ha teorizzato.

Tali tracce di amido dimostravano la sicura assenza di una pulizia (particolare) sul coltello in questione: "*Alcuni campioni (A-E-F-H-I) ed in modo particolare il campione "H" presentano granuli con una morfologia caratteristica circolare/esagonale con struttura centrale a raggiera. Un più approfondito studio microscopico insieme alla consultazione di dati presenti in letteratura hanno permesso di determinare che le strutture in questione sono riconducibili a granuli di amido, quindi, materiale di natura vegetale*" (pag. 30 cit.).

Come ricordato dai periti, l'amido è un carboidrato polisaccaridico di natura vegetale che ne dimostra l'uso per affettare dei vegetali, come le patate.

A tale riguardo, sono stati pretermessi i risultati dell'indagine tecnica svolta dai dott.ri Gino-Patumi-Torre (depositati all'udienza del 7 settembre 2011, all. 54), i quali hanno ribadito che: sul coltello da cucina in sequestro fosse presente materiale vegetale (granuli di amido), a dimostrazione l'uso convenzionale dell'attrezzo, ossia per comuni attività di cucina; **tali particelle sono facilmente allontanabili con un semplice risciacquo della lama, il che "*significa che quel coltello, dopo il suo uso un cucina, non fu lavato*"**; inoltre, **le polveri contenenti granuli di amido hanno grande capacità assorbente, per cui non è prospettabile che detto coltello sia stato utilizzato per ferire una persona, altrimenti vi sarebbe stata una contaminazione dell'amido con il sangue**, a

dimostrazione del fatto che tale arnese non fu impiegato per offendere (cfr. pag. 6 delle note Gino-Patumi-Torre "*sulla presenza di granuli d'amido sul coltello in sequestro (rep. 36)*".

Tali elementi – idonei a contraddire le motivazioni della sentenza impugnata su un punto decisivo dell'accertamento – sono stati ancora una volta ignorati dal provvedimento impugnato.

XII.4 *La sentenza impugnata ha illogicamente recuperato i risultati della Relazione della Scientifica sulla traccia 36B, già bocciata in appello a causa dell'impiego di metodiche non approvate dalla Comunità Scientifica internazionale*

Ad avviso della Corte di rinvio, la mancata individuazione della natura della traccia non inficerebbe le conclusioni della Polizia Scientifica rispetto al rep. 36B (cfr. pag. 210 sent.), essendo comunque attribuibile alla vittima e "*processualmente ritiene questo Giudice significativa la circostanza che sulla lama di un coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito ci sia presente DNA della vittima Meredith Kercher; e prescindendo dalla natura ematica o meno della traccia*" (pagg. 218-219 sent).

Inoltre, valorizzando le conclusioni del prof. Novelli, CT del Pubblico Ministero, in ordine al calcolo statistico, si arriverebbe alla necessaria conferma che la traccia analizzata appartenga alla vittima (pag. 211 sent.).

In ordine al valore scientifico dell'accertamento compiuto dalla dott.ssa Stefanoni, resterebbe il solo limite di aver effettuato una sola amplificazione, il che non consentirebbe una attribuzione certa dell'analisi, a causa della scarsa consistenza del campione (pag. 214 sent.).

Tuttavia, da ciò non potrebbe dedursi che il dato analizzato dalla Polizia Scientifica sia inutilizzabile, come invece evidenziato dai CCTT degli imputati e dai periti Vecchiotti-Conti (pag. 215 sent.), atteso che il Giudice penale deve cercare di avvicinarsi il più possibile alla verità storica di un fatto (pag. 216 sent.); ragion per cui, sebbene tale accertamento condotto dalla Scientifica non

restituisca una prova certa, integrerebbe "*una acquisizione processuale importante e conducente verso una eventuale affermazione di penale responsabilità degli imputati nell'omicidio di Meredith Kercher*" (pag. 217 sent.).

A giustificazione di tale conclusione, la Corte soggiunge che, all'epoca degli accertamenti condotti dalla dott.ssa Stefanoni sulla traccia 36B, "*si poteva evidentemente soltanto scegliere se operare la analisi del quantitativo di materiale low copy number con le metodologie allora disponibili, e molto meno performanti, ovvero rinunciarvi e perdere del tutto un dato un dato processuale che, se anche non certo, avrebbe potuto comunque avere un significato, qualora valutato unitamente a tutto il complesso indiziario*" (pag. 235 sent.).

Esulando per un momento dai risultati del tutto antitetici cui sono pervenuti i periti Vecchiotti-Conti e i consulenti degli imputati, la valutazione operata dalla Corte di rinvio ai fini della utilizzabilità dei risultati dell'accertamento condotto dalla dott.ssa Stefanoni contrasta con i principi giurisprudenziali in materia di apprezzamento e di validità della prova scientifica.

Una legge scientifica è un enunciato generalizzante asserente una successione regolare di eventi e perciò idoneo a rendere intellegibile un determinato accadimento. Un enunciato può avere valenza di legge scientifica in rapporto a determinati parametri: la generalità, la controllabilità, il grado di conferma, la sua diffusa accettazione in seno alla comunità scientifica internazionale.

Il requisito della controllabilità segna il confine tra le teorie scientifiche e non scientifiche, dal momento che queste ultime possono essere assoggettate al controllo empirico e possono essere pertanto discusse e criticate.

Quanto al grado di conferma di una teoria scientifica, una legge scientifica può considerarsi tale solo dopo essere stata sottoposta a ripetuti, superati tentativi di falsificazione e dopo aver ricevuto reiterate conferme.

Un altro indefettibile requisito è quello della diffusa accettazione della metodica in seno alla comunità scientifica internazionale, giacché **la mancata validazione significa incertezza scientifica**, **a cui non può che conseguire l'assoluzione dell'imputato quando la prova di reità dipenda da essa**.

In tema la giurisprudenza ha ritenuto che "*nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, il giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica*" (Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854).

A tale riguardo, deve ritenersi che sia manifestamente illogica e contraddittoria - rispetto agli elementi risultanti dal processo - l'affermazione in base alla quale il compimento di una sola amplificazione non comprometta l'accertamento compiuto, che avrebbe comunque valore indiziario.

L'affermazione è contraddetta dalle richiamate osservazioni dei periti Berti-Barni – nominati dalla medesima Corte di rinvio per l'esame della traccia "I" – i quali hanno chiarito che, in base a "*tutta la letteratura scientifica*", sia fortemente consigliato di ripetere almeno una volta l'analisi del campione (pag. 28 trascr. ud. 6 novembre 2013): "AVV. BONGIORNO – *Eh, ma se invece io ne faccio una sola di amplificazione cosa succede?* PERITO BERTI – *Aumento il rischio che i risultati che ottengo non siano completamente affidabili*".

Peraltro, la Corte non ha neppure tenuto conto quanto rilevato dai periti Vecchiotti-Conti a pag. 60 della perizia d'appello, dove hanno precisato: "*Riteniamo che anche sul volume finale non sia stata eseguita alcuna quantificazione dal momento che non vi è alcun riscontro né nella documentazione in atti (SAL, report della Real Time. RTIGF) né tale circostanza è mai stata riferita dalla Dr.ssa Stefanoni nel corso dei suoi interrogatori. In pratica è stata eseguita una amplificazione senza conoscere uno dei parametri fondamentali ossia la concentrazione del DNA eventualmente estratto dalla traccia B*".

XII.5 *Richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite al fine di dirimere i contrasti sul valore probatorio della prova scientifica assunta in violazione delle linee guida internazionali*

Il caso in esame sembra richiedere un pronunciamento da parte delle Sezioni Unite Penali.

Il tema è quello del valore della prova scientifica, allorquando si sia in presenza di un accertamento comportante elevata difficoltà tecnica, ma che sia stato eseguito disattendendo le raccomandazioni internazionali in materia di repertazione e di interpretazione dei dati.

A tale riguardo, occorre valutare se un dato controverso, assunto in violazione delle metodiche fortemente raccomandate dalla Comunità scientifica internazionale (ad es. quelle emanate dalla Società Internazionale di Genetica Forense per quanto riguarda l'analisi delle tracce di DNA), possa avere o no rilievo probatorio.

Il profilo in questione assume una importanza decisiva nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente attendibili e, dunque, probanti le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa Patrizia Stefanoni (Pol. Scient.) in ordine alla traccia di DNA sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B – pagg. 240-250 e 320 sent.); d'altra parte, rispetto ai i risultati dell'analisi sulla traccia 36B (lama del coltello da cucina), la Corte di rinvio ha ritenuto che essi potessero assumere, comunque, valore gravemente indiziante (pag. 321 sent.).

Tuttavia, la perizia disposta in secondo grado su tali due reperti (36 e 165 B), aveva condotto ad una sostanziale inattendibilità di tali accertamenti eseguiti dalla dott.ssa Stefanoni a causa del mancato rispetto delle procedure raccomandate.

Atteso quanto sopra, si tratta di chiarire se e quando un accertamento tecnico abbia validità di prova o di indizio.

La giurisprudenza ha ritenuto che "*nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, il Giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora*

acquisiti al patrimonio della comunità scientifica" (Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854).

Ma una recente pronuncia sembra contraddire tale orientamento, ritenendo che "*gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, c.p.p.; peraltro, nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria*" (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 8434, Rv. 255257).

In senso contrario, una precedente decisione ha stabilito che gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA presentino natura di prova, e non di mero elemento indiziario (Cass., Sez. I, 30 giugno 2004, n. 48349, Rv. 231182).

Rilevato quanto sopra, si chiede l'assegnazione alle Sezioni Unite, affinché chiariscano: 1) la rilevanza processuale, sul piano dell'attendibilità dei risultati, di un **accertamento tecnico eseguito in violazione delle raccomandazioni** e dei protocolli internazionali; 2) se una indagine genetica possa avere peso probatorio pur in presenza di una **notevole incertezza del risultato**, derivante dal mancato rispetto delle linee guida fissate dalla Comunità scientifica internazionale, avuto riguardo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Tale richiesta è comune anche al motivo di impugnazione sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B).

XII.6 *Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla supposta compatibilità della lama del coltello da cucina (rep. 36) con la ferita più grande al collo della vittima*

La sentenza impugnata, per avvalorare la tesi della compatibilità del coltello da cucina (rep. 36) con la ferita più grande al collo della vittima, ha fatto ricorso ad una motivazione che è chiaramente contraddetta dalle risultanze dell'istruttoria.

Si afferma, infatti, nel provvedimento gravato che "*nessuno, peraltro, nel corso dell'istruttoria è riuscito a evidenziare le ragioni per le quali, nello sferrare un fendente con il coltello, si debba necessariamente affondare la lama nelle parti molli del collo fino al manico*" (pag. 322 sent.).

Inoltre, la Corte – per negare rilievo alla incompatibilità dell'arma rilevata dai consulenti – ha ritenuto che "*chiunque avesse colpito Meredith Kercher nella parte sinistra del collo con una coltellata che fosse penetrata per 8 cm. (ovvero per tutta la lunghezza del tramite) avrebbe provocato quella emorragia di sangue talmente copiosa e violenta, come la quantità di sangue fuoriuscita e gli schizzi presenti sul mobilio della camera evidenziano, da occultare completamente la superfice di ingresso della lama; con ciò rendendo praticamente impossibile reintrodurre l'arma nello stesso tramite in cui era stata introdotta con il primo colpo*"; per cui, "*chiunque abbia colpito nella parte sinistra del collo Meredith Kercher la colpì una sola volta, provocando una ferita devastante dalla quale fuoriuscì, spinto dalla pressione arteriosa, un fiotto copioso di sangue, così come è rilevabile dagli schizzi del sangue sul mobilio nei pressi del punto in cui la ragazza fu colpita. Si deve pertanto concludere che l'arma in giudiziale sequestro non è incompatibile con la ferita riportata da Meredith Kercher sulla parte sinistra del collo, ferita sicuramente mortale e che quindi il rinvenimeneto sulla lama del coltello del DNA di Meredith Kercher è un dato processuale pienamente compatibile sia con la natura dell'arma, sia con il suo utilizzo*" (pagg. 322-323 sent.).

Ma la sentenza gravata si basa su un assunto del tutto erroneo, giacché contraddetto dalle risultanze processuali: ossia che l'arma abbia colpito una sola volta, generando subito dopo il fiotto di sangue.

Gli esiti degli accertamenti condotti durante il processo smentiscono questa ipotesi:

- anzitutto, l'affermazione in base alla quale venne provocata una emorragia così intensa e violenta da mascherare l'ingresso della lama nella ferita più grande per una seconda volta è meramente congetturale. Ed infatti, il perito Cingolani (cfr. ud. 19 settembre 2009, pag. 86, all. 12 cit.), nel descrivere tale

lesione ha osservato che "*Dunque, questa era la lesione di maggiori dimensioni,* ***non interessava nessun grande... nessuna grande struttura vascolare del collo****, però interessava i ventri muscolari e interessava le vie aeree perché c'era una comunicazione diretta fra l'esterno e le vie aeree e quindi anche eventualmente fra le strutture vascolari recise e le vie aeree*" (nel medesimo senso: pag. 38 della perizia medico legale depositata il 15 aprile 2008, all. 40 cit., in cui i periti del Gip evidenziarono come "*nessuna delle lesioni interessava le strutture vascolari e nervose principali del collo*").

- Sempre il perito medico legale Cingolani, all'udienza del 19 settembre 2009, pag. 132 delle trascrizioni, quando gli fu mostrata la lesione più grande ha evidenziato quanto segue: "PERITO – ***Si intravedono almeno un paio di incisure. Fa... c'è questo ondeggiamento del margine superiore, questo potrebbe essere indicativo di un'insistenza della penetrazione della lama***".
- Il consulente della difesa Knox, Prof. Torre, all'udienza del 6 luglio 2009, pag. 13 trascrizioni (all. 55), ha precisato: "*Quello che è importante in questa ferita che sappiamo essere una ferita lunga 8 centimetri e da cui segue un tramite lungo 8 centimetri sono queste piccole lesioni, oltre a quelle lassù abbiamo due evidentissime incisure accessorie che vediamo qui e qua sotto, eccola queste due e insomma questo non può che voler dire che* ***la lama di quel coltello non è penetrata ed uscita, quella lama è penetrata, uscita, ripenetrata, riuscita, due tre volte, secondo me tre volte mi pare la cosa più ragionevole****, si piega un pochino, rientra e fa la prima incisura accessoria, rientra e fa la seconda, poi il numero è chiaro che è impossibile valutare, voglio dire che questa ferita è stata determinata dall'insistere di una lama all'interno di quel foro e questo oltre che essere palesemente e inequivocamente dimostrato dalla presenza delle incisure accessorie è confermato dall'esame della ferita interna nell'ambito dei muscoli, dei visceri di quella regione del collo in cui c'è un vero e proprio maciullamento, non è possibile che un singolo colpo di coltello determini questo insieme di lesioni, sia proprio da chiamare in causa l'arretrazione dei muscoli qui è*

qualcuno che con quel coltello è andato avanti e indietro in quella ferita per 8 centimetri".

- Il consulente di parte, Prof. Introna, all'udienza del 20 giugno 2009, pag. 30 trascrizioni (all. 56), ha aggiunto i seguenti rilievi: "*Il dottor Lalli descrive il tramite inclinato da sinistra a destra, dal basso in alto postero anteriormente, la stessa inclinazione che aveva la frattura del corpo dell'osso ioide. Lì termina il tramite e la lama in questa ferita entra tutta, entra tutta e lo vedremo perché e* ***c'è una reiterazione lesiva*** *come tutti hanno detto tra vittima e aggressore* ***dovuta alla persistenza dell'aggressore con la lama nel collo*** *e ai movimenti di svincolo che può aver fatto la vittima per uscire da questa lesione*"; ed ancora si veda quanto riferito a pag. 88 delle trascrizioni: "PUBBLICO MINISTERO – *Quindi lei in sostanza dice che l'aggressore avrebbe affondato quel coltellino più e più volte?* CONSULENTE - (INTRONA) – *Io ho detto che* ***c'è una reiterazione della lesività frutto sia della reiterazione dell'aggressore ma sia anche della volontà di fuggire***.". Si veda poi quanto riferito alle pagg. 92-93 trascr. ud. cit.: "CONSULENTE - (INTRONA) – *L'arma è stata parzialmente estratta e c'è quella che Bacci ha detto giustamente un* **cincischiamento** *visivo* ***dell'arma nel collo del soggetto per i movimenti aggressivi dell'aggressore e per i movimenti di fuga****, di disimpegno della vittima. Questa interazione ha creato i tre minimo i tre tramiti che noi diciamo che hanno creato quello sbreco lesivo che si diparte...*".

In conclusione, sul punto, può ritenersi che la deduzione della Corte non sia supportata da alcun elemento probatorio ed, anzi, sia smentita dalle risultanze degli accertamenti peritali e delle consulenze tecniche di parte.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XIII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEL COLTELLO DA CUCINA (UTENSILE DI CASA SOLLECITO E SUPPOSTA ARMA DEL DELITTO: REP. 36) DA PARTE DI AMANDA KNOX AL MOMENTO DELL'AGGRESSIONE

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'ELEMENTO DELL'INVENTARIO DI CASA SOLLECITO

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 110 – 4 L. 110/75 (CAPO B): MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA IL PRETESO CONCORSO NEL REATO DI PORTO ABUSIVO DI COLTELLO

XIII.1 *Sulla ritenuta disponibilità del coltello da cucina al momento dell'aggressione: la Corte ha valorizzato delle mere congetture e ha omesso di dare conto di spiegazioni alternative nell'ottica del ragionevole dubbio*

La sentenza di appello ha ripetuto l'errore in cui era già incorsa la sentenza di primo grado, valorizzando la medesima congettura censurata nei motivi di appello ("*ritiene la Corte che la spiegazione fornita dai primi Giudici abbia in sé anche della ragionevolezza*" - pag. 323 sent.), nonostante la palese abnormità dell'argomentazione adoperata dalla Corte d'Assise di Perugia.

Non v'è dubbio, infatti, circa la natura congetturale della spiegazione fornita da entrambi i Giudici.

Giova aggiungere come la Corte d'Assise d'Appello di Firenze abbia persino aumentato l'incertezza in ordine alla disponibilità dell'arma, affermando che "*le ragioni per le quali un coltello in cucina in dotazione ad una di esse* [ndr: ad una delle abitazioni frequentate da Amanda] *si sia stato trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici, e tutte*

ragionevoli" (pag. 323 sent. app.), così dimostrando – in effetti – di non saper giustificare la vera ragione del porto di coltello da parte di Amanda.

A tale riguardo, la sentenza di primo grado aveva motivato la detenzione da parte di Amanda del coltello da cucina di casa Sollecito facendo leva sulle dimensioni della borsa ("*Amanda aveva con sé una borsa molto capiente come la Romanelli ha dichiarato*": p. 403 sentenza) poiché "*in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto (...) È inoltre del tutto plausibile che Amanda, tenendo tale coltello nella propria molto capiente borsa, quando insieme a Raffaele venne a trovarsi nella casa di Via della Pergola la sera tardi del 1° novembre abbia potuto prendere tale coltello (...) con lo scopo, inizialmente, di mera minaccia*" (pp. 403 e 404 sentenza).

Detto altrimenti, il fatto che Amanda avesse con sé una **borsa capiente** era stato ritenuto un dato essenziale e sufficiente per dedurre che la sera dell'omicidio vi tenesse il coltello da cucina estratto poi all'occorrenza per realizzare il delitto.

Ad avviso della Corte di prime cure, "*Amanda aveva con sè una borsa molto capiente [...]; in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto. Amanda in vari suoi spostamenti, come per esempio per recarsi al pub Le Chic sito in via Alessi, poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una ragazza. E' quindi possibile e anzi probabile considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino come si è visto) che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con sé un tale coltello non foss'altro per farla sentire più sicura e che, se necessario, sarebbe anche potuto servire da deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse potuto incontrare"* (p. 403 sentenza di primo grado Sollecito/Knox).

In tal modo – davvero inverosimile – era stato giustificato il possesso del coltello da cucina da parte di Amanda.

Tale assunto è stato condiviso dalla Corte di rinvio, nonostante fosse chiaramente illogico e contraddittorio.

Illogico: perché non si comprende per quale ragione Amanda Knox avrebbe dovuto portare con sé una simile arma a scopo di difesa nella casa di via della Pergola, visto che tale luogo non era distante da casa del Sollecito ("*non bisogna dimenticare che via Garibaldi n. 130 dista poche centinaia di metri dalla villetta di via della Pergola*": pag. 323 sent. Ass. App. Firenze); inoltre, stando all'ipotesi delineata in sentenza, l'americana si sarebbe recata in via della Pergola con il proprio fidanzato al fine di fare l'amore ("*Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si erano raccolti in intimità*": pag. 318 sent. Ass. App. Firenze), scenario che renderebbe del tutto superflua la detenzione di un'arma da parte della Knox, essendo oltretutto in compagnia.

Contraddittorio rispetto al supposto concorso con il Sollecito: il possesso di un'arma da parte di Amanda Knox (a scopo di difesa contro eventuali malintenzionati) costituisce chiaramente un'ipotesi abnorme, ma che si giustificherebbe unicamente nella prospettiva di un'uscita solitaria della Knox da casa del Sollecito. La detenzione del coltello nella borsa, quindi, sembrerebbe persino contraddire la tesi del concorso del persone nel reato, conducendo semmai ad una soluzione alternativa: Amanda Knox, avendo deciso di raggiungere di sera la propria abitazione, avrebbe depositato il coltello nella borsa, non potendo contare sulla difesa del fidanzato nel tragitto verso casa.

Tale semplice e logica deduzione finisce per illuminare un elemento a difesa, nuovamente ignorato dalla Corte, dando la stura ad una spiegazione alternativa alla dinamica omicidiaria.

Supponendo che Amanda Knox si fosse autonomamente allontanata da casa del fidanzato, munita di coltello a scopo di difesa per raggiungere via della Pergola, la Corte avrebbe avuto a disposizione un ulteriore elemento da valutare unitamente agli altri dati processuali che valevano a differenziare le

due posizioni[13] (ad esempio, il fatto che "*è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia di Patrick Lumumba* ***e non del Sollecito****, la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21:00, in Piazza Grimana, vicino al campetto da basket*": pag. 130 sent.).

XIII.2 *Travisamento dell'elemento indiziario dell'inventario*

Ad avviso della sentenza impugnata, la ragione per la quale gli imputati non si sbarazzarono del coltello dopo la commissione del delitto andrebbe ravvisata nella circostanza che "*il coltello risultava* ***precisamente inventariato*** *fra gli arredi dell'appartamento concesso in locazione al Sollecito. Nel caso in cui non fosse stato rinvenuto, in presenza di un omicidio consumato mediante l'utilizzo di una grossa arma da taglio, i sospetti si sarebbero potuti appuntare proprio su Raffaele Sollecito. Si era preferito, quindi, lavare accuratamente il coltello, con una operazione di pulitura particolarmente meticolosa che soltanto per un caso fortuito (la presenza di striature non immediatamente percepibili alla vista) non eliminò ogni traccia di Meredith Kercher dalla lama del coltello*" (pag. 324 sent.).

L'affermazione è manifestamente illogica e travisa il risultato probatorio.

[13] Si consideri che:

- sul manico del coltello fu trovato il solo DNA di Amanda Knox (pag. 324 sent.);
- non furono repertate ed esaltate al luminol tracce miste Sollecito-Kercher (ed infatti, è palesemente erronea l'affermazione di pag. 321 ove si legge che sul coltello da cucina fosse presente DNA misto Kercher-Sollecito, trattandosi di elemento che non emerge dalla Relazione della dott.ssa Stefanoni);
- il Quintavalle vide al mattino la sola Amanda Knox;
- la presunta anomalia del comportamento osservato dopo il delitto riguardò la sola americana (che tornata al mattino nella casa e avendo trovato la porta di casa aperta dichiarò di non preoccuparsi di fare prima una ispezione e decise di farsi subito una doccia, nonostante avesse notato le macchie: pagg. 150 ss.);
- nel memoriale Amanda Knox chiamò in causa Lumumba, collocando se stessa sul luogo del delitto al momento dell'urlo, ma non il fidanzato;
- la supposta assenza di simpatia reciproca e la questione dei soldi spariti riguardava solo i rapporti tra la vittima e Amanda Knox (cfr. pag. 317 sent.).

E' manifestamente illogica perché la accertata presenza di amido sul coltello, evidenziata dai periti Vecchiotti-Conti e dal CT prof. Torre, dimostra che non vi fu alcuna pulizia accurata, perché altrimenti non sarebbero stati riscontrati quei granuli di origine vegetale.

Sul punto si è già detto in precedenza e ad esso si fa rinvio.

Ma l'affermazione della Corte è pure contraddittoria rispetto alle risultanze processuali, realizzando un travisamento evidente dell'inventario di casa Sollecito, ove il coltello da cucina era tutt'altro che "precisamente inventariato".

Ed infatti, nell'inventario in questione la dicitura era del tutto generica "*n. 2 coltelli grandi*" e non riportava né la descrizione dell'arnese da cucina, né la marca (all. 56 *bis*).

Logicamente, quindi, i due imputati avrebbero potuto gettare via il coltello e facilmente sostituirlo.

XIII.3 *La Corte ha travisato il significato della presenza di DNA di Amanda Knox sul manico del coltello da cucina*

Secondo la Corte, la circostanza che sul manico del coltello sia stato rinvenuto esclusivamente DNA di Amanda "*porta a ritenere che l'arma in questione fosse da quest'ultima impugnata; ed anche tale affermazione risulta del tutto compatibile con le altre emergenze processuali relative alle modalità dell'aggressione*" (pag. 324 sent.).

Ancora una volta si è di fronte ad mero elemento di sospetto, che non tiene conto degli ulteriori elementi probatori acquisiti nel corso del processo.

In base a quanto emerso dall'istruttoria, Amanda frequentava casa del Sollecito e, stando al memoriale, i due avevano cenato insieme quella sera e la stessa Amanda ha ricordato che lei aveva utilizzato quel coltello anche altre volte per cucinare.

Ciò risulta dalle pagg. 159-160 trascr. ud. 12 giugno 2009 (all. 50 cit.): "DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *invece a casa di Raffaele c'era una posateria*

completa e c'erano anche dei coltelli? IMPUTATA: *sì*. DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *tu utilizzavi questi coltelli?* IMPUTATA: sì. DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *tu utilizzavi questi coltelli?* IMPUTATA: *sì*. DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *per che cosa?* IMPUTATA: *per cucinare per mangiare, noi cucinavamo spesso insieme perchè anche lui è bravissimo a cucinare?* DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *quindi tu aiutavi?* IMPUTATA: *sì, ero come l'assistente cuoca.* DIF (AVV. DALLA VEDOVA): *il famoso coltello reperto 36 che abbiamo visto varie volte oggetto di analisi sotto varie fattispecie, tu lo hai mai utilizzato?* IMPUTATA: *sì, per cucinare*."

Infine, va aggiunto che l'elemento valorizzato dalla Corte (presenza del DNA di Amanda sul coltello) non prova il concorso del Sollecito, dato che il ricollocamento del coltello da parte di Amanda all'interno del cassetto potrebbe anche essere avvenuto ad insaputa dell'ex fidanzato in un qualsiasi momento, dopo il rientro a casa dell'imputata.

XIII.4 *Insussistenza della prova del concorso del Sollecito nel reato di porto abusivo del coltello da cucina (rep 36); vizio motivazionale*

Il ragionamento seguito dalla Corte nel confermare la condanna anche per il capo B) sfugge ad ogni logica, atteso che la contestazione per i due imputati era quella di avere, in concorso tra loro, portato fuori dall'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, il coltello da cucina (rep. 36).

Orbene, secondo la Corte il coltello sarebbe stato riposto nella borsa da parte di Amanda al fine di utilizzarlo per fini di difesa nei suoi spostamenti notturni (pag. 323): proprio tale giustificazione sembra escludere la punibilità del Sollecito, in quanto l'iniziativa sarebbe – in ultima analisi – attribuibile alla sola Knox ("*la ragazza lo aveva prelevato dalla abitazione di Raffaele Sollecito e collocato nella borsa*"); non sono, infatti, emersi elementi capaci di confermare una qualche istigazione del Sollecito a detenere in borsa il coltello a scopo difensivo.

Per cui, non solo non vi è prova del concorso del Sollecito rispetto a tale fatto, così come contestato nell'imputazione, ma sarebbe pure illogico e contraddittorio (rispetto alle surriferite premesse) affermare qualcosa di diverso.

PREMESSA ALLE ULTERIORI CENSURE:
LA TRACCIA DI DNA REPERTATA
SUL GANCETTO DI REGGISENO

Come si è anticipato, l'elemento lungamente valorizzato dall'Accusa al fine di collocare Sollecito sulla scena del delitto è stato costituito (fino al primo grado) da un gancetto di reggiseno, sul quale è stata repertata una traccia di DNA erroneamente attribuita all'imputato.

Grazie alla perizia disposta in appello, questa presunta prova genetica è stata in seguito demolita, alla stessa stregua di altre tracce che in precedenza erano state per errore riferite all'imputato.

Difatti, nella prima fase delle indagini, si era sostenuto che la prova dell'accesso nella stanza del delitto potesse essere integrata da una impronta di scarpa erroneamente accollata al Sollecito.

A tale versione avevano aderito nella fase cautelare il Gip, il Tribunale del Riesame e, infine, la Cassazione.

In seguito era, però, emerso che detta impronta appartenesse al Guede.

La svista è stata, infine, ammessa dall'Accusa, per cui oggi non si discute più su tale orma; ad ogni modo, è indubbio che sulla base di quell'infondato indizio fu disposta la custodia in carcere per Raffaele Sollecito[14].

[14] Sul presupposto, apparentemente granitico (ma gravemente erroneo), della certa attribuibilità al Sollecito dell'orma in questione, il GIP nell'ordinanza del 9 novembre 2007 aveva ritenuto che dalle ***impronte di scarpe ivi rinvenute, fosse emersa una chiara compatibilità con quelle relative alle scarpe dello stesso Sollecito.***
Le trancianti affermazioni contenute nell'ordinanza del Gip (fidatosi delle iniziali risultanze investigative) verranno confermate e rincarate dalla Cassazione nella sentenza di rigetto del 1° aprile 2008 (16409/08), in cui si giungerà ad evidenziare come il quadro indiziario fosse sorretto proprio dall'impronta di scarpa ascrivibile al Sollecito.
In seguito, **nessuno di questi elementi troverà alcuna conferma, anzi andrà incontro alla più secca smentita, allorquando gli stessi consulenti del PM** (dott. Lorenzo Rinaldi e isp. Pietro Boemia), nell'elaborato depositato il 9 aprile 2008, giungeranno ad escludere qualsiasi collegamento tra l'impronta di scarpa fotografata nella stanza dell'omicidio (Rep. 5°) e quella prodotta dalle calzature Nike modello Air Force1, misura 9, sequestrate a Raffaele Sollecito.

Venuta meno per ammissione degli stessi tecnici della Procura (Rinaldi-Boemia) la validità di quell'elemento a carico, si è fatto leva sul gancetto di reggiseno, elevandolo a prova insuperabile della presenza dell'imputato sul *locus commissi delicti*.

In proposito va subito detto che agli atti esiste oggi una perizia che ha espresso le seguenti conclusioni:

"*REPERTO 165B (GANCETTI DI REGGISENO)*

Relativamente al Rep. 165B (gancetti di reggiseno) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto;

2. vi è stata una erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici;

3. vi è stata una erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma Y;

4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;

5. non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione di detto reperto".

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XIV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DELLE INDAGINI GENETICHE SUL GANCETTO DI REGGISENO (REP. 165 B)

ART. 627 C.P.P.: INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI DIRITTO STABILITI DALLA CASSAZIONE IN TEMA DI INDAGINI GENETICHE

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

XIV.1 *Il gancetto di reggiseno: le prescrizioni della sentenza di annullamento della Cassazione al Giudice di rinvio*

La decisione di condanna ha ravvisato nella traccia rinvenuta sul gancetto di reggiseno (rep. 165B) il principale – se non unico – elemento in grado di collocare Raffaele Sollecito sulla scena del delitto.

Va subito segnalato come l'elemento probatorio in questione sia rappresentato da una incerta traccia di DNA, sulla quale (prescindendo per un attimo dai risultati della perizia genetica disposta in appello) si era creata, fin dal primo grado, una vera e propria spaccatura tra i consulenti.

Ed infatti, la traccia in questione era stata rinvenuta su un gancetto (attaccato a un pezzo di stoffa, strappato dal reggiseno della vittima) che non offriva alcuna garanzia di genuinità; inoltre, la stessa interpretazione dei dati dell'analisi genetica risultava estremamente controversa.

Si noti che il gancetto in questione apparve 46 giorni dopo il delitto, in una zona della stanza della vittima diversa da quella in cui era stato per la prima volta ripreso dalle telecamere della Scientifica, ritrovato al di sotto di un tappetino dopo che nell'ambiente erano state eseguite perquisizioni (n.b.: tappetino da non confondersi con quello presente del bagnetto, sul quale si era ritenuto di repertare un'orma di piede insanguinato erroneamente attribuita al Sollecito).

Si trattava, quindi, all'evidenza, di un reperto che secondo le raccomandazioni internazionali non si sarebbe nemmeno dovuto usare, poiché non presentava adeguate garanzie di genuinità, potendo essere stato contaminato da materiale

inizialmente non presente nella stanza, ma involontariamente trasportato dagli operanti durante i numerosi accessi incontrollati nella stanza.

Va precisato che, comunque, la perizia di Conti e Vecchiotti è stata decisiva e chiara nel ritenere inattendibili i risultati ottenuti dalla dott.ssa Stefanoni dalla Scientifica.

La sentenza di annullamento del marzo 2013, con la quale la I Sezione della Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado, ha evidenziato due ordini di rilievi (cfr. pagg. 66-69 sent. Cass.): sui profili della asserita contaminazione del reperto e sulla interpretazione dei risultati dell'esame genetico.

Per quanto attiene al profilo della contaminazione, secondo la Cassazione l'onere della prova incombe a chi la deduce, non potendosi fare solo riferimento alla possibilità di un inquinamento del reperto: "*la confutazione della prova scientifica doveva, quindi, per forza di cose, passare attraverso la dimostrazione delle circostanze di fatto specifiche e concrete, accreditanti l'asserita contaminazione*" (pag. 69 sent. Cass.).

Quanto alla interpretazione dei risultati, secondo la Suprema Corte, le osservazioni dei consulenti di controparte (Novelli e Torricelli, sebbene di altrettanta consistenza culturale rispetto ai periti) non erano state citate, né fronteggiate nella loro portata dimostrativa, così conclamando un evidente vizio motivazionale, dal momento che la decisione avrebbe dovuto dimostrare di non aver ignorato le argomentazioni dei consulenti (pag. 67 sent. Cass.).

Così delineato il quadro della pronuncia di annullamento su tale specifico tema, giova sin da subito precisare che la sentenza di rinvio – come in un gioco di specchi – sia caduta nel medesimo errore compiuto dalla Corte d'Assise di Appello di Perugia, ma a parti invertite, capovolgendo cioè gli esiti del processo sulla base di una radicale svalutazione dei risultati cui erano giunti i periti Vecchiotti-Conti e i consulenti delle difese Knox-Sollecito.

Le conseguenze cui è pervenuta la sentenza sono, ovviamente, inaccettabili.

Peraltro, in questo delicato gioco di pesi e contrappesi, non si vede come si sia potuto ignorare la portata delle considerazioni scientifiche svolte dal prof. Tagliabracci, dal momento che i periti della Corte di Firenze (pag. 34 trascr. 6 novembre 2014) hanno precisato che i suoi lavori scientifici costituiscono un caposaldo della materia: "PERITO BERTI – *Beh, diciamo che non mi sembra – come dire – non vorrei sminuire in realtà la pubblicazione del Professor Tagliabracci, perché* ***la pubblicazione che ha fatto ha avuto un'adesione da parte di tutte le associazioni di genetisti forensi italiani, quindi non è una semplice pubblicazione ma effettivamente è – come dire – un caposaldo del nostro lavoro****. Sia il Ge.F.I., sia il SIMLA, le associazioni appunto in Italia, hanno aderito a questa pubblicazione a cui noi facciamo riferimento*".

Questa improvvisa "inversione di polarità" finisce, ovviamente, per disvelare non solo il grave vizio motivazionale contenuto nel provvedimento gravato, ma sancisce un allontanamento dai confini tracciati dalla Cassazione, con evidente travisamento del senso della pronuncia di annullamento.

Ed infatti, la Cassazione non ha mai detto che andassero valorizzati i risultati degli accertamenti condotti dai CT dell'Accusa e delle Parti Civili a scapito di quelli raggiunti dai periti e dagli esperti delle Difese degli imputati, né ha mai detto che la verifica del tema della contaminazione dovesse risolversi in una difesa delle metodiche della Polizia Scientifica.

Anche perché è evidente che i difensori non hanno mai inteso mettere in dubbio la qualità e la professionalità dei servizi di Polizia Scientifica, ma solo mettere in risalto gli errori di alcuni operatori.

In breve, la sentenza di annullamento della Cassazione, con cui è stato cassato il provvedimento di secondo grado, non ha stravolto l'intera perizia, né ha mai preteso un suo smantellamento, ma ha solo imposto al Giudice di rinvio di porre rimedio alle lacune valutative rilevate, fermo restando la piena utilizzabilità degli elementi conoscitivi e valutativi apportati dai periti attraverso l'elaborato e la loro assunzione in dibattimento.

XIV.2 *Gli esiti paradossali del giudizio di rinvio: manifesta illogicità della motivazione*

La sentenza di rinvio ha abbandonato l'itinerario tracciato dalla Cassazione, giungendo a stigmatizzare fortemente il lavoro dei periti d'appello e generando così un evidente paradosso.

Ed infatti, non v'è chi non veda l'abnormità delle conseguenze generate da certe argomentazioni apodittiche e disancorate dalla realtà dei fatti.

La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto di escludere l'attendibilità delle conclusioni dei periti – circa gli errori di repertazione, il mancato rispetto dei protocolli internazionali, l'erronea interpretazione della lettura degli elettroferogrammi – parlando di mere congetture appartenenti al novero delle astratte possibilità, senza neppure tenere in effettivo conto l'ampio spettro delle verifiche condotte in appello.

In relazione alla contaminazione dei reperti (gancetto e coltello) nella decisione oggetto del presente ricorso si legge quanto segue:

"*Ritiene questa Corte che parlare di contaminazione di reperti, con carattere generale ed astrattamente possibilista, così come più volte ripetuto dagli imputati e dai periti di ufficio, Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, finanche nelle loro conclusioni scritte (punti nr 4) e 5) delle conclusioni della relazione tecnica a loro firma più volte citata), non abbia significato alcuno nella sede del processo penale, e sia obiettivamente fuorviante.*

In linea generale ed astrattamente possibilista qualunque strumento di formazione della prova nel processo può contenere in sé i germi della contaminazione e della inaffidabilità; e questo vale sia per le dichiarazioni degli imputati, sia per le dichiarazioni dei testimoni (che possono essere corrotti al fine di rendere false dichiarazioni, ovvero intimiditi); sia infine per qualsiasi altro accertamento di natura tecnica ovvero di natura irripetibile posto in essere dalla polizia giudiziaria che potrebbe essere inquinato da condotte di falsificazione dei relativi verbali ad opera degli stessi funzionari di polizia (come alcuni processi di rilievo nazionale ci hanno insegnato). Nella sede del processo penale, di fronte ad un'evidenza probatoria ovvero

indiziaria, sia essa quindi un documento, una prova dichiarativa od anche un accertamento di natura tecnica o irripetibile, occorre che quest'ultima sia sottoposta sempre al vaglio critico del Giudicante, che consiste nella valutazione dell'evidenza del fatto accertato, e del suo significato nel contesto complessivo delle emergenze indiziarie o probatorie. Occorre che il Giudice si ponga naturalmente anche il problema della genuinità e della conseguente affidabilità della prova o dell'indizio, ma tale genuinità e affidabilità, una volta che l'evidenza probatoria o indiziaria si è formata, non può essere posta in dubbio da mere congetture, ovvero da deduzioni di carattere possibilistico; la inaffidabilità della prova o dell'indizio deve essere verificata e ancorata a dati specifici, quantomeno di concreta probabilità se non di certezza" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze pagg. 195-196).

A ben vedere tali considerazioni omettono di rilevare come proprio le documentate e oggettive anomalie nella fase delle indagini avessero indotto i Giudici della Corte d'Assise d'Appello di Perugia ad incaricare degli esperti di svolgere gli opportuni rilievi tecnici al fine di verificare il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti del coltello da cucina e del gancetto di reggiseno, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni.

Proprio all'esito di un'attenta analisi degli atti processuali i periti Vecchiotti-Conti avevano ritenuto non affidabili i risultati a cui era dapprima giunta la dott.ssa Stefanoni.

Ma i rilievi mossi nella relazione peritale circa l'avvenuta contaminazione, lungi dal ritenersi astratte ipotesi prive di rilievo, erano il frutto della disamina di quanto accaduto nel presente procedimento: né va dimenticato che **gli errori di repertazione e le fonti di contaminazione furono non solo spiegati, ma persino esibiti nel dibattimento di appello mostrando una serie di foto e di filmati che fanno parte del patrimonio processuale.**

La Corte di rinvio ha, dunque, ignorato completamente simile realtà.

Nello specifico, la perizia d'appello (Vecchiotti-Conti) aveva segnalato quanto segue: *"relativamente alle metodiche di sopralluogo, vista la documentazione*

in atti, ed in particolare il DVD del filmato indagini di sopralluogo, le foto ufficiali della Polizia Scientifica, le dichiarazioni rese in udienza si ritiene che nei sopralluoghi effettuati in Via della Pergola non siano stati applicati i corretti protocolli e procedure universalmente dettate, anche al fine di scongiurare il rischio di contaminazione ambientale. Ed in particolare si sono evidenziate palesi carenze nei seguenti punti:

- *non risulta che siano state delimitate specifiche aree per il contenimento della contaminazione, ovvero si è provveduto solo al livello più esterno non preoccupandosi dei livelli di sicurezza più interni ivi compresa la 'crime scene' [.....] Relativamente a quanto appena esposto non risulta che si sia provveduto a creare un corridoio di sicurezza per l'accesso interno con criteri di anticontaminazione fra i vari ambienti [……]. Non risulta che si sia predisposto idoneo luogo per lo stoccaggio del materiale usa e getta utilizzato durante i sopralluoghi (si è anche utilizzato il cestino della spazzatura presente in casa Sollecito); in tal senso si sottolinea il possibile aumento di rischio contaminazione per la giacenza di materiale utilizzato e quindi contaminato.*
- *Risultano carenze nella registrazione degli accessi nell'area del crimine, ovvero non si è tenuto correttamente un registro di chi è entrato negli ambienti. Ma non solo; si è verificato accesso, nell'immediatezza dell'evento del personale del 118, senza alcun elemento protettivo, personale che fra l'altro ha toccato e rimosso anche il piumone che copriva il corpo di Meredith Kercher (deposizione Napoleoni Monica udienza del 27/2/2009, pag. 229) [……]*
- *Non sono stati utilizzati continuativamente e correttamente gli indumenti specifici anticontaminazione ed in questo rientrano anche i guanti, calzari, mascherine e copertura capo. Risultano, infatti, presenti finanche nella scena del crimine, persone che indossano unicamente i calzari e un paio di guanti, ovvero si trovano nella stanza di Meredith normalmente vestiti e, si sottolinea ancora, come personale del 118 sia entrato senza alcuna precauzione ed abbia anche movimentato la scena del crimine (vedai riferimento precedente*

trascrizione); risulta anche come vi sia stato personale investigativo che non indossava correttamente protezione del capo e mascherina.

- *Non risulta sia stata alcuna indicazione del corretto utilizzo dei guanti usa e getta ed in particolare sul loro cambio al momento della repertazione su ciascun oggetto di campionamento.*
- *Non risulta che siano stati cambiati i calzari all'interno dell'abitazione (vedasi riferimenti precedenti relativi alle trascrizioni) comportando l'eventualità di una possibile contaminazione. In tal senso si sottolinea quanto precedentemente esposto relativamente al pavimento che: "risulta essere maggiormente depositario di evidenze ma al tempo stesso è anche il più grande potenziale di contaminazione…". Si ricorda che il gancetto è stato regolarmente osservato e filmato nel primissimo sopralluogo ed è rimasto nel pavimento per ben 46 gg., e come vi siano stati in questo jatus temporale ulteriori sopralluoghi e movimentazione di oggetti".*
- *Non risulta sia stato corretto il protocollo durante il campionamento dei reperti, ovvero mancato uso delle pinzette usa e getta, non asciugatura preventiva delle tracce biologiche, prelievo su aree di piccola concentrazione, mancato campionamento di controllo, mancato avvolgimento in carta per alcuni campioni, agitato campionamento nell'aria.*
- *I reperti sono stati manipolati da più persone senza cambio di guanti, prelevati senza uso di pinzette idonee (Deposizione Dott.ssa Stefanoni del 4/10/2008 pag. 39-40): "…D…quindi al massimo lei può ipotizzare uno spostamento di un DNA già presente il loco? R. Sì… D: … per quello che riguarda quindi il ragionamento che lei ha appena fatto questo vale anche nel descrivere il passaggio di mano che viene pur sempre fotografato o meglio filmato… Perché questo lembo di stoffa con i due gancetti passa dalla mano di un operatore alla mano di un secondo operatore? R: Però se i guanti sono puliti è assolutamente ininfluente".*
- *Risulta che la posizione iniziale di riscontro sul pavimento del gancetto non sia stata più la stessa dopo 46 gg.; ed inoltre è stato toccato successivamente più volte da più operatori, dopo essere stato raccolto dal pavimento, e*

riposizionato nuovamente al suolo; disatteso quindi quanto previsto nelle Tecniche di Investigazione della Scena del Crimine (Tecniques of Crime Scene Investigation. Barry Fischer – CRC ed. 2003), ovvero: Registrare accuratamente la posizione degli oggetti prima di rimuoverli (attenzione: non tentare di rimettere gli oggetti nella posizione originaria)" (Relazione peritale, pagg. 138 – 140, all. 51 cit.).

Un ampio contraddittorio dibattimentale orale, svolto in grado di appello, ha permesso di udire dalla viva voce degli stessi periti i limiti e i vizi dell'attività di repertazione, conservazione e di interpretazione dei dati.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, le conclusioni della perizia non si basavano affatto su congetture: erano, invece, una fotografia obiettiva di quanto accaduto nella fase di repertazione.

Ma v'è di più.

Per illustrare l'assoluta illogicità della sentenza impugnata occorre tener conto che, mentre essa ha ritenuto del tutto fuorvianti le specifiche censure mosse dai periti Vecchiotti-Conti, allo stesso tempo ha parlato di mere "*cadute di professionalità*" in relazione le condotte censurabili di chi aveva eseguito i sopralluoghi (cfr. pag. 207 sent.). Tali cadute di stile sarebbero, però, inidonee ad incidere negativamente sul valore probatorio delle relative acquisizioni processuali.

Tale affermazione colpisce per la sua assoluta fragilità.

Ma non è tutto.

Se il dato del DNA di Meredith Kercher sul coltello da cucina doveva essere considerato incerto, non essendo stato possibile eseguire una seconda amplificazione (data l'esiguità di DNA); a maggior ragione si sarebbe dovuta valutare l'incertezza dell'analisi sul gancetto, anch'esso gravato dalla mancanza di una seconda amplificazione; ancor più se si considera che in quest'ultimo caso una nuova amplificazione non è stata mai eseguita, pur essendo disponibile una seconda metà dell'estratto, rimasta di fatto inutilizzata.

Una ripetizione dell'analisi sarebbe stata, in questo caso, ancor più necessaria, per il fatto che si trattava di una traccia mista, costituita da diversi contributori.

La sentenza abbonda di punti censurabili.

Ad esempio, del tutto apodittica si dimostra il provvedimento impugnato nella parte in cui sostiene che "*errori grossolani di protocolli scientifici, qualora commessi dalla Dott.ssa patrizia Stefanoni, sarebbero stati immediatamente censurati ed evidenziati. La circostanza, quindi, che nessuno dei consulenti di parte abbia censurato le analisi del corso del loro svolgimento (ma soltanto metodologie utilizzate e i risultati conseguiti) tranquillizza non poco sulla affidabilità complessiva, e sulla genuinità, del complesso indiziario e probatorio desumibile dalle analisi genetiche*" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pag. 207).

A ben vedere, le modalità di repertazione sono state sin da subito segnalate dalla difesa di entrambi gli imputati, non appena si è avuto modo di visionare il filmato delle lunghe operazioni di sopralluogo.

Ciò non toglie, peraltro, che l'incarico peritale demandato ai periti Vecchiotti-Conti contemplasse proprio la verifica della attendibilità dei risultati cui era giunta la dott.ssa Stefanoni: tale compito era stato affidato proprio per fugare i dubbi della Corte di secondo grado.

XIV.3 *Omessa valutazione del materiale fotografico e video, il quale risultava idoneo a dare piena prova degli errori di repertazione e della degradazione del rep. 165 B. Travisamento della prova.*

La sentenza impugnata ha ritenuto di escludere qualsivoglia rischio di degradazione del reperto in questione, sulla base delle seguenti – apodittiche – considerazioni poste a pagina 203:

PAG. 203 SENTENZA

L'azione meccanica operata sul reperto 165 B), (si trattò all'evidenza di un calcio assestato inavvertitamente che spostò il gancetto, atteso che la documentazione fotografica in atti non evidenzia alcuna modificazione strutturale del medesimo nei fotogrammi effettuati in sede di repertazione rispetto alla prima fotografia scattata la sera del 2 novembre 2007), che portò al rinvenimento del gancetto in luogo diverso da quello in cui fu fotografato nella notte del 2 novembre 2007, così come l'azione discutibile sul piano professionale del personale della Polizia di Stato che omise la immediata repertazione del gancetto nella serata del 2 novembre 2007, riservandola ad un momento successivo, non sono state in grado di determinare una *degradazione* del reperto, che altrimenti sarebbe stato privato di qualsiasi significatività sul piano delle analisi, e quindi sul piano probatorio o indiziario.

Questo concetto, che è stato ribadito incessantemente dalla Dottoressa Stefanoni nel corso delle due udienze in cui è stata esaminata in primo grado (22 e 23 maggio 2009) non ha trovato significativa contestazione da parte di alcuno dei Consulenti tecnici degli imputati.

E d'altra parte il concetto espresso dalla Dottoressa Stefanoni, ed articolato in lunghe motivazioni, poggia le sue basi prima ancora che in considerazioni di carattere scientifico, in valutazioni di comune esperienza, che costituiscono il bagaglio culturale anche di soggetti non attrezzati scientificamente.

Ma il percorso logico seguito dalla Corte per giustificare l'assenza di qualsivoglia degradazione del reperto non tiene in alcun modo conto dei rilievi evidenziati dal prof. Vinci, il quale ha svolto una accurata ricostruzione basata sui fotogrammi video per dimostrare le modalità improprie di repertazione ("Considerazioni tecniche sulle modalità di repertazione del frammento di reggiseno" – all. 57)

Come si evince dal supporto fotografico **all'atto del ritrovamento del gancetto (durante il secondo sopralluogo della Scientifica) esso fu passato di mano in mano dai singoli operatori, i quali indossavano guanti sporchi**, come pure ben evidenziato dal perito Conti, escusso in grado di appello.

Verranno di seguito riportati alcuni eloquenti fotogrammi a sostegno del travisamento e dell'omessa valutazione:

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

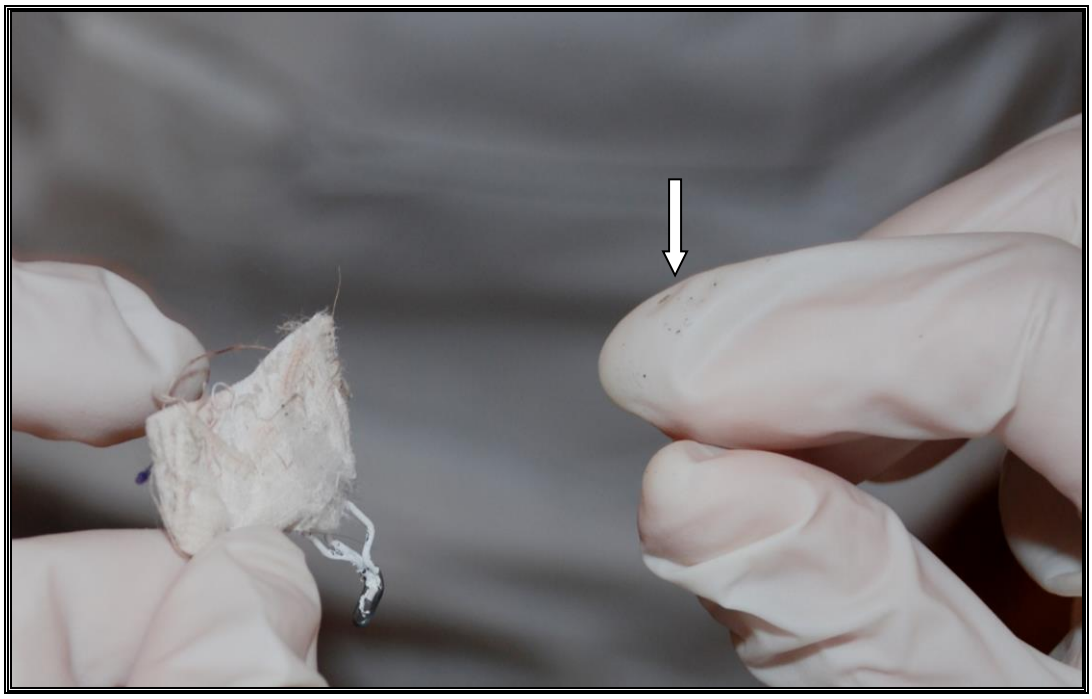

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Nel successivo fotogramma, si nota il transito del gancetto di mano in mano:

Ad utile dimostrazione dell'assunto difensivo, si riproducono le *slides* del Prof. Francesco Vinci:

Si noti poi come, dopo essere stato passato di mano in mano, il gancetto sia stato di nuovo posizionato a terra!

Il gancetto è stato, in seguito, ripreso da terra con guanti imbrattati...

…e infine collocato in una busta senza alcun accorgimento (non vi è stato l'uso di una pinzetta).

Ma non è tutto, perché a riprova del fatto che le modalità di repertazione furono del tutto anomale, occorre segnalare come la <u>documentazione video</u> (all. 57 bis)[15] dimostri che prima di procedere alla catalogazione del reperto, gli operanti toccarono numerosi oggetti con gli stessi guanti.

Le delicatissime operazioni di repertazione avvennero, cioè, dopo che gli stessi operanti avevano rovistato in casa, toccando numerosissimi oggetti, come confermano gli eloquenti fotogrammi sotto riportati, ignorati in sentenza:

[15] Nei video allegati si possono notare le modalità non corrette di repertazione precedentemente descritte e illustrate con alcuni fotogrammi.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Addirittura vengono toccate delle scarpe…

Poi vengono presi dei vestiti e riposti in una valigia…

Illuminanti risultano anche le considerazioni svolte dal Prof. **Tagliabracci** all'udienza del 18 luglio 2009 (all. 46 cit.): "*Nel frattempo dal 3 novembre al 18 dicembre durante questi 47 giorni vi è stato uno spostamento che è stato definito con un termine eufemistico: traslazione, da parte della Dottoressa Stefanoni, di questo gancetto di oltre un metro dalla sede iniziale in cui fu visto*

il 3 novembre 2007. Da notare che ***la stessa Dottoressa Stefanoni ha riferito che a distanza di 47 giorni ella ha notato che vi era un imbrattamento, sporcizia****, chiamiamola come vogliamo, della stanza molto superiore rispetto a ciò che aveva potuto constatare il giorno 3 novembre. Questo è stato dichiarato sia in sede di udienza Gup.* ***Nel frattempo fra il 3 novembre e il 18 dicembre vi è stato un numero imprecisato di perquisizioni: una, due, tre, non sappiamo esattamente****, da parte di un numero imprecisato di persone, ma sicuramente non era una o due persone, e hanno usato dei mezzi di protezione imprecisati, non sappiamo quali siano le misure cautelari che hanno preso passando da una stanza all'altra e da zone, da una zona all'altra della stessa stanza toccando oggetti e via dicendo. Qui abbiamo riportato una sequenza di diapositive che sono state estratte dalle riprese che sono state fatte dalla stessa Polizia Scientifica. Il 3 novembre viene ritrovato sotto un cuscino questo frammento di reggiseno che ha il gancetto deformato, 6 minuti dopo il reperto non viene recuperato, ma forse solo fotografato, sicuramente fotografato perché abbiamo qui l'immagine o fotografato oppure ripreso con telecamera, e poi viene lasciato dove è stato trovato e viene ritrovato, ritrovato a distanza di 47 giorni nei pressi della scrivania sotto allo stesso tappetino che il 2 novembre era invece accanto al piumone alla distanza di più di un metro dal punto originario in cui ne era stato registrato il 3 di novembre.* ***Quindi vi è stato questo spostamento, vi è un numero imprecisato di perquisizioni, vi è anche una repertazione che noi consideriamo anomala che normalmente non si fa****.*

La repertazione è mostrata in queste sequenze video, sempre del 18 dicembre, in cui si vede che questo gancetto, ***questo frammento di reggiseno passa dalle mani di un operatore alle mani di altro operatore, poi viene rimesso sul pavimento, viene fotografato e infine viene repertato****. Quindi in questo compendio che è riportato a sinistra viene descritto tutto ciò che è stato fatto di anomalo, noi riteniamo, nel momento della repertazione.* ***Tra l'altro si può vedere in questa diapositiva che il gancetto è afferrato dalle mani degli operatori e afferrato, viene preso in mano, non è che viene presa soltanto la***

stoffa, viene preso il gancetto. Quindi questa modalità di repertazione secondo noi non è appropriata *anche perché non vi è la certezza, anzi* ***è molto probabile che nella repertazione, nelle fasi della repertazione da un oggetto all'altro il personale non si sia cambiato i guanti, cioè abbia toccato prima altri reperti e poi senza cambiarsi i guanti ha toccato reperti come anche questo****. Quindi questa è una ipotesi molto verosimile che deriva anche da delle dichiarazioni effettuate in questa sede dall'ispettrice Broggi, Broggi mi pare che si chiami, la quale ha affermato che i guanti venivano cambiati a discrezione dell'operatore*" (pagg. 25-26 trascr. cit.).

Ciò è stato ribadito in dibattimento anche dai periti Conti e Vecchiotti, che hanno esaminato il video e gli altri atti messi a disposizione dalla cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Perugia (all. 58 trascrizioni esame dei periti).

Si citeranno, pertanto, alcuni passi relativi all'esame dei periti.

(pagg. 28 ss. trascr. ud. 25 luglio 2011)

CONTI: ***La protezione dalla contaminazione dovrebbe sempre iniziare sulla scena del crimine e continuare fino a che il campione non venga depositato presso il Laboratorio di Scienze Forensi****. È essenziale che ciascuna azione eseguita per la raccolta delle prove sia documentata. A questo punto proprio sulla documentazione... un attimo che sta caricando il filmato,* ***questo è il filmato di quando è stato repertato il gancetto dopo 46 giorni****. Non dura molto, ho ripreso solo circa tre minuti.* ***Come potete vedere già da questo filmato e in base a tutto quello che ho detto prima ci sono una serie di circostanze che non corrispondono ai protocolli e alle procedure****.*

(pagg. 35 ss. trascr. ud. 25 luglio 2011)

CONTI S. - *Sì va benissimo. C'è ancora un altro, perché* ***ci siamo preoccupati insieme con la professoressa Vecchiotti anche di esaminare il***

video, *e questa, vi prego di scusarmi della qualità dell'immagine ma proviene direttamente dal video, dal filmato video che è ripreso e* ***qui vi faccio notare come anche qui il quanto risulta sporco***. *E come, sempre dal video, perché questo qui è stato passato fotogramma per fotogramma di quei tre minuti e mezzo, anche qui sotto, scusate un attimo è comparso un messaggio, anche qui sotto il guanto risulta sporco. E allora noi ci siamo... abbiamo anche visto un attimino perché tutto questo è avvenuto e* ***quindi ci siamo posti il problema di che cosa fosse successo in quei 46 giorni in cui, dal momento della prima rilevazione del gancetto fino al momento della repertazione e in effetti in quei 46 giorni risultano essere state spostate molte cose***. *È sempre il ruolo GUP che chiede: "Credo che secondo i protocolli possa essere spostato – l'oggetto ovviamente da repertare – dopo che viene repertato, lei mi conferma questo? Sì. Cioè io posso spostare un reperto dopo che lo reperto, lo metto nel sacchetto. Sì. Per prenderlo. Certo. Questo prevede il protocollo? Sì. Allora siccome dai fotogrammi addirittura già nella sera del 3 vedo questo spostamento volevo capire se lei è in grado di darci qualche delucidazione. No. E' possibile ma non ricordo. Tra il primo sopralluogo e il secondo sopralluogo c'è stato uno spostamento di tantissimi oggetti nelle stanze? Da quanto ho potuto vedere io sì, nel secondo sopralluogo me ne sono resa conto. Mi descrive cosa è successo? Sono stati spostati degli oggetti, ricordo per esempio che il materasso non era più sulla rete – ed in effetti stava in un'altra stanza – era poggiato sul divano se non ricordo male, dei vestiti, le ante dell'armadio e così via". E per l'appunto con la professoressa Vecchiotti il problema nasce che cosa, al di là di aver visto che c'erano stati quaranta, uno iatus temporale notevole, 46 giorni in cui sono stati spostati una grossa quantità di oggetti, e* ***nello stesso tempo ci saranno stati diversi accessi di diverse persone quindi un, entrate e uscite nei vari ambienti della casa di Via della Pergola, siamo andati a ritroso nel tempo***. *Proseguo Presidente? Posso proseguire, è un po' lungo...*

CONTI S. – *Grazie Presidente. Abbiamo interrotto con il problema che questo gancetto è stato per un periodo di tempo di 46 giorni in Via della Pergola che praticamente è rimasto in un determinato ambiente.* ***E allora noi abbiamo riesaminato all'indietro nel tempo anche il DVD delle indagini di sopralluogo in Via della Pergola****. E dal DVD della Polizia Scientifica che è stato girato il 3 novembre del 2007 andiamo a ritroso nel tempo. I numeri sopra sono relativi alla numerazione del filmato dei minuti e dei secondi. Prelievo effettuato con il dito per introdurre il prelievo preso da terra nonostante avesse in mano delle pinzette. Io faccio riferimento alla persona che ha effettuato il campionamento ovvero la dottoressa Stefanoni. Alle 26:38 ripetizione...*

CONTI S. - *26:38, prende il tampone con l'altra mano per piegarlo: 26:53 preleva piccola traccia ematica con il tampone che viene passato su quasi tre mattonelle; viene chiesto se ci sono le buste di carta, viene comunicato che sono terminate le buste di carta; a 46:27* ***non vengono più usate le pinzette*** *per il prelievo sul pavimento; a un'ora stesso prelievo come il precedente; prelievo sul pavimento tenendo il tampone con le dita senza usare le pinze che sono dentro il palmo della mano; a 01:05* ***non vengono usate le pinzette*** *per tenere il tampone sul prelievo del pavimento; tra le 01:16 e le 01:18:24* ***si sente la dottoressa Stefanoni entrare e uscire più volte dalla stanza ovvero il livello di contenimento massimo****, come abbiamo visto prima, crime scene; a un'ora 22 e 25* ***viene preso un reggiseno, il reggiseno presumo di Meredith dal pavimento con le mani e viene messo in busta di plastica trasparente****, la dottoressa Stefanoni* ***non risulta indossare la mascherina****; all'una 22, a un'ora 22 e 25 secondi* ***si vede un agente dietro senza protezione in testa*** *e senza mascherina;* ***prima di essere messo in busta il reggiseno viene toccato con un dito da un altro Agente****; si vede prendere dal pavimento gli slip, agitare, ci sarebbe un termine più esatto "sgrullare" il reperto e successivamente porlo in una busta di plastica. Prima di essere messo in busta il reggiseno viene toccato con un dito da un altro Agente, si vede il polso della tuta della*

dottoressa Stefanoni sporco di sostanza ematica; ***a un'ora e 34 si vedono due persone che movimentano il corpo senza tuta protettiva****, hanno solo guanti e calzari, una di queste ha voce femminile; a un'ora e 37 compare una persona con un cappello nero in testa mentre un altro usa dei guanti di colore blu. Da questo momento e nel prosieguo* ***i prelievi delle formazioni pilifere sono fatti con le mani e senza l'uso di pinzette****. A un'ora e 44 e 36 fino a 38 si sente la dottoressa Stefanoni che dice: "Ha le unghie abbastanza lunghe e ben curate"; a un'ora e 46 entrambe le mani vengono inserite in buste di plastica; a un'ora e* ***48 si vede una persona che sta in jeans nella crime scene****, ovvero nella stanza di Meredith; a un'ora e 49 la si vede chiaramente toccare il corpo; a un'ora e 52 si sente la dottoressa Stefanoni riferendosi alla ferita sul collo: "I margini risulterebbero frastagliati" mentre l'altra persona tocca i margini e il bordo della ferita e parzialmente anche all'interno. A un'ora e 53 si vedono i capelli di una persona senza protezione davanti alla telecamera,* ***a un'ora e 54 ancora persone senza tuta di protezione con solo guanti e calzari che si aggirano sul corpo di Meredith****; a un'ora e 55, a un'ora e 56 una persona con solo i calzari, vestito in jeans e maglione indica un qualcosa con il piede e a gamba distesa sopra il corpo di Meredith; a un'ora e 57 altra persona in jeans e maglione con calzari abbassati; a un'ora e 58* ***si prendono formazioni pilifere con le mani guantate e sporche di sostanza ematica****, da dietro i glutei e dopo aver più volte manipolato il corpo; a due ore e 02 una persona vestita in jeans e maglione prende con le mani munite di guanti un pezzo di tessuto reperito sotto il corpo e lo pone in una busta di plastica, è presente anche un'altra persona vestita in jeans e maglione. A due ore e 12 donna senza mascherina, senza protezione in testa e con un maglione sempre nella stanza di Meredith. A due ore e 24 compare il gancetto del reggiseno che viene descritto ed indicato come posizionato sotto il cuscino. C'è anche una documentazione iconografica, fotografica del, relativa alla repertazione di questo gancetto. Il filmato riprende alle 12:41 in cui compare la dottoressa Stefanoni che tenendo la stoffa con le dita, le pinze inutilizzate nel palmo della mano, viene tagliato del tessuto come reperto e nuovamente manca la cuffia di protezione in testa.*

Alle 12:42 altro prelievo, questa volta usando le pinzette ma ***i guanti risultano sporchi di sostanza ematica e l'indice del dito della mano sinistra parrebbe con il guanto rotto****. 12:45 senza protezione del capo e senza mascherina viene usato tampone senza pinzette; 12:47 identico prelievo con le medesime modalità; 12:51 come i precedenti, su repertazione di tracce della maniglia della porta e solo dopo viene usata la pinzetta alle 12:51; 12:55 stessa situazione senza pinzette su tracce sul muro; alle 13:00* ***tre distinte macchie di sangue seppur contigue vengono prelevate con lo stesso tampone*** *e senza pinzette; 13:50 tracce biologiche prese dal WC con le mani guantate e messe in busta di plastica e si infilano anche le dita per spingere bene all'interno della provetta; escrementi prelevati alle 13:56 dal WC con le pinzette, si nota il contorno all'interno della tazza non imbrattato, quando vengono posti in provetta si evidenzia guanto e manica della tuta imbrattata; 14:02 nuovamente* ***senza mascherina e protezione del capo*** *mentre si sente dare indicazione di porre il bicchiere in busta di plastica; 14:02* ***si vede guanto sporco mano sinistra pollice****; 14:10* ***su due schizzi di sangue vengono fatti prelievi con lo stesso tampone*** *che si vede chiaramente umido e non viene asciugato; 14:21 nuovamente senza alcuna protezione sul viso; 16:36* ***prelievo senza uso di pinzette, da tempo non più pinzette monouso ma metalliche****; 16:54 ricompaiono* ***le buste di carta*** *per la conservazione dei reperti; 18:23 l'operatore video entra dall'esterno all'interno senza cambiare i calzari e questo qui si nota dalla continuità del video quindi dal passaggio dal perimento di contenimento più esterno al secondo livello di contenimento; 18:24 e qui desidererei che faceste molta attenzione a questo passaggio, alla richiesta dell'operatore video della Polizia Scientifica se si dovessero filmare i mozziconi di sigaretta nella cucina, dal* ***dialogo con altro Agente della Scientifica risulta: "E' assurdo, è proprio assurdo, io ho criticato aspramente, disorganizzazione all'inverosimile sotto ogni aspetto"****.* ***Si vede una persona senza alcuna protezione*** *18:27; 20:45 tre persone senza mascherina e protezione in testa poggiati a terra con strumentario per il prelievo tranquillamente posto su un piano dell'abitazione senza alcuna*

protezione. E risalendo ancora nel tempo per vedere, quindi ancora all'indietro, se erano state adottate tutte le procedure e i protocolli dettati dalla Comunità internazionale sulle normative anticontaminazione arriviamo al 2/11/2007. 15:10 ***nessuna area esterna di protezione ovvero mancanza di perimetro di contenimento****; 15:10:45* ***nessuna area interna di protezione*** *ovvero mancanza di contenimento secondario,* ***operatore video della Scientifica entra da esterno verso l'interno indossando stessi calzari*** *e questo attraverso la continuità del video; 15:10 nessuna area di stoccaggio tra il perimetro esterno e il contenimento secondario ovvero mancanza di contenitori materiale utilizzato guanti tute mascherine pinzette eccetera; 15:10* ***nessuna area di protezione tra i vari ambienti****, mancanza di contenimento dal secondo al primo livello,* ***Agenti della Scientifica entrano ed escono da tutti gli ambienti senza mai sostituire neanche i calzari****; 15:20* ***nessuna area di protezione che delimita la stanza di Meredith ovvero il contenimento massimo nella crime scene****. 15:20* ***una persona con il cappotto*** *è nella stanza di Meredith, che ricordo è la crime scene, e tocca il piumone che copre il corpo indossando i guanti; 16:28* ***un Agente dall'esterno della casa tenta di sfondare con ripetuti calci una porta finestra*** *senza alcuna protezione se non i guanti, alla fine dei tentativi spacca con un calcio violento il vetro che si frantuma verso l'esterno, verso l'interno. E allora, proseguendo, deposizioni della teste Napoleoni Monica: "Io sono entrata, mi sono avvicinata alla stanza di Meredith unitamente all'Assistente capo Buratti che è rimasto sulla porta, io ho fatto un passo all'interno della stanza mentre la dottoressa del 118 scopriva il cadavere. - segue descrizione dei particolari - Prima che vada avanti dottoressa, quando è entrata aveva la tuta? Io ho indossato, no io ho indossato dei calzari e dei guanti sterili. Ecco, tutti quelli che sono entrati avevano questa... Sì sì certo. Sì sì adesso... tranne no, il personale del 118. Quindi questo significa che ogni qualvolta lei toccava un oggetto cambiava i guanti? No significa che io li indosso quando entro prima di toccare gli oggetti, così ho fatto, se si riferisce alla mia perquisizione in stanza di Meredith. Ma quindi lei con gli stessi guanti, senza cambiare i guanti, ha toccato i vari oggetti nel*

corso della perquisizione? È ovvio, sì. C'era un controllo notturno che doveva registrare tutto, questa vostra presenza sa se è stata registrata? Il nostro ingresso non è stato annotato". E passo, e passo all'indagine di sopralluogo in casa Sollecito, quindi dal verbale di udienza della deposizione del teste Finzi Armando. "Indossavate degli abiti ordinari oppure avete usato delle precauzioni? ***Eravamo tutti quanti in borghese*** *prima di fare ingresso all'interno dell'abitazione, abbiamo indossato tutti quanti guanti e calzari, abbiamo fatto ingresso all'interno della stanza. Che cosa ha fatto lei? Il primo atto che ho fatto in quanto ero con le spalle alla porta, c'era il cassetto delle stoviglie, l'ho aperto, ho aperto il primo cassetto delle stoviglie. Aveva i guanti ovviamente, ripetiamolo. Avevamo i guanti puliti, nuovi, quindi la prima cosa che ho visto è stato un grosso coltello, premetto che era pulitissimo. La prima cosa che ho fatto ho aperto il cassetto ed era il primo coltello riposto sopra a tutte le stoviglie. Quindi è il primo oggetto che lei ha preso con i guanti nuovi? È il primo oggetto che io ho preso. Avevo questa cartellina, ho preso una busta della Questura di Perugia. Era una busta nuova? Busta nuova dove io tengo i guanti, i guanti nuovi, io ce li ho sempre con me, ho aperto la busta e l'ho messa all'interno della busta simile a questa. Finita la perquisizione vi siete tolti i guanti? Certamente. Abbiamo sequestrato della roba in cucina, della roba nel bagno, nella camera da letto e in ogni stanza, di ogni oggetto sequestrato noi l'abbiamo messo all'interno di buste che abbiamo preso dentro la cucina di Sollecito? Il secondo coltello, quello più piccolo l'abbiamo messo dentro le buste, busta della spesa che abbiamo preso all'interno della cucina. Sì che è stato messo in questa bustina guanti monouso. Questa bustina guanti monouso è una bustina che poi si può sigillare? No no, era similare a questa qua dove io tengo sempre – e l'ho evidenziato un paio di guanti – un solo paio di guanti all'interno. Quindi è rimasta la parte superiore comunque aperta? No". Scusate, questi errori non sono dovuti ad errori di ortografia mia ma è quello che risulta dal verbale. "Ci ho messo un filo di scotch. Sì, non lì sul posto, un Questura, dopo aver fatto l'atto lo sigillo con un filo di scotch ma non era proprio sigillata, erano due lembi, ho chiuso due lembi tanto per non*

far aprire la busta. C'erano stati i guanti sterili in quella busta? No, quel giorno non c'erano stati nel modo più assoluto. No guanti e calzari li abbiamo presi dalla Scientifica e li abbiamo messi dalle tasche". Deposizione del teste Gubbiotti Stefano, 28 febbraio 2009 pagina 202: "I guanti che usò quella mattina, aspetti, erano quelli nuovi che aveva usato per andare in Via della Pergola o erano nuovi? No no guardi, io in Via della Pergola credo di aver cambiato i guanti almeno due volte. Cosa ha fatto quindi? Avevo a disposizione una scatolina, un porta agenda di cartone, era il contenitore di un'agenda di cartone fino, se non sbaglio Renato Balestra, l'ho tolto dalla busta con i guanti perché il volume della busta non mi permetteva di poterla mettere all'interno di questa scatola e l'ho messo nella scatola e l'ho repertata, poi l'ho chiusa con il nastro. Volevo capire, se lei invece improvvisamente l'oggetto, i vari oggetti che sono stati toccati con gli stesi guanti ed altri invece lei si cambia i guanti ogni volta, è così? Dipende dai reperti, le ho detto prima il secchio, la spugnetta, vari reperti. Stessi guanti? Con lo stesso guanto, alcuni reperti ho cambiato i guanti, nel momento valuto nel momento in cui reperto le cose". Sempre dal video cd indagini sopralluogo di casa Sollecito, effettuate il 16/12. 14:14 personale della Polizia risulta senza tuta anticontaminazione; 15:20 si vedono guanti usati e sigilli di sequestro buttati nel secchio della casa, frammista alla spazzatura della casa stessa. Dal verbale di perquisizione e sequestro del 6/11/2007, materiale rinvenuto in cucina: riposti sopra un mobile antistante la porta d'ingresso dell'appartamento venivano rinvenuti due quotidiani; all'interno del primo cassetto della cucina, cassettiera posate veniva rinvenuto un grosso coltello. Deposizione del teste Chiacchiera Marco: "Come è stato repertato il coltello? L'ho preso"... qui c'è una considerazione da fare, anche l'altro teste ha detto che l'aveva preso lui. "Messo dentro la busta" stesso dicasi anche l'altro teste che l'aveva messo lui dentro. "Chiuso" e lui dice che l'ha sigillato, l'altro teste ha detto che invece l'ha chiuso in Questura. "E riportato in Questura. Poi in Questura da chi è stato preso in consegna? Sovrintendente Gubbiotti, l'ha

repertato intendo l'ha sigillato all'interno di una scatola. Ho detto era sul primo cassetto nell'appartamento di... In un cassetto".

Tali aspetti, evidenziati nei "motivi nuovi" del 29 luglio 2013, alle pagg. 71-96 dell'atto difensivo, sono stati ignorati in sentenza, nonostante nel corso della relazione introduttiva si fosse ritenuto di valutare tali "rilievi critici" unitamente a tutti gli altri elementi della causa al momento della decisione di merito (pag. 55 trascr. ud. 30 settembre 2013, Relazione della causa).

Ad ulteriore riprova del travisamento in cui è incorsa la Corte di rinvio, si evidenzia il passaggio di pag. 202 della sentenza, ove si afferma che l'abitazione di via della Pergola, nel periodo tra il primo avvistamento del gancetto e il momento della sua repertazione (un mese e mezzo dopo), la casa sarebbe stata teatro di soli due altri accessi.

La precisazione contenuta in sentenza appare non solo erronea, poiché vi furono anche altri accessi non documentati, ma soprattutto non tiene conto del fatto che gli ingressi degli operanti si tradussero in penetranti perquisizioni che misero gli ambienti a soqquadro, con la finalità di ricerca di mezzi di prova.

Tali ingressi, pertanto, non furono ispirati dall'intento di preservare la scena del crimine.

Pertanto, è assolutamente certo che il sopralluogo della Scientifica del 18 dicembre, allorquando fu rinvenuto il gancetto di reggiseno, **non avvenne su una scena del crimine preservata** – il più possibile – **dai rischi di contaminazione**.

E così non poteva essere, del resto, dopo una **invasiva attività di perquisizione**, a cui avevano preso parte una pluralità di operanti, con inevitabile sconvolgimento dell'iniziale stato dei luoghi.

Si confronti la deposizione del teste Profazio (dirigente della Mobile di Perugia):

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PROFAZIO DOMENICO GIACINTO

(Pagg. 15 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009, all. 59)

TESTE PROFAZIO - *sempre con il solito abbigliame… nel mentre la casa comunque non era mai stata abbandonata, nel senso che fu disposto, su richiesta nostra da parte del questore, una sosta, un piantonamento della casa ovviamente. E rimarrà per diverso tempo, poi non ricordo fino a quando, ma per diversi diversi giorni. Con i calzari e i guanti* ***entrammo, io Monica Napoleoni e Bigini andammo nella stanza di Meredith****,* ***mentre la Zugarini e Gubbiotti andavano nella stanza di Amanda e Barbadori diede un'occhiata nella stanza della Romanelli****, ossia la prima entrando, quella dove c'era il vetro rotto per capirci.*

PRESIDENTE - *Questo,* ***scusi, siamo il 6 mattina? Il 6.11?***

TESTE PROFAZIO - ***Sì, sì, il 6 mattina****, diciamo la mattina e in cui il PM fa il fermo. Facciamo… diamo un'occhiata dentro la stanza, all'ingresso abbiamo notato che vi era il materasso, che poi sostanzialmente era il materasso del letto di Meredith perché lì non c'era.* ***Abbiamo iniziato a guardare*** *c'erano degli scritti,* ***se ci poteva essere qualcosa che, insomma, all'occhio ci potesse essere utile. Tipo cercavamo carte di credito, cercavamo portafogli, chiavi di casa, queste cose qua****. Di questo non trovammo nulla.* ***Furono verificati anche gli abiti negli armadi, fu verificato qualche busta che c'era, i cassetti****, ma non c'era sostanzialmente nulla di utile……*

È un dato obiettivo, quindi, che tra il primo (terminato il 5 novembre) ed il secondo sopralluogo della Scientifica (del 18 dicembre 2007) furono eseguiti diversi accessi.

Si aggiunga che, **persino durante i sopralluoghi della Scientifica – il giorno 4 novembre**, come riferito dal teste Marco Chiacchiera (il quale ha altresì precisato che non sempre veniva stilato un verbale degli ingressi) – **entrarono nella casa altre persone**.

DEPOSIZIONE DEL TESTE – CHIACCHIERA MARCO

(pag. 177 trascr. ud. 27 febbraio 2009, all. 60)

AVVOCATO - *no, fermiamoci un attimo al 4 novembre. Con chi è entrato lei il 4 novembre?*

TESTE - *eh, c'erano alcune persone, mi ricordo c'era il sostituto Napoleoni, se non vado errato c'era anche Amanda, se non vado errato, c'era… insomma c'erano alcune… c'era la Romanelli, non mi ricordo sinceramente.*

AVVOCATO – ***ma quanti eravate il 4?***

TESTE - ***alcune persone****, non lo so, veramente.*

AVVOCATO - *quanto tempo siete stati?*

TESTE - *siamo stati il tempo necessario per poter fare quel tipo di accertamento di…*

AVVOCATO – *quant'è il tempo necessario per fare quell'accertamento?*

TESTE - *non saprei dire con certezza quanto è stato il tempo. Anche perché la nostra preoccupazione, in quel momento, era quella di sottrarre le persone che erano entrate all'interno della casa dall'aggressione dei media. Perché lì c'erano le telecamere di fuori, un po'…*

AVVOCATO – *il 6?*

TESTE – ***il 4****.*

AVVOCATO – *e cosa è che dovevate fare? Sottrarre dai media chi?*

TESTE – *sì, c'erano telecamere lì fuori, per cui in qualche modo ci siamo premurati anche di far questo, abbiamo fatto stare lì le persone che erano interessate. Se non vado errato c'era Amanda,* ***c'era la Romanelli, c'era il dottor Mignini, c'era il sostituto Napoleoni, mi sembra ci fosse anche il dottor Prefazio****, imma… c'era sicuramente il dottor Prefazio. Ma la cosa di cui mi preoccupai…*

[…]

AVVOCATO – ***quando si entra, si fanno dei sopralluoghi, si redige normalmente un verbale?***

TESTE – ***<u>qualche volta sì, qualche volta no.</u>***

AVVOCATO – *in quale ipotesi non si redige?*

TESTE - ***<u>non si redige il verbale nel momento in cui c'è un sopralluogo che dura da giorni e che continua.</u>***

AVVOCATO – *che?*

TESTE – ***c'è un sopralluogo che dura e che continua***. *E poi c'era la presenza del dottor Mignini in quella sede. Non so se la polizia Giudiziaria possa verbalizzare quanto anche l'autorità giudiziaria fa, insomma questa è una disquisizione forense che non so fino a che punto in questa sede…*

Il teste Profazio ha confermato il compimento dei sopralluoghi, anche non documentati.

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PROFAZIO DOMENICO GIACINTO

(Pagg. 38 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009)

AVVOCATO - *… senonché, io non trovo affatto segnalazioni di un accesso che è avvenuto, e che ci è stato riferito qui, fatto dalla Mezzetti e dalla Romanelli il giorno 6. Non c'è né verbale né segnalazione… il giorno 4, né verbale né segnalazione di questi soggetti. È in grado di spiegarmi la ragione?*

TESTE - *il 4 quando, scusi?*

AVVOCATO - *il 4 novembre.*

TESTE - *ma l'episodio che ho citato io?*

AVVOCATO - *è lo stesso episodio che cita lei e che citano tutti.*

TESTE - *c'era il PM.*

AVVOCATO - *non ho capito, la presenza del PM consente di non fare verbali? No, ovviamente.*

TESTE - *e che faccio? Verbalizzo il Pubblico Ministero?*

AVVOCATO - *no, si verbalizza… siccome fino adesso abbiamo detto…*

PRESIDENTE - *sì, prego.*

AVVOCATO - *le sto segnalando: a me interessa, come difensore, sapere…*

TESTE - *ma sicuramente, guardi, non fu fatto.*

PRESIDENTE - *aspettiamo la domanda.*

AVVOCATO - *come difensore mi interessa questo. Abbiamo detto che non fu messo sigillo né sequestro, perché avevamo la garanzia Polizia Scientifica e controllo di questa macchina. Lei mi dice la macchina segnalava tutto. Io le dico che abbiamo acquisito agli atti che ci sono degli accessi che… rispetto ai i quali*

non ci sono verbali. Ma non c'è nemmeno la segnalazione di questa macchina, perché non c'abbiamo carte che attestano questo. ***Le chiedo la ragione per la quale in realtà esistono degli accessi non documentati.***

TESTE - *le ho detto, perché c'era il Pubblico Ministero, cioè il Pubblico Ministero non mi ha detto: facciamo un verbale di questa cosa, il dominus è il Pubblico Ministero.*

AVVOCATO - *oltre a questo accesso non documentato del 4. Mi sa dire quanti altri accessi di cui io non ho notizia, ci sono stati?*

TESTE - *bè, di quello del* ***4****, ne ha notizia, perché gliel'avevo detto io.*

PRESIDENTE - *ecco, quali altri accessi? Lei nell'esposizione ne ha già parlato.*

TESTE - *più o meno orientativamente quelli che ho detto io, uno per uno, sinceramente non li ricordo, sono tutti quelli.*

AVVOCATO - *guardi, le dico subito, proprio il nostro scopo di questa difesa è capire quante volte si è entrato in quell'appartamento fino al 18 dicembre*.

TESTE - *fino al 18 dicembre. Allora,* ***io sono sicuramente entrato il 6 e il 7****, non mi risulta che altre persone siano entrati.*

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PROFAZIO DOMENICO GIACINTO

(Pagg. 43 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009)

AVVOCATO - …… ***Le risulta che in effetti, così come lei sta dicendo, dopo che la Polizia Scientifica fa questi accessi ci sono delle perquisizioni, da parte della Polizia normale?***

TESTE - ***sì***.

AVVOCATO - ***In che data sono queste perquisizioni?***

TESTE - *è stato fatto il… la mattina che sono entrato io, quindi il…*

AVVOCATO - *il* ***6***.

TESTE - *il 6 sono entrato io.*

AVVOCATO - ***il 6 e il 7**. Queste perquisizioni son perquisizioni… allora, la Polizia Scientifica se deve prendere un oggetto, lei sa con che modalità lo prende, lo fotografa, lo mette in dei sacchetti, eccetera. Giusto?*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - *invece le vostre perquisizioni di Polizia normale, con che modalità avvengono? Se lei deve prendere un oggetto, spostare qualcosa, come avviene tutto questo?*

TESTE - *allora mi metto anch' io i guanti e i calzari.*

AVVOCATO - *perfetto.*

TESTE - ***entro, verifico e cerco quello che può interessare me, se devo spostare una cosa la sposto, non si discute.***

AVVOCATO - *esatto. No, è perché non tutti sanno questa differenza.*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - *quindi mentre la Polizia Scientifica ovviamente fotografa anche prima di spostare un oggetto, voi non avete questo obbligo, è giusto?*

TESTE - *sì, non lo facciamo.*

AVVOCATO - ***ed è corretto anche che le modalità delle perquisizioni implicano, oltre che spostamento di oggetto, anche la possibilità di guardare tra i vestiti, aprire dei cassetti?***

TESTE - ***sì, lo abbiamo fatto, nel senso che abbiamo…***

AVVOCATO - *ecco, questo mi interessa, magari non tutti sanno la differenza.*

TESTE - *no, ci mancherebbe. Allora, noi quando siamo entrati, ripeto, andai io perché non ero entrato nella casa e avevo la necessità di rendermi conto della cosa.* ***Quindi entrammo, abbiamo detto, io, Bigini e la Napoleoni all'interno della stanza dove si è verificato, dove c'era il corpo di Meredith e abbia iniziato a guardare. Quindi abbiamo iniziato… sopra c'è un ripiano con dei libri, degli oggetti, abbiamo iniziato a guardare là in mezzo.*** *Cioè, non si cerca per forza chissà che cosa, si guarda anche per capire, per trovare, per avere qualche spunto. Sicuramente il portafogli, le cose, le cercavamo, i soldi se ce n'erano, il portafoglio, che altro avevamo? Ah,* ***le chiavi, per esempio, abbiamo preso gli indumenti****, abbiamo verificato… ci siamo messi prima di entrare, fuori, calzari*

e guanti, non la tuta, calzari e guanti. E abbiamo iniziato a guardare tra i vestiti, abbiamo guardato… quindi nell'armadio, ***abbiamo tolto le che cosa che c'erano nell'armadio e le abbiamo messe nell'angolo, per capirci, della finestra****, non so se avete presente la stanza.*

[…]

AVVOCATO - *dove? Lei era nella stanza di Meredith?*

TESTE - *sì.*

AVVOCATO - ***era una vera e propria perquisizione questa? Il verbale così dice.***

TESTE - ***sì, una perquisizione fatta subito dopo, appena abbiamo avuto noi, come Polizia giudiziaria, la disponibilità.***

[…]

AVVOCATO - *perfetto. Allora, detto questo, lei ha guardato dentro le borse, dentro gli armadi, nei cassetti, ha spostato oggetti sulla scrivania?*

TESTE - ***ho spostato oggetti sulla scrivania, presumo di si, si, se io faccio una perquisizione faccio quello. Se lei mi chiede esattamente cosa, se ho mi ricordo se ho spostato una cosa o un'altra non necessaria… però tendenzialmente è una cosa che si fa.***

AVVOCATO - *no, ma infatti. Io voglio sapere quello che c'è stato per poi vedere.* ***Quindi c'è stato uno spostamento di oggetti dentro questa stanza.***

TESTE - ***sì****.*

[…]

AVVOCATO - ***questo secondo accesso, comunque, avviene dopo che ci sono state ben tre perquisizioni vostre, quindi con gli ambienti modificati.***

TESTE - *dopo che ci sono state, sì, tre… che abbiamo detto? Il* ***6, il 7*** *e l'altra qual è?*

AVVOCATO - *6 e 7 definite, proprio come perquisizione. Due.*

TESTE - *sì, altri accessi non mi pare ve ne fossero. Siccome lei mi ha detto tre.*

AVVOCATO - *Guardi, vedremo nel corso del processo.*

AVVOCATO - *6 e 7.* ***Il 20 c'è un'altra cosa****.*

PRESIDENTE - *quando si dice "due perquisizioni", significa una perquisizione, che è la stessa perquisizione che continua il giorno successivo?*

TESTE - *no, si rientra per prelevare… si è rientrati. Per esempio, nel secondo caso…*

PRESIDENTE - *oppure tornate nella stessa stanza a riguardare gli stessi…*

TESTE - *no, in questo caso, il 6, siamo rientrati perché è la prima volta. La seconda volta, poiché la Romanelli, cito una, cosa riferita, però insomma c'era la necessità, sostanzialmente, di prendere i vestiti dall'interno della lavatrice. In quella stessa circostanza, io riandai nuovamente nella stanza di Meredith per prendere il computer che non avevamo ritenuto di prendere la prima volta.*

AVVOCATO - *il 6 il verbale è definito di perquisizione, quindi attività anche di ricerca di oggetti qui, il 6 novembre.*

TESTE - *ma anche il 7 ho fatto una ricerca, perché ho cercato il computer, ho cercanto poi la roba nella…*

AVVOCATO - *quindi sia 6 che 7 abbiamo le perquisizioni* *……*

DEPOSIZIONE DEL TESTE – NAPOLEONI MONICA

(Pag. 238 ss. trascr. ud. 27 febbraio 2009, all. 61)

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, e poi ci è tornata nella casa quando?*

TESTE - *Poi ci sono tornata il 6 novembre, cioè nella casa, il sopralluogo della Polizia Scientifica di Roma è durato fino al cinque pomeriggio ed era già buio. Pertanto noi siamo entrati in casa per fare, diciamo, la prima perquisizione del luogo del delitto, il 6 mattina.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, chi eravate e che cosa avete..?*

TESTE - *Eravamo io, il vice questore Profazio, l'ispettore Bigini, il sovrintendente Gubbiotti e gli assistenti Zugarini e Barbadori.*

PUBBLICO MINISTERO - ***come vi siete organizzati nella <u>perquisizione</u>?***

TESTE - *Allora,* ***noi siamo andati lì, ovviamente, per cercare delle tracce utili*** *perché essendo investigatori abbiamo anche bisogno di conoscere il luogo dove è avvenuto il reato, anche perché per valutare gli indizi che c'erano.* ***Abbiamo fatto, io personalmente, unitamente al vice questore Profazio e all'ispettore capo Bigini, ho fatto la stanza di Meredith****. Fra l'altro lì le stanze sono piccole, e comunque quando si vanno a fare le perquisizioni non entri mai in sei in una stanza, cioè ovviamente ti dividi le zone. Allora, io, Prefazio e Bigini siamo entrati all'interno della stanza di Meredith. Invece gli altri hanno fatto prima la stanza di Amanda e poi hanno dato un'occhiata a Romanelli, Mezzetti…*

PUBBLICO MINISTERO – *da Amanda chi c'è stato?*

TESTE - *da Amanda mi sembra che ci sia stato il sovrintendente Gubbiotti senz' altro, e l'assistente Zugarini, mi pare, e l'altro, sì, ha fatto le altre stanze che diciamo erano quelle meno…*

È importante sottolineare che si trattò di attività che stravolsero i luoghi, come confermato dagli stessi ufficiali ed agenti escussi in dibattimento.

Si veda quanto riferito dal teste Mauro Bigini:

DEPOSIZIONE DEL TESTE – MAURO BIGINI

(Pag. 115, trascr. ud. 28 febbraio 2009, all. 62)

RISPOSTA – *No, nel senso che non ho assistito al sopralluogo della Scientifica perché quando entrano quelli della Scientifica di solito gli investigatori li tengono fuori, non entrano gli investigatori proprio perché noi siamo un pochino più…*

DOMANDA – *Siete un pochino più…*

RISPOSTA – *Nel senso ci muoviamo un pochino diversamente da loro, quindi quando la Scientifica è dentro gli investigatori non entrano.*

DOMANDA – *E questo avviene perché ovviamente la Scientifica deve garantire la contaminazione?*

RISPOSTA – *Esatto*

DOMANDA – *Dal momento in cui entrate voi ovviamente c'è…*
RISPOSTA – *La sequenza suoi luoghi del delitto, almeno per la mia esperienza è così, la Scientifica congela la scena del delitto e fissa quella che è la scena del delitto, dopo entrano gli investigatori, è sempre così.*

Sempre il teste Bigini, ha ricordato le **dimensioni molto contenute della stanza di Meredith** (elemento, questo, che ha certamente acuito i fenomeni di contaminazione derivanti dalla presenza di più operanti in un luogo ristretto):

DOMANDA – *Il 6 novembre con divisione dei ruoli e delle stanze, lei diceva che si è occupato soprattutto dell'armadio.*
RISPOSTA – *Sì.*
DOMANDA – *Prendendo i vestiti?*
RISPOSTA – *Prendendo i vestiti.*
DOMANDA – *Alcuni di questi venivano messi sulle doghe, sul letto con doghe?*
RISPOSTA – *Guardi sicuramente alcuni sono stati messi in questa cesta che era sotto la finestra e alcuni sono, forse alcuni anche sì, messi sopra le doghe…*
DOMANDA – *Lei ha aperto la borsa che c'era, c'era una borsa, ricorda che c'era una borsa?*
RISPOSTA – *Dove scusi?*
DOMANDA – *Sempre nella stanza di Meredith.*
RISPOSTA – *Una borsa dove?*
DOMANDA - *Era sulle doghe.*
RISPOSTA – *No, cioè ricordo che c'era ma che io l'abbia aperta no, perché eravamo posizionati così, non so se c'ha presente la stanza.*
DOMANDA – *Quanto è grande questa stanza?*
RISPOSTA – ***È piccola, che le devo dire?***
DOMANDA – *Quanti metri quadri sono secondo lei?*
RISPOSTA – ***Sarà 2 metri quadri***.
DOMANDA – *Quanto?*
RISPOSTA - *2 metri quadri, non lo so, adesso potrei dire…*

DOMANDA – *In questi 2 metri quadri sostanzialmente c'è una porzione della stanza occupata da questo letto con doghe giusto?*

RISPOSTA – *Sì, che è sulla parete.*

DOMANDA – *Una porzione occupata da un armadio ed una scrivania.*

RISPOSTA – *Una porzione che è occupata dall'armadio e scusi?*

DOMANDA – *Una porzione dalla scrivania.*

RISPOSTA – *Ed una porzione dalla scrivania, sì rimane poco…*

Cioè in mezzo rimane poco spazio.

DOMANDA – *In mezzo che rimane… Ecco, questa è la mia domanda, in mezzo quanto spazio rimane?*

RISPOSTA – ***Rimane poco spazio, cioè se lei mette in mezzo tre persone in piedi sono vicine tutte e tre.***

Tornando al tema principale, è dunque provato che vi furono delle perquisizioni finalizzate alla ricerca di elementi probatori, con conseguente spostamento degli oggetti.

Di tali aspetti, però, la sentenza non ha tenuto in alcun modo conto.

DEPOSIZIONE DEL TESTE – LORENA ZUGARINI

(Pag. 157 trascr. ud. 28 febbraio 2009, all. 63)

DOMANDA – *Chiedo scusa per capirci, prima mi ha detto le perquisizioni ed io mi creda le ho viste, perquisizione addirittura implica un rovistamento, una ricerca, una analisi accurata, è stato fatto questo o no?*

RISPOSTA – *Sì sì, se no la perquisizione, perlomeno io non la faccio.*

Appare, dunque, di intuitiva evidenza che un qualsiasi reperto che fosse stato rinvenuto dopo così penetranti attività di polizia non potesse essere immune da alterazioni.

Ed è del tutto probabile che le attività svolte dalla Polizia Giudiziaria (perquisizioni) sulla scena del delitto cagionarono l'involontario trasferimento di materiale biologico sull'indumento in modo casuale.

XIV.4 *Richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite Penali al fine di dirimere i dubbi in ordine al valore probatorio della prova scientifica (accertamento sul DNA), quando essa risulti incerta in quanto assunta in violazione delle linee guida riconosciute a livello internazionale*

Per salvare i risultati di una indagine genetica, viziata dal mancato rispetto dei protocolli e delle raccomandazioni (con errori che hanno riguardato l'intera filiera: dalla fase della repertazione a quella della interpretazione dei dati), non sarebbe stato sufficiente fare richiamo alla norma di cui all'art. 360 c.p.p. o alla pretesa mancanza di obiezioni immediate da parte dei consulenti.

In realtà, il problema era ed è quello di stabilire se il mancato rispetto delle raccomandazioni influisca o no sulla genuinità dei risultati ottenuti e sul valore probatorio di essi.

Giammai, infatti, si potrebbe imprimere il sugello di affidabilità a degli accertamenti scientifici, qualora in seguito se ne dimostri l'incertezza derivante dal mancato rispetto delle procedure imposte dalla Comunità scientifica internazionale.

La decisione gravata rivela, a tale proposito, tutta la sua intrinseca e dirompente illogicità, in tema di valutazione delle indagine genetiche, allorché sentenzia: "*anche la affermata violazione dei protocolli internazionali in materia di perquisizione di immobili e di repertazione dei campioni da sottoporre ad analisi è un elemento processuale privo di valore; inidoneo, di per sé, ad invalidare i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui reperti*" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze, pag. 207).

L'affermazione colpisce per la sua assolutezza: se così fosse, infatti, non si comprenderebbe la funzione delle raccomandazioni internazionali, le quali invece – a ben vedere – integrano, sul piano della condotta esigibile, le regole di buona pratica che tutti gli operatori scientifici sono tenuti a seguire al fine di garantire l'affidabilità e la controllabilità dei risultati ottenuti.

Si noti che gli stessi periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze (Berti e Barni), incaricati di svolgere il supplemento di perizia sulla traccia "I" rinvenuta sul coltello, le cui risultanze sono state *in toto* condivise dalla sentenza, si sono espressi in questi termini:

"*Avv. Bongiorno: Nella perizia fate spesso riferimento alle raccomandazioni internazionali. Potete dire che peso hanno nel vostro lavoro?*

Perito Barni: Le raccomandazioni internazionali sono delle linee guida che dal punto di vista normativo italiano non sono cogenti però per quanto riguarda la buona pratica di laboratorio è essenziale aderire a queste direttive in toto" (trascrizioni udienza 6 novembre 2013).

Rinviando sul punto a quanto rilevato nel precedente <u>motivo XII.5</u>, si chiede l'assegnazione alle Sezioni Unite, affinché chiariscano: 1) la rilevanza processuale, sul piano dell'attendibilità dei risultati, di un **accertamento tecnico eseguito in violazione delle raccomandazioni** e dei protocolli internazionali; 2) se un accertamento di natura scientifica possa avere rilievo probatorio pur in presenza di una **notevole incertezza del risultato**, derivante dal mancato rispetto delle linee guida fissate dalla Comunità scientifica internazionale, avuto riguardo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

XIV.5 *Ulteriori profili di manifesta illogicità*

La sentenza ha illogicamente escluso qualsiasi contaminazione del gancetto del reggiseno, affermando che la sola altra traccia di DNA attribuibile all'imputato era stata impressa sul mozzicone di sigaretta, ove era stata individuata una scia genetica mista Sollecito/Knox: "*Così come non fa parte del novero delle possibilità la circostanza che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato trasferito inavvertitamente, sempre dal personale di polizia scientifica che operò all'interno della villetta il 18 dicembre 2007, dal mozzicone di sigaretta repertato nel portacenere della cucina (che, come si è avuto modo già di precisare trattandone specificamente, costituisce l'unica altra presenza di DNA*

accertato di Raffaele Sollecito all'interno della villetta) proprio sulla parte metallica del gancetto.

Anche prescindendo, infatti, dalla assoluta improbabilità che DNA di Raffaele Sollecito, prelevato inavvertitamente mediante il contatto con il mozzicone di sigaretta contenuto nel posacenere, sia stato trasferito proprio sulla parte metallica del gancetto, e non anche nella stoffa circostante, ovvero in alcun altro degli oggetti repertati nella medesima data del 18 dicembre 2007, è da osservare che la traccia ricavata dal mozzicone di sigaretta è una traccia mista, Raffaele Sollecito-Amanda Knox. In caso quindi di contatto accidentale, l'operatore di polizia scientifica avrebbe dovuto trasferire una traccia mista, Sollecito-Knox, sul gancetto, e non il DNA del solo Raffaele Sollecito.

La contaminazione del reperto numero 165 B), ad una analisi puntuale della successione cronologica dei tempi e delle modalità di repertazione e di conservazione del corpo di reato, e sulla base dei criteri di ragionevolezza e concretezza precedentemente evidenziati, deve pertanto essere radicalmente esclusa, quantomeno in relazione al momento della repertazione" (pag. 204 sent.).

In realtà ciò che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare era, come detto, il grado di attendibilità dell'elemento probatorio in questione.

La sentenza, tuttavia, non ha tenuto conto delle emergenze processuali, e ha addossato all'imputato un onere probatorio impossibile da assolvere, gravandolo dell'obbligo di individuare il preciso momento in cui – per effetto delle condotte inosservanti dei protocolli – è avvenuta la traslazione del materiale genetico inizialmente non presente sul reperto.

Nella sua assolutezza, una simile pretesa condurrebbe ad esiti del tutto irragionevoli e paradossali, in quanto per risalire alle origini della contaminazione dovrebbe procedersi a ritroso nella catena dei nessi causali, con evidente regresso all'infinito.

Ma vi è di più.

L'assunto della Corte d'Assise d'Appello è manifestamente illogico ed inidoneo ad escludere l'avvenuta contaminazione, dal momento che non è stato

predisposto alcun prelievo *random* o mirato nei luoghi della casa di sicura frequentazione da parte dell'imputato. Unico accertamento, questo, che avrebbe potuto escludere la possibilità che il DNA di Sollecito, nel corso delle "cadute di professionalità" degli operanti, avesse potuto inavvertitamente trasferirsi sul gancetto del reggiseno.

Si aggiunga che è indubitabile la circostanza per cui furono effettuate altre perquisizioni non verbalizzate fra il primo e il secondo accesso della Polizia Scientifica; può, quindi, comprendersi come la casa venne messa a soqquadro senza alcuna precauzione.

La sentenza ha persino omesso di considerare come durante la repertazione del gancetto furono usati guanti sporchi con i quali vennero manipolati numerosi reperti, in tutte le stanze, senza essere stati mai sostituiti, circostanza che potrebbe aver costituito la fonte della contaminazione evidenziata dai periti.

Si badi, che anche il reperto in esame (gancetto di reggiseno), quando fu repertato, passò di mano in mano con guanti già imbrattati, fu riposto nuovamente in terra dall'operatore, e solo infine collocato in una busta.

Vi è un video che documenta inequivocabilmente tale erronea metodica.

Sono stati, quindi, indiscutibilmente dimostrati (anche mediante la visione dei filmati acquisiti al fascicolo dibattimentale) eventi di trasferimento di materiale biologico (e quindi di DNA), tra i reperti e tra operatori e reperti, durante i sopralluoghi della Polizia scientifica; a maggior ragione è plausibile ipotizzarne di altri nei sopralluoghi non registrati effettuati da personale non specializzato.

Tutti questi aspetti altamente critici dell'indagine genetica svolta in fase di indagine (dalla raccolta all'analisi) sono stati, però, illogicamente pretermessi o sviliti.

Quanto all'interpretazione della letture degli elettroferogrammi di cui al reperto 165 B (gancetto del reggiseno) le motivazioni della sentenza impugnata si discostano dalle risultanze peritali senza un'adeguata ragione scientifica, aderendo acriticamente alla relazione del consulente tecnico dell'Accusa (Prof. Novelli), il quale ha applicato una metodologia non specifica per la genetica

forense-penale (*Random Man Not Excluded*), basata su un opinabile calcolo statistico.

Anche in tal caso, la fragilità argomentativa si ricava, in via mediata, dal lavoro svolto dai periti del RIS, chiamati all'analisi della traccia I sul coltello nell'ambito del giudizio di rinvio, ma che hanno avuto modo di chiarire quali siano i più affidabili metodi di lavoro applicabili:

"*Avv. Bongiorno: Voi avete applicato, per quanto concerne il calcolo biostatistico il metodo della Likehood Ratio. Il metodo Random Man Not Excluded è applicabile e utile?*

Perito Barni: Sarebbe stato possibile applicare anche questa metodologia. Diciamo che si sarebbero potute applicare anche altre metodologie, chiaramente noi abbiamo prediletto la metodologia più informativa e quella maggiormente raccomandata dalle linee guida internazionali codificate in due pubblicazioni una del 2006 e una del 2012. Quindi il metodo di riferimento per l'analisi biostatistica dei dati dovrebbe essere quello della valutazione del rapporto di verosimiglianza o LR" (trascrizioni udienza 6 novembre 2013, pag. 32).

La decisione impugnata, dunque, non ha fornito spiegazione alcuna del motivo per cui abbia ritenuto di assegnare preferenza e affidabilità al metodo di lavoro del consulente dell'Accusa (prof. Novelli), tanto più che la traccia individuata sul reperto in discussione è stata ritenuta di origine mista (formata, dunque, da più contributori) e come tale di difficile lettura.

Nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, inoltre, non è stato fatto minimo cenno alla circostanza per cui applicando il metodo maggiormente raccomandato dalle linee guida internazionali (quello prescelto dai medesimi periti del RIS) sia categoricamente da escludersi che la traccia mista rinvenuta dal gancetto possa ricondursi al profilo genetico dell'imputato.

Quanto alle considerazioni sull'aplotipo Y presenti nelle motivazioni della sentenza, queste si rivelano inesatte: "*la attribuibilità della traccia a Raffaele Sollecito consegue anche dall'esame dell'aplotipo Y rispetto al quale, non risultano calzanti obiezioni in punto di interpretazione, atteso che l'aplotipo*

ricavato dalla traccia presente nei gancetti è il risultato della selezione effettuata dalla macchina, la quale ha attribuito quei numeri e in quella sequenza; senza quindi alcun intervento discrezionale dell'operatore" (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze).

In realtà, tale assunto apodittico è stato oggetto di contestazione da parte del Prof. Tagliabracci il quale ha censurato fermamente l'operato della Polizia Scientifica nelle operazioni di lettura del cromosoma Y, poiché nella relazione tecnica consegnata il 12 giugno 2008 la dott.sa Stefanoni ha allegato i tracciati con pochi alleli assegnati e mancanti di altezze o aree dei picchi stessi.

Il dato originale è quello, invece, consegnato solo il 10 maggio 2011 ai periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia (quasi 3 anni dopo, pag. 119 e 132 della perizia genetica di appello), completo e sufficiente a qualunque genetista forense per stabilire che si tratta di profili misti e complessi con non meno di quattro contribuenti in cui i contribuenti minoritari configurano *low copy number* DNA. La differenza tra i primi e i secondi è che nei primi gli operatori hanno eliminato l'etichetta a ben 19 picchi dal profilo autosomico e 14 dal profilo del cromosoma Y.

Sono stati, dunque, eliminati i picchi che impedivano una interpretazione diversa.

Del tutto travisate rispetto agli atti del processo risultano poi le affermazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello secondo cui: "*[…] il Prof. Tagliabracci riconosceva solamente con riferimento a 11 loci; frequenza che sarebbe pari a 3,36 per mille soggetti. Quest'ultimo dato deve peraltro essere rapportato al numero dei loci effettivamente rinvenuti, nella misura di 17 e non di 8 come valutato dal consulente della difesa Sollecito, con la conseguenza dell'aumento del divario della percentuale descritta dal consulente"* (sentenza Corte d'Assise d'Appello, pag. 249).

Anche in tal caso il dato scientifico citato è errato.

Nella memoria del Prof. Tagliabracci del 6 settembre 2011 (all. 64) – depositata in grado di appello – è stato analizzato l'aplotipo in questione per tutti i 17 loci e con le seguenti conclusioni:

"*Che peso dare quindi al profilo (maggioritario) del cromosoma Y compatibile con quello di Raffaele contenuto nella traccia 165B? Lo stesso database internazionale incorpora uno strumento di calcolo bayesiano per inferire la stima della frequenza dell'aplotipo in questione. Si tratta di un metodo denominato Frequency Surveying (Krawczak FSI 118:114-115, 2001; Willuweit FSI:Genetics 1:83-87, 2007; Willuweit FSI:Genetics 5:84-90, 2011), in grado di includere una distribuzione di frequenze anche degli aplotipi non osservati (ovvero mai inseriti) nel database sulla base della distanza molecolare degli aplotipi simili tra loro, ovvero che differiscono per un solo evento mutazionale.*

Si riporta di seguito la schermata del sito in cui è stato digitato il profilo compatibile con quello di Raffaele:

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Result

19	389I	389II	390	391	392	393	385	438	439	437	448	456	458	635	YGATAH4	Database
14	12	29	22	10	11	13	13,14	10	11	15	20	13	15	21	11	Whole database

- **All Metapopulation:** Found 0 of 36447 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.012 × 10^{-4})] in 0 of 245 populations.
  - **Eurasian Metapopulation:** Found 0 of 14309 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.578 × 10^{-4})] in 0 of 99 populations.
    - **European Metapopulation:** Found 0 of 11277 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 3.271 × 10^{-4})] in 0 of 62 populations.
      - **Western European Metapopulation:** Found 0 of 5100 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 7.23 × 10^{-4})] in 0 of 27 populations.
      - **Eastern European Metapopulation:** Found 0 of 3387 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.089 × 10^{-3})] in 0 of 22 populations.
      - **South-Eastern European Metapopulation:** Found 0 of 1497 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.461 × 10^{-3})] in 0 of 9 populations.
    - **Altaic Metapopulation:** Found 0 of 1000 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 3.682 × 10^{-3})] in 0 of 12 populations.
    - **Caucasian Metapopulation:** Found 0 of 0 matching haplotypes [*f*=0.0] in 0 of 0 populations.
    - **Uralic-Yukaghir Metapopulation:** Found 0 of 0 matching haplotypes [*f*=0.0] in 0 of 0 populations.
    - **Indo-Iranian Metapopulation:** Found 0 of 570 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 6.451 × 10^{-3})] in 0 of 9 populations.
    - **Indian Metapopulation:** Found 0 of 1462 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.52 × 10^{-3})] in 0 of 16 populations.
  - **East Asian Metapopulation:** Found 0 of 11516 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 3.203 × 10^{-4})] in 0 of 61 populations.
    - **Korean Metapopulation:** Found 0 of 2372 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.554 × 10^{-3})] in 0 of 7 populations.
    - **Japanese Metapopulation:** Found 0 of 1503 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.451 × 10^{-3})] in 0 of 21 populations.
    - **Sino-Tibetan Metapopulation:** Found 0 of 6378 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 5.782 × 10^{-4})] in 0 of 19 populations.
      - **Tibeto-Burman Metapopulation:** Found 0 of 925 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 3.98 × 10^{-3})] in 0 of 12 populations.
      - **Chinese Metapopulation:** Found 0 of 5419 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 6.805 × 10^{-4})] in 0 of 6 populations.
    - **Austro-Asiatic Metapopulation:** Found 0 of 175 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.086 × 10^{-2})] in 0 of 2 populations.
    - **Thai Metapopulation:** Found 0 of 32 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 0.1089)] in 0 of 1 populations.
    - **Austronesian Metapopulation:** Found 0 of 847 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 4.346 × 10^{-3})] in 0 of 8 populations.
    - **Indo-Pacific Metapopulation:** Found 0 of 0 matching haplotypes [*f*=0.0] in 0 of 0 populations.
    - **Dravidian Metapopulation:** Found 0 of 209 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.75 × 10^{-2})] in 0 of 3 populations.
  - **Australian Aboriginal Metapopulation:** Found 0 of 766 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 4.804 × 10^{-3})] in 0 of 1 populations.
  - **African Metapopulation:** Found 0 of 1433 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.571 × 10^{-3})] in 0 of 9 populations.
    - **Sub-Saharan Metapopulation:** Found 0 of 415 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 8.849 × 10^{-3})] in 0 of 8 populations.
    - **Afro-American Metapopulation:** Found 0 of 1018 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 3.617 × 10^{-3})] in 0 of 1 populations.
    - **Afro-Caribbean Metapopulation:** Found 0 of 0 matching haplotypes [*f*=0.0] in 0 of 0 populations.
  - **Native American Metapopulation:** Found 0 of 384 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 9.56 × 10^{-3})] in 0 of 9 populations.
  - **Eskimo Aleut Metapopulation:** Found 0 of 301 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.218 × 10^{-2})] in 0 of 2 populations.
  - **Afro-Asiatic Metapopulation:** Found 0 of 1636 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.252 × 10^{-3})] in 0 of 20 populations.
    - **Semitic Metapopulation:** Found 0 of 1515 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.432 × 10^{-3})] in 0 of 18 populations.
    - **Berber Metapopulation:** Found 0 of 121 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 3.003 × 10^{-2})] in 0 of 2 populations.
    - **Cushitic Metapopulation:** Found 0 of 0 matching haplotypes [*f*=0.0] in 0 of 0 populations.
  - **Admixed Metapopulation:** Found 0 of 6102 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 6.044 × 10^{-4})] in 0 of 44 populations.

- **Africa:** Found 0 of 1514 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.434 × 10^{-3})] in 0 of 21 populations.
- **Oceania / Australia:** Found 0 of 1844 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.998 × 10^{-3})] in 0 of 2 populations.
- **Europe:** Found 0 of 7864 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 4.69 × 10^{-4})] in 0 of 54 populations.
- **Arctic:** Found 0 of 454 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 8.092 × 10^{-3})] in 0 of 3 populations.
- **Asia:** Found 0 of 15721 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 2.346 × 10^{-4})] in 0 of 102 populations.
- **Latin America:** Found 0 of 5718 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 6.449 × 10^{-4})] in 0 of 56 populations.
- **North America:** Found 0 of 3332 matching haplotypes [*f*=0 (95% CI: 0 – 1.106 × 10^{-3})] in 0 of 7 populations.

  - **Y**: Found 0 of 4894 haplotypes in that branch

African - Afro-American
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 5.449 × 10^{-4}, Mode: 4.596 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 6.302 × 10^{-4}, Mode: 5.449 × 10^{-4}

Afro-Asiatic - Semitic
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 5.757 × 10^{-4}, Mode: 5.016 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 6.498 × 10^{-4}, Mode: 5.758 × 10^{-4}

East Asian - Japanese
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 4.783 × 10^{-4}, Mode: 4.255 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 5.311 × 10^{-4}, Mode: 4.783 × 10^{-4}

East Asian - Korean
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 2.074 × 10^{-4}, Mode: 1.579 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 2.569 × 10^{-4}, Mode: 2.074 × 10^{-4}

East Asian - Sino-Tibetan - Chinese
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 1.154 × 10^{-4}, Mode: 7.384 × 10^{-5}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 1.569 × 10^{-4}, Mode: 1.154 × 10^{-4}

Eurasian - Altaic
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 5.4 × 10^{-4}, Mode: 4.315 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 6.485 × 10^{-4}, Mode: 5.4 × 10^{-4}

Eurasian - European - Eastern European
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 1.137 × 10^{-3}, Mode: 1.087 × 10^{-3}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 1.187 × 10^{-3}, Mode: 1.137 × 10^{-3}

Eurasian - European - South-Eastern European
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 8.546 × 10^{-4}, Mode: 7.443 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 9.649 × 10^{-4}, Mode: 8.546 × 10^{-4}

Eurasian - European - Western European
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 2.976 × 10^{-3}, Mode: 2.939 × 10^{-3}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 3.014 × 10^{-3}, Mode: 2.976 × 10^{-3}

Eurasian - Indian
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 6.577 × 10^{-4}, Mode: 5.763 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 7.391 × 10^{-4}, Mode: 6.577 × 10^{-4}

Eurasian - Indo-Iranian
Frequency estimates with given haplotype **not included** in the database: Mean: 1.122 × 10^{-3}, Mode: 8.1 × 10^{-4}
Frequency estimates with given haplotype **included** in the database:, Mean: 1.433 × 10^{-3}, Mode: 1.122 × 10^{-3}

È facilmente comprensibile che l'aplotipo in questione è stato osservato 0 volte nel database degli aplotipi a 17 loci ("All metapopulations: Found 0 of 36447 matching haplotypes") e che la stima della frequenza nella popolazione dell'Europa occidentale è di 2,976x10-3 (in giallo), ovvero si stima che un soggetto ogni 336 in questa popolazione condivida l'aplotipo in questione, una

frequenza che può essere definita elevata se solo confrontata con i due scriventi (1 su 40.000 e 1 su 5300).

Se consideriamo che la popolazione maschile residente a Perugia nel 2007 (77913, fonte: Demo ISTAT 2007; 34008 studenti di cui circa la metà maschi, fonte MIUR Studenti 2007/2008) era di circa 94.000 individui, è facile stimare che al momento del rinvenimento del gancetto a Perugia vi erano circa 280 soggetti con lo stesso aplotipo di Raffaele.

Inoltre, considerata la trasmissione patrilineare del cromosoma Y, la frequenza di questo aplotipo è senz'altro numerosa in quelle zone dell'Italia in cui è diffuso il cognome Sollecito, od in altre zone ove secoli or sono possono avere abitato od essere transitati i Sollecito. Ricordiamo a questo proposito l'elevata frequenza di aplotipi spagnoli del cromosoma Y nei Paesi Bassi a seguito dell'occupazione di quelle terre da parte di militari spagnoli durante la Guerra dei Trent'anni.

Per questi motivi, la comunità scientifica è unanime nel ritenere che il cromosoma Y abbia significato soltanto per escludere il profilo di un sospettato, e non anche per l'attribuzione.

E' pertanto da rigettare l'affermazione che "Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia esaminata" (pagina 203 della relazione SPS) poiché scientificamente non corretta".

Di tali obiezioni, tuttavia, non si è tenuto minimante conto nella decisione gravata, che addirittura ha errato nell'attribuire al Prof. Tagliabracci dei rilievi contrari rispetto alle conclusioni a cui è giunto.

In altre parole anche con riferimento all'aplotipo Y, era da escludersi che la traccia rinvenuta sul gancetto potesse ricondursi all'imputato.

Nel caso di specie, dunque, il provvedimento oggetto del presente ricorso risulta manifestamente viziato da numerose e gravi illogicità, è carente nella motivazione ed è contraddetto dalle risultanze processuali che ha ritenuto di svalutare irrazionalmente.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DEI CONTROLLI POSITIVI-NEGATIVI DA PARTE DELLA DOTT.SSA PATRIZIA STEFANONI (PAG. 221 SENTENZA)

Al fine di escludere qualsiasi ipotesi di contaminazione o inquinamento da laboratorio dei reperti, la Corte ha affermato – travisando il dato processuale reale – che tale conclusione sarebbe confortata dalla documentazione dei controlli positivi e negativi (pag. 206 sent.).

Ad avviso della sentenza impugnata, la disponibilità dei controlli negativi e di quelli positivi si desumerebbe dal contenuto dei verbali dell'udienza preliminare del 4 ottobre 2008 (all. 10 cit.), allorquando la dott.ssa Stefanoni affermava che tali controlli esistevano e che erano stati da lei valutati e che **potevano essere prodotti "*a semplice richiesta*** *[e per il vero depositava alla stessa udienza quelli relativi al reperto 165 B), ovverosia il gancetto di reggiseno. E che questa circostanza, di cui si trova traccia anche nella relazione della dott.ssa Stefanoni depositata all'esito del deposito della consulenza a firma Vecchiotti-Conti, fosse vera è dimostrato dal fatto che il professor Giuseppe Novelli provvedeva diligentemente a richiederli e li otteneva, così potendoli esaminare, e potendo ricavare la assenza di contaminazione dei reperti analizzati. Ritiene la Corte che il comportamento della Prof.ssa Carla Vecchiotti sia censurabile, poiché, prima di affermare in una relazione di perizia un dato processuale non esatto, da cui poi far derivare anche considerazioni non esatte sulla attendibilità o meno di analisi di laboratorio da altri effettuate,* ***sarebbe stato comportamento doveroso del perito quello di richiedere alla dott.ssa Patrizia Stefanoni, che ne aveva affermato la esistenza in un verbale di causa, i controlli positivi e negativi; e soltanto nel caso in cui non fossero stati consegnati, trarne le dovute conclusioni [……]. Ritiene questa Corte che la mancata acquisizione dei controlli positivi e negativi da parte dei periti di ufficio nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia evidenzi quantomeno una scarsa attenzione***

prestata agli atti processuali, con conseguente ricaduta di attendibilità della risposta fornita nella relazione tecnica depositata" (pagg. 221-222 sent.).

Il passo della motivazione appena menzionato colpisce per la assoluta erroneità dei presupposti: un travisamento che risulta particolarmente grave perché, sulla base di esso, la Corte ha tratto spunto per affermare che gli accertamenti condotti dai periti Vecchiotti e Conti non siano attendibili e che la contaminazione sarebbe soltanto una congettura.

Ma la Corte ha incredibilmente ignorato una serie di atti processuali che dimostravano l'esatto contrario di quanto erroneamente affermato in sentenza.

Sul punto era stata la stessa dott.ssa Stefanoni – all'udienza del 6 settembre 2011 – innanzi alla Corte d'Assise d'Appello (pag. 43 trascr. - all. 65) ad affermare che i dati grezzi, contenenti anche i dati positivi-negativi, non furono mai consegnati:

> AVV. DALLA VEDOVA - *I dati grezzi, più volte il nostro consulente ci aveva sollecitato di chiedere l'acquisizione e abbiamo fatta* ***ci può dire che cosa sono in intesi i dati grezzi e se questi dati sono oggi disponibili nel fascicolo?***
> PERITO STEFANONI - ***Allora, i dati grezzi non sono disponibili nel fascicolo, perché non sono mai stati, diciamo, consegnati****. Posso spiegare che cosa sono…*

Ma non è tutto.

La Corte di rinvio ha dimostrato di non conoscere un **carteggio tra il Collegio peritale, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia e la dott.sa Stefanoni** (all. 66), risalente all'aprile del 2011, da cui risultava che il CD con i RAW DATA (dati grezzi), compresi i controlli, non fu mai consegnato.

A tale riguardo, si evidenzia che – con istanza del 7 aprile 2011, indirizzata alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia – **i periti avevano chiesto espressamente l'autorizzazione all'acquisizione di tale documentazione essenziale** per l'espletamento della perizia, tra cui i CD degli elettroferogrammi e dei RAW DATA (relativi alla corsa elettroforetica generata dal sequenziatore automatico), eventualmente anche attraverso i Laboratori della Polizia Scientifica, qualora il materiale elencato non fosse presente in atti.

In data 11 aprile 2011 il Presidente della Corte perugina autorizzava il prelievo di tale documentazione anche presso i Laboratori della Scientifica.

Tali atti venivano chiesti con celerità dalla cancelleria della Corte sia alla Procura di Perugia che alla Polizia Scientifica di Roma, come da atti del 14 aprile 2011.

In una comunicazione del 20 aprile 2014, a firma della dott.ssa Stefanoni, veniva espresso un sostanziale diniego alla consegna di tali atti, ritenendosi che tali atti non fossero utili agli accertamenti!

Si riporta il passo in questione di cui all'allegato n. 66:

> ... allegato separato dal corpo della relazione. ... sono stati
>
> In riferimento alla richiesta di acquisizione del CD RAW DATA, come l'obbligo rappresentarLe che le informazioni sottoforma di *file* presenti nel sequenziatore non sono *mai* parte integrante della relazione tecnica, in quanto l'oggetto di valutazione da parte del genetista forense, e cioè il profilo del DNA, è già riportato nell'elettroferogramma stampato, allegato in relazione tecnica su cui sono riportati *tutti* i dati utili ad una valutazione del profilo genetico.
>
> Inoltre è bene precisare che i *file* contenuti nel sequenziatore denominati "Sample File fsa" contengono sottocartelle denominate "Info", "Raw Data" ed "EPT Data", che non consentono alcun intervento umano per modificare e/o aggiungere dati, e pertanto, la loro visione, non contribuisce a fornire elementi ulteriori alla valutazione del dato genetico.
>
> Infine, si rappresenta che la richiesta avanzata dal Collegio Peritale relativa all'acquisizione del CD RAW DATA è incompleta in quanto non viene specificato il nome del "sample file" richiesto, senza il quale non è possibile l'esatta identificazione del materiale documentale di cui si chiede acquisizione.
>
> Nel restare a disposizione della S.V. per qualunque chiarimento in merito, si saluta cordialmente.
>
> Roma, 20/04/2011
>
> Il Consulente Tecnico
> Dr.ssa Patrizia Stefanoni

Con successiva nota a firma del Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, in risposta a tale comunicazione della dott.ssa Stefanoni, si invitava la stessa a "*consegnare direttamente agli stessi [periti] quanto essi riterranno utile acquisire ai fini del completamento dell'indagine, previo chiarimento delle perplessità da lei manifestate*".

In base a quanto sopra rilevato, appare evidente che non tutti i dati richiesti dai periti furono consegnati dalla Scientifica.

La conoscenza di tali dati (RAW DATA) sarebbe stata fondamentale al fine di escludere ogni rischio di contaminazione in relazione ai reperti 36 e 165 B, come ben evidenziato anche dal perito Berti (escusso all'udienza del 6 novembre 2013, pag. 31): tali elementi avrebbero permesso di valutare

eventuali errori di laboratorio (grazie alla possibilità di rileggere il dato grezzo anche a distanza di tempo), compresi eventuali fenomeni di contaminazione.

Interrogato sul rilievo dei RAW DATA nell'ambito della verifica della traccia "I" (qui non in contestazione), il perito Berti ha osservato:

AVV. BONGIORNO – *Un'altra cosa. Voi avete poi dato ai Consulenti i cosiddetti controlli negativi, positivi e i raw data. Sono dei dati importanti questi elementi?*

PERITO BERTI – *Beh, diciamo...*

AVV. BONGIORNO – *A cosa servono?*

PERITO BERTI – *Servono a verificare che l'analisi condotta non abbia problemi dovuti a... ad esempio, il controllo negativo è che non vi sia Dna contaminante durante la reazione, quindi non siano stati elementi già... elementi sui quali abbiamo già Dna prima della reazione. I controlli positivi ci permettono di verificare che la bontà dell'analisi è stata condotta correttamente. I raw data sono i dati grezzi che permettono anche in maniera successiva, a chiunque abbia il software che permette di analizzare questi campioni, di analizzarli quante volte vuole, in maniera anche remota.*

AVV. BONGIORNO – *Quindi servono anche per i Consulenti, per fare i loro controlli questi elementi?*

PERITO BERTI – *Sì*.

Nonostante l'indiscusso rilievo che rivestivano i dati grezzi (RAW DATA), attraverso i quali sarebbe stato possibile anche risalire alla corretta esecuzione dei controlli positivi e negativi, la Corte di Firenze ha clamorosamente ignorato sia il menzionato carteggio, dal quale risultava l'omessa consegna di tali dati, sia le dichiarazioni rese in grado d'appello dall'operatrice della Scientifica.

Non è, quindi, vero – come asserito dal Giudice di rinvio – che tali dati potevano essere esibiti a semplice richiesta, se è vero che nonostante le numerose sollecitazioni tali dati non furono mai consegnati.

Inoltre, è pure infondata l'affermazione in base alla quale tali elementi furono effettivamente depositati *illo tempore* all'udienza preliminare (2008) dal

momento che – di fatto – essi non furono mai resi disponibili ai CT della difesa e ai periti.

Il che si desume anche dal verbale di udienza del 18 luglio 2009 (pag. 115, all. 46 cit.) – durante il primo grado – nell'ambito del quale si parla del deposito di ulteriore documentazione da eseguirsi entro il 30 luglio (*INTERVENTO – (?) - Io volevo sapere Presidente se fra questa documentazione verranno poi depositati i registri del laboratorio, così come l'abbiamo chiesto noi, e anche mi dicono i miei consulenti il raw data del computer, della macchina, quindi chiedo ufficialmente se questo documento il raw data può essere acquisito. Perché mi dicono i miei consulenti che questo è anche un elemento molto importante ai fini di valutare il risultato. PRESIDENTE – Infatti nel provvedimento la Corte ha stabilito anche i registri. Entro il 30 luglio, se poi non si riesce a stabilire, a rispettare questa data si farà... PARTE CIVILE – AVV. MARESCA – In considerazione dell'accoglimento appunto della richiesta della difesa, se la Corte vuol prevedere comunque una sorta di riemissione in pristino di tutti i consulenti, anche quelli di Parte Civile ovviamente, eventualmente per necessità, perché altrimenti il professor Tagliabracci avrà a disposizione dei dati che non sono stati esaminati dai consulenti delle altre Parti. Io ovviamente la richiesta in quanto necessaria, nel senso che ad esempio la professoressa Torricelli se dovrà dire qualcosa sulla quantificazione deve essere messa in grado di poter depositare un supplemento di consulenza e magari dire il proprio parere alla Corte. Quindi insisto perché solo su questo punto i vari consulenti possono essere ammessi a rispondere alla Corte. PUBBLICO MINISTERO – (DR.SSA COMODI) – Evidentemente anche la dottoressa Stefanoni che è stata l'autrice di tutto il materiale che verrà prodotto. DIFESA – AVV. BONGIORNO – Siccome stiamo parlando di un materiale che io ad esempio non conosco, non immagino, io so che è un materiale rilevante perché il mio tecnico spesso mi ha chiesto questa quantificazione, mi ha chiesto i registri, non so quanto rilevante se non decisivo, è chiaro che io potrò esprimermi rispetto una riapertura da quello che sto capendo alla nuova richiesta di esame delle precedenti Parti non*

appena lo vedremo, vedremo se è un materiale decisivo, però prima vediamolo e poi valutiamo).

Come si è visto (cfr. carteggio Corte-Periti-Dott.ssa Stefanoni), la mancata consegna dei *raw data* è emersa anche nel successivo grado di giudizio, dimostrandosi che durante tutte le precedenti fasi (udienza preliminare e primo grado), i controlli positivi/negativi e i raw data non furono realmente mai messi a disposizione.

Relativamente ai pochi documenti inerenti i controlli positivi e negativi depositati durante l'udienza del 5 settembre 2011 (controllo neg.doc, controllo pos.doc, I Sample Info REP.36-B.doc, II prova 36-B.doc, II Sample Info REP. 36-B.doc, Rep.165-B.doc), si segnala che:

1) dal file I Sample InfoREP.36-B.doc può essere dedotto che il controllo negativo (ID778) e il controllo positivo (ID777) siano controlli di qualità relativi alla sessione di analisi del reperto ID771 (traccia B del reperto 36, coltello);

2) gli elettroferogrammi di questi controlli non sono stati forniti e quindi non è possibile valutarli;

3) vengono forniti invece gli elettroferogrammi di un controllo negativo (ID732) ed uno positivo (ID731) di cui tuttavia non è possibile risalire a quale sessione di lavoro si riferiscano né a quale procedimento (potrebbero in realtà essere controlli di un altro caso giudiziario);

4) **del reperto 165B-gancetto non viene fornito alcun controllo né positivo né negativo: a tutt'oggi non esiste ancora alcuna evidenza che esistano controlli di qualità di PCR relativamente a questo reperto**;

5) è pur tuttavia improbabile che i controlli 731 e 732 siano riferiti al gancetto, dal momento che, se come si auspica la numerazione dei campioni è progressiva, devono essere precedenti al reperto 36-B (771), quindi precedenti al 13 novembre 2007; il gancetto è stato invece analizzato dal 29 dicembre 2007 in avanti.

In conclusione, può affermarsi che la sentenza impugnata sia caduta in un gravissimo travisamento di una prova decisiva, che, ove correttamente valutata, avrebbe permesso di accertare l'avvenuta contaminazione da laboratorio.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XVI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA SIMULAZIONE DEL FURTO DI CUI AL CAPO E)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EVIDENZIATI ALLE PAGG. 4-29, 107-116 DELL'ATTO DIFENSIVO DATATO 29 LUGLIO 2013 (RUBRICATO "MOTIVI NUOVI")

La sentenza impugnata ha confermato la condanna inflitta anche in relazione al delitto di cui al capo E (simulazione di furto nell'appartamento), ravvisando nel caso di specie la realizzazione di una "*manipolazione operata in uso a Romanelli Filomena da coloro che commisero l'omicidio della povera Meredith Kercher; nella alterazione della scena del crimine, con una attività significativa finalizzata a creare difficoltà nella ricostruzione degli accadimenti, ed a sviare i sospetti sugli autori del crimine…*" (sulla manipolazione nella camera della Romanelli: pagg. 63 ss.).

La Corte è così giunta alla conclusione che la rottura del vetro con una pietra e il disordine all'interno della stanza della Romanelli costituissero solo una messinscena per ottenere l'impunità dal delitto principale da loro commesso. Vi sarebbe stata, cioè, "*la costruzione, a fini di depistaggio, di una realtà simulata*" (pag. 331 sent.).

E' del tutto evidente come la simulazione del reato e la responsabilità per l'omicidio siano, nel discorso giustificativo della Corte, legati indissolubilmente a doppio filo.

In base al provvedimento impugnato, Rudy Guede non avrebbe avuto accesso nella casa dall'esterno, attraverso una disagevole scalata lungo il muro fino ad un'altezza di 3,78 m., ma sarebbe entrato all'interno dell'abitazione con l'utilizzo delle chiavi di accesso che, la sera del 1° novembre 2007, soltanto Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito avevano nella loro disponibilità (così pag. 312 sent.).

Ma, a tale riguardo, potrebbe subito obiettarsi che le chiavi di casa le aveva sicuramente Amanda e non certo Raffaele, il quale non aveva alcun interesse a simulare.

Ad avviso della Corte, a confermare la tesi della simulazione militerebbero una serie di circostanze: l'altezza della finestra da terra; la mancanza di appigli utili per la scalata, ad eccezione delle grate di una finestra sottostante e di un chiodo (pag. 66 sent.); il posizionamento dei vetri sopra i vestiti e gli altri oggetti (pag. 73 sent.); la mancata asportazione di beni (pag. 72 sent.); la scarsa robustezza della porta d'ingresso (pag. 74 sent.).

Secondo il provvedimento gravato, quindi, non sarebbe condivisibile la ricostruzione difensiva in base alla quale il ladro e omicida Rudi Hermann Guede sarebbe penetrato dalla finestra e avrebbe poi consumato il delitto uscendo infine dal portone d'ingresso.

Ad avviso del Giudice di rinvio, se il ladro avesse voluto accedere mediante effrazione, avrebbe potuto scegliere una via più agevole, passando da una porta finestra che dava sul terrazzo: tale accesso, sito sul retro della palazzina, avrebbe avuto il vantaggio di essere chiuso alla vista dalla strada (pag. 76 sent.).

Come si evidenzierà nel prosieguo, quest'ultima affermazione integra l'ennesima congettura sganciata dagli atti processuali, dato che la teste Monacchia all'udienza del 27 marzo 2009, pag. 115 trascr. (all. 33 cit.) aveva detto di riuscire tranquillamente a vedere da casa sua il terrazzino della casa di via della Pergola:

DOMANDA – *Quando lei dalla sua camera guardava la casa di via della Pergola lei vedeva il tetto?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Poi che cosa vedeva di quella casa? Quali finestre vedeva?*

RISPOSTA – *Quella del terrazzino, il terrazzino praticamente così e la finestra della cucina che però è laterale.*

DOMANDA – *Il terrazzino, il lato sinistro della casa?*

RISPOSTA – *No, diciamo...*

DOMANDA – *Oppure il terrazzino della parte posteriore della casa?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Quindi vedeva la parte posteriore e la finestra della cucina?*

RISPOSTA – *La finestra diciamo del terrazzino e la finestra che è qui.*

DOMANDA – *E poi quella che è di fianco alla porta d'ingresso vedeva?*

RISPOSTA – *Adesso non me lo ricordo.*

DOMANDA – *Comunque vedeva...*

RISPOSTA – *Il terrazzino sono sicura.*

DOMANDA – *Si ricorda di avere visto la finestra dalla parte del terrazzino?*

RISPOSTA – *Sì, sì, quella sì.*

XVI.1 *Analisi della motivazione*

Si legge alle pagg. 77-80 della sentenza: "*In buona sostanza, e ricapitolando il nostro ragionamento, si vorrebbe sostenere che Rudy Hermann Guede, il quale conosceva perfettamente sia lo stato dei luoghi, sia l'immobile, nella sera dell'1 novembre 2007 avrebbe deciso di fare un furto all'interno della villetta ove abitavano degli studenti che lui conosceva e da cui era lui stesso conosciuto, senza peraltro avere cognizione alcuna né della circostanza che la villetta fosse disabitata alle 21 della sera di un giorno festivo, né tantomeno se qualcuno avrebbe fatto rientro nella casa nelle ore immediatamente successive.*

Ad ogni buon conto, una volta deciso di perpetrare il furto, non avrebbe forzato la serratura del portone di accesso, pur potendone apprezzare immediatamente la scarsa resistenza; né avrebbe utilizzato l'accesso posteriore sicuramente al riparo da occhi indiscreti e che gli avrebbe consentito di accedere abbastanza facilmente al terrazzo sovrastante l'appartamento seminterrato, grazie alla presenza di svariate grate ed inferriate utili alla scalata rapida, e da lì, mediante forzatura di una finestra da operare in condizioni di maggiore agibilità penetrare all'interno dell'appartamento ove intendeva perpetrare il furto.

Rudy Hermann Guede, ladro esperto e scaltro, avrebbe invece deciso di accedere nell'appartamento con un'operazione molto macchinosa e complessa.

In primo luogo, si sarebbe arrampicato scalando per mt. 3,78 di altezza una parete della casa prospicente la strada, con il rischio quindi di essere visto dalle persone che, in una giornata festiva frequentavano il parcheggio sovrastante la villetta. Sarebbe giunto ad aggrapparsi alla parte della mensola che fuoriusciva dalle persiane chiuse e, sorreggendosi necessariamente soltanto con una mano, avrebbe aperto, non senza l'uso di una forza consistente, le persiane verdi che erano state precedentemente chiuse, fino ad incastrarsi sulla mensola, da Filomena Romanelli al momento di lasciare l'appartamento. Poi sarebbe disceso di nuovo fino al terrapieno, avrebbe raccolto il sasso di notevoli dimensioni e di notevole peso successivamente rinvenuto all'interno dell'appartamento, spezzato in due tronconi, e, dal terrapieno prospicente la finestra avrebbe con un solo lancio centrato la parte destra della finestra rompendo il vetro. Successivamente sarebbe tornato sui suoi passi e si sarebbe nuovamente arrampicato fino a raggiungere la mensola, questa volta però ricoperta dai vetri e, senza ferirsi (poiché non è stato repertato sangue riconducibile a Rudy Hermann Guede) sarebbe riuscito ad aprire la chiusura a spagnoletta della finestra e penetrarvi all'interno. Una volta giunto all'interno dell'appartamento avrebbe rovistato nella stanza della Romanelli, senza peraltro prelevare alcunché. Questa circostanza, sicuramente incompatibile con la finalità di furto che lo aveva mosso all'impresa, lascerebbe intendere che durante l'operazione di ricerca degli oggetti da asportare sarebbe stato interrotto dal rientro a casa della povera Meredith, la quale quindi avrebbe dovuto essere aggredita fino dal soggiorno, in quanto la stessa non avrebbe potuto non accorgersi dell'ingresso di un ignoto ladro, poiché l'appartamento in affitto alle quattro ragazze è pur sempre di modestissime dimensioni. Ma ciò non avvenne, poiché sappiamo con certezza, ricavabile dalle risultanze del sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica effettuato all'interno della villetta, mai poste in discussione da nessuno, che

l'aggressione avvenne nella parte terminale dell'appartamento tra la camera di Meredith Kercher e il bagno piccolo. Ma prescindendo da quest'ultimo rilievo che potrebbe anche prestare il fianco a critiche in punto di ricostruzione delle modalità dell'aggressione, vi è da osservare che in questa fantasiosa ricostruzione degli accadimenti vi sono due elementi di fatto che non è possibile collocare razionalmente. Il primo, che abbiamo già avuto modo di verificare, è la circostanza che i vetri della finestra andarono a finire anche sopra gli abiti e gli oggetti spostati: circostanza questa riferita in maniera pienamente convergente dai quattro testimoni che vi prestarono attenzione, e sicuramente incompatibile con una rottura del vetro in una fase precedente al rovistamento all'interno della stanza nell'appartamento. Il vetro della finestra fu evidentemente rotto successivamente all'ingresso nella villetta, da chi era già all'interno ed aveva già provveduto a creare quella simulazione di disordine che si presentò agli occhi dei testimoni. Il secondo elemento assolutamente incongruente con una siffatta ricostruzione è costituito dalla circostanza, pacifica in atti, che la sera dell'1 novembre 2007 Rudy Hermann Guede sicuramente defecò all'interno del bagno grande adiacente al soggiorno ed alla camera di Laura Mezzetti (il suo DNA è stato rinvenuto sulla carta igienica rinvenuta nel water). Risulta difficile immaginare un Rudy Hermn Guede che, penetrato all'interno dell'appartamento in cui poteva immaginare che gli occupanti tornassero da un momento all'altro, interrompa la ricerca degli oggetti da rubare per andare a fare i propri bisogni nel bagno. Così come risulta altrettanto difficile immaginare un Rudy Hermann Guede che, dopo esser penetrato nella villetta, essere stato sorpreso d Meredith, aver tentato di violentarla ed averla uccisa brutalmente accoltellandola alla gola, anziché guadagnare immediatamente l'uscita dalla casa e la propria impunità, si trattenga nel bagno dell'appartamento a fare i propri bisogni senza poi lasciare in quel bagno alcuna traccia di sangue di cui doveva essere necessariamente imbrattato. Se a queste osservazioni si aggiunge a circostanza, che questa Corte ritiene acquisita, che l'aggressione a Meredith Kercher fu opera di più persone, le quali tentarono di costringere la ragazza

ad un rapporto sessuale che non voleva, e poi, forse proprio in conseguenza della sua reazione, la accoltellarono cagionandone la morte, la prospettazione difensiva di un Rudy Hermann Guede, unico responsabile dell'omicidio, il quale entra furtivo dalla finestra, viene sorpreso da Meredith e la uccide, si appalesa del tutto priva di fondamento e non corrispondente alle emergenze istruttorie. Emergenze istruttorie tutte convergenti nel dimostrare che la rottura del vetro della finestra e la messa a soqquadro della stanza di Filomena Romanelli altro non fu che un maldestro tentativo di accreditare la tesi dell'ingresso di un ignoto stupratore nella villetta, autore dell'omicidio della povera Meredith Kercher; rappresentazione fasulla messa in atto al fine specifico di allontanare i sospetti da persone che erano legate alla villetta di via della Pergola da una frequentazione assidua e titolata. La sera dell'1 novembre 2007 non vi fu quindi alcun ingresso attraverso la finestra né di Rudy Hermann Guede, né di altri correi; coloro i quali entrarono nella villetta assieme a Rudy Hermann Guede vi entrarono dalla porta principale, utilizzando le chiavi di accesso all'appartamento, e solo successivamente fu messa in scena una simulazione di furto, alquanto grossolana, al solo fine di sviare da loro i sospetti dell'omicidio".

XVI.2 *Carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta*

Occorre subito evidenziare come nel tentativo di demolire la tesi difensiva e porre rimedio alle tante illogicità contenute nella sentenza di primo grado, la decisione di rinvio sia scivolata verso una illogicità ancor più manifesta.

Ed infatti, il ragionamento sopra ricostruito si mostra in diverse parti manifestamente irrazionale o è contraddetto da emergenze processuali acquisite.

A) <u>ASSENZA DI INTERESSE NELLA SIMULAZIONE IN CAPO AL SOLLECITO</u>

Il primo elemento che la Corte ha omesso di valutare nella ricostruzione del fatto è proprio l'elemento del movente alla simulazione, che sarebbe stato necessario apprezzare in rapporto alla condotta assunta dagli imputati.

La decisione gravata ha parlato di un maldestro tentativo di accreditare la tesi dell'ingresso di un ignoto stupratore nella casa e di allontanare da sé i sospetti.

Tale conclusione si fonda su dati puramente congetturali: si è già visto che la chiamata al "112" da parte di Raffaele Sollecito fu antecedente all'arrivo della Polizia Postale.

I due imputati furono trovati dagli operanti attendere di fronte alla casa di via della Pergola. Già questo comportamento avrebbe dovuto essere logicamente valorizzato come sintomatico della piena buona fede dei due fidanzati.

Se Raffaele Sollecito avesse posto in essere la simulazione al fine di allontanare da sé qualsiasi sospetto, non si capirebbe per quale ragione farsi trovare, la mattina successiva, fuori dal luogo del delitto (in maniera da attirare subito le attenzioni su di sé), addirittura evidenziando ai poliziotti ivi intervenuti i loro dubbi circa la "stranezza" di quel furto.

A tal proposito, si riportano le dichiarazioni rese dall'operante Marsi secondo cui: "*Sollecito mi disse che «qui hanno sfondato il vetro, stranissimo, però non hanno portato via nulla (...)»*", ed ancora *"Sollecito mi mostrò la camera dove era stata fatta la presunta effrazione e mi disse «stranissimo, non è stato asportato nulla, c'è ancora il computer portatile e la macchinetta digitale di Romanelli Filomena»"* (pag. 124 trascrizioni udienza 6 febbraio 2009, all. 67).

Si vedano anche le **dichiarazioni spontanee del Sollecito** rese all'udienza del 6 febbraio 2009, pag. 157 (all. 20 cit.): "*Inoltre, e qui chiudo, in merito al furto non abbiamo avuto io ed Amanda subito l'impressione che qualcuno fosse entrato. Poi essendo che gli oggetti di valore erano lì, in particolare quello che mi diede più diciamo... catturò subito la mia attenzione fu il fatto che il portatile di Amanda, il portatile di Filomena, la videocamera e tutti questi oggetti che secondo me sono di valore, erano lì, sparsi, però erano lì, cioè nel*

senso chiunque se ci sia stato questo furto qualcuno li avrebbe potuti prendere e portarseli e perciò mi sembrava strano; oltretutto c'erano le altre camere che erano in ordine quindi a livello, diciamo così, di status dei luoghi, mi sembrava che non fosse stato asportato nulla".

Perché mai, allora, uno dei simulatori avrebbe dovuto instillare sugli inquirenti il dubbio circa la veridicità di quanto lui stesso aveva cercato di far apparire reale?

E' evidente come la sentenza abbia del tutto ignorato elementi decisivi che avrebbero sgretolato l'ipotesi della simulazione, qualora debitamente valutati.

B) LACUNOSITA' DELLA DECISIONE (CAPACITA' CRIMINALI DEL GUEDE)

La sentenza di rinvio, nel considerare la plausibilità di una arrampicata del Guede dall'esterno della casa ha sottovalutato le spiccate capacità atletiche dell'ivoriano, che aveva dimostrato le sue abilità nell'introdursi dall'esterno a scopo furtivo negli appartamenti.

E' stato così ignorato il fondamentale racconto degli avvocati **Paolo Brocchi e Matteo Palazzoli, sui quali la difesa dell'imputato si era lungamente espressa all'interno dell'atto difensivo, denominato "motivi nuovi" (ma qualificato dalla Corte come "memoria"), depositato in data 29 luglio 2013, alle pagine 20-29.**

Tali testi – ascoltati all'udienza del 26 giugno 2009 – **avevano riferito di un furto con effrazione, da parte del Guede, ai danni del loro studio legale** o in Perugia, in via del Roscetto 3, nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre 2007.

La narrazione di tale episodio forniva un ulteriore ancoraggio alla tesi dell'ingresso furtivo.

Si vedano le seguenti dichiarazioni rese dal teste Paolo Brocchi (all. 68):

AVV. PAOLO BROCCHI

(pagg. 9-10 trascr.)

DIFESA - *Avv. Maori - Senta avvocato, lei ha subito nel 2007, nell'ottobre del 2007, un furto.*

TESTE – *Sì.*

DIFESA - Avv. Maori - *Ci può raccontare come è successo questo furto, come sono entrati i ladri e cosa è stato asportato?*

TESTE – *Allora,* ***il furto in effetti è stato scoperto dal mio collega, avvocato Palazzoli. Essendo io proprietario dei locali, mi avvisò una domenica pomeriggio perché il furto avvenne... fu consumato nella notte tra il 13 e il 14 ottobre del 2007, nella notte tra un sabato e una domenica****. Il furto venne scoperto dal mio collega avvocato Palazzoli la domenica pomeriggio perché lui entrò in studio per reperire un fascicolo professionale e, entrando, scoprì l'effrazione.* ***La persona o le persone che sono entrate all'interno dello studio, da quello che abbiamo potuto ricostruire unitamente all'equipaggio della squadra mobile che è intervenuto sul posto, sono entrate attraverso una finestra nella zona della segreteria che ha subito la rottura del vetro****, di un vetro di questa finestra con l'ausilio di un pezzo di porfido, una pietra abbastanza grande che abbiamo poi reperito sempre sul posto. La finestra venne rotta, poi queste persone o questa persona ha aperto la maniglia.* ***I vetri erano chiaramente sparsi ovunque****, perché era un vetro piuttosto imponente come dimensioni. Dopodiché, sopra questi vetri abbiamo rinvenuto i nostri indumenti.* ***Praticamente i vetri erano cosparsi sui pavimenti e sopra i vetri c'erano le nostre giacche****, le mie e quelle del collega Palazzoli che erano appese sul portabiti proprio sul corridoio frontistante la finestra.*

(pagg. 14-15 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - ***Che cosa fu asportato*** *all'interno dello studio****?***

TESTE – *Dunque, in un primo momento ci avvedemmo che* ***lo studio si presentava in uno stato di confusione generale****: tutto l'archivio è stato messo a soqquadro, tutte le pratiche e i fascicoli sono stati ridotti a un cumulo, le pratiche di studio, le pratiche della segreteria. Però, dal primo inventario che effettuammo lì al momento,* ***risultava mancante un computer appena acquistato, di proprietà dell'avvocato Palazzoli, un computer portatile del tipo notebook*** *di marca che assolutamente non ricordo,* ***delle chiavi USB*** *di quelle che si utilizzano per*

l'inserimento e il salvataggio dei dati, ***una stampante portatile*** *Canon che era di mia proprietà e poi qualche giorno dopo, proprio quando materialmente mi contattò un equipaggio della volante di Milano, l'agente scelto Spessi Rita, realizzai che mi avevano anche rubato* ***un cellulare****, che peraltro era in parte non funzionante, perché* ***proprio tramite quel cellulare poi risalirono alla mia denuncia*** *inserita nel sistema di indagine dell'interforze, dello SDI delle forze di polizia. Quindi c'era anche un cellulare, che peraltro io avevo dismesso e di cui non conservavo più nemmeno memoria, che era collocato nel cassetto della mia scrivania.*

(pagg. 16-17 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Hanno acceso il riscaldamento?*

TESTE – *Sì, il riscaldamento, quando entrammo, era acceso regolarmente, tant'è che c'era una temperatura torrida all'interno dello studio perché è rimasto acceso, penso, più di ventiquattro ore di fila in un periodo peraltro, ottobre, che non era nemmeno particolarmente freddo. Peraltro notai che questa persona o queste persone che si sono introdotte dentro lo studio* ***hanno anche utilizzato delle bevande che erano presenti in un mobile****, lasciando... hanno anche aperto tutto l'armadietto del pronto soccorso, ricercando meticolosamente tutto quello che c'era dentro, ma più che altro disinfettanti, misuratore della pressione, queste cose qui, ma hanno fatto proprio una selezione del materiale presente dentro l'armadietto del pronto soccorso.*

DIFESA - Avv. Maori - *Passando al* ***computer di proprietà*** *del...*

TESTE – *Dell'avvocato Palazzoli, sì.*

DIFESA - Avv. Maori - *E' stato successivamente rinvenuto?*

TESTE – *Allora, noi non l'abbiamo mai visto. Dico che il 27 ottobre del 2007, circa a mezzogiorno, era un sabato, mi trovavo in studio in modo anomalo perché in realtà avevo solo le prime tre ore a scuola e le ultime tre ore normalmente sono sempre... sei ore il sabato mattina, ma quella mattina uscii prima e mi trovavo in studio.* ***Mi arrivò in studio, sull'utenza fissa, la telefonata del commissariato Venezia Garibaldi della polizia di Stato di Milano, agente scelto Spessi Rita, volante Venezia, la quale mi dice di avere rinvenuto un soggetto, del quale non mi vengono fornite le generalità, né il sesso, mi viene solo detto che hanno***

trovato alcuni beni nella disponibilità di un soggetto che, se non ricordo male, era stato a sua volta rinvenuto all'interno di un asilo, di una scuola*, di un istituto di istruzione e in questo frangente,* ***siccome tra questi beni che erano in possesso o meglio detenuti da questo individuo, da questa persona c'era anche questo telefono cellulare, accendendo il quale poi appariva il mio nome*** *e da qui l'agente, attraverso la ricerca sullo SDI interforze, vede che c'è la mia denuncia di furto del 15 ottobre 2007 e quindi mi chiede conto se effettivamente quei beni sono di mia proprietà.*

DIFESA - Avv. Maori - ***Quindi telefono e computer.***

TESTE – ***Telefono senz'altro,*** *il computer mi venne descritto, non era mio, ho manifestato il dubbio nel senso che... tra l'altro io non l'avevo nemmeno mai visto, né utilizzato, perché era nella disponibilità del collega che l'aveva appena acquistato, quindi da poco tempo, l'aveva acquistato da poco tempo. Sul computer ho manifestato dubbi, sul telefono invece attraverso poi tra l'altro la citazione di tutti i nomi della rubrica, clienti e amici, ho potuto confermare con certezza che trattavasi quantomeno della mia SIM caricata su questo cellulare.*

(*pagg*. 18-20 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Le è stato detto dall'agente Spessi il nome della persona che è stata fermata?*

TESTE – No, assolutamente.

DIFESA - Avv. Maori - ***Lei poi l'ha saputo il nome di questa persona?***

TESTE – No, avviene questo. Il 27 ottobre, sabato, l'agente mi chiama. Tutto si conclude con questa telefonata in cui io riconosco quantomeno il cellulare. ***Il 29 di ottobre, è un lunedì, pomeriggio io sono in studio*** *e sono al telefono con dei clienti. Il 29 ottobre, posso sbagliare, ma credo di aver ricostruito così mentalmente la vicenda, non presi appunti, devo essere onesto. Il 29 ottobre la mia attenzione, ero al telefono, viene attirata da una certa concitazione sulla parte comune condominiale. Sento delle voci sul corridoio, sono ancora al telefono, dopodiché mi avvicino e* ***vedo che un collaboratore di studio, il dottor Luciano Morini, parla con qualcuno. Prima che io possa realizzare l'accaduto, mi dice: "Guarda Paolo che qui c'è una persona che dice di essere stata trovata con della merce, dei beni, degli oggetti che sono stati denunciati da te come sottratti, da te***

e dal tuo collega Palazzoli, ma che lui li ha acquistati regolarmente a Milano nei pressi della stazione ferroviaria di Milano centrale". **Al che io esco sul corridoio e vedo**, *sul limitare del portone che separa l'accesso al condominio dalla pubblica via,* ***una persona di colore che ha in mano un pallone da pallacanestro ed è vestito con degli indumenti ginnici***. *La cosa mi meravigliò perché eravamo anche a fine ottobre, anche abbastanza fresco, quindi mi colpì molto vedere questa persona in indumento sportivo, canottiera di quelle in uso ai giocatori di pallacanestro e un pallone da pallacanestro.* ***Ho riconosciuto il pallone da pallacanestro perché io ho giocato vent'anni a pallacanestro, quindi lo so riconoscere***. *Al quale io proferisco le seguenti parole: "Guardi, non so chi sia lei", risposta di questa persona: "Nemmeno io so chi sia lei", replica mia: "Guardi, a noi interessa solo rientrare in possesso delle nostre cose" e basta. A quel punto io rientro in studio. Non so se la persona si sia ancora trattenuta sull'area diciamo demaniale frontistante lo studio, tant'è che poi chiudo la porta e lì finisce. Qualche settimana dopo, un mese dopo forse, non lo so, tempo dopo dai giornali vedo delle fotografie di una persona che viene associata ai fatti per cui è processo, questo processo, da che riconosco la persona che si era presentata quel pomeriggio, il 29 ottobre, prima dei fatti che hanno condotto a questo processo, presso questo studio per affermare che, sì, era stato in effetti reperito presso questa località a Milano dall'equipaggio della mobile, del commissariato Venezia Garibaldi, ma che lui non... non ha detto a me, ma al collega Morini, che lui non aveva sottratto nulla a nessuno, ma quelle cose se le era procurate regolarmente acquistandole.*

DIFESA - Avv. Maori - *Questa persona chi è? Ci può dire nome e cognome?*

TESTE – *Il dottor Luciano Morini che...*

DIFESA - Avv. Maori - *No, no, dico... ce l'ha detto del suo praticante. Lei ha detto che questa persona di colore che non conosceva, che ha visto per la prima volta il 29 ottobre del 2007,* ***poi successivamente ha avuto modo di vedere dai giornali chi fosse***.

TESTE – ***Sì.***

DIFESA - Avv. Maori - *Ci può dare il nome e il cognome della persona?*

TESTE – ***Io ritengo di aver riconosciuto in quella persona questo signor Rudy Hermann Guede, che non è imputato in questo processo, ma è comunque coinvolto nell'altra...***

(pagg. 25-26 trascr.)

PUBBLICO MINISTERO – *Torniamo* ***all'ubicazione di questa... quindi questo studio*** *è a pianoterra...*

TESTE – *Pianoterra rialzato.*

PUBBLICO MINISTERO - *...pianoterra rialzato.* ***Da quali punti ci si arriva?***

TESTE – *Allora,* ***in via del Roscetto ci sono due finestre al pianoterra rialzato, fronte strada, che sono poi le stanze del collega Palazzoli e la mia****. Poi ci sono...*

PUBBLICO MINISTERO – ***Quanto distano da terra?***

TESTE – ***Da via del Roscetto sono tre metri minimo****, tre metri sì, sì perché io sono alto due... tre metri. Poi da via del Lupo, a scendere, il piano di campagna, il piano strada... c'è un declivio a scendere, fino a questo cortile interno, perché è una strada cieca via del Lupo. Dopodiché, da quel lato invece l'altezza, diciamo, cresce leggermente perché c'è questo piccolo declivio, per cui quindi il piano di campagna va a scendere e da lì c'è un cortile interno dal quale si accede dal demanio comunale al cortile delimitato da un cancello in ferro. Attraversando questo cancello si arriva a questo cortile, poi c'è una porta blindata con la forma a grate, quindi con le inferriate e da quella che è al pianoterra,* ***alzando lo sguardo, si arriva a questo balcone, a questo terrazzino che invece è relativo al mio studio che è posto a circa... più di tre metri, tra tre e quattro metri dal piano di campagna.***

Si noti che nella denuncia di furto presentata da Paolo Brocchi il 15 ottobre 2007, l'avvocato ebbe a dichiarare che ignoti si erano introdotti furtivamente nello studio, **dopo aver infranto il vetro dell'unica finestra non allarmata che affacciava sul cortile ad un'altezza elevata da terra**.

Sempre con riferimento al furto subito nello studio, il collega dell'altro legale ha precisato (all. 69):

AVV. MATTEO PALAZZOLI

(pagg. 34-37 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - *Ci può dare un'indicazione di quello che è successo in quel frangente?*

TESTE – *Io tornavo domenica 14 ottobre da due giorni fuori Perugia e prima di rientrare... […]. Sono tornato in studio e, entrando dentro studio, ho notato subito qualcosa che non mi tornava[…]. Sono andato verso la portafinestra dello studio che dà verso una corte interna dello stabile e, aprendo gli scuri della finestra,* ***ho notato che i vetri della finestra erano stati distrutti****, che le giacche fra l'altro erano state distese per terra probabilmente per coprire i vetri della finestra rotta. Sono corso immediatamente a questo punto dentro il mio studio, che si trova davanti allo studio dell'avvocato Brocchi, e ho notato immediatamente, mio malgrado, che l'unica cosa che mancava... oltre ai fascicolatori completamente aperti e i fascicoli a loro volta aperti con fogli sparsi per tutto lo studio,* ***ho notato anche che il mio computer non c'era più*** *[…]. Ho fatto un giro perlustrativo dello studio e ho notato di nuovo, entrando dentro la toilette, la luce accesa della toilette […].*

DIFESA - Avv. Maori - *Il soggetto che era entrato aveva consumato delle bevande di vostra proprietà?*

TESTE – *Sì, ricordo che c'era una bottiglia di aranciata lasciata, se non erro, nella sala praticanti.*

DIFESA - Avv. Maori - *Senta, lei ha parlato di questo computer che le è stato asportato in quella occasione. Ci può dire che computer fosse?*

TESTE – *Era un Vaio, la copertina esterna era bianca. La particolarità è che a differenza... la peculiarità di quel computer è che ha uno schermo 16:9 molto particolare.*

DIFESA - Avv. Maori - *E' un Sony.*

TESTE – *E' un Sony Vaio però, che è una marca della Sony. Ha una grafica particolare, è uno dei pochi computer che non muta, diciamo, il tipo di colore a seconda di come uno sposta lo schermo. Era un portatile comunque.*

(pagg. 39 – 40 trascr.)

DIFESA - Avv. Maori - ***Lei sa che Hermann Rudy Guede è stato trovato dalla questura di Milano qualche giorno prima dei fatti con il suo computer?***

TESTE – *Io non so che lui è stato trovato con... o meglio, nel momento in cui l'avvocato Brocchi mi ha riferito che l'aveva chiamato la questura di Milano, la questura non ha specificato il soggetto in mano al quale era stato ritrovato il computer. Penso che in quella circostanza avesse specificato comunque che era stato ritrovato in mano ad un ragazzo mentre stava commettendo un reato analogo, se non erro, presso un asilo milanese.*

DIFESA - Avv. Maori - *Le è stato riferito dai suoi collaboratori, dal dottor Morini se non sbaglio si chiami e dall'avvocato Brocchi, di un incontro avvenuto il 29 ottobre con questo Rudy Guede?*

TESTE – *Sì, mi è stato... anche in quel caso non... io, quando succedono queste cose, non ci sono mai purtroppo.*

DIFESA - Avv. Maori - *Lei non era presente, le è stato solo riferito.*

TESTE – ***Mi è stato riferito che un ragazzo era venuto a studio, era intervenuta una conversazione fra...***

DIFESA - Avv. Maori - *Che tipo di ragazzo?*

TESTE – ***Un ragazzo di colore, deduco, era venuto a studio e aveva intrattenuto una conversazione*** *orale con il dottor Morini e probabilmente anche con l'avvocato Brocchi, dichiarandosi assolutamente estraneo ai fatti e dichiarando di aver acquistato il mio computer regolarmente, se non mi sbaglio alla stazione di Milano, non lo so sinceramente. Questo mi è stato riferito dai miei colleghi.*

DIFESA - Avv. Maori - *Lei comunque esclude di aver ricevuto in restituzione il suo computer.*

TESTE – *No, assolutamente.*

Quanto fin qui esposto documenta l'errore insito nella sentenza di condanna.

C) ELEMENTI DIMOSTRATIVI DEL TENTATO FURTO NON CONSIDERATI DALLA SENTENZA

La sentenza impugnata ha omesso di considerare molteplici elementi idonei a comprovare l'intenzione furtiva del Guede.

Sopra il letto di Meredith, infatti, si trovava una **borsa in simil-pelle di colore marrone** (reperto n. 166 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni).

La Corte ha ignorato che anche all'interno di tale borsa è risultata la presenza del **DNA di Guede**: la traccia A analizzata sul reperto ha consentito di individuare una mistura di DNA di Rudy e della vittima, segno inequivocabile che prima di abbandonare la scena del crimine Guede ha rovistato nella borsa presente sul letto.

D) CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO PER L'INTRUSIONE FURTIVA

Il provvedimento impugnato assume che Rudy Guede non potesse sapere che la casa fosse disabitata al momento del tentativo di furto: anche tale assunto appare basato su una disamina parziale degli elementi provenienti dall'istruttoria.

Rudy Guede conosceva bene i ragazzi al piano inferiore e anche le loro abitudini, avendoli frequentati proprio in quel periodo (è plausibile che abbia avuto notizia che la casa sarebbe stata abbandonata temporaneamente dai suoi inquilini per le festività); inoltre, l'ivoriano potrebbe aver fatto un sopralluogo prima di tentare l'ingresso furtivo al fine di accertarsi che nessun abitante della casa fosse ivi presente.

Peraltro, al momento del probabile ingresso nella villetta (intorno alle ore 21:00 del 1° novembre) era certamente già buio, sicché il ragionamento adoperato dalla Corte circa il rischio di essere notato non tiene conto di tale dato circostanziale.

In sentenza si afferma che Rudy Guede conosceva perfettamente l'abitazione di Meredith Kercher, tanto che si è ipotizzato che fosse sufficiente un arnese per forzare la porta d'ingresso. Anche tale affermazione è apodittica, in quanto Rudy Guede conosceva l'appartamento di sotto (quello abitato dai ragazzi) per averlo frequentato, ma non anche quello posto al piano superiore (abitato dalle studentesse) dove non era mai stato.

Anche tale aspetto è stato del tutto ignorato in sentenza, nonostante il dato emergesse sia dall'istruttoria che dal giudicato a carico del Guede.

E) <u>ACCESSO CON SCALATA DALL'ESTERNO</u>

La difesa Sollecito aveva fornito diversi elementi per dimostrare come – al di là delle indubbie capacità criminali del Guede, la scalata dall'esterno fosse operazione fattibile, come dimostrato anche dal tentativo operato da un avvocato dello studio Maori.

PAG. 182 TRASCRIZIONI 9.1.2014

Avv. Bongiorno: *...E' sempre stato detto che questa scalata è impossibile e contro questa illazione noi ci limitiamo a fare vedere come un improvvisato scalatore in mocassini è riuscito a salire. Io le dico subito Presidente che questo improvvisato scalatore è un collaboratore dell'Avvocato Maori e a me dispiace – si chiama Avvocato Delfo Beretta, o Beretti, non lo so – ma quello che a me dispiace, come spesso alcune cose che accadono, è che non è che questo Avvocato ha fatto vari tentativi ed è riuscito. Noi eravamo andati lì per fare... perché volevamo vedere questa finestra. Lui, tra l'altro secondo me assumendosi una responsabilità folle, perché se poi non riusciva era un bel guaio, ha visto che sotto la finestra della Romanelli c'era una specie di scaletta. Perché questa è la verità: sotto la finestra della Romanelli c'è una grata che funge da scaletta. Si è poi attaccato, per tenersi, non a un chiodo che abbiamo messo noi, c'era un chiodo che sporgeva di sei centimetri, si è attaccato ed è riuscito – come vedete – a salire. A proposito di questo chiodo che, come vedete...*

Anche questo aspetto è stato sottovalutato in sentenza.

F) SUPPOSTA ASSENZA DI FERITE SULLE MANI DEL GUEDE

La Corte di rinvio ha completamente ignorato quanto la difesa aveva evidenziato nei motivi nuovi del 29 luglio 2013 (all. 5 cit.) a proposito della presenza di ferite alle mani del Guede all'atto del suo arresto in Germania, illustrando i contenuti del verbale della Polizia tedesca.

Difatti, in seguito all'arresto di Guede, furono trasmesse – poiché ritenute di sicuro interesse investigativo – alcune foto dalle quali emergeva la presenza di tagli sul palmo della mano. Tali foto erano state scattate presso il penitenziario di Koblenz, in data 22 novembre 2007 (ossia, **appena 20 giorni dopo l'omicidio).**

Tali ferite erano state illustrate dalla difesa alle pagine 4 – 21 dell'atto difensivo, unitamente ad una dettagliata esposizione della vicenda.

Atteso che la Corte assume che non furono rilevate ferite, sarebbe stato onere del Giudicante prendere specifica posizione sul punto, atteso che **l'omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione** che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni a discolpa (Cass., Sez. VI, 5 novembre 2013, n. 269, Rv. 258456; conf. Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2012, n. 18453, Rv. 252713).

Ed infatti, le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal Giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale.

A tale riguardo, è indubbio che la Corte avrebbe avuto l'onere di valutare questo (ed altri elementi illustrati dalla difesa).

La mancata attenzione verso tali profili contrasta con quanto la Corte aveva evidenziato nella relazione introduttiva (pag. 182 trascr. ud. 30 settembre 2013): "*Le difese di Raffaele Sollecito depositavano, in data 29 luglio 2013, una memoria contenente i motivi di appello aggiunti, che peraltro si*

sostanziavano in una serie di censure alle argomentazioni svolte nella sentenza emessa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza di secondo grado. Ritiene questa Corte che ***le argomentazioni svolte, seppure indubbiamente utili ai fini della ricostruzione dei fatti*** *per cui è processo, non abbiano in effetti natura di motivi di appello aggiunti, ma esclusivamente di* ***rilievi critici al percorso argomentativo della sentenza della Corte di legittimità, e che debbano essere valutati in tale veste, unitamente a tutti gli altri elementi della causa al momento della decisione di merito***".

G) POSIZIONAMENTO DEI VETRI

La sentenza impugnata assume che la localizzazione dei frammenti di vetro nella stanza della Romanelli al di sotto degli oggetti dimostri la simulazione di reato.

Anche tale affermazione è contraddetta dagli atti processuali.

È sufficiente comparare le motivazioni della sentenza con le dichiarazioni dei testimoni Romanelli e dell'agente di P.G. Battistelli, nonché con gli ulteriori elementi non valutati e contenuti nei motivi nuovi del 29 luglio 2013 alle pagg. 107-116.

La teste Romanelli, infatti, **aveva descritto una situazione in cui i vetri erano posizionati anche sotto i vestiti e non prevalentemente sopra gli stessi.**

Non solo, ma la stessa Romanelli aveva ammesso di essere entrata nella stanza, dove c'era "un miscuglio di vetri, vestiti, vetri" e di aver sollevato degli oggetti e operato quindi degli spostamenti.

A tal proposito, si riportano gli stralci più significativi della deposizione di Filomena Romanelli:

"*Prendendo il computer mi sono accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose, cioè* ***era un miscuglio*** *e quindi lì per lì non ci feci subito caso.*

Presidente: Scusi che significa un miscuglio?

Risposta: Era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri…

Presidente: Quindi erano anche sotto i vestiti?

Risposta: ***Sì, erano anche sotto****, ma anche erano sopra*" (p. 40-41 trascrizioni, udienza 7 febbraio 2009, all. 70).

È, quindi, lampante come la Corte di rinvio abbia ipotizzato un presupposto di fatto inesistente: **non è vero, cioè, che i frammenti di vetro si trovassero prevalentemente sopra i vestiti!**

Lo stesso ispettore Battistelli – all'udienza del 6 febbraio 2007 – aveva riferito di una situazione molto caotica in cui i vetri furono notati anche sopra gli oggetti e non già soltanto al di sotto (all. 71).

Anche il teste Altieri aveva parlato di vetri posti sia sopra che sotto (pagg. 217-218 trascr. ud. 6 febbraio 2009, all. 72).

Peraltro, esaminando le foto scattate sulla scena del delitto, **si poteva notare un frammento trasparente accanto all'orma della scarpa di Guede, segno inequivocabile che tale soggetto, dopo essersi introdotto furtivamente in casa, trasportò inconsapevolmente il pezzo di vetro all'interno della stanza di Meredith** (frammento vicino alla traccia "A"):

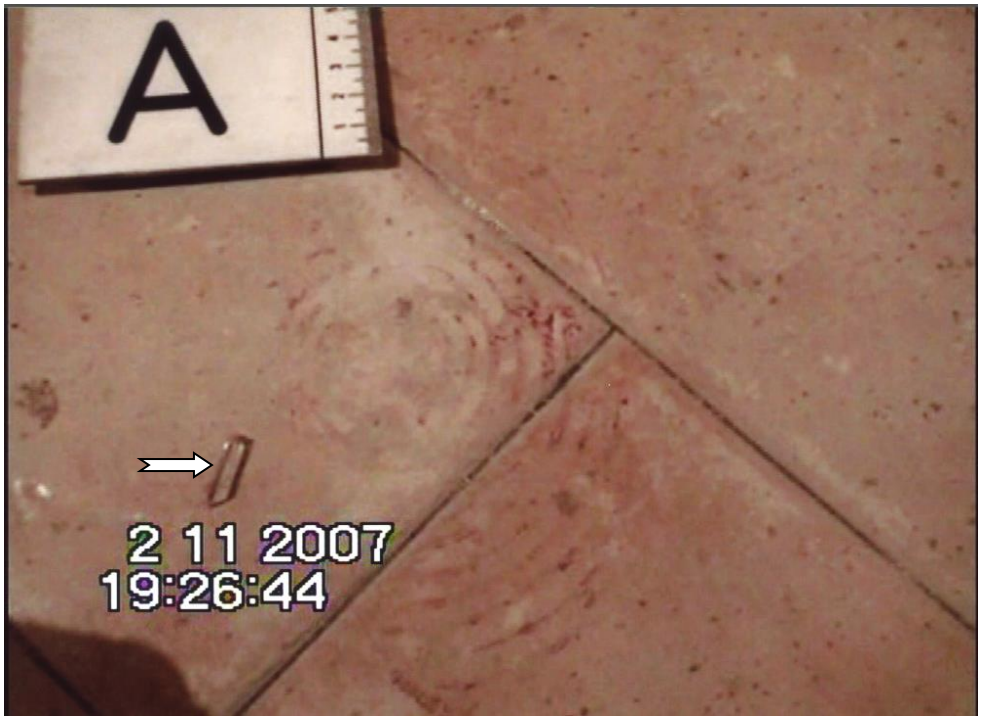

H) SVOLGIMENTO DELL'AGGRESSIONE

Ancora una volta, la motivazione della sentenza impugnata dimostra di fondare il proprio ragionamento su personalissime impressioni disancorate dalla realtà processuale.

Asserisce la sentenza impugnata che l'impossibilità di accreditare la tesi dell'ingresso furtivo di un ignoto stupratore nella casa deriverebbe dalla circostanza che Guede defecò all'interno del bagno: "*Risulta difficile immaginare un Rudy Hermn Guede che, penetrato all'interno dell'appartamento in cui poteva immaginare che gli occupanti tornassero da un momento all'altro, interrompa la ricerca degli oggetti da rubare per andare a fare i propri bisogni nel bagno. Così come risulta altrettanto difficile immaginare un Rudy Hermann Guede che, dopo esser penetrato nella villetta, essere stato sorpreso d Meredith, aver tentato di violentarla ed averla uccisa brutalmente accoltellandola alla gola, anziché guadagnare immediatamente l'uscita dalla casa e la propria impunità, si trattenga nel bagno dell'appartamento a fare i propri bisogni senza poi lasciare in quel bagno alcuna traccia di sangue di cui doveva essere necessariamente imbrattato*" (pagg. 79-80 sent.).

Il ragionamento seguito dalla Corte si scontra con il dato emergente dalla sentenza di abbreviato a carico di Rudy Guede, dal quale emerge che l'improvvisa impellenza fu dovuta alla circostanza di aver mangiato poco prima un Kebab che gli avrebbe dato fastidio allo stomaco.

Contrariamente a quanto evidenziato in sentenza (che sul punto privilegia una pura congettura), è evenienza del pari plausibile che Meredith Kercher non si fosse subito accorta di lui, all'atto di rincasare (essendo il Guede in bagno) e che costui si sia reso conto del suo arrivo (inaspettato) e che l'abbia aggredita dopo essere uscito dalla toilette; dopo l'aggressione, è quindi verosimile che Guede non si sia più attardato a rubare oggetti nella casa, limitandosi a rovistare nella borsa della vittima (e delle altre occupanti della casa) alla ricerca di contante, infine scappando dopo averla chiusa a chiave morente nella sua stanza.

Tale ipotesi alternativa non è stata considerata nella sentenza di condanna.

I) ILLOGICHE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

A dimostrazione della manifesta illogicità che pervade la motivazione occorre infine dare conto del passaggio contenuto alle pagg. 312 e 313 della sentenza impugnata, dove si afferma che Rudy Guede sia entrato all'interno dell'abitazione grazie a chi aveva le chiavi di accesso (Amanda Knox) e che la circostanza che Raffaele Sollecito non avesse conosciuto in precedenza Guede avrebbe "scarso significato nella ricostruzione degli eventi", poiché il collegamento fra quest'ultimo e l'imputato sarebbe stato rappresentato da Amanda Knox che aveva avuto modo di conoscere l'ivoriano.

Ancora una volta, il ragionamento è frutto di una mera congettura.

Ed infatti, Rudy Guede aveva frequentato solo l'appartamento sottostante in cui si trovavano i ragazzi e non era mai entrato al piano di sopra, per cui non si comprende per quale ragione Amanda avrebbe dovuto farlo entrare in casa (visto, peraltro, che si trovava in intimità con il fidanzato Raffaele), oltretutto per consentirgli di defecare (cfr. pag. 317 sent.).

Peraltro Guede conosceva di vista Amanda Knox, esattamente come Meredith, per cui – ragionando con la Corte – si potrebbe anche ipotizzare che ad aprire sia stata la stessa Meredith, come dichiarato da questo stesso soggetto (cfr. pag. 21 sent. abbreviato a carico di Guede).

Infine, non va dimenticato un altro aspetto (ignorato dalla Corte di rinvio), ossia che le chiavi le aveva Amanda Knox, la quale – come si è visto – ha lasciato intendere nelle prime dichiarazioni, prima di ritrattare, che aveva lasciato la casa del fidanzato durante la sera dell'omicidio.

Tutte queste ipotesi alternative sono state ignorate in sentenza.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XVII

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ART. 238 *BIS* E 238, COMMA 2 *BIS*, C.P.P., AVENDO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA INDEBITAMENTE UTILIZZATO AI FINI DI PROVA GLI INTERROGATORI DI RUDY HERMANN GUEDE: RISPETTO A TALE CENSURA VI È RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, COMMA 3, 197 BIS C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI RUDY GUEDE, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA VIOLATO I PRINCIPI IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ

ART. 627, COMMA 3, C.P.P. AVENDO L'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DISATTESO I PRINCIPI STABILITI DALLA CASSAZIONE, A PAG. 57 DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO, IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA RUDY GUEDE

XVII.1 *Indebita utilizzazione a fini di prova degli interrogatori resi da Rudy Guede*

Uno degli elementi decisivi per affermare la responsabilità di Sollecito è stato tratto da quanto dichiarato da Rudy Guede nel corso del processo di secondo grado (ud. 27 giugno 2011, all. 73), allorquando, costui ha indicato negli odierni imputati i responsabili dell'omicidio.

Va subito detto – per esigenze di chiarezza – che le trascrizioni dell'udienza del 27 giugno 2011 dimostrano che Guede non effettuò alcuna ricostruzione dei fatti avvenuti la notte dell'omicidio, essendosi limitato ad una generica accusa nei confronti degli imputati.

Il predetto si è infatti trincerato, sia prima che dopo tale accusa, nel silenzio consentito dalla sua particolare posizione processuale. Ed infatti, il Guede si è

avvalso della facoltà di non rispondere, non accettando alcuna domanda di approfondimento sulla dinamica delittuosa.

La decisione ha, invece, ritenuto che il Guede, accettando il contraddittorio processuale, avesse risposto alle contestazioni a lui mosse, fornendo dichiarazioni di indubbio rilievo processuale in ordine alla presenza di Sollecito e della Knox sulla scena del delitto (pag. 298 sent.).

L'impugnata sentenza ha, inoltre, ritenuto che un elemento di conferma alle vaghissime dichiarazioni accusatorie del Guede (non avendo costui accettato ulteriori domande di approfondimento) **potesse essere desunto dal contenuto dei suoi interrogatori contenuti nella sentenza di abbreviato a suo carico, acquisita nell'odierno processo ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p.**

La Corte di Assise di Appello di Firenze ha così erroneamente ritenuto l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del ricorrente, delle dichiarazioni rese da Rudy Hermann Guede in sede di interrogatorio e, comunque, in separato procedimento, impropriamente veicolate attraverso la sentenza di condanna definitiva acquisita *ex* art. 238 *bis* c.p.p.

Si tratta, a ben vedere, di dichiarazioni che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto escludere dal quadro delle conoscenze valutabili come elementi probatori *in damnosis*, giacché rese in assenza di contraddittorio con le parti nei cui confronti sono state utilizzate.

Ed infatti, **il significato normativo della disposizione dell'art. 238 *bis* c.p.p.**, che prevede l'acquisibilità al processo delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, **non consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni trascritte o, comunque, riprodotte nella motivazione delle medesime sentenze e non assunte nel contraddittorio specifico con le parti del processo *ad quem*.**

Diversamente opinando si genererebbe un evidente contrasto con la norma conclusa nell'art. 238, comma 2 *bis*, c.p.p., la quale circoscrive l'efficacia probatoria contro l'imputato ai verbali di dichiarazioni rese con la partecipazione del difensore di quest'ultimo.

In particolare, il contenuto degli interrogatori del Guede è stato valutato sia come elemento di conferma delle dichiarazioni rese in appello (circa la presenza dei coimputati Sollecito e Knox nel *locus commissi delicti*), sia a sostegno del presunto movente omicidiario, ravvisato nel rapporto conflittuale tra l'inglese e l'americana (presunta sottrazione della quota di affitto di cui al capo "D").

A tale riguardo, si consideri quanto segue.

- Alle pagine 299-308 della sentenza impugnata sono riportati i contenuti degli interrogatori resi dal Guede in fase indagine, al fine di verificare l'affermazione (non meglio circostanziata) resa durante il grado d'appello, quando l'ivoriano aveva collocato il Sollecito e la Knox sul luogo del delitto: "*Rudy Hermann Guede, rispondendo alle contestazioni a lui mosse, dichiarava inoltre che le dichiarazioni accusatorie appena rese non erano affatto una novità, ma costituivano la conferma di quanto già aveva riferito precedentemente nel corso degli interrogatori resi nell'ambito del procedimento istruito a suo carico e conclusosi con sentenza definitiva di condanna. Ritiene la Corte che, ai soli fini di verificare la verità o meno di quest'ultima affermazione resa dal teste – circostanza rilevante al fine di verificarne l'attendibilità – possa essere accertato quanto dichiarato precedentemente dal Guede nell'ambito del procedimento a suo carico già concluso; al fine di verificare quindi se la circostanza riferita in aula il 27 giugno 2011 avanti ai Giudici della Corte di Assise di Perugia costituisse una novità processuale, ovvero realmente Rudy Hermann Guede avesse già collocato in precedenza gli imputati sulla scena del delitto con il ruolo degli autori dell'omicidio*"; seguono per diverse pagine i richiami ai contenuti degli interrogatori resi dal Guede.

- A pag. 315 della sentenza si legge: "*infine le dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede nel corso degli interrogatori resi in seguito al suo arresto. Riferiva, il Guede, che Meredith Kercher, la sera in cui assassinata, aveva scoperto un ammanco di denaro dalla sua camera, e immediatamente aveva attribuito tale sottrazione ad Amanda Marie Knox. Prescindendo dalla circostanza della fondatezza o meno dell'addebito che la vittima muoveva alla*

ragazza americana, ciò che interessa osservare in questa circostanza riferita dal Guede, è il fatto che, di fronte a un evento di obiettiva gravità, quale la sottrazione di denaro all'interno di un appartamento abitato da più ragazze, ove si vive una situazione di inevitabile promiscuità, la ragazza inglese attribuiva tale condotta immediatamente ad Amanda Marie Knox; circostanza questa compatibile soltanto con una valutazione negativa della personalità dell'imputata da parte della vittima".

Appare, dunque, evidente come l'utilizzazione ai fini della decisione dei verbali di dichiarazioni riprodotte nella sentenza acquisita *ex* art. 238 *bis* c.p.p. sia non solo determinante (perché incide sulla prova del concorso di persone e sul movente), ma implichi anche l'elusione del divieto posto dall'art. 238, comma 2 *bis*, c.p.p.

In realtà, l'esegesi sistematica della disposizione dell'art. 238 *bis* cit. definisce l'efficacia della sentenza passata in giudicato limitandola al valore probatorio del fatto in essa accertato, senza estenderlo alle prove utilizzate nel diverso procedimento per ricostruire quest'ultimo.

Tale approdo interpretativo si corrobora della corrispondenza all'indirizzo del Giudice di legittimità secondo cui "*le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238*-bis *c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici,* ***mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma secondo*** **bis** ***c.p.p., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova***" (Cass. pen., Sez. I, 16-25 marzo 2010, n. 11488).

La medesima Corte, in altra pronuncia, aveva già più articolatamente affermato che "*attraverso l'acquisizione in dibattimento delle sentenze irrevocabili* ex *art. 238*-bis *c.p.p., non può darsi ingresso ai verbali di dichiarazioni raccolte in altro procedimento fuori del contraddittorio. Invero, l'art. 238*-bis *c.p.p., col circoscrivere l'utilizzabilità delle sentenze irrevocabili «ai fini della prova del fatto in esse accertato», limita all'avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento*

probatorio in quanto evento storico di rilevanza indubbia: a condizione che sussistano altre circostanze che tale accertamento confermino". **La norma, quindi, non è diretta ad autorizzare un ingresso improprio nel procedimento delle componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all'accertamento; né la conclusione può mutare a seconda che – data la tecnica di motivazione di cui ci si è valsi, l'elemento probatorio sia stato semplicemente richiamato o testualmente trascritto nella sentenza irrevocabile. In ogni caso l'ingresso nel procedimento *ad quem* dell'elemento, che preluderebbe ad una sua utilizzazione ulteriore, costituirebbe una vistosa deroga a tutte le altre norme sull'acquisizione e si porrebbe in tale contrasto con il principio del contraddittorio da doversi quanto meno dubitare della compatibilità costituzionale di un'opposta lettura** (Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2003 – 20 gennaio 2004, n. 1269).

D'altro canto, questo divieto probatorio è già posto in via generale dall'art. 238, comma 1, c.p.p. che delimita l'utilizzabilità dei verbali di altro procedimento alle prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. Nel caso di specie, Rudy Hermann Guede non ha giammai reso dichiarazioni innanzi al giudice in contraddittorio innanzi a Sollecito.

Nella medesima ottica sistematica, non va trascurato che secondo l'art. 468, comma 4 *bis*, c.p.p. la parte che abbia interesse all'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento "*deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste*"; tanto al fine di consentire l'esercizio del diritto alla prova contraria. Sicché, il recupero delle dichiarazioni rese in altro procedimento, in assenza di contraddittorio, attraverso la "mediazione" della sentenza acquisita *ex* art. 238 *bis* c.p.p (che ne riproduca sostanzialmente il contenuto) realizza una elusione dei limiti normativi alla utilizzabilità ai fini della decisione del contenuto delle dichiarazioni rese in altro procedimento.

In ogni caso, al di là delle esigenze di intima coerenza del sistema processuale, la descritta interpretazione dell'art. 238 *bis* c.p.p. è imposta dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 111, commi 3 e 4, Cost.

Ed infatti, la circolazione delle prove (giustificata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo) è costretta dall'interesse al contraddittorio per la prova. La prova dichiarativa, salvo le eccezioni costituzionali (art. 111, comma 5, Cost.), deve essere formata innanzi al Giudice della decisione e secondo lo schema dialettico espresso dal diritto dell'imputato al controesame (art. 111, commi 3 e 4, Cost.). Tale metodo, coniugando esigenze oggettive (dell'accertamento) e soggettive (diritto di difesa) garantisce l'imparzialità nella formazione della prova e sfrutta le potenzialità euristiche dell'esame incrociato.

Pertanto, il giudicato esterno acquisito *ex* art. 238 *bis* c.p.p. costituisce un documento-prova che può essere valutato dal Giudice entro i limiti tracciati dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Esso, dunque, non veicola nel diverso processo le prove su cui è stato fondato.

In altri termini, l'art. 238 *bis* c.p.p. non consente l'ingresso nel processo *ad quem* delle proposizioni probatorie, ma delle "proposizioni di accertamento" contenute nella sentenza acquisita. Questa costituisce essa stessa una prova del fatto da accertare, sicché non "porta" nel diverso processo gli elementi probatori su cui è fondata, ma i risultati della loro valutazione.

Non si tratta, dunque, di *ri*valutare dati probatori già valutati nel processo in cui sono stati acquisiti, ma di considerare per la prima volta un atto (il giudicato esterno) che diventa prova del diverso processo nel momento della sua acquisizione: come è stato osservato in dottrina, non è consentita l'utilizzazione di fatti altrove accertati, ma del giudizio che essi fondano.

Ha osservato il Giudice delle leggi, in una sentenza interpretativa di rigetto (Corte Cost., sent. n. 29/2009), che tale limitazione vale a sottrarre l'art. 238 *bis* c.p.p. a censure di legittimità costituzionale.

Peraltro, la diversa opzione ermeneutica svuoterebbe questa norma di una *ratio* che la renda *utiliter data*, giacché essa trasformerebbe la sentenza irrevocabile in un mero contenitore di proposizioni probatorie autonomamente valutabili dal giudice *ad quem*: in tal caso, l'art. 238 *bis* c.p.p. sarebbe, di fatto, assorbito

dalle norme concluse nell'art. 238 c.p.p. e cadrebbe la giustificazione di un autonomo valore probatorio del giudicato esterno.

Invero, la ragionevolezza dell'art. 238 *bis* c.p.p. va ravvisata nella efficacia probatoria del giudicato esterno rispetto al fatto che concorre ad integrare il *thema probandum* del processo *ad quem*, evitando la ripetizione dell'attività probatoria di un fatto già accertato in altro processo.

Alla luce di tale disamina, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto utilizzare la sentenza definitiva di condanna di Rudy Hermann Guede entro i limiti tracciati dall'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 238 *bis* c.p.p.

Invece, ha erroneamente ritenuto di poter valutare anche gli enunciati probatori contenuti nella giustificazione in fatto della decisione del G.U.P. di Perugia, trasfigurandoli in autonomi elementi di prova suscettibili di specifica valutazione nel processo *ad quem*; benché questi (*recte*, i verbali di dichiarazioni) fossero insuscettibili di diretta acquisizione al fascicolo del dibattimento ostandovi i limiti già evidenziati, posti dall'art. 238 c.p.p (conformemente al dettato prescrittivo dell'art. 111, commi 3 e 4, Cost.: come rilevato, **trattavasi di dichiarazioni rese dal Guede in sede di interrogatorio e, dunque, in assenza del difensore di Raffaele Sollecito**).

In forza di tali notazioni, la violazione dell'art. 238 *bis* c.p.p. appare tanto più grave là dove la Corte di rinvio, con un'inversione metodologica, ha utilizzato il contenuto delle dichiarazioni rese dal Guede in sede di interrogatorio, e veicolate dalla sentenza di condanna definitiva, con valore di riscontro a quelle rese dal medesimo coimputato nel primo giudizio di appello (in data 27 giugno 2011).

Invero, la sentenza ha adoperato le dichiarazioni assunte unilateralmente al fine di dare artatamente un contenuto alla vuota (o comunque generica) affermazione del Guede, il quale (alla citata udienza del giudizio di appello di questo processo) dichiarò: «*tutto quello che dovevo dire l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali, dunque non intendo rispondere su*

questo argomento» (pag. 18 trascr. udienza Corte Ass. App. Perugia, 27 giugno 2011).

Ed infatti, la Corte del rinvio sul punto così argomenta: «*Rudi Hermann Guede, rispondendo alle contestazioni al lui mosse, dichiarava inoltre che le dichiarazioni accusatorie appena rese* ***non erano affatto una novità, ma costituivano la conferma di quanto già aveva riferito precedentemente nel corso degli interrogatori resi nell'ambito del procedimento istruito a suo carico e conclusosi con sentenza definitiva di condanna****. Ritiene la Corte che, ai soli fini di* ***verificare la verità o meno di quest'ultima affermazione resa dal teste – circostanza rilevante al fine di verificarne la attendibilità – possa essere accertato quanto dichiarato precedentemente dal Guede nell'ambito del procedimento a suo carico già concluso****;* ***al fine di verificare quindi se la circostanza riferita in aula il 27 giugno 2011 avanti ai Giudici della Corte di Assise di Perugia costituisse una novità processuale, ovvero realmente Rudi Hermann Guede avesse già collocato in precedenza gli imputati sulla scena del delitto con il ruolo di autori dell'omicidio***» (pag. 299 sent. Corte Ass. App. Firenze).

Nonostante il fraseggio anodino, è evidente che la Corte sia ricorsa alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio per sostanziare una dichiarazione *per relationem* di Rudy Hermann Guede nel giudizio di appello.

Tanto equivale alla utilizzazione diretta del contenuto degli interrogatori, in violazione dell'art. 238 *bis* c.p.p. e in spregio al principio costituzionale del contraddittorio in senso oggettivo. La motivazione, infatti, ha riprodotto sul punto la sentenza di condanna di Guede (pagg. 299-307 sent. Corte Ass. App. Firenze).

In considerazione del fatto che la questione affrontata appare di speciale importanza o che comunque potrebbe dar luogo a un contrasto giurisprudenziale, si chiede ai sensi degli artt. 610, comma 2, e 618 c.p.p. l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Penali.

XVII.2 *Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al disposto di cui agli artt. 192, comma 3, e 197 bis, ult co., c.p.p.*

Oltre ai rilievi di cui sopra, occorre evidenziare come il metodo utilizzato dalla Corte per avvalorare l'accusa formulata dal correo giudicato in separato giudizio violi il combinato disposto di cui agli artt. 192, comma 3, e 197, ult. co., c.p.p.

Come noto, infatti, alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. (come verificatosi per il Guede) si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3, c.p.p., a norma della quale le dichiarazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

A tale riguardo, è indubbio che la Corte d'Assise d'Appello di Firenze si sia limitata a richiamare gli interrogatori del Guede, contenuti nella sentenza di abbreviato a suo carico, anzitutto, senza svolgere alcuna analisi critica e approfondita circa l'affidabilità del dichiarante.

E' superfluo ricordare come, "*ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il Giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità*" (Cass., Sez. II, 7 maggio 2013, n. 21171, Rv. 255553, in tale pronuncia la Suprema Corte ha precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di

prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa).

Tale verifica, come risulta dalle pagg. 299-308 della sentenza impugnata, è stata completamente omessa nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Va aggiunto che, poiché tutte le sentenze a carico del Guede ne avevano certificato la inattendibilità, **non sarebbe stato possibile neppure procedere ad una valutazione frazionata delle sue dichiarazioni**, essendo l'inattendibilità talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la sua stessa credibilità (cfr. Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327, Rv. 256097).

Le stesse sentenze citate dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze avevano segnalato che l'ivoriano non fosse minimamente credibile né su aspetti marginali, che di dettaglio del suo racconto (cfr. pagg. 79 e 89 sent. primo grado c. Guede), tanto che a pagina 81 della sentenza di primo grado emessa dal Gip si legge: "…***per credere al Guede bisognerebbe fare un sovrumano atto di fede***……***assolutamente impercorribile"*** (pag. 81 sent. primo grado c. Guede del 28 ottobre 2008). Termini ancora più netti erano stati adoperati nella sentenza di appello a carico di Guede (cfr. pag. 43 sent. appello c. Guede del 22 dicembre 2009) e dalla Cassazione per attestare la assoluta inverosimiglianza di tutte le sue dichiarazioni (pag. 18 sent. Cassazione c. Guede del 16 dicembre 2010).

Ciò, oltretutto, dimostra una lettura parcellizzata delle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p., da cui la Corte di rinvio ha attinto senza alcun criterio logico-sistematico.

Ma vi è di più.

Nel momento in cui il Giudice di rinvio ha preteso di ravvisare nelle dichiarazioni rese in indagini da Rudy Guede un elemento di conferma a quelle poi rilasciate innanzi alla Corte d'Appello di Perugia contro il Sollecito, ha certamente violato il disposto di cui agli artt. 192 e 197 bis c.p.p. **Ed infatti, i**

riscontri esterni devono essere autonomi, nel senso che non possono consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252325).

Ma vi sono altri errori commessi in sentenza.

XVII.3 *La Corte di rinvio ha disatteso i principi stabiliti dalla Cassazione in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da Rudy Guede*

La Corte di Cassazione – a pag. 57 della sentenza di annullamento con rinvio – aveva censurato la sentenza di appello, sotto i profili della incompletezza e della contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni di Rudy Guede sulla dinamica (con particolare riguardo all'incauto affidamento verso le confidenze fatte dall'ivoriano nel corso di una conversazione via Skype con l'amico Benedetti).

Ad avviso della Suprema Corte, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia nel valutare le rivelazioni del Guede nel corso della chat non aveva considerato che "*la sua inaffidabilità generale era attestata, senza tema di smentite, proprio dalla sentenza definitiva, ancorché pronunciata in giudizio abbreviato, che i giudici a quibus hanno inopinatamente trascurato, in punto di giudizio di totale inaffidabilità del Guede, anche nei suoi dialoghi con amici……. La stessa difesa del Sollecito ha riportato un passo della sentenza di condanna in primo grado del Guede, in cui venne senza mezzi termini concluso sulla impossibilità di credergli. Il giudizio di inaffidabilità totale espresso nel processo che lo ha riguardato direttamente, non poteva essere superato recuperando frammenti di contributi informativi, tra l'altro smentiti da evidenze acquisite, per sovvertire la ricostruzione operata, quanto ad es. sull'ora della morte*" (pag. 57 sent. Cass.).

A fronte di queste chiare indicazioni provenienti dalla Cassazione, la sentenza censurata ha ignorato il principio formulato nella decisione di annullamento, recuperandone *in toto* l'affidabilità, sia in punto di affermazione della presenza

di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox sulla scena del delitto (pag. 299 sent.), che di ricostruzione del movente omicidiario (pag. 317 sent.).

Come si è visto, ciò è stato reso possibile attraverso l'improprio riciclo probatorio del materiale dichiarativo del Guede (interrogatori refluiti nella sentenza di abbreviato), avvenuto certamente in violazione delle regole del contraddittorio, ma anche in spregio della patente di inattendibilità che ogni Giudice che si era cimentato nel vaglio delle sue dichiarazioni aveva sempre duramente espresso.

Secondo il Gip, che lo aveva giudicato in abbreviato, deve concludersi che "***egli non sia credibile*** ***perché la sua versione: 1) è intrinsecamente non attendibile; 2) trova radicali smentite sia su aspetti fondamentali, che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno***" (pag. 79 sent. primo grado c. Guede).

Ciò, in quanto, **le "correzioni" emerse nel corso degli interrogatori resi dal Guede** (come, ad esempio, il ritardato richiamo alla presenza della Knox), **rappresentano divergenze nient'affatto trascurabili**[16].

In sostanza, "***il punto finale del percorso argomentativo, così ultimata l'analisi degli interrogatori del Guede è perciò uno solo: all'imputato non si può credere, e non può riuscirci neppure chi vorrebbe farlo***" (pag. 89 sent. primo grado c. Guede).

La Corte d'Asisse d'Appello di Firenze ha, dunque, finito con l'ignorare le trancianti considerazioni espresse su Guede in tre diversi provvedimenti giudiziari ove, in estrema sintesi, si legge che:

❖ "…***per credere al Guede bisognerebbe fare un sovrumano atto di fede:*** *ma altri dati ancora, in fatto e per motivi logici, concorrono a* ***rendere quell'atto di fede****, per quanto questo Giudice abbia avvertito il dovere tecnico*

[16] Secondo il Gup, "***in realtà qualche discrasia c'è eccome*** ***e non è affatto vero che l'omissione di riferimenti alla Knox possa spiegarsi nei termini dedotti dalla difesa, così come non è possibile sostenere che collocare il bacio dato a Meredith tra una stanza in mezzo a due bagni in una casa privata, piuttosto che vicino al bancone di mescita del Domus, sia il frutto di una banale confusione***" (pag. 79 sent. primo grado c. Guede).

e morale di disporsi a compierlo, ***assolutamente impercorribile"*** (pag. 81 sent. primo grado c. Guede del 28 ottobre 2008);

❖ "***tra le mezze verità a «formazione progressiva» uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari***…" (pag. 43 sent. **appello** c. Guede del 22 dicembre 2009);

❖ "***La versione dell'imputato è del tutto inverosimile****…anche a prescindere dalle palesi omissioni e contraddizioni rinvenibili nelle sue molte dichiarazioni…"* (pag. 18 sent. **Cassazione** c. Guede del 16 dicembre 2010).

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XVIII

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 238 BIS C.P.P. IN PUNTO DI EFFICACIA VINCOLANTE DEL GIUDICATO ESTERNO

La Corte del rinvio è caduta in un ulteriore errore interpretativo là dove ha ascritto efficacia vincolante alla sentenza definitiva di condanna di Rudy Hermann Guede, acquisita *ex* art. 238 *bis* c.p.p.

Ed invero, il valore probatorio del giudicato esterno non è fissato dalla legge (divieto di prova legale), dipendendo comunque dalla valutazione del Giudice, come conferma l'inciso finale della disposizione dell'art. 238 *bis* c.p.p., secondo cui le sentenze definitive acquisite devono essere valutate a norma dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

Pertanto, il fatto oggetto della sentenza irrevocabile non entra nel diverso processo come fatto già accertato, sì da integrare senz'altro un fatto noto, sottratto all'obbligo di accertamento e al conseguente obbligo di motivazione. Piuttosto, la corrispondente ipotesi da verificare beneficia di una prova già formata, che però non è sufficiente a colmare lo scarto tra fatto probatorio e *factum probandum* (ovvero tra fatto noto e fatto ignoto), giacché il primo deve trovare conferma negli altri elementi di prova acquisiti al processo *ad quem*.

In altri termini, la sentenza irrevocabile non si inserisce *ipso iure* tra le premesse della giustificazione in fatto della decisione nel processo *ad quem*, dovendo formare oggetto di valutazione secondo il citato criterio normativo. Essa, quindi, non vincola il giudice: non gode della efficacia cogente che gli artt. 651 ss. c.p.p. riconoscono al giudicato penale nel giudizio civile e in quello amministrativo.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "***non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale****, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare.* ***L'art. 238*** **bis** ***c.p.p. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli***

artt. 187 e 192, comma terzo, stesso codice" (Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio – 4 aprile 2007, n. 14096). Esse nel processo ricevente non hanno efficacia vincolante, ma vanno liberamente apprezzate dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 8823, Rv. 242767).

Dunque, la loro acquisizione non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti, né, tantomeno, dei giudizi di fatto contenuti nel discorso giustificativo della decisione del Giudice *a quo*, dovendosi ritenere che il Giudice *ad quem* conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.

La libertà di valutazione del Giudicante che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, garantiscono il rispetto delle prerogative dell'imputato sancite dall'art. 111, commi 4 e 5 Cost. (Corte cost., sent. 26 gennaio - 6 febbraio 2009, n. 29)[17].

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte del rinvio ha inserito direttamente la sentenza definitiva di condanna di Guede tra le premesse del ragionamento probatorio, ritenendosi libera dall'obbligo di specifica valutazione probatoria secondo il criterio speciale prescritto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

Ed infatti, essa è partita dall'erroneo assunto in base al quale, «*in punto di fatto la presenza di un accertamento con carattere di definitività della attribuibilità dell'omicidio di Meredith Kercher ad un preciso colpevole, Rudy Hermann Guede, in concorso con altre persone, rende indefettibile l'assunto che* ***ogni valutazione di merito da svolgere in relazione al compendio indiziario emergente dagli atti del presente giudizio dovrà essere effettuata avendo***

[17] Peraltro, al giudice "ricevente" è consentito ripercorrere criticamente l'itinerario esplicativo tracciato dalla sentenza irrevocabile senza la necessità di ricorrere ad elementi di riscontro esterno soltanto allorché i verbali di dichiarazioni su cui è fondata la decisione definitiva siano stati acquisiti a norma dell'articolo 238 c.p.p. Condizione che non ricorre nella fattispecie concreta, atteso che – come evidenziato – i verbali degli interrogatori di Guede non erano acquisibili ai sensi del comma 3 di questa norma, né sono stati altrimenti acquisiti al fascicolo del dibattimento.

come imprescindibile punto di riferimento l'accertamento giudiziale indicato, e quindi <u>confrontandosi con il dato processuale definitivo</u> che Rudy Hermann Guede <u>fu partecipe, assieme ad altri</u>, del delitto di Meredih Kercher […]» (pag. 36 sent. Corte Ass. App. Firenze).

Concetto, questo, peraltro ribadito anche in altre parti della sentenza, come si evince dall'inciso di pagina 80, ove si legge che la Corte "*ritiene acquisita*" la circostanza "*che l'aggressione a Meredith Kercher fu opera di più persone, le quali tentarono di costringere la ragazza a un rapporto sessuale che non voleva*".

In tal modo la Corte fiorentina ha disatteso il chiaro tenore dell'art. 238 *bis* c.p.p., ignorando anche la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, ove era stato chiarito come la circostanza della presenza di concorrenti nel reato costituisse un "***profilo che <u>non va sicuramente inteso in un automatismo probatorio</u>, ma che costituisce un segmento significativo nell'itinerario ricostruttivo, da valutare unitamente agli altri elementi di prova***. *Anche su questo punto il giudice di rinvio dovrà operare una disamina più aderente al dettato normativo, nonché una valutazione del dato nella più ampia prospettazione osmotica degli indizi*" (pag. 55 sent. annullamento).

La Corte di merito ha invece operato una inversione del metodo epistemico prescritto dall'inciso finale dell'art. 238 *bis* c.p.p., trasformando il fatto della presenza di concorrenti da *factum probandum* in fatto noto, alla luce del quale verificare gli altri dati probatori.

In ciò si palesa anche la violazione del criterio di valutazione prescritto dalla sentenza di annullamento: profilo che assume specifica e autonoma rilevanza *sub specie* di violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p.

XIX

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 111 COST. E 526, COMMA 1 *BIS*, C.P.P., NONCHÉ ALL'ART. 6 § 3 LETT. C) CONV. DIR. UOMO PER VIOLAZIONE DEL REGIME DI UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE DA RUDY GUEDE ALL'UDIENZA DEL 27.6.2011 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

L'utilizzazione delle dichiarazioni (*per relationem*) rese da Rudy Hermann Guede all'udienza del 27 giugno 2011, innanzi alla Corte di Appello di Perugia, si offre a numerosi rilievi, concretando – per quel che concerne l'affermazione della presenza di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox sulla scena del delitto – la violazione dell'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p. e, mediatamente, dell'art. 111, comma 4, Cost.

Appare opportuna la preliminare notazione che **Guede fu citato – a controprova – *ex* art. 197 *bis* c.p.p., dal Procuratore Generale, affinché riferisse sulla circostanza di una lettera inviata ad alcuni *media* in cui smentiva di aver confidato a dei compagni di detenzione (Alessi e altri) che gli imputati Knox e Sollecito fossero estranei al delitto di Meredith Kercher**.

In quella occasione, il Guede (avvalsosi della facoltà di non rispondere), a differenza di quanto sostenuto erroneamente dalla Corte di Firenze, non si sottopose al controesame della difesa di Raffaele Sollecito in punto di ricostruzione della dinamica omicidiaria, come inequivocabilmente risulta dal verbale di udienza relativo (cfr. trascr. ud. 27 giugno 2011, pagg. 4-29). Piuttosto, unitamente al suo difensore, più volte precisò di non essere obbligato a rispondere, anche per il dedotto motivo di essere stato citato solo per riferire sulla circostanza predetta.

Invero, il teste si limitò, con un semplice rinvio, a confermare quanto scritto nella detta lettera e, soprattutto, le dichiarazioni già rese in sede di interrogatorio.

Travisando l'andamento dei fatti e dell'udienza, la Corte di merito ha – invece – sostenuto che si fosse svolto in appello "*un intenso contraddittorio processuale*" e che il Guede "*accettando il contraddittorio processuale sulle contestazioni a lui mosse, collocava esplicitamente gli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, attribuendo loro la responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher…*" (pag. 298 sent.). Come, peraltro, già censurato nel primo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto che tale accusa non costituisse affatto una novità, in tal senso richiamando il contenuto degli interrogatori resi dall'ivoriano (pagg. 299 ss.) e così ritenendo confermate le sue accuse.

Il Giudice del rinvio ha, pertanto, ritenuto che a soddisfare l'esigenza costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova fosse sufficiente una dichiarazione del Guede di mera conferma del contenuto delle dichiarazioni acquisite in altro procedimento e, comunque, rese in assenza dei difensori del ricorrente.

Si tratta di un grave errore interpretativo che concreta la violazione del divieto probatorio posto dall'art. 111, comma 4, Cost. e dall'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p. per i quali la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore.

Tali norme esprimono una regola di esclusione probatoria. Essa presidia l'esigenza del contraddittorio nella formazione della prova, postulando (nel caso della prova dichiarativa) che il difensore dell'imputato abbia potuto interloquire, secondo le forme dell'esame incrociato, sulle dichiarazioni rese dal teste.

Ad esse si aggiunge l'art. 6 § 3, lett. d), Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ove è sancito il diritto di ogni accusato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenerne la citazione e l'interrogatorio a pari condizioni dei testimoni a carico.

Deve, infatti, sottolinearsi come i diritti di difesa siano stati limitati in modo incompatibile con le garanzie sancite nelle norme della Convenzione, atteso

che **la condanna dell'imputato si è basata in misura determinante, su dichiarazioni rese da un teste sottrattasi al controesame**: secondo la giurisprudenza della Corte europea, affinché possa aversi un equo processo è, invece, essenziale che all'imputato venga concretamente garantita la possibilità del contraddittorio su un mezzo di prova decisivo (CEDU, p*rovvedimento del* 18/05/2010, *Seconda Sezione, Caso:* OGARISTI *contro* ITALIA**,** *Numero del Ricorso:* 231/07). In particolare, secondo tale ultima decisione, se l'imputato ha avuto occasione adeguata e sufficiente di contestare le deposizioni a carico, nel momento in cui sono state rese o in seguito, il loro utilizzo non è di per sé contrario all'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lett. d). Viceversa, i diritti di difesa risultano limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 nel caso in cui una condanna si basi, unicamente o in misura determinante, sulle dichiarazioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, né durante le indagini preliminari, né in dibattimento.

Nel caso *Kostecki v. Poland* (Quarta Sezione, 4 giugno 2013, n. 14932/09) la Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in tema di escussione testimoniale (in particolare, *Al-Khawaja e Tahery v. Regno Unito,* no 26766/05 – 22228/06 del 15 dicembre 2011), ha affermato che il diritto garantito dall'art. 6 § 3 d) Convenzione si basa sul principio secondo cui, affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio.

In continuità con il citato caso *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* del 15 dicembre 2011, si richiama la recente **decisione della Corte EDU del 25/04/2013 – *Yevgeniy Ivanov v. Russia*** – in tema di diritto di interrogare i testimoni d'accusa. **Da tale ultima pronuncia si desume che deve essere sempre assicurato il diritto di controesaminare il testimone attraverso proprie domande, specie quando si tratti di soggetto che rappresenti la prova determinante di colpevolezza.**

Nel caso di specie, Guede fu ammesso a testimoniare su richiesta del Pubblico Ministero; sicché il rifiuto di rispondere alle domande della difesa di Raffaele Sollecito, integrava una interruzione nella formazione della prova dichiarativa.

Questa, infatti, costituiva il risultato dell'incrocio tra le dichiarazioni rese in risposta alle domande poste da tutte le parti del processo.

Pertanto, le dichiarazioni rese su domanda di una sola delle parti non integra una conoscenza utilizzabile ai fini della formazione del convincimento giudiziale, a fronte del rifiuto di sottoporsi al c.d. controesame. Diversamente, si provocherebbe una deriva inquisitoria, equivalendo tale fattispecie all'acquisizione delle dichiarazioni rese unilateralmente al di fuori del dibattimento pur non ricorrendo alcuna delle eccezioni al principio del contraddittorio poste dall'art. 111 Cost.

D'altro canto, questa soluzione ermeneutica non è vinta dal dato che il rifiuto di rispondere rappresenti l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 197 *bis* c.p.p. al coimputato giudicato definitivamente in altro procedimento.

Invero, l'esercizio di tale facoltà esaurisce la sua giustificazione nell'esigenza di garanzia dell'imputato dall'obbligo di rendere dichiarazioni su fatti oggetto della sentenza di condanna laddove abbia negato la sua responsabilità o non abbia reso alcuna dichiarazione.

La diversa opzione interpretativa, che ravvisi l'utilizzabilità della affermazione del teste volta a confermare quanto dichiarato in altro procedimento e in assenza di contraddittorio con i difensori dell'imputato, tradisce l'esigenza costituzionale di formazione della prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti.

Nel caso di specie, la singolarità di questa esperienza processuale è data dall'anomalia concretatasi nel recupero sintetico del contenuto delle dichiarazioni rese in interrogatorio da Rudy Guede attraverso una dichiarazione dibattimentale di adesione a quanto precedentemente dichiarato e poi a quanto scritto in una lettera acquisita all'udienza del 27 giugno 2011.

L'utilizzabilità di tale dichiarazione – che rappresenta la presenza di Sollecito e Knox nel *locus commissi delicti* – postulerebbe la surrettizia introduzione nel processo di dichiarazioni unilaterali insuscettibili di acquisizione diretta al bagaglio gnoseologico del Giudice. Si attuerebbe, in altri termini, una elusione

della necessarietà del contraddittorio per la prova quale metodo legale della sua formazione.

Non può essere, infine, trascurato il dato che, a fronte della domanda dell'avv. Bongiorno *(«… io sono in controprova, credo sia mio diritto almeno dire al signor Guede, dopo anni che lo inseguiamo, se ci vuole raccontare la verità di questo omicidio*»; p. ….), il Guede rispose: «[…] *tutto quello che dovevo dire io l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali,* ***dunque non intendo rispondere su questo argomento***». Rifiuto ribadito in risposta alla ulteriore domanda della difesa di Sollecito: «Difesa avv. Bongiorno - *Quindi lei non intende rispondere*», Teste – *Sì*» (cfr. verbale udienza 27 giugno 2011, p…).

Dunque, Guede espressamente rifiutò di sottoporsi all'esame della difesa di Raffaele Sollecito, come rilevato anche dal Presidente del Collegio (cfr. pag. 26 trascr. udienza del 27 giugno 2011: «Presidente – *Ha già detto che non vuole rispondere*»).

La motivazione della sentenza impugnata appare dunque iperbolica laddove, dopo aver qualificato le dichiarazioni di Guede, rese davanti alla Corte di Assise di Perugia, come «di indubbio rilievo processuale», ha concluso che si fosse **svolto un intenso contraddittorio processuale e che Guede avesse "accettato" la dialettica processuale sulle contestazioni a lui mosse** (pag. 298 sent. Corte Ass. App. Firenze).

Appare, invece, evidente che il "controesame" di Guede si esaurì in un esercizio di resistenza (benché consentito) ai tentativi dei difensori degli imputati di spostare nel processo l'analisi dei fatti oggetto delle dichiarazioni rese in altre sedi.

La mera conferma di quanto altrove dichiarato, benché esplicitato, non valse a realizzare il modello legale di formazione della prova orale costruito dalla citata norma costituzionale.

Pertanto, la sentenza impugnata viola il divieto di utilizzazione della "prova" dichiarativa che non sia stata assunta secondo il modello legale descritto dall'art. 111, comma 4, Cost. e sotteso alla regola di esclusione posta dalla

medesima norma costituzionale, nonché dall'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p. e dall'art. 6 § 3 lett. c) Conv. Dir. Uomo.

Non residuano spazi per una diversa opzione ermeneutica, che svuoterebbe la norma fondamentale della sua funzione di garanzia dell'accertamento. La prescrizione costituzionale (al pari di quella derivante dalla Convenzione), infatti, identifica nel contraddittorio l'unico metodo di formazione della prova dichiarativa, consentendone la deroga solo allorché la sua esplicazione non sia possibile ovvero possa contaminare la verifica dell'ipotesi accusatoria.

Sicché, non è sostenibile che esuli dallo spazio di attività della norma costituzionale e di quella ordinaria dell'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p., il caso in cui il teste – già giudicato – avvalendosi del diritto di non rispondere per sottrarsi all'esame del difensore dell'imputato, rinvii al contenuto di dichiarazioni rese unilateralmente, del quale si attui una introduzione mediata nel processo (attraverso l'acquisizione di una lettera nonché attraverso i verbali di interrogatorio riprodotti nella sentenza definitiva acquisita *ex* art. 238 *bis* c.p.p.).

La differente ricostruzione del significato della disposizione conclusa nell'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p. appare inconciliabile con il principio del contraddittorio per la prova (specie in ragione della sua funzione oggettiva di tutela dell'accertamento); nonché, più specificamente, con le statuizioni costituzionali che, stabilendo il diritto della persona accusata di «interrogare» le persone che rendano dichiarazioni a suo carico, pone la regola che esclude dal bagaglio gnoseologico del giudice le dichiarazioni rese da chi per libera scelta si sia volontariamente sottratto all'esame del difensore dell'imputato.

E non appare dubitabile che in tale fattispecie ricada anche l'ipotesi in cui la sottrazione al controesame dell'imputato sia consentita dall'ordinamento, come nel caso del testimone "assistito" (*ex* art. 197 *bis*, comma 3, c.p.p.).

In via residuale si osserva che non è praticabile la soluzione ermeneutica che identifica il significato dell'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p. nella posizione di una regola di valutazione. Tale opzione è evidentemente diretta a recuperare il valore probatorio del contenuto delle dichiarazioni sottratte al contraddittorio.

Ed infatti, sostiene che la disposizione de qua non esprimerebbe un divieto di utilizzazione, ma ridurrebbe l'efficacia probatoria delle dichiarazioni impedendone la sola utilizzazione *in damnosis* con carattere di decisività e riconoscendone, invece, il valore di elementi di riscontro alle prove a carico dell'imputato.

È un risultato interpretativo inconciliabile con l'art. 111, comma 4, Cost.

Come evidenziato, il precetto costituzionale identifica nel contraddittorio il metodo necessario di formazione della prova dichiarativa, perché offre maggiori garanzie di correttezza dell'accertamento.

Pertanto, l'unica interpretazione dell'art. 526, comma 1 *bis*, c.p.p. costituzionalmente adeguata appare essere quella che riconosce in questa norma una regola di esclusione probatoria.

Anche in questo caso, in considerazione del fatto che la questione affrontata appare di speciale importanza o che comunque potrebbe dar luogo a un contrasto giurisprudenziale, si chiede ai sensi degli artt. 610, comma 2, e 618 c.p.p. l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Penali.

XX

IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI CHE PRECEDONO: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 197 BIS, 238, COMMA 2 BIS, 238 BIS E 526, COMMA 1 *BIS*, C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 111 COST.

Qualora la Corte di Cassazione ritenesse di non poter accogliere i motivi che precedono in ordine alla inutilizzabilità degli interrogatori resi dal Guede in fase di indagine (trascritti o sintetizzati nella sentenza di abbreviato e riportati nella sentenza impugnata) e delle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto nel giudizio di secondo grado (innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia) in ordine alla presenza di Raffaele Sollecito sul luogo del delitto, non residuerebbe che sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt, 197 *bis*, 238, comma 2 bis, 238 bis e 526, comma 1 *bis*, c.p.p. per sospetta violazione dell'art. 111, commi 2-3-4-5, Cost., nella parte in cui tali disposizioni contrastano con i principi costituzionali ivi richiamati.

Ed infatti, qualora dovesse ritenersi la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto (Guede), giudicato in separato giudizio abbreviato, il quale si è sempre sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sarebbe inevitabile sottoporre al vaglio di costituzionalità le norme richiamate, al fine di verificarne la compatibilità con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

I dubbi di costituzionalità sono legati anche alla formulazione degli ulteriori commi dell'art. 111 Cost.

Il terzo comma prevede, infatti, che la persona accusata abbia la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; il principio trova poi una ulteriore specificazione nella seconda parte del comma quarto (che vieta di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio: "*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre*

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore"). Sempre l'art. 111 Cost. contempla al comma quinto la specificazione in base alla quale "*la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di comprovata natura illecita*".

Appare chiaro come la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Guede (negli interrogatori refluiti nella sentenza di abbreviato; e in grado di appello innanzi alla Corte di Perugia) finisca per determinare l'evidente aggiramento delle norme costituzionali, le quali vietano di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, ciò a garanzia del diritto al confronto nella forma del contraddittorio specifico del quale devono essere partecipi gli stessi soggetti destinatari dell'utilizzazione probatoria.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XXI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL PRETESO TENTATIVO DI INQUINAMENTO DELLA PROVA IN GRADO DI APPELLO (PAG. 308 SENT.)

La sentenza impugnata ha preteso di desumere – sulla base del nulla, dato che non ha fornito alcun elemento per provare tale illazione – un ulteriore indizio a carico di Raffaele Sollecito, ipotizzando che le dichiarazioni di Mario Alessi fossero state manovrate dagli imputati: "*La correlazione tra le accuse ricevute da Mario Giuseppe Alessi e l'accusa rivolta verso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito potrebbe sfuggire, a meno di non ritenere fondata la convinzione espressa da Rudi Hermann Guede in una risposta ad uno dei difensori di Amanda Knox, che la condotta dell'Alessi fosse stata «manovrata» dagli imputati; «burattinai» che manovravano Mario Giuseppe Alessi. Si tratta ovviamente della convinzione espressa da Rudy Hermann Guede, ma che rientra obiettivamente nel novero delle possibilità che offrono una spiegazione ad una attività di inquinamento della prova pesantemente operata, all'interno di questo processo, da detenuti sicuramente indifferenti all'esito del presente giudizio*" (pag. 308 sent.)

Al di là dei termini dubitativi usati, è indubbio che anche tale grave sospetto sia stato valorizzato in sentenza nell'ambito del più generale ragionamento giudiziale sulla penale responsabilità dell'imputato, come è dimostrato dall'affermazione di pag. 309, ove si legge che "*nessuno degli indizi esaminati singolarmente è risultato eccentrico, per natura o per significato, rispetto ai fatti di causa*", nonché da quella posta a pag. 331 ove è scritto che "*la valutazione del tutto negativa della condotta tenuta dagli imputati post delictum, allorquando con una sostanziale adesione di entrambi, veniva operata una massiccia attività di intralcio delle indagini e di inquinamento probatorio, che si manifestava nel tentativo, solo parzialmente riuscito, di cancellazione delle tracce del reato commesso, e finanche con la costruzione, a fini di depistaggio, di una realtà simulata; attività di inquinamento probatorio*

che raggiungeva l'apice nella consumazione da parte di Amanda Marie Knox di un gravissimo delitto di calunnia in danno di Patrick Lumumba".

Ancora una volta la Corte ha travisato i dati processuali.

In realtà, dalla corretta lettura degli atti emerge non solo che non vi è mai stata alcuna costruzione di attività simulata da parte del Sollecito (come si è lungamente evidenziato nei motivi precedenti), ma che quest'ultimo – al pari dei difensori – è rimasto persino vittima della calunnia del detenuto e pluripregiudicato Luciano Aviello[18], sulla cui assunzione la Procura di Perugia aveva lungamente insistito.

---

[18] Proprio nella convinzione della assoluta inattendibilità di tale soggetto, la difesa si era opposta alla sua assunzione innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze.
Al fine di comprendere l'incredibile storia di Aviello è bene ricostruire brevemente alcuni passaggi.
Aviello, dopo aver insistentemente inviato – durante il primo grado – lettere al Presidente della Corte d'Appello dott. Massei, sostenendo di conoscere la verità dei fatti, in seguito alla sentenza di condanna fu assunto ad indagini difensive, in data 31 marzo 2010, dalla difesa Knox (avv.ti Della Vedova e Del Grosso) presso la Casa Circondariale di Ivrea. Fu poi ascoltato in sede di rinnovazione, a seguito della richiesta avanzata da quei legali.
Quindi, **nessuno degli avvocati del Sollecito, ha mai avuto contatti diretti con l'Aviello** e neppure interloquito con tale soggetto.
Aviello fu quindi ascoltato nel corso del dibattimento d'appello dove rivelò una storia inverosimile in cui addirittura finiva per accusare il proprio fratello dell'omicidio.
L'inattendibilità di Aviello è stata certificata da coloro che, nel corso del tempo ed anche in altri procedimenti, hanno cercato, per ragioni d'ufficio, riscontri alle sue fantasie.
Tanto è vero che gli operanti Chiacchiera e Napoleoni, quando sono stati escussi all'udienza del 27 giugno 2011, hanno spiegato ai Giudici d'Appello come le dichiarazioni dell'Aviello non avessero mai avuto alcun riscontro, anche in precedenti e diverse indagini seguite dalla Procura di Perugia in cui aveva cercato di accreditarsi come teste.

(Pag. 85 trascr. ud. 27 giugno 2011)

TESTE CHIACCHIERA - *...Infine "con riguardo agli omicidi asseritamente commessi in Umbria, indicare specificamente la compatibilità delle dichiarazioni rese dall'Aviello alla luce dei sopralluoghi effettuati in presenza del propalante e del suo difensore",* ***penso che sia superfluo tornare sul punto perché già ho detto che assolutamente non c'è stata mai, non è stato mai trovato non soltanto alcuni resti di cadavere ma tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili anche per la natura del luogo di dove Aviello ci diceva che i cadaveri erano stati sotterrati*** *perché erano tutti troppo vicini ad abitati e quindi insomma con grande difficoltà sarebbe stato possibile fare quello che Aviello ci aveva dichiarato.*

(Pag. 98 trascr. ud. 27 giugno 2011)

L'aspetto da tenere presente è che tale testimone era stato interrogato in carcere, il 22 luglio 2011, dal Pubblico Ministro di Perugia riferendo accuse incredibili (ossia che Raffaele Sollecito fosse colpevole e che il padre di questi, insieme ai suoi avvocati, gli avesse promesso del denaro per mentire).

Sentito in dibattimento, Aviello ha smentito ogni calunnia contro l'imputato e il suo collegio di difesa ("…*le ripeto, Raffaele Sollecito a me non ha mai – e tengo a precisarlo – non ha mai, né lui né per essi i suoi avvocati, mai dato un centesimo. Neanche li conosco.*" – pag. 31 trascr. ud. 4 ottobre 2013, all. 74), affermando stavolta che il Pubblico Ministero, che lo aveva interrogato nel

---

TESTE NAPOLEONI – *Guardi, c'erano state delle indagini che penso abbia riferito prima il dottor Chiacchiera in merito, in cui* ***Luciano Aviello aveva finto di collaborare per altri omicidi*** *perciò noi sapevamo che lui comunque in quel periodo non era a Perugia ed altre cose simili…*

Proprio per tali ragioni, all'udienza del 7 settembre 2011 uno dei difensori – opponendosi alla nuova assunzione dell'Aviello, che nel frattempo aveva ritrattato e rilasciato calunniose dichiarazioni in un nuovo verbale di interrogatorio reso al PM di Perugia in data 22 luglio 2011 – aveva osservato (pag. 45 s. trascriz.): "*Nel caso di Aviello io credo che sia conclamata la sua totale inaffidabilità, la sua totale inattendibilità e mi stupisce che oggi la Procura abbia chiesto di sentire nuovamente Aviello dopo che invece avevamo sentito in controprova una serie di testimoni, … non solo il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni, i quali hanno ricordato le contraddizioni, le incongruenze del racconto di Aviello. C'è un passo, secondo me, molto eloquente della deposizione del dottor Chiacchiera, il quale ha ricordato … che nella vana ricerca di elementi di conferma delle dichiarazioni di Aviello sono stati praticamente* [indotti] *a scavare qua e là buche intorno a Perugia senza mai trovare un elemento di riscontro, senza mai trovare nessun resto di cadavere. Allora ecco questo passo tratto dall'udienza del 27 giugno 2011 a pagina 81 delle trascrizioni: «Penso che sia superfluo ritornare sul punto perché ho già detto che assolutamente non c'è stata mai, non è stato mai trovato alcun resto di cadavere e* ***tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili****.» Ora se un teste chiamato dalla Procura, il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni in qualche modo ci hanno documentato la assoluta inattendibilità di Aviello, come è possibile che oggi si chieda nuovamente di sentire questo testimone?! […]*".

Pertanto, l'ennesima calunnia architettata da Aviello – individuo notissimo alla giustizia penale per i numerosi precedenti specifici e assurto alle cronache giudiziarie per le sue clamorose menzogne, anche in casi celebri (ad es. annunciando clamorose rivelazioni sulla sparizione della piccola Celentano) – è subito apparsa talmente falsa, grottesca e surreale da non richiedere ulteriori commenti.

E a tale riguardo, la difesa ha prodotto alla Corte di rinvio una serie di articoli di stampa che documentano precedenti calunnie dello stesso Aviello.

2011, gli avrebbe intimato di incastrare Sollecito, pena l'incriminazione per omicidio e la perdita della rettifica di sesso ("*La dottoressa Comodi, giacché io sono in cambio di sesso, mi intimò, mi intimò, nel Carcere di Perugia, davanti a un ispettore capo della Squadra Mobile, che mi indagava per concorso in omicidio - o Gesù - per concorso in omicidio, perché io quasi quasi ne ero a conoscenza e non avevo rivelato prima quello che erano le mie conoscenze. Poi mi dice, non lo dimentico mai, che il D.A.P., il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, se io davo questa collaborazione alla Procura della Repubblica, mendace, accusando anche l'Avvocatessa Bongiorno, avrei perso la mia... P.M. DOTT. CRINI – Ma come, ecco... TESTE AVIELLO - ...avrei perso la mia rettifica di sesso. Vivere in carcere non è come vivere fuori…*" – pag. 26 trasc. ud. 4 ottobre 2013).

Orbene, non è in discussione l'ennesima calunnia, stavolta ordita dall'Aviello contro il Magistrato, ma il metodo logico usato dalla Corte di rinvio, che nonostante quanto accaduto (cfr. pagg. 270-283 sent.) ha ritenuto di trasmettere copia del verbale dibattimentale del 4 ottobre 2013 al Pubblico Ministero solo "*per il rilievo penale che le dichiarazioni di Aviello indubbiamente hanno nei confronti della d.ssa Comodi*" (pag. 283 sent.); allo stesso tempo, ha escluso di poter trarre da tali dichiarazioni fantasiose e calunniose alcun elemento ("*da ciò consegue che questa Corte non ne terrà in alcun conto nella valutazione del compendio indiziario*": cit.).

A questo punto, potrebbe osservarsi che non una sola parola è stata spesa in sentenza dalla Corte di rinvio per segnalare, quanto meno, la gravissima calunnia che l'Aviello – a quel punto reo confesso – aveva perpetrato ai danni del Sollecito, del padre di questi e del collegio di difesa nel verbale di interrogatorio del 22 luglio 2011.

Inoltre, non va neppure dimenticato che in grado di appello, innanzi alla Corte d'Assise di Appello di Perugia, già altri detenuti chiamati in giudizio dalla Procura per rendere testimonianza – i detenuti Ilic e Zaccaro – avevano reso bizzarre accuse contro Sollecito e i suoi difensori, chiaramente a loro volta

infondate, dato che esse si legavano inscindibilmente alle calunnie dell'Aviello (ud. 27 giugno 2011).

Per non parlare di altri visionari, quali Kokomani e Gioffredi, che erano stati ascoltati in primo grado e dichiarati entrambi inattendibili nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 387), dopo aver raccontato versioni surreali.

Ebbene, questo *excursus* consente di mettere in luce una evidente contraddittorietà di fondo della sentenza.

Ed infatti, se si dovesse applicare con rigore il criterio logico seguito dalla sentenza gravata (quello del *cui prodest*), allora dovrebbe arrivarsi paradossalmente ad affermare che tutte queste deposizioni false o infondate contro Sollecito (certificate *per tabulas* dagli esiti dibattimentali) – si noti: accuse davvero incredibili e surreali sotto ogni profilo – costituiscano altrettanti indizi valevoli a dimostrare l'innocenza.

Orbene, è chiarissimo che la difesa non voglia affatto inseguire la sentenza su tale irta strada, che condurrebbe ad aberranti ed infondati ragionamenti, ma è certo che tale paradosso logico rende perfettamente l'evidenza di una motivazione totalmente priva di alcuna razionalità.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XXII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P. PER CONTRADDITTORIETÀ O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE RISULTANTE DAL TESTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN ORDINE ALLA RITENUTA APPLICABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA SESSUALE (IN CUI IL DELITTO DI CUI AL CAPO C È RIMASTO ASSORBITO)

La sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante *ex* art. 576, n. 5, c.p. in relazione al delitto di omicidio *ex* art. 575 c.p. di cui al capo A) della rubrica, confermando sul punto quanto statuito dalla sentenza di primo grado.

In sostanza, a tenore del provvedimento oggetto del presente gravame, l'aggravante in parola sarebbe da applicare sulla scorta di una stringatissima motivazione in base alla quale l'analisi delle emergenze istruttorie evidenzierebbe come tutti e tre gli aggressori «…*concorsero con condotte causalmente efficienti e senza alcuna interruzione del nesso causale alla produzione dell'evento morte di Meredith Kercher (….). L'omicidio, aggravato dalla violenza sessuale secondo lo schema tipico del reato complesso potè realizzarsi non soltanto perché Amanda Marie Knox sferrò il colpo che cagionò la emorragia cui conseguì la morte per soffocamento della vittima, ma anche quale conseguenza diretta dell'azione simultanea di Rudi Hermann Guede e di Raffaele Sollecito che sovrastarono Meredith Kercher bloccandola ed impedendole qualsivoglia reazione di difesa; così prestando una collaborazione causalmente efficiente nella causazione dell'evento»* (sent. Ass. App. Firenze, pag. 327).

Sulla base di tali asserzioni, dunque, la Corte di Assise di Appello di Firenze ha ritenuto di condividere la valutazione di equivalenza operata dai Giudici di prime cure tra le concesse circostanze attenuanti generiche e l'aggravante in parola *sub* reato di omicidio (pag. 328 ss. sent.).

La motivazione si espone ad evidenti censure che verranno di seguito illustrate.

Il provvedimento gravato contrasta con i più elementari principi che presiedono all'attribuzione della penale responsabilità per fatto proprio colpevole e, dunque, con i criteri di attribuzione delle circostanze del reato.

Occorre preliminarmente considerare che l'art. 576, n. 5, c.p. rappresenta una disposizione normativa "in bianco" eterointegrata da altra norma penale: in questo caso, dal richiamo dell'art. 609 *bis* c.p.

Ciò significa, ovviamente, che per attribuire all'autore (o al co-autore) del delitto di omicidio la predetta circostanza aggravante, occorre dimostrare che egli abbia integrato tutti i presupposti per la configurabilità di un simile reato.

Sotto questo profilo, invero, la sentenza di rinvio non soddisfa adeguatamente il debito argomentativo in relazione alla sussistenza della circostanza *ex* art. 576 n. 5 c.p., atteso che nessun elemento emerso dal processo è stato atto a dimostrare la prova del concorso di Raffaele Sollecito rispetto, sia all'omicidio che alla violenza sessuale perpetrata dal Guede sulla vittima.

Sul punto, peraltro, non v'è che da fare rinvio alle pagine che precedono, dato che non sussiste agli atti un solo elemento capace di dimostrare che il Sollecito partecipò all'aggressione, così consentendo al Guede di dar libero sfogo ai suoi più bassi istinti.

La assoluta illogicità e la contraddittorietà della decisione sul punto emergono in modo evidentissimo con riguardo al preteso movente omicidiario, che appare costruzione del tutto artificiosa.

Nonostante l'enfasi ricostruttiva si sia dispiegata in oltre trecento pagine, non sarà difficile constatare come la sentenza impugnata, piuttosto che valutare la sussistenza dei presupposti giuridici sulla base dei quali fondare la plausibilità della contestazione di un'aggravante di questo tipo, si sia impegnata in una macchinosa e fantasiosa ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti, contestuali, ed immediatamente successivi all'omicidio della povera Kercher sulla base di indizi privi di concordanza e di massime di esperienza di dubbia efficacia e razionalità, che trovano il loro acme nella formulazione dell'ibrido movente, frutto di un non indifferente sforzo congetturale.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XXIII

ART. 606, 1°COMMA, LETT. E) C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEL PRESUNTO FURTO DEI CELLULARI DELLA VITTIMA (CAPO D)

Si legge in sentenza che "*(...), dopo l'aggressione e l'uccisione della ragazza fu posta in essere una pluralità di condotte finalizzate a ritardare il rinvenimento del cadavere, a cancellare le tracce dei correi comunque presenti nell'appartamento, ed a sviare le indagini, prospettando una situazione fattuale da cui potesse dedursi che la ragazza era stata aggredita da uno sconosciuto che si era introdotto attraverso l'effrazione di una finestra all'interno dell'appartamento.*

Fu quindi posta in essere la simulazione di furto, così come precedentemente descritta; fu quindi posta in essere un'attività di ripulitura degli ambienti esterni alla camera ove giaceva il corpo di Meredith Kercher, ***e furono asportati entrambi i telefoni cellulari di cui disponeva la ragazza, successivamente abbandonati, al fine di impedire che le suonerie degli stessi, attivate da eventuali chiamate in arrivo, potessero allertare chi eventualmente si fosse trovato all'interno dell'appartamento***» (Ass. App. Firenze, pagg. 89-90).

Orbene l'illogicità di un simile ragionamento si manifesta in tutta la sua evidenza non appena si consideri che se l'obiettivo perseguito dall'odierno ricorrente attraverso la sottrazione dei cellulari fosse stato di ritardare la scoperta del cadavere, allora sarebbe stato certamente più agevole spegnere i telefoni impendendogli di squillare.

Che la conclusione della Corte sia del tutto illogica sul piano indiziario, oltre che congetturale, si trae da un ulteriore considerazione: ed infatti, scagliare i cellulari verso un giardino, senza neppure averli spenti, significava incrementare esponenzialmente il rischio di una prematura scoperta del delitto, potendo essere gli stessi notati da qualche vicino, come in effetti è stato.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

XXIV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 533, COMMA 1, C.P.P.: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, IN ORDINE ALLA RITENUTA IMPOSSIBILITÀ DI DIFFERENZIARE LE POSIZIONI DI RAFFAELE SOLLECITO E AMANDA KNOX. LA SENTENZA HA, INFATTI, OMESSO DI VALUTARE LE IPOTESI ALTERNATIVE EMERGENTI DAGLI ATTI - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 627, COMMA 3, C.P.P. E 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. (MANCANZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE), AVENDO LA SENTENZA OMESSO DI MOTIVARE ANCHE IN RELAZIONE ALLA EVENTUALE DERUBRICAZIONE DELL'ACCUSA DI OMICIDIO E ALL'APPLICAZIONE DI DIMINUENTI

XXIV.1 *Ragionevole dubbio e omessa differenziazione delle posizioni*

Fra i numerosi vizi che il provvedimento impugnato presenta, balza agli occhi quello legato alla ritenuta impossibilità di differenziare la posizioni degli imputati (aspetto che è già stato introdotto e parzialmente illustrato nei motivi che precedono).

Come si è già ricordato, fra le prescrizioni impartite dalla Suprema Corte al Giudice di rinvio vi era l'obbligo per quest'ultimo, di "*(...) delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo*" (così, Cass., 25 marzo 2013, pag. 73, richiamata dalla Corte Ass. App. Firenze alle pagg. 32-33).

Sul punto, la Corte di rinvio ha negato qualsiasi approfondimento dei ruoli individuali – indagine pur sollecitata dalla difesa – evitando di assumere qualsiasi posizione in ordine alle alternative ipotesi ricostruttive.

La Corte fiorentina si è, infatti, limitata ad affermare che "*una spiegazione alternativa ai fatti di causa, per come sono stati accertati procesualmente, non sia ipotizzabile, e che il complesso indiziario, se valutato criticamente, porti inevitabilmente ad una affermazione di penale responsabilità di entrambi gli imputati nel reato loro ascritto*" (pag. 310 sent.) e che "*non vi è spazio alcuno, allo stato degli atti, per una qualsivoglia differenziazione delle responsabilità penali che, altrimenti si fonderebbe su petizioni di principio indimostrate*" (pag. 327 sent.), così arbitrariamente divincolandosi dall'obbligo di motivare in tal senso.

Sennonché, come documentato da ogni pagina del processo ed evidenziato dalla difesa, la possibilità che Raffaele Sollecito avesse assunto una posizione diversa rispetto a quella degli altri due correi risultava da una serie di elementi pregni di significato (il primo dei quali era rappresentato dal contenuto del memoriale, **nel quale Amanda Knox aveva parlato al singolare[19] a proposito degli accadimenti di via della Pergola**).

---

[19] Durante l'arringa difensiva del 9 gennaio 2014 (pagg. 20-21 trascr.) era stato, pertanto, chiesto alla Corte di recepire le indicazioni della Cassazione al fine di delineare le posizioni e i ruoli di ciascun imputato: "*Amanda, Amanda, Amanda, Amanda, Amanda. E Raffaele? Vede Signor Presidente e Signori della Corte, nella penultima pagina della sentenza della Cassazione finalmente vi è stato assegnato un compito che fino ad ora non ha mai svolto nessuno: stabilire se e quale ruolo ha avuto ciascuno, anche Sollecito. Vi si chiede cioè di motivare chi fosse presente sul locus commissi delicti, e l'eventuale ruolo di ciascuno […] nella penultima pagina vi dice "basta col vecchio metodo, basta con la responsabilità oggettiva di Raffaele Sollecito, basta di considerare che qualsiasi cosa voi pensiate, e che è frutto di fantasia, nei confronti di Amanda, sia automaticamente considerato elemento contro Raffaele Sollecito". Non esiste una responsabilità per riflesso, non si può continuare a dire "Sollecito è il fidanzato e quindi per questo status è anche il complice". Vedete, Amanda, e vedremo che Amanda, e ci dedicherò del tempo, è stra-innocente, non è innocente, ma se Amanda è innocente Raffaele è innocentissimo, perché Amanda è il sole che illumina gli indizi di Raffaele. Noi dobbiamo smetterla di continuare a parlare solo di Amanda*".
Si veda anche il seguente passaggio: «*poi dice "io ho avuto" – lo troverete nel primo memoriale – "dei" – li definisce – "flashback, dei flashback in cui ho sentito Lumumba... ho sentito urlare Meredith e io mi sono vista" – questo lo trovate ovviamente anche nel memoriale – "nella scena"*», pag. 35 trascr. ud. 9 gennaio 2014).

Peraltro, gli elementi che valevano a differenziare le posizioni di Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano già a disposizione della Corte e sono stati ricordati diffusamente all'interno del ricorso, per cui ad essi non v'è che da fare rinvio.

In via di estrema sintesi, è opportuno ricordare che:

- Amanda Knox ha riferito di aver ricevuto un sms da parte di Patrick Lumumba, nel quale costui le avrebbe detto che il locale dove lavorava sarebbe rimasto chiuso quella sera; tuttavia, Amanda ha affermato di essere uscita di casa ugualmente, dicendo al proprio ragazzo di dover andare a lavorare. Amanda Knox ha, dunque, ammesso di aver mentito al suo fidanzato e di averlo lasciato a casa da solo (cfr. verbale S.I. del 6 novembre 2007, ore 1:45, all. 23 cit., che risulta utilizzabile in base alla sent. della Cassazione n. 990/08 del 1° aprile 2008, all. 24 cit.)[20];
- nelle medesime dichiarazioni appena citate, Amanda Marie Knox ha collocato se stessa, in compagnia di Patrick Lumumba (e non del Sollecito), la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21:00, in Piazza Grimana, vicino al campetto da basket (pag. 130 sent.);
- Sollecito non ha mai calunniato chicchessia: l'accusa a Patrick Lumumba non è mai stata confermata dall'odierno imputato;
- all'interno del memoriale, Amanda Knox (all. 21 cit.) ha posto soltanto se stessa sul luogo del delitto al momento dell'urlo (affermando di trovarsi nella cucina della villetta);

---

[20] La sent. n. 990/08 della Cassazione del 1° aprile 2008 (ricorso Knox) sul punto ha stabilito che:

- rispetto alle dichiarazioni rese da Amanda Knox alle ore **1.45 del 6 novembre 2007**, all'esito delle quali il verbale venne sospeso, emergendo indizi a suo carico, e la ragazza venne messa a disposizione dell'A. procedente, esse sono **utilizzabili solo *contra alios***, ma non *contra se*;
- le dichiarazioni "spontanee" delle ore **5.45** del medesimo 6 novembre 2007 **non sono utilizzabili a carico di nessuno** (né dell'imputata, né dei presunti correi), in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata;
- è stato, invece, ritenuto utilizzabile il memoriale scritto dalla Knox in lingua inglese e tradotto in italiano, trattandosi di documento proveniente dall'indagata che lo ha formato.

- sul manico del coltello da cucina (rep. 36) e sulla lama (la nuova traccia "I" analizzata dai periti Berti-Barni) è stato trovato il solo DNA di Amanda Knox (pag. 324 sent. app.);
- non sono state repertate ed esaltate al luminol tracce miste Sollecito-Kercher[21] all'interno della casa;
- il teste Quintavalle ha affermao di aver visto, al mattino del 2 novembre 2007, la sola Amanda Knox. Il teste non ha menzionato la presenza del Sollecito in quei frangenti;
- la presunta anomalia dei comportamenti riferiti da Amanda Knox al momento del solitario rientro nella casa di via della Pergola al mattino: secondo la Corte appare singolare quanto riferito dall'americana, la quale non si preoccupò di fare un sopralluogo e si fece la doccia, nonostante le macchie ematiche (pagg. 150-151). Tale elemento indiziario non può essere esteso al Sollecito, il quale suggerì anzi alla Knox di mettersi in contatto con le altre inquiline a fronte delle riscontrate anomalie nella casa;
- Raffaele Sollecito non conosceva Rudy Guede e non aveva alcuna ragione per volere la morte di Meredith Kercher (cfr. dichiarazioni spontanee del Sollecito, rese all'udienza del 6 novembre 2013:
  "*Come dicevo, io non ho mai conosciuto Rudy Guede e conoscevo pochissimo Meredith. Non ha alcun senso reale che io abbia avuto un benché minimo interesse a perpetrare un fatto talmente atroce nei confronti di una ragazza ventenne. Non ha il benché minimo fondamento reale*")
- la supposta assenza di simpatia reciproca e la questione dei soldi spariti riguardava solo i rapporti tra la vittima e Amanda Knox (cfr. pag. 317 sent.).

[21] Come si è detto, infatti, è frutto di mera disattenzione l'affermazione di pag. 321 ove si legge che sul coltello da cucina fosse presente DNA misto Kercher-Sollecito, trattandosi di elemento che non emerge dalla Relazione della dott.ssa Stefanoni.

Oltre a tali elementi – indubbiamente significativi – **la Corte ha illogicamente escluso la possibilità di una contaminazione del gancetto di reggiseno**, con trasferimento casuale del DNA del Sollecito a seguito delle perquisizioni, affermando che "*per quanto attiene al momento in cui il gancetto venne prelevato e repertato, in data 18 dicembre 2007, occorre osservare che proprio in ragione del lungo lasso di tempo intercorrente tra le perquisizioni operate nell'abitazione e nell'autovettura di Raffaele Sollecito (oltre 40 giorni), non appartiene neppure al novero delle possibilità che il personale di Polizia Scientifica, che in data 18 dicembre 2007 calzava gli strumenti di protezione così come evidenziato dalla ripresa video presente agli atti, potesse aver recato seco il DNA di Raffaele Sollecito da fuori della villetta di via della Pergola n. 7, per posizionarlo accidentalmente sul gancetto.* Così come *non fa parte del novero delle possibilità la circostanza che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato trasferito inavvertitamente, sempre dal personale di Polizia Scientifica che operò all'interno della villetta il 18 dicembre 2007, dal mozzicone di sigaretta repertato nel portacenere della cucina (che, come si è avuto modo già di precisare trattandone specificamente, costituisce l'unica altra presenza di DNA accertato di Raffaele Sollecito all'interno della villetta) proprio sulla parte metallica del gancetto*" (pag. 204 sent.).

Si è già proceduto a censurare in modo fermo l'apoditticità di tale assunto, che è bene richiamare nuovamente nell'ottica del ragionevole dubbio.

Ed invero, basti osservare come non siano stati predisposti prelievi *random* o mirati in qualunque luogo della casa di via della Pergola per accertare la presenza di DNA rilasciato da coloro che l'abitavano e dai suoi frequentatori.

Ad ogni modo, che la Corte sia caduta in errore sul punto, è dimostrato dal fatto furono rilevati dei **frammenti di impronte papillari attribuite a Raffaele Sollecito proprio sulla <u>parete esterna</u> della stanza della vittima** (cfr. accertamenti dattiloscopici della Polizia Scientifica: rilievo 68 – palmo sinistro sulla faccia esterna della porta della camera da letto della vittima; rilievo 70 – pollice sinistro sulla faccia esterna della porta della camera da letto della vittima: all. 75).

Amanda e Raffaele avevano, infatti, stazionato davanti alla porta della vittima e il Sollecito aveva anche cercato di abbattere la porta senza riuscirvi (cfr. pag. 18 sent. primo grado ed esame Knox del 12 giugno 2009, pag. 137, all. 50 cit.: "*DIF (AVV. DALLA VEDOVA): so che avete tentato di aprire anche la porta insieme. IMPUTATA: sì, lui ha provato di fare un calcio proprio anche usando la spalla per aprirlo perchè non sapevamo perchè dovrebbe essere chiusa la porta*").

Il tentativo di apertura da parte del Sollecito è stato confermato dal teste Altieri nella deposizione del 6 febbraio 2009, pag. 219 (all. 72 cit.), allorchè dichiarò "*Osservando la porta, inoltre, ho visto che* ***c'era già un una crepa sulla porta, come se fosse stata... sì, esatto, come se fosse stato cercato di abbatterla****, come ho fatto io poi in seguito. E ho chiesto a Raffaele che era affianco a me come mai, perché stavo cercando di guardare dentro il buco della serratura per vedere se si scorgeva qualcosa, ma non c'era visuale, c'era solo una parte del letto e una parte del muro e non si vedeva nulla.* ***E quindi ho chiesto: "ma come mai c'è questa crepa c'era già?", e lui ha risposto che aveva già provato lui a buttare giù la porta***".

Circostanza questa che dimostra **una sosta significativa del Sollecito di fronte alla porta chiusa della stanza di Meredith con compimento di attività che possono aver determinato rilascio di DNA**, in seguito trasferito casualmente dagli operanti per effetto del calpestio.

Si aggiunga che il Sollecito aveva sicuramente frequentato la casa nei giorni precedenti, per cui è certo che fosse presente DNA dell'imputato all'interno della casa, rilasciato in precedenza; DNA che può essere stato spostato inconsapevolmente dagli operatori della Scientifica durante le varie perquisizioni, che hanno pacificamente messo a soqquadro la casa tra il momento del primo avvistamento del gancetto e quello, successivo di circa un mese e mezzo, della sua repertazione.

Questi, in forma sintetica, alcuni punti che la Corte avrebbe dovuto analizzare al fine di valutare la percorribilità di ipotesi alternative, escludendo il concorso del Sollecito.

E' evidente, infatti, come il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio imponga al Giudice di assolvere l'imputato ogni qual volta risulti prospettabile una spiegazione alternativa plausibile dei fatti addebitati al soggetto da giudicare.

Proprio gli elementi sopra sinteticamente richiamati avrebbero permesso alla Corte di formulare più di un ragionevole dubbio in ordine al contestato concorso in omicidio al Sollecito, aprendo alla possibilità di separare le due posizioni dal punto di vista sostanziale.

Il Giudice, infatti, disponeva di tutti gli elementi di fatto per poter affrontare e risolvere il punto.

XXIV.2 *Richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite Penali*

Come noto, in una recente pronuncia della Cassazione Sez. V, 28 gennaio 2013, n. 10411, Viola, Rv. 254579 si è affermato che "*il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può certo valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa,* ***una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello****, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività. In tal modo infatti la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve ritenersi osservata dal Giudice del merito e la Corte di cassazione non può che rilevarne il rispetto, a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta*."

E' indubbio che, nel presente caso, tale principio sia stato violato dalla Corte di Rinvio, in quanto **la sentenza si è volontariamente sottratta all'onere di motivazione sul punto** (in ordine all'esclusione del concorso in omicidio o alla eventuale derubricazione in favoreggiamento), giustificando tale scelta sulla pretesa "assenza di qualsivoglia collaborazione processuale da parte degli autori dell'omicidio".

E' evidente come siano in gioco l'esatta portata del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e il rilievo che nel nostro sistema processuale debba avere la presunzione di innocenza.

L'interpretazione accolta in sentenza, ove ritenuta conforme all'esegesi dell'art. 533, comma 1, c.p.p., esenterebbe persino il Giudice di merito dal motivare in ordine alle ipotesi alternative, quand'anche esse emergano (oggettivamente) dagli atti processuali o dalle richieste formulate dalla difesa.

Inoltre, la Corte di rinvio ha – pure – ritenuto che la mancanza di collaborazione processuale dell'imputato esimerebbe dal percorrere ed analizzare le ipotesi alternative emergenti dagli atti.

Tale assunto è erroneo sia in fatto che in diritto.

Non va dimenticato, infatti, che né il Pubblico Ministero, né le altre parti private hanno mai chiesto l'esame dell'imputato Sollecito, il quale – pertanto – non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere; anzi, egli è intervenuto più volte in dibattimento rilasciando spontanee dichiarazioni, anche a chiarimento di taluni punti, avendo preso parte attivamente ai processi di primo grado, di appello e di rinvio.

Inoltre, la collaborazione dell'imputato può – notoriamente – valere ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (Cass., Sez. V, 14 maggio 2009, n. 33690, Rv. 244912), mentre la sua eventuale assenza non può mai condurre ad un'affermazione di responsabilità.

D'altro canto, l'esigenza di un pronunciamento della Cassazione nasce dalla presenza di alcune pronunce apparentemente fra loro contraddittorie.

E' stato, infatti, affermato il principio secondo cui "*per dichiarare colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio l'imputato che sia rimasto contumace o si sia avvalso del diritto al silenzio rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l'obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie*" (Sez. III, 15 luglio 2011, n. 30251, Allegra, Rv. 251313). Ma in senso difforme è stato anche precisato che "*la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 c.p.p., impone al giudice un metodo*

dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, n. 41110, Rv. 251507). Si aggiunga che l'affermazione contenuta in Cass., Sez. III, 15 luglio 2011, n. 30251, Allegra, Rv. 251313 sembra porsi in contrasto anche con la già citata Cass.,Sez. V, 28 gennaio 2013, dep. 6 marzo 2013, n. 10411, Viola, Rv. 254579, in base alla quale la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, che sia eventualmente emersa nella sede del merito e/o segnalata dalla difesa, deve essere frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello.

Tanto premesso, si chiede l'assegnazione alle Sezioni Unite, affinché dirimano l'apparente contrasto tra le Sezioni in ordine alla seguente questione: **se il Giudice di merito abbia l'obbligo di motivare in ordine alle ipotesi alternative (art. 533, comma 1, c.p.p.), quando esse emergano oggettivamente dagli atti del procedimento penale o dalle prospettazioni difensive, chiarendo se tale obbligo sussista indipendentemente dal fatto che l'imputato abbia reso esame.**

XXIV.3 *Omessa motivazione sulle ipotesi subordinate*

La Corte non ha neppure valutato la eventualità di una derubricazione del contributo del Sollecito in una ipotesi meno grave.

Quanto a tale ultima possibilità, gli elementi richiamati in sentenza a carico del Sollecito – non idonei a provarne la responsabilità penale in relazione all'omicidio, attesa anche la conclamata assenza di movente in capo all'imputato – avrebbero potuto, semmai, indurre la sentenza a confrontarsi con l'eventualità di un contributo minore.

Ed infatti, se il debole movente solidaristico non potrebbe spiegare razionalmente l'escalation di violenza che ha portato alla morte di Meredith

Kercher, tale causale potrebbe invece supportare (in linea teorica) un'attività di favoreggiamento verso l'allora fidanzata. Il che non significa affermare che così andarono i fatti, ma solo precisare che tale ultima ipotesi è semmai più verosimile nel momento in cui ci si debba confrontare con l'ipotizzato movente delineato dalla Corte di Firenze.

Sul punto, però, la sentenza tace.

Va poi aggiunto che il principio di diritto fissato dalla Cassazione (che aveva parlato di un "ventaglio di situazioni ipotizzabili") imponeva alla Corte di esaminare d'ufficio una serie di ipotesi subordinate collegate alla dinamica del fatto.

Ed infatti, il diverso grado di partecipazione psicologica dei correi (che poteva andare secondo la Suprema Corte "*dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo*") rendeva necessario motivare in ordine a tali specifici temi, alternativi all'omicidio volontario.

In base all'indicazione contenuta a pagina 73 della sentenza di annullamento con rinvio, deve ritenersi che essi spaziassero dalla responsabilità per un evento diverso da quello voluto (artt. 83-586 c.p.), all'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e – sul piano delle circostanze – dal concorso anomalo (art. 116, comma 2, c.p.) alla diminuente del contributo di minima importanza (ex art. 114 c.p.).

Assumendo solo per un momento, come ritenuto in sentenza, che il rep. 36 (coltello da cucina) sia stato ipoteticamente utilizzato da Amanda Knox per colpire al collo la vittima (arrecando la ferita più grave e mortale), non si comprende – ad esempio – perché (se la volontà del reo fosse stata quella di uccidere) non fu affondato interamente il coltello fino al manico, considerato che quella zona del collo non offre alcuna resistenza.

Sul punto, la Corte di rinvio si è limitata ad osservare che "*nessuno, peraltro, nel corso dell'istruttoria è riuscito a evidenziare le ragioni per le quali, nello*

sferrare un fendente con il coltello, si debba necessariamente affondare la lama nelle parti molli del collo fino al manico" (pag. 322 sent.), un passo – questo – che tradisce in modo evidente l'assenza di qualsiasi approfondita riflessione in ordine al dolo omicidiario.

Riservando ogni ulteriore approfondimento in eventuali motivi nuovi, giova comunque rimarcare come la Corte di rinvio si è limitata ad affermare (in modo tranciante) che la volontà omicida risultasse palese "*dalle armi utilizzate per compiere l'aggressione, e segnatamente dal coltello reperto n. 36), arma sicuramente micidiale*" e in ragione della parte attinta dal colpo mortale, il collo (pag. 327 sent.).

Ciononostante, la stessa sentenza impugnata ha palesato un dubbio interno legato al fatto che "*ad un certo punto della aggressione si era andati troppo oltre*": aspetto, questo, che poteva delineare una progressione criminosa, ma anche un'azione lesiva che poi era sfuggita di mano, deflagrando verso il delitto.

La Corte non avrebbe, pertanto, potuto aprioristicamente optare per la qualificazione in omicidio volontario senza aver prima delineato le ragioni che portavano ad escludere le ipotesi "minori" desumibili dal ventaglio di soluzioni richiamate dalla Cassazione.

A tale riguardo, la stessa sentenza aveva in precedenza parlato soltanto di una "***volontà di prevaricazione e di umiliazione nei confronti della ragazza inglese***" (cfr. pag. 318 sentenza di rinvio).

Si badi bene: volontà di prevaricazione e umiliazione della vittima; non volontà di morte.

Gli eventi, secondo la ricostruzione offerta nella sentenza impugnata, «*precipitarono*» (sent. rinvio, pag. 319), a dimostrazione del fatto che la volontà iniziale dei correi potrebbe essere stata quella di percuotere o ledere (come dimostrato dalla presenza anche di ferite minori al collo non idonee ad uccidere, ma solo ad intimidire).

In particolare, quanto all'ipotesi dell'omicidio *preterintenzionale*, il fatto che le lesioni siano state procurate mediante uno o più coltelli, non escluderebbe di per sé la possibilità di configurare tale ipotesi delittuosa

Invero, **l'uso di un'arma (come una pistola o un coltello) è compatibile con la preterintenzionalità dell'omicidio** come emerge dal combinato disposto degli artt. 584 e 585 c.p.

L'articolo 585 c.p. prevede infatti una aggravante speciale in caso di uso delle armi, comprese le c.d. "armi bianche". Per cui, l'aver cagionato involontariamente la morte attraverso l'uso di un coltello o di una diversa arma è una circostanza di per sé conciliabile con la preterintenzionalità dell'omicidio.

La Cassazione ha affermato che *"in tema di lesioni personali e di* ***omicidio preterintenzionale****, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando la vittima delle lesioni è aggredita con un* ***coltello da cucina****,* ***che rientra nella nozione di «arma»,*** *in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo"* (Cass., sez. fer., 27 luglio 2006, n. 29549, Mascolo, Rv. 235306).

Peraltro, se gli aggressori di Meredith avessero voluto cagionarne direttamente la morte, avrebbero certamente assestato i colpi con una tale forza e una profondità tali da cagionarla in modo immediato.

La *perizia medico-legale* dei Proff. Cingolani, Umani Ronchi e Aprile (pag. 40), pur non condivisibile nelle conclusioni, spiega che la morte non fu istantanea e che essa sopraggiunse in un intervallo di 7-10 minuti.

I colpi non vennero, quindi, inferti con la forza e la decisione di chi agisce per uccidere: lo stesso Prof. Cingolani (incidente probatorio, 19 aprile 2008, pag. 15 trascriz., all. 76), per quanto riguarda i rilievi dell'autopsia, ha ricordato la notazione del dott. Lalli, secondo cui non venne attinto nessun grande vaso del collo: ***"cioè i due fasci neuro vascolari dei due lati erano indenni".***

La natura delle tre lesioni indicate come IE-16, IE-16 e IE-17 sarebbe, quindi, idonea a dimostrare <u>la volontà di ferire e non certo di uccidere</u>.

La morte di Meredith si profilerebbe in tale ipotesi, come un evento ulteriore e non voluto, come dimostra la non totale penetrazione della lama nel collo della vittima.

Come emerso nel processo, l'osso ioide non poteva offrire alcuna resistenza al passaggio di una lama (cfr. le dichiarazioni rese dal Prof. Cingolani all'udienza del 19 settembre 2009, verbale redatto da fonoregistrazione, pag. 93 s., all. 12 cit.):

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Quindi secondo lei non è in grado di impedire la penetrazione della lama? Di arrestare...*

PERITO – *L'osso ioide?*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *L'osso ioide.*

PERITO – *No, no, no.*

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Il corpo dell'osso ioide?*

PERITO – *No.*

Se vi fosse stata la volontà di uccidere la lama non avrebbe trovato alcun impedimento capace di impedire una penetrazione totale (dunque, ancor più micidiale) e direttamente mortale. Tra l'altro non dobbiamo dimenticare che il coltello da cucina in questione ha una lunghezza totale di 31, 2 cm. e una **lama di 17, 5 cm!**

Sempre all'udienza del 19 settembre 2009, il perito Cingolani ha spiegato questo concetto (cfr., verbale redatto da fonoregistrazione, pag. 148):

DIFESA - AVV. ROCCHI – *Senta, secondo la sua esperienza, nel concitamento di un'aggressione con lesioni multiple da arma da punta e taglio la... le pugnalate, sono in genere sferrate con il massimo della forza?*

PERITO – *Questo è un...*

PARTE CIVILE - AVV. MARESCA - *C'è opposizione Presidente a questa domanda mi sembra.*

…

PRESIDENTE – *Sì, l'opposizione l'abbiamo ascoltata, però la domanda viene ammessa perché come consulente, sulla base della sua esperienza, risponderà per quanto riterrà. Prego.*

PERITO – *Nell'ipotesi di condotta omicidiaria, certamente no. Cioè, certamente no,* ***nel senso che se la volontà è quella di uccidere è evidente che l'arma viene affondata fino a che non si ferma per qualche ragione anatomica, insomma se la volontà è quella di uccidere***.

Ancor più eloquente la risposta che il Prof. Cingolani darà, poco dopo, al Presidente della Corte (cfr., verbale redatto da fonoregistrazione, pag. 159 s.):

PRESIDENTE – *Sì. Ecco, le volevo anche chiedere, lei sicuramente, medico legale, si sarà occupato di altri casi in cui c'è stata l'uccisione con coltelli?*

PERITO – *Sì.*

PRESIDENTE – *Ecco, in queste uccisioni, il coltello ha affondato sempre la lama? O ci sono stati casi in cui l'uccisione si è verificata e...*

PERITO – *Beh, torno a ripetere quello che ho detto prima, nel senso che* ***nelle modalità omicidiarie la lama penetra, insomma.***

PRESIDENTE – ***La lama penetra?***

PERITO – ***La lama penetra...***

PRESIDENTE – ***Sì, ma se penetra per intero o se penetra in parte?***

VOCE – (Fuori microfono).

PERITO – ***Solitamente, certamente, penetra per interno insomma.***

PRESIDENTE – ***Penetra per intero.***

PERITO – ***Solitamente.***

…..

PERITO – ***La caratteristica dell'arma da punta e taglio è proprio quella di essere penetrante*** *perché dilacera i tessuti e quindi...* ***i tessuti offrono la resistenza che possono, ma è molto modesta*** *rispetto all'energia traumatica dell'arma.* ***L'arma da punta e taglio è risaputamente un'arma capace di penetrare e quindi di solito penetra fin quando riesce a penetrare****, e cioè non trova una superficie rigida che gli oppone una resistenza invincibile*.

PRESIDENTE – E *in questo caso la resistenza...*

PERITO – ***Non è certamente quella dell'osso ioide che sarebbe...***

PRESIDENTE – E quale sarebbe stata la resistenza?

PERITO – ***Beh, forse quella della... dell'osso mandibolare insomma***.

PRESIDENTE – *No, stiamo parlando della ferita...*

VOCE – (Fuori microfono).

PERITO – ***No, in questo caso nessuna.***

Si veda anche pag. 161 s. del verbale redatto da fonoregistrazione del 19 settembre 2009, ove il perito ha fugato ogni residuo dubbio.

(...omissis...)

PRESIDENTE – *Sì, però è lei che introduce questo argomento,dice: "Se l'intenzione era di uccidere, la lama"...*

PERITO – *Perché era stata fatta la domanda.*

PRESIDENTE - "*La lama entra per intero".*

PERITO – ***Ecco.***

PRESIDENTE – *Però, se l'intenzione è uccidere e magari, no? Attingendo il colpo anche per un po', c'è una emorragia tale che la vittima immediatamente cade al suolo, è inutile affondare ulteriormente la lama, ecco.*

PERITO – *Guardi che sono cose che...*

PRESIDENTE – *Cioè, no, è una valutazione...*

PERITO – *No, sì, però, voglio dire...*

PRESIDENTE – *Che si può fare?*

PERITO – ***La penetrazione della lama avviene in qualche frazione di secondo, eh?*** *Voglio dire, non è che uno...* ***Se l'intenzione è quella di uccidere, la zona è vitale, si prende l'arma idonea, si produce la lesione che va in profondità perché l'arma è idonea ad attingere in profondità l'organismo.*** *E qui è certo che c'è questa lesione, c'è quell'altra lesione, che danno l'indicazione che* ***la lama non è penetrata e non c'è una ragione apparente di ostacolo insormontabile a questo. Io questo, dal punto di vista tecnico, posso dire solo questo.***

In altre parole, in presenza di una volontà omicida, la lama poteva tranquillamente penetrare per intero, anche perché la zona colpita non offriva alcun tipo di resistenza.

Nella zona interessata dai colpi **mancava un ostacolo insormontabile alla completa penetrazione della lama,** considerata la natura sessile dell'osso

ioide (cioè spugnosa: cfr. verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 19 settembre 2009, pagg. 178-180).

Infine, è fondamentale tener presente quanto asserito dal Perito Cingolani (pag. 148 delle trascrizioni dell'udienza del 19 settembre 2009), secondo cui **la forza impiegata nello sferrare un colpo** può rappresentare un dato particolarmente significativo per comprendere la volontà del soggetto che agisce: *"[...]* ***se la volontà è quella di uccidere è evidente che l'arma viene affondata fino a che non si ferma per qualche ragione anatomica****, insomma se la volontà è quella di uccidere".*

L'analisi condotta dal Prof. Francesco Introna nella *consulenza medico-legale* di parte (pag. 34 ss. – all. 78), ha inoltre negato ogni credibilità razionale all'ipotesi di una asfissia meccanica da soffocamento o strozzamento.

Il soffocamento è una modalità asfittica che implica tempi lunghi e per potersi realizzare, qui, invece, *"****la lesività riscontrata a livello nasale e buccale era troppo modesta per giustificare la messa in opera di un soffocamento****: le escoriazioni rilevate intorno alle narici erano modestissime, al pari delle ecchimosi labiali tanto sfumate da essere quasi impercettibili, i frenuli erano integri, e non vi erano ferite lacero contuse sulla superficie interna delle labbra ne' frattura degli alveoli dentari o proiezione endo-orale dei denti."* (consulenza medico-legale del Prof. Introna, pag. 35).

Neppure è immaginabile, per via della contenuta lesività riscontrata al collo, l'ipotesi di uno strozzamento della vittima.

Difatti, *"nello strozzamento (o strangolamento manuale dalla letteratura inglese) in genere esercitato da un aggressore posto frontalmente alla vittima, la mano o le mani dell'aggressore esercitano una azione compressiva a morsa violenta sul collo della vittima, in genere agendo in corrispondenza della regione medio-cervicale. Anche in questo caso i tempi affinché si realizzi l'*exitus *sono lunghi. L'azione costrittiva dell'aggressore deve essere costante e prolungata sì da favorire la riduzione del flusso ematico cerebrale per compressione dei vasi del collo e l'occlusione delle vie respiratorie. La vittima in genere reagisce, tenta di svincolarsi dalla morsa, colpisce, se può,*

l'aggressore, tenta di difendersi e di liberarsi in tutte le maniere, si assiste ad un vero e proprio combattimento fra vittima ed aggressore" (CT Prof. Introna, pag. 42).

Durante l'azione costrittiva a morsa latero-laterale del collo della vittima, esercitata da una o da entrambe le mani dell' aggressore, numerose dovrebbero essere le lesioni delle strutture interne del collo della vittima: *"Potranno quindi esservi infiltrati emorragici focali dei muscoli più profondi del collo con particolare riguardo per lo sterno-cleidomastoideo, potrà rilevarsi la frattura dei corni ioidei della cartilagine tiroidea della laringe, potrà rilevarsi la frattura setta longitudinale, verticale della cartilagine tiroidea della laringe, potra' occorrere* ***la frattura dei corni*** *dell'osso ioide"* (CT Prof. Introna, pag. 43). Secondo quanto evidenziato dal Prof. Introna, "*tali lesioni, nel loro complesso morfo-strutturale, possono invece ben essere ascritte, a nostro avviso ad* ***una generica presa al collo della vittima occorsa nella concitazione degli avvenimenti****, fra la fase della occlusione delle vie respiratorie (effettuata per zittire la vittima o per impedirle di urlare) ed il successivo accoltellamento al collo"* (op. cit., pag. 45).

In definitiva, la **tipologia dei colpi, valutata insieme al fatto che non la morte di Meredith non è avvenuta immediatamente, lasciava intravedere una volontà diretta non ad uccidere, ma solo a procurare lesioni**.

Dalla situazione sopra rilevata, discende che il Giudice di rinvio ha ignorato sul punto il contenuto della sentenza di annullamento, avendo omesso di motivare in ordine a tali ipotesi alternative minori, sottraendosi – quindi – all'obbligo di **giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento** (Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19206, Rv. 255122).

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

***

Per quanto sopra esposto, si insiste affinché la Suprema Corte voglia annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

Si incarica al deposito_____

Roma, 10 giugno 2014

Con osservanza,

Avv. Luca Maori

Avv. Giulia Bongiorno

Raffaele Sollecito

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

ELENCO ALLEGATI

1) Ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30 settembre 2013
2) Sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 25 marzo 2013
3) Atto d'appello
4) Motivi nuovi del 2010
5) Motivi nuovi di impugnazione del 29 luglio 2013
6) Note d'udienza del 30 settembre 2013
7) Rilievi del prof. Vinci sulla federa del cuscino ritrovato sotto il cadavere
8) Sentenza di abbreviato (primo grado) a carico di Rudy Guede (28 ottobre 2008)
9) Sentenza di appello nel proc. pen. contro Rudy Guede (22 dicembre 2009)
10) Trascrizioni udienza del 4 ottobre 2008
11) Trascrizioni deposizione Dramis - ud. 27 marzo 2009
12) Trascrizioni deposizione perito Cingolani - ud. 19 settembre 2009
13) Trascrizioni deposizione Lombardo - ud. 27 marzo 2009
14) Trascrizioni deposizione Salsiccioli - ud. 23 giugno 2009
15) Trascrizioni deposizione Occhipinti - 23 giugno 2009
16) Trascrizioni deposizione Coletta - trascr. ud. 23 giugno 2009
17) Annotazione del 21 novembre 2007 (acquisita in dibattimento)
18) Integrazione consulenza tecnico-informatica sul computer di Raffaele Sollecito, acquisita in appello (CT D'Ambrosio-Milani)
19) Trascrizioni deposizione Barbadori - ud. 13 marzo 2009
20) Dichiarazioni spontanee di Raffaele Sollecito: A) ud. 6 novembre 2013; B) ud. 27 giugno 2011; C) ud. 9 maggio 2009; D) ud. 28 marzo 2009; E) ud. 13 marzo 2009; F) ud. 6 febbraio 2009
21) Memoriale di Amanda Knox del 6 novembre 2007;
22) Stralcio dell'arringa difensiva del 9 gennaio 2014 pagg. 20-22, 35
23) Sommarie informazioni di Amanda Knox del 6 novembre 2007, alle ore 1:45

24) Corte di Cassazione, I Sez. Penale, c.c. 1 aprile 2008, sent. n. 990/08, R.G. 3020/2008 (*sul regime di utilizzabilità del memoriale e delle dichiarazioni di Amanda Knox*)
25) Sentenza della Cassazione emessa nell'ambito del proc. pen. contro Rudy Guede (Cass., Sez. I Penale, 16 dicembre 2010)
26) Trascrizioni deposizione Taglialatela - ud. 17 luglio 2009
27) Trascrizioni deposizioni Traverso e Binetti - ud. 4 luglio 2009
28) Chat Telefonica Guede-Benedetti
29) Consulenza Paoloni-Pellero sulle comunicazioni telefoniche
30) Trascrizioni deposizione Curatolo – ud. 28 marzo 2009
31) Trascrizioni deposizione Capezzali – ud. 27 marzo 2009
32) Verbale di assunzione di informazioni di Nara Capezzali del 27 novembre 2007
33) Trascrizioni deposizione Monacchia – ud. 27 marzo 2009
34) Trascrizioni deposizione Curatolo in appello – ud. 26 marzo 2011
35) Trascrizioni deposizioni testi "discoteche": ud. 12 marzo 2011 (A); 26 marzo 2011 (B)
36) Trascrizioni deposizione isp. Volturno – ud. 13 marzo 2009
37) Annotazione di servizio dell'isp. Volturno del 19 novembre 2007
38) Trascrizioni deposizione Chiriboga – ud. 26 giugno 2009
39) Trascrizioni deposizione Quintavalle – ud. 21 marzo 2009
40) Perizia medico-legale Aprile, Cingolani e Umani Ronchi, depositata il 15 aprile 2008
41) Relazione Tecnica Indagini di Genetica Forense a firma della dott.ssa Stefanoni
42) Consulenza tecnica del prof. Vinci sulle orme di piedi umani ritrovate sul luogo dell'omicidio di Meredith Kercher
43) Trascrizioni deposizione dott.ssa Stefanoni del 22 e 23 maggio 2009
44) Schede SAL – stato avanzamento lavori – relative alle tracce esaltate al luminol

45) "*Considerazioni in merito ai documenti depositati il 30 luglio 2009*" a firma della consulente dott.ssa Sarah Gino
46) Trascrizioni deposizione Prof. Tagliabracci – ud. 18 luglio 2009
47) Tabulato Amanda Knox (numero 348.4673590)
48) Trascrizioni deposizione Ceppitelli – ud. 14 febbraio 2009
49) Fotogramma estrapolato dalla telecamera n. 7, acquisito al dibattimento indicante l'orario del timer indicante le 12.48
50) Esame imputata Knox – 12 giugno 2009
51) Perizia proff. Vecchiotti-Conti sul coltello (rep. 36) e sul gancetto di reggiseno (165-B) depositata il 29 giugno 2011
52) Perizia Berti-Barni (accertamenti sulla traccia "I" rilevata sul rep. 36), datata 31 ottobre 2013
53) Esame dei periti Barni e Berti – trascr. ud. 6 novembre 2013
54) CT dott.ri Gino-Patumi-Torre (dep. ud. 7 settembre 2011) "sulla presenza di granuli d'amido sul coltello in sequestro (rep. 36)"
55) Trascrizioni deposizione Prof. Torre – ud. 6 luglio 2009
56) Trascrizioni deposizione Prof. Introna – ud. 20 giugno 2009

56 *bis*) Inventario utensili di casa Sollecito

57) "Considerazioni tecniche sulle modalità di repertazione del frammento di reggiseno" del Prof. Vinci

57 bis) Video (2) che documentano alcune fasi precedenti e concomitanti alla repertazione del gancetto

58) Esame dei periti Proff. Vecchiotti-Conti: A) ud. 25 luglio 2011; B) ud. 30 luglio 2011; C) ud. 5 settembre 2011
59) Trascrizioni deposizione Profazio – ud. 27 febbraio 2009
60) Trascrizioni deposizione Chiacchiera – ud. 27 febbraio 2009
61) Trascrizioni deposizione Napoleoni – ud. 27 febbraio 2009
62) Trascrizioni deposizione Bigini – ud. 28 febbraio 2009
63) Trascrizioni deposizione Zugarini – ud. 28 febbraio 2009
64) Memoria del Prof. Tagliabracci del 6 settembre 2011
65) Trascrizioni deposizione dott.ssa Stefanoni – ud. 6 settembre 2011

66) Carteggio tra il Collegio peritale, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia e la dott.sa Stefanoni relativo alla richiesta di documentazione da parte dei periti (aprile – maggio 2011)
67) Trascrizioni deposizione Marsi – ud. 6 febbraio 2009
68) Trascrizioni deposizione Avv. Brocchi – ud. 26 giugno 2009
69) Trascrizioni deposizione Avv. Palazzoli – ud. 26 giugno 2009
70) Trascrizioni deposizione Romanelli – ud. 7 febbraio 2009
71) Trascrizioni deposizione Battistelli – ud. 6 febbraio 2009
72) Trascrizioni deposizione Altieri – ud. 6 febbraio 2009
73) Trascrizioni deposizione Guede – ud. 27 giugno 2011
74) Trascrizioni deposizione Aviello – ud. 4 ottobre 2013
75) Accertamenti dattiloscopici della Polizia Scientifica
76) Trascrizioni esame perito Cingolani - ud. 19 aprile 2008
77) Consulenza medico legale Prof. Introna

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

INDICE DEL RICORSO

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

(pag. 2)

PREMESSA

(pag. 10)

MOTIVI

I

ARTT. 627, COMMA 3, E 628 C.P.P. PER INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI DALLA CASSAZIONE, IN RELAZIONE ALLA RILEVATA NECESSITÀ DI: 1) APPURARE LA PRESENZA DEGLI IMPUTATI NEL *LOCUS COMMISSI DELICTI*; 2) DELINEARE LA POSIZIONE SOGGETTIVA DEI PRESUNTI CONCORRENTI DI RUDY GUEDE; 3) STABILIRE IL MOVENTE DELITTUOSO DI RAFFAELE SOLLECITO IN RAPPORTO A QUELLO DEFINITIVAMENTE ACCERTATO IN CAPO AL GUEDE

(pag. 13)

La censurata inosservanza del principio di diritto posto dalla Cassazione risulta strettamente collegata ad ulteriori vizi che verranno contestualmente trattati:

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: L'ORDINANZA REIETTIVA DEL 30 SETTEMBRE 2013 E LA SENTENZA GRAVATA DEL 30 GENNAIO 2014 HANNO ILLOGICAMENTE E CONTRADDITTORIAMENTE RIGETTATO LE RICHIESTE DI RINNOVAZIONE, CHE ERANO STATE AVANZATE DALLA DIFESA SOLLECITO (NEI MOTIVI NUOVI DEL 29 LUGLIO 2013 E NELLE NOTE DI UDIENZA DEL 30 SETTEMBRE 2013) AL FINE DI STABILIRE LA EFFETTIVA PRESENZA DEGLI IMPUTATI NEL *LOCUS COMMISSI DELICTI* E IL RUOLO DEGLI STESSI NELLA DINAMICA OMICIDIARIA; INOLTRE, VI È OMESSA MOTIVAZIONE SU TALUNE ISTANZE ISTRUTTORIE

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI CONFERMATIVI DELL'ALIBI DI RAFFAELE SOLLECITO (NON ESSENDOSI TENUTO CONTO DEI RISULTATI DELLA INTEGRAZIONE DELLA C.T. D'AMBROSIO ACQUISITA IN GRADO DI APPELLO E DIMOSTRATIVA DELLA INTERAZIONE AL COMPUTER DA PARTE DELL'IMPUTATO)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 533, COMMA 1, C.P.P.: MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA STESSA, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA VIOLATO IL PRINCIPIO DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO (ART. 533, COMMA 1, C.P.P.), SOTTRAENDOSI ALL'OBBLIGO IMPOSTO DALLA CASSAZIONE DI DELINEARE LA POSIZIONE SOGGETTIVA DI RAFFAELE SOLLECITO, ESCLUDENDO IRRAGIONEVOLMENTE QUALSIASI DIFFERENZIAZIONE DEI RUOLI IN CAPO AI DUE IMPUTATI (CFR. PAG. 327 SENT.).

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192 E 238 BIS C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA, RISPETTO AL CONTENUTO DELLE SENTENZE IRREVOCABILI A CARICO DI RUDY GUEDE, IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL MOVENTE OMICIDIARIO

II

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DEL MEMORIALE DI AMANDA KNOX DEL 6 NOVEMBRE 2007

(pag. 73)

III

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRETESA IRRILEVANZA DELLA PRECISA DETERMINAZIONE DELL'ORARIO-MORTE DELLA VITTIMA

OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EVIDENZIATI DALLA DIFESA (TRAFFICO TELEFONICO DELLA VITTIMA), IDONEI A FISSARE L'AGGRESSIONE TRA LE 21:00 E LE ORE 22:00 (OMICIDIO NON PIÙ TARDI DELLE 22:13)

(pag. 78)

IV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. (CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA OMICIDIARIA): PALESE INCONCILIABILITÀ TRA LA DEPOSIZIONE DI ANTONIO CURATOLO E LE TESTIMONIANZE SULL'URLO (CAPEZZALI/MONACCHIA) RISPETTO ALL' ORARIO MORTE

(pag. 86)

V

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MERA APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DELLA TESTE CAPEZZALI. CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DELLA PROVA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLE TESTI CAPEZZALI E MONACCHIA SUL PRESUNTO URLO DELLA VITTIMA – RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE (VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ DELLA TESTIMONIANZA NEI PROCESSI MEDIATICI)

(pag. 100)

VI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DEPOSIZIONE DEL TESTE CURATOLO

(pag. 117)

VII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DEPOSIZIONE DEL TESTE QUINTAVALLE; OMESSA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DELL'ISP. VOLTURNO

(pag. 124)

VIII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 192, COMMA 2, C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA IN TEMA DI PROVA DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (ART. 110 C.P.)

(pag. 133)

IX

CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'ORARIO DELLA CHIAMATA AL 112 (PAGG. 162-170 SENT.)

(pag. 162)

X

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA ALTERAZIONE DELLA SCENA DEL DELITTO DA PARTE DEI DUE IMPUTATI

(pag. 169)

XI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 192 C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA LA PRESUNTA FALSITÀ DELL'ALIBI DELL'IMPUTATO; VIOLAZIONE DEL *PRINCIPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE*

(pag. 175)

XII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DELLE INDAGINI GENETICHE SUL COLTELLO DA CUCINA – REP. 36 – E SULLA RITENUTA COMPATIBILITÀ DI TALE ARMA CON LA FERITA PIÙ GRANDE RISCONTRATA AL COLLO; RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI (VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA)

(pag. 181)

XIII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEL COLTELLO DA CUCINA (UTENSILE DI CASA SOLLECITO E

SUPPOSTA ARMA DEL DELITTO: REP. 36) DA PARTE DI AMANDA KNOX AL MOMENTO DELL'AGGRESSIONE

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'ELEMENTO DELL'INVENTARIO DI CASA SOLLECITO

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 110 – 4 L. 110/75 (CAPO B): MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA IL PRETESO CONCORSO NEL REATO DI PORTO ABUSIVO DI COLTELLO

(pag. 195)

XIV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI RISULTATI DELLE INDAGINI GENETICHE SUL GANCETTO DI REGGISENO (REP. 165 B)

ART. 627 C.P.P.: INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI DIRITTO STABILITI DALLA CASSAZIONE IN TEMA DI INDAGINI GENETICHE

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

(pag. 204)

XV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: TRAVISAMENTO DELLA PROVA IN ORDINE ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DEI CONTROLLI POSITIVI-NEGATIVI DA PARTE DELLA DOTT.SSA PATRIZIA STEFANONI (PAG. 221 SENTENZA)

(pag. 252)

XVI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CARENZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA SIMULAZIONE DEL FURTO DI CUI AL CAPO E)

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EVIDENZIATI ALLE PAGG. 4-29, 107-116 DELL'ATTO DIFENSIVO DATATO 29 LUGLIO 2013 (RUBRICATO "MOTIVI NUOVI")

(pag. 258)

XVII

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ART. 238 *BIS* E 238, COMMA 2 *BIS*, C.P.P., AVENDO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA INDEBITAMENTE UTILIZZATO AI FINI DI PROVA GLI INTERROGATORI DI RUDY HERMANN GUEDE: RISPETTO A TALE CENSURA VI È RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, COMMA 3, 197 BIS C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI RUDY GUEDE, AVENDO LA SENTENZA IMPUGNATA VIOLATO I PRINCIPI IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ

ART. 627, COMMA 3, C.P.P. AVENDO L'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DISATTESO I PRINCIPI STABILITI DALLA CASSAZIONE, A PAG. 57 DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO, IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DA RUDY GUEDE

(pag. 280)

XVIII

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 238 BIS C.P.P. IN PUNTO DI EFFICACIA VINCOLANTE DEL GIUDICATO ESTERNO

(pag. 293)

XIX

ART. 606, COMMA 1, LETT. C), C.P.P., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 111 COST. E 526, COMMA 1 *BIS*, C.P.P., NONCHÉ ALL'ART. 6 § 3 LETT. C) CONV. DIR. UOMO PER VIOLAZIONE DEL REGIME DI UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE DA RUDY GUEDE ALL'UDIENZA DEL 27.6.2011 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

(pag. 296)

XX

IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI CHE PRECEDONO: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 197 BIS, 238,

COMMA 2 BIS, 238 BIS E 526, COMMA 1 *BIS*, C.P.P., IN RELAZIONE ALL'ART. 111 COST.

(pag. 303)

XXI

ART. 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P.: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL PRETESO TENTATIVO DI INQUINAMENTO DELLA PROVA IN GRADO DI APPELLO (PAG. 308 SENT.)

(pag. 305)

XXII

ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P. PER CONTRADDITTORIETÀ O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE RISULTANTE DAL TESTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN ORDINE ALLA RITENUTA APPLICABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA SESSUALE (IN CUI IL DELITTO DI CUI AL CAPO C È RIMASTO ASSORBITO)

(pag. 310)

XXIII

ART. 606, 1°COMMA, LETT. E) C.P.P.: MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEL PRESUNTO FURTO DEI CELLULARI DELLA VITTIMA (CAPO D)

(pag. 312)

XXIV

ART. 606, COMMA 1, LETT. E) C.P.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 533, COMMA 1, C.P.P.: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, IN ORDINE ALLA RITENUTA IMPOSSIBILITÀ DI DIFFERENZIARE LE POSIZIONI DI RAFFAELE SOLLECITO E AMANDA KNOX. LA SENTENZA HA, INFATTI, OMESSO DI VALUTARE LE IPOTESI ALTERNATIVE EMERGENTI DAGLI ATTI - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 627, COMMA 3, C.P.P. E 606, COMMA 1, LETT. E), C.P.P. (MANCANZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE), AVENDO LA SENTENZA OMESSO DI MOTIVARE ANCHE IN RELAZIONE ALLA EVENTUALE DERUBRICAZIONE DELL'ACCUSA DI OMICIDIO E ALL'APPLICAZIONE DI DIMINUENTI

(pag. 313)

ELENCO ALLEGATI

(pag. 331)